



Guida pratica per le operazioni di import / export



PREFAZIONE

In un contesto di sempre crescente espansione ed orientamento verso i mercati esteri, l'attività commerciale e produttiva delle aziende italiane richiede la conoscenza di normative e adempimenti che risultano di fondamentale importanza per la corretta gestione delle operazioni di natura internazionale.

Il manuale operativo rappresenta un utile strumento dalla natura pratica che può essere utilizzato per gestire ed affrontare, nel rispetto della normativa, operazioni di esportazione e importazione delle merci. L'obiettivo è quello di istruire l'operatore economico in merito ad aspetti rilevanti, di natura fiscale e doganale, in relazione ad acquisti e cessioni di portata internazionale. Il manuale sarà diviso in una prima parte attinente alle operazioni di Esportazione, necessariamente più voluminosa, e una seconda parte relativa alle operazioni di Importazione. Ogni parte sarà analizzata prendendo in considerazione aree tematiche quali:

- Fiscalità IVA
- Origine della merce (Preferenziale e Non Preferenziale)
- Dual Use
- Documentazione doganale

Nella parte inerente all'esportazione di merce, le aree sono state trattate separatamente l'una dall'altra, mentre nella seconda parte che affronta il tema dell'importazione di merce è possibile individuare un'unica sezione. Ogni area tematica prevede una panoramica "teorica" che è stata inserita per meglio comprendere le norme e gli aspetti tecnico/pratici, mentre, al termine di ogni area, è possibile individuare una sezione "Domande e Casi Frequenti"; qui sono riportati i quesiti di maggior interesse dal punto di vista della società esportatrice/importatrice di merce e le casistiche di maggior frequenza, prendendo spunto operazioni effettivamente avvenute.

Per concludere alla fine della trattazione sono stati inseriti due casi pratici di Esportazione e Importazione che, riassumendo quanto trattato nel corso del manuale, affrontano un'operazione sotto tutti i punti di vista precedentemente trattati.

*La guida è stata curata, su commissione di Unioncamere Lombardia, da Mattia Carbognani e Giovanni Cavallini dello Studio Toscano Carbognani
Predisposta a Ottobre 2019*



Pubblicazione fuori commercio.

E' consentita la riproduzione con citazione della fonte.

SOMMARIO

GLOSSARIO PER LA TERMINOLOGIA DOGANALE	6
MERCI	6
ESPORTATORE	6
IMPORTATORE	8
TRASPORTO INTERNAZIONALE	9
VETTORE	9
SPEDIZIONIERE	9
DOGANA	11
INCOTERMS	11
EXW	12
FCA	12
FAS	12
FOB	13
CPT / CIP	13
CFR / CIF	13
DAP/DAT	14
DDP	14
DAZIO DOGANALE	15
DOCUMENTAZIONE COMMERCIALE STANDARD	16
FATTURA COMMERCIALE	16
FATTURA PROFORMA	19
DOCUMENTO DI TRASPORTO (DDT)	21
DISTINTA DEI COLLI (PACKING LIST)	24
CLASSIFICAZIONE DOGANALE	27
DOMANDE E CASI FREQUENTI	33
ESPORTAZIONE	37
PANORAMICA	37
CESSIONI ALL'ESPORTAZIONE	38
DOMANDE E CASI FREQUENTI	42
ORIGINE NON PREFERENZIALE	52
ORIGINE E PROVENIENZA	52
NORMATIVA	53
REGOLE DI ORIGINE PER IL MADE IN ITALY	53
TIPOLOGIE DI REGOLE	55
1) CTH (Cambio di voce doganale)	55

2) Regola del Valore.....	57
3) Lavorazioni specifiche	57
OPERAZIONI INSUFFICIENTI A CONFERIRE IL MADE IN ITALY	57
PROCEDURA CORRETTA PER L'ATTRIBUZIONE DELL'ORIGINE DEL PRODOTTO	58
CERTIFICATO DI ORIGINE	64
PANORAMICA E UTILIZZO	64
PROCEDURA DI RILASCIO DEL CERTIFICATO	66
FORMULARIO DEL CERTIFICATO DI ORIGINE	66
DOMANDA DI RILASCIO.....	67
DOMANDE E CASI FREQUENTI.....	73
ORIGINE PREFERENZIALE	82
PANORAMICA E NORMATIVA	82
ACCORDI DI TIPO BILATERALE	83
ACCORDI DI TIPO UNILATERALE	87
ACCORDI DI UNIONE DOGANALE.....	87
QUANDO CONVIENE USUFRUIRE DELL'ORIGINE PREFERENZIALE DELLA MERCE?.....	88
CONDIZIONI NECESSARIE.....	92
1) I PRODOTTI DI UNA DELLE DUE PARTI COINVOLTE DEVONO ESSERE ORIGINARI UE 92	
PRODOTTI INTERAMENTE OTTENUTI.....	92
PRODOTTI SUFFICIENTEMENTE LAVORATI.....	93
• Operazioni sempre insufficienti a conferire l'origine preferenziale.....	96
2) LE LAVORAZIONI DEVONO ESSERE EFFETTUATE IN TERRITORIO COMUNITARIO CON CONTINUITA'	97
3) I PRODOTTI DEVONO ESSERE ESPORTATI NEL PAESE DI DESTINAZIONE TRAMITE TRASPORTO DIRETTO	97
4) DIVIETO DI RESTITUZIONE DEI DAZI DOGANALI O DI ESENZIONE DA TALI DAZI	98
5) L'ORIGINE PREFERENZIALE DEVE ESSERE CORRETTAMENTE DICHIARATA E CERTIFICATA TRAMITE SPECIFICA DOCUMENTAZIONE	98
• CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE EUR 1	98
• CERTIFICATO EUR MED.....	103
• CERTIFICATO FORM A	105
• DICHIARAZIONE DI ORIGINE SU FATTURA.....	107
• ESPORTATORE AUTORIZZATO	108
• ESPORTATORE REGISTRATO	109
• DICHIARAZIONE DEL FORNITORE.....	112
COME VENGONO UTILIZZATE LE DICHIARAZIONI DEL FORNITORE IN APPLICAZIONE DELLE REGOLE DI ORIGINE?	113

• Cambio di voce doganale.....	113
• Regola del valore percentuale.....	114
• Lavorazione specifica.....	114
COME LEGGERE GLI ACCORDI DI LIBERO SCAMBIO?.....	114
DOMANDE E CASI FREQUENTI.....	117
• Cumulo bilaterale.....	120
• Cumulo diagonale.....	122
NORMATIVA BENI A DUPLICE USO.....	136
PANORAMICA E NORMATIVA.....	136
• REGOLAMENTO UE 428/09.....	137
• DECRETO LEGISLATIVO N. 221.....	137
CONTROLLO DUAL USE DI BENI OGGETTO DI ESPORTAZIONE.....	138
• Misure – Taric - Esportazione.....	139
• ALLEGATO I DEL REGOLAMENTO (UE) 428/2009.....	142
DOMANDE E CASI FREQUENTI.....	144
ESPORTAZIONE – DOCUMENTAZIONE DOGANALE.....	148
PANORAMICA.....	148
• Dogana di esportazione e dogana di uscita.....	148
• DAU e DAE.....	149
ANALISI DEI CAMPI DICHIARAZIONE DOGANALE (DAU).....	153
DOMANDE E CASI FREQUENTI.....	157
IMPORTAZIONE.....	163
Panoramica e Normativa.....	163
QUALI SONO I BENI CHE SONO SOGGETTI ALL'ESONERO DEL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA?.....	165
GLI ELEMENTI DELL'ACCERTAMENTO DOGANALE.....	165
QUALITA' (CLASSIFICAZIONE DOGANALE).....	166
QUANTITA'.....	166
ORIGINE.....	167
VALORE.....	171
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L'ACCERTAMENTO DOGANALE.....	173
FATTURA COMMERCIALE.....	174
PACKING LIST.....	174
DOCUMENTI DI TRASPORTO.....	174
DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA.....	175
• DV1.....	175
• DOCUMENTI DI CONFORMITA'.....	178

• MARCHIO	178
• Attestazione su dichiarazione sanitaria Ufficio Sanitario Marittimo e Aereo (c.d. USMAF) – prove tecniche	179
IMPORTAZIONE DI MERCE: GESTIONE A LIVELLO CONTABILE	179
1. ASSOLVIMENTO DEGLI ONERI DOGANALI ED EMISSIONE DELLA BOLLETTA DOGANALE	180
2. REGISTRAZIONE DEI DOCUMENTI RELATIVI ALL'OPERAZIONE	181
BOLLETTA DOGANALE DI IMPORTAZIONE E PRE – BOLLA	184
DOMANDE E CASI FREQUENTI	191
SANZIONI TRIBUTARIE	197
CASI PRATICI	199
1. CLASSIFICAZIONE DOGANALE	199
2. ORIGINE PREFERENZIALE	201
3. ORIGINE NON PREFERENZIALE (MADE IN)	204
4. DUAL USE	206
5. DOCUMENTAZIONE NECESSARIA	207
6. BOLLETTA DOGANALE DI ESPORTAZIONE	210

GLOSSARIO PER LA TERMINOLOGIA DOGANALE

MERCI

Le merci, definite come beni mobili, sono tutti i prodotti tangibili che sono oggetto di un'operazione commerciale. I beni mobili risultano essere quindi ogni bene o prodotto che sia valutabile in denaro e/o oggetto di transazione commerciale. Nel gruppo delle merci è inclusa anche l'energia elettrica, che pur non possedendo una corporeità, è considerata merce ai fini statistici.

ESPORTATORE

L'esportatore è il soggetto responsabile delle operazioni doganali di esportazione e nelle operazioni di compravendita, che coinvolgono due operatori economici, corrisponde alla figura del soggetto **cedente**, ossia il venditore della merce.

Nelle operazioni triangolari, dove figura un primo soggetto cedente, un secondo soggetto cessionario e un terzo soggetto destinatario della merce, è usuale indicare come esportatore il soggetto **cessionario**, italiano o comunitario.

È bene ricordare che in questo tipo di operazioni, standard e triangolari, non è strettamente necessario che il ruolo di esportatore sia ricoperto da un'unica figura; ad oggi, in realtà, il ruolo può essere assunto da diversi soggetti. Tale novità è il risultato di un'evoluzione normativa cominciata nel 1992, con l'introduzione del Codice Doganale Comunitario, fino al 31 luglio 2018, data che sancisce l'entrata in vigore della odierna definizione di esportatore.

La normativa si è evoluta nelle seguenti tappe:

Normativa previgente:

- Secondo quanto regolamentato dal Codice Doganale Comunitario (Art. 788, Reg. CEE del 2 luglio 1993, n. 2454), d'ora in poi CDC, l'esportatore era "*colui per conto del quale era fatta la dichiarazione di esportazione e che al momento della sua accettazione era proprietario o vantava un diritto simile di disporre delle merci*". Perciò secondo questa definizione erano determinanti due elementi oggettivi: la presentazione della dichiarazione e il diritto di disposizione delle merci.

- Con l'introduzione del Codice Doganale dell'Unione (Reg. UE 952/2013), a partire dal 1° maggio 2016, nel dettaglio l'art. 1, § 1, n. 19 del Reg. Delegato 2447/2015, è avvenuta una sostanziale modifica che definisce l'esportatore come:
 - *“La persona stabilita nel territorio doganale dell'Unione che, al momento dell'accettazione della dichiarazione, è titolare del contratto concluso con il destinatario nel paese terzo e ha la facoltà di decidere che le merci devono essere trasportate verso una destinazione situata al di fuori del territorio doganale dell'Unione;”*
 - *“Il privato che trasporta le merci da esportare se tali merci sono contenute nei bagagli personali dello stesso;”*
 - *“Negli altri casi, la persona stabilita nel territorio doganale dell'Unione che ha la facoltà di decidere che le merci devono essere trasportate verso una destinazione situata al di fuori del territorio doganale dell'Unione.”*

Pertanto, per quanto concerne i soggetti passivi di imposta, la definizione introdotta a partire dal 1° maggio 2016 presuppone tre requisiti, identificando come prerogativa fondamentale **lo status di soggetto stabilito nell'Unione Europea.**

Oltre a ciò, si segnala che l'Agenzia della Dogane, con la circolare n. 8/D del 19 aprile 2016, ha fornito delucidazioni per dipanare i dubbi legati ai soggetti non residenti nell'Unione Europea, ma che sono identificati ai fini IVA in un paese comunitario. Secondo tale documentazione l'esistenza di una rappresentanza fiscale o il possesso di un numero EORI non era sufficiente per definire un soggetto come stabilito nell'UE; al contrario i requisiti fondamentali erano la presenza di:

- Una sede statutaria;
- Un'amministrazione centrale;
- Una stabile organizzazione

Le strutture riepilogate nell'elenco dovevano ovviamente essere ubicate nel territorio dell'Unione Europea.

Detto ciò, i soggetti non stabiliti nel territorio dell'Unione, che avevano intenzione di esportare merci fuori dalla Comunità, dovevano utilizzare uno spedizioniere/rappresentante doganale, indicando il suo codice EORI nel campo 2 (esportatore) della bolletta doganale e nel campo 14 (dichiarante) il nome del soggetto che sottoscrive la bolletta stessa.

Normativa in vigore:

La norma attualmente in vigore è quella contenuta nel Reg. UE 1063/2018, che a partire dal 1° luglio 2018 ha semplificato sensibilmente la definizione previgente di esportatore, limitando le condizioni e i requisiti essenziali per ottenere la suddetta qualifica.

Ad oggi per poter ottenere lo status di esportatore occorre:

- **Avere la facoltà di decidere che le merci devono uscire dal territorio doganale dell'Unione**
- **Deve essere stabilito nel territorio doganale dell'Unione (art. 170 Reg. UE 952/2013)**

Pertanto, è possibile identificare l'esportatore come:

1. Il privato che trasporta le merci che devono uscire dal territorio doganale dell'Unione, se tali merci sono contenute nei bagagli personali dello stesso;
2. Negli altri casi, quando il punto 1. non è applicabile:
 - a) **La persona stabilita nel territorio doganale dell'Unione che ha la facoltà di decidere e ha deciso che le merci devono uscire da tale territorio doganale;**
 - b) **Quando a) non si applica, qualsiasi persona stabilita nel territorio doganale dell'Unione che è parte del contratto in virtù del quale le merci devono uscire da tale territorio doganale.**

Appare evidente come la disposizione attuale sia meno restrittiva rispetto alla precedente versione, in quanto vengono eliminati i riferimenti agli obblighi contrattuali e al potere di decidere le modalità di esportazione.

IMPORTATORE

L'importatore è il soggetto responsabile delle operazioni doganali di importazione e nelle operazioni di compravendita che coinvolgono due operatori economici corrisponde alla figura dell'acquirente. Con l'acquisto della merce, l'importatore, immette in "libera pratica" beni extracomunitari all'interno del territorio dell'Unione Europea. L'importatore è, nella quasi totalità dei casi, responsabile del

completamento delle procedure e delle formalità di sdoganamento legate all'importazione della merce, destinata al paese comunitario stabilito.

TRASPORTO INTERNAZIONALE

Il trasporto internazionale, nella definizione più comune, è il trasferimento fisico di merci da un luogo situato in un Paese ad un altro luogo situato in un altro Paese. Soprattutto in ambito internazionale, viene spesso considerato come un adempimento burocratico da delegare al compratore e si ritiene erroneamente che limitare le proprie obbligazioni di consegna sia l'aspetto di maggior rilievo nei rapporti contrattuali con operatori commerciali esteri.

È bene ricordare che il trasporto internazionale è di fondamentale importanza in quanto si configura come l'attività attraverso la quale viene data esecuzione alle obbligazioni di consegna assunte nel contratto di compravendita.

VETTORE

Il vettore è il soggetto incaricato della movimentazione fisica delle merci (art. 1678 del Codice Civile). Il vettore (carrier) è quindi un operatore che, dietro un corrispettivo economico, si impegna a trasferire le merci (qui definite "cose") che gli vengono consegnate da un luogo all'altro per poi riconsegnarle alla persona indicata nel luogo stabilito.

Ai sensi dell'art.1687, co.1 del Codice Civile il vettore ha l'obbligo di riconsegna delle merci al destinatario "nel luogo, nel termine e con le modalità indicati dal contratto o, in mancanza, dagli usi"; il luogo di riconsegna è, solitamente, il domicilio del destinatario. Il termine entro il quale le merci trasportate vengono riconsegnate al destinatario viene deciso contrattualmente dalle parti.

Si segnala inoltre che in relazione alla responsabilità del vettore nel trasporto di cose, il legislatore ha strutturato una specifica disciplina in caso di inadempienza o ritardi nella prestazione di servizio relativo al trasporto o di impedimenti alla riconsegna o, infine, di perdita o avaria del bene trasportato.

SPEDIZIONIERE

Lo spedizioniere è una figura professionale che assume un ruolo centrale nel mondo della logistica. La sua funzione è quella di organizzare il trasporto delle merci utilizzando diverse modalità (stradale, ferroviario, marittimo, aereo e multimodale) e svolgendo attività che comprendono i servizi marittimi

tradizionali e intermodali, le spedizioni aeree, l'espletamento di funzioni doganali e i servizi di logistica integrata.

Nel contratto di spedizione (art. 1737 del c.c.), lo spedizioniere si impegna a stipulare in nome proprio, ma per conto del mandante (venditore o compratore, a seconda del termine di resa utilizzato), un contratto di trasporto con un vettore e di svolgere alcune operazioni accessorie, (es. formalità doganali, movimentazioni intermedie, operazioni stoccaggio o imballaggio, l'eventuale riscossione di pagamenti e di stipula di assicurazione sulle merci).

Il Codice Civile chiarisce la differenza fra la figura del vettore e quella dello spedizioniere: la prestazione del vettore concerne esclusivamente la movimentazione fisica delle merci, mentre la spedizione comprende, oltre al trasporto, numerose operazioni accessorie. È quindi il vettore ad essere responsabile della conservazione della merce e del risultato della riconsegna. Lo spedizioniere invece si assume la responsabilità delle scelte da lui effettuate (tra le quali, come detto, figura la scelta del vettore) e deve onorare l'incarico conferitogli dal mittente, operando con responsabilità e la meticolosità necessaria.

Il rapporto fra spedizioniere e vettore (o vettori in caso di trasporto multimodale), si configura come un mandato dove il primo funge da committente verso il/i vettore/i che eseguiranno la prestazione relativa al trasporto. Appare evidente come lo spedizioniere si colloca, in questo modo, come "intermediario" fra l'operatore economico, che effettua una cessione o un acquisto, e il vettore stesso.

A seconda del contratto sottoscritto con lo spedizioniere, l'importatore può attuare due diversi tipi di rappresentanza presso l'Ufficio doganale:

(a) **rappresentanza diretta**, l'importatore è l'unico soggetto responsabile nei confronti della Dogana per le dichiarazioni effettuate

(b) **rappresentanza indiretta**, lo spedizioniere agisce in nome proprio e per conto dell'importatore. Pertanto, in questo secondo caso il dichiarante risponde nei confronti delle dichiarazioni effettuate verso la dogana unitamente e solidalmente con l'importatore.

Uno spedizioniere è definito Doganalista, o spedizioniere doganale, quando è iscritto all'Albo presso l'ordine professionale degli spedizionieri doganali ed è possessore di regolare abilitazione professionale (patente doganale)

DOGANA

La Dogana è un ente adibito al controllo delle merci in importazione ed esportazione, tenuto alla riscossione dei diritti doganali, quali dazio e Iva e opera tramite due tipologie di strutture:

- Uffici di confine, posti lungo la linea di confine nazionale;
- Uffici interni, collocati all'interno del territorio nazionale

Sono soggette a Dogana tutte le spedizioni di merce che provengono o sono dirette verso un paese al di fuori dell'Unione Europea. Pertanto l'ufficio della dogana è adibito al controllo di merci sia relativamente ad operazioni di importazione sia ad operazioni di esportazione

Nel dettaglio, in caso di esportazione, gli uffici doganali devono controllare che la merce non sia sottoposta a vincoli (eventuali restrizioni generiche o specifiche), ovvero, deve essere accertata la libera esportazione delle merci. A seguito del controllo effettuato viene rilasciata la bolletta doganale di esportazione inerente alle merci presentate.

L'esportazione di merci, a differenza dell'importazione, non è soggetta al pagamento di dazi doganali e nessuna tassa può esservi fatta pagare all'uscita dell'Unione Europea.

Gli aspetti doganali delle operazioni saranno approfonditi nel proseguo del manuale operativo.

INCOTERMS

Gli Incoterms sono una raccolta di termini e regole elaborati dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi e utilizzati nelle operazioni di compravendita di natura internazionale. Il loro utilizzo non presenta carattere di obbligatorietà, ma ciò nonostante, per praticità e per prassi, vengono presi come riferimento per riferirsi agli obblighi e adempimenti termini di resa rispettivamente a carico del venditore e compratore.

La funzione principale degli Incoterms è quindi quella di determinare in maniera univoca i tre punti nodali:

- Chi paga il trasporto nel tratto principale e per le altre operazioni ad esso accessorie;
- In che quale punto avviene la consegna della merce e in che modo;
- Il punto in cui avviene il passaggio del rischio, non sempre coincidente con il punto di consegna.

Di seguito verrà proposta una breve panoramica sui termini di resa appartenenti agli Incoterms® 2010.

EXW

Il termine Ex Works prevede che il venditore adempie l'obbligo di consegna mettendo la merce a disposizione del compratore nei propri locali o in altro luogo contrattualmente stabilito. È il termine di resa che comporta fra tutti il minor grado di responsabilità per il venditore ma che nasconde numerose insidie. Salvo specifici accordi contrattuali, il venditore non deve occuparsi di pratiche relative allo sdoganamento e di caricare la merce sul mezzo di trasporto fornito dal compratore. Il compratore deve quindi sopportare tutte le spese e i rischi per portare la merce dai locali del venditore alla località di destinazione desiderata.

Gli oneri e i rischi relativi al trasporto si trasferiscono al momento della consegna dei beni.

FCA

Nella resa FCA il venditore consegna la merce, già sdoganata all'esportazione, al vettore designato dal compratore, nel luogo o nel punto stabilito.

In merito alla caricazione della merce è bene ricordare che il venditore è responsabile del caricamento solo se la consegna è effettuata nei suoi locali; al contrario se la consegna avviene in un luogo differente dai locali o dallo stabilimento, sarà il compratore ad occuparsi dello scaricamento e del successivo caricamento sul mezzo di trasporto del vettore da lui indicato. Il termine di resa FCA può essere utilizzato per qualsiasi modalità di trasporto compresa quella multimodale. Gli oneri e i rischi relativi al trasporto si trasferiscono al momento della consegna dei beni.

FAS

Utilizzabile solamente nei trasporti marittimi, la resa FAS obbliga il venditore a consegnare la merce sottobordo della nave sulla banchina od eventualmente su altri mezzi galleggianti nel porto di imbarco stabilito. A partire da quel momento tutte le spese ed i rischi di perdita o di danni alle merci devono essere sopportate dal compratore. Lo sdoganamento della merce oggetto dell'esportazione deve essere effettuato dal venditore.

FOB

Utilizzabile solamente nei trasporti marittimi, il venditore deve consegnare la merce direttamente a bordo della nave indicata dal compratore nel porto di imbarco stabilito. I rischi e i costi successivi alla consegna della merce sono a carico del compratore. Nella resa FOB, come in tutte le clausole del gruppo F, sarà il soggetto venditore che si occupa delle formalità doganali di esportazione relative allo sdoganamento della merce

CPT / CIP

Nel CPT il venditore deve consegnare la merce al vettore da lui stesso designato, ma la particolarità insita in questo tipo di clausola contrattuale è il pagamento del trasporto della merce fino al luogo di destinazione stabilito, a carico del venditore stesso. Il rischio viene qui trasferito al momento della consegna della merce al vettore indicato dal venditore. Come in tutti i termini di consegna, ad eccezione dell'EXW, il venditore dovrà effettuare lo sdoganamento della merce e le relative pratiche di esportazione.

Si ricorda inoltre che in caso di trasporto multimodale, che coinvolgono un numero maggiore di vettori, il rischio viene trasferito con la consegna al primo vettore fra quelli designati.

La resa CIP presenta le stesse caratteristiche del CPT ma il venditore, in questa eventualità, ha l'obbligo di fornire una copertura assicurativa al compratore della merce. Nel dettaglio è opportuno far presente che il venditore è tenuto a stipulare un contratto di assicurazione "standard", il quale difficilmente coprirà la totalità dei rischi legati all'operazione.

CFR / CIF

Utilizzabile esclusivamente nei trasporti marittimi, nella resa CFR il venditore ha l'obbligo di consegnare la merce a bordo della nave nel porto d'imbarco da lui stesso designato.

Anche in questo caso, caratteristica tipica della resa del gruppo C, il venditore deve sostenere tutte le spese necessarie relative al trasporto della merce fino al porto di destinazione convenuto; tuttavia il rischio di perdita o di eventuali danni, si trasferisce dal venditore al compratore nel momento in cui i beni sono collocati a bordo della nave nel porto di imbarco. Nel termine CFR lo sdoganamento della merce all'esportazione è a carico del venditore.

Nella resa CIF il venditore ha l'obbligo di stipulare una copertura assicurativa a favore del rischio sopportato dal compratore, ma esattamente come nella resa CIP il contratto di assicurazione richiesto presenta un livello minimo di copertura. Le altre caratteristiche della resa CIF sono le medesime citate nel CFR.

DAP/DAT

Nei termini di resa del gruppo D il venditore sostiene i costi relativi al trasporto principale ed effettua le pratiche di esportazione; lo sdoganamento nel paese di destinazione rimane invece a carico del compratore. Nella resa DAP il venditore deve consegnare la merce al porto di destinazione designato, la scaricazione sarà invece a carico del compratore.

Nella resa DAT il venditore effettua la consegna mettendo la merce scaricata dal mezzo di trasporto a disposizione del compratore al terminal convenuto nel porto o luogo di destinazione concordato. La principale differenza fra DAT e DAP riguarda la scaricazione. Il DAT è l'unico termine di resa che prevede la scaricazione dal mezzo a carico del venditore, compito del quale si occupa solitamente il compratore (secondo le clausole standard).

DDP

La resa DDP prevede il massimo grado di responsabilità da parte del venditore fra tutte quelle introdotte nel 2010. Il venditore consegna la merce sul mezzo di trasporto di arrivo nel paese di destinazione, inoltre si occupa delle procedure doganali di importazione e della licenza necessaria per attuarle (eventualmente tramite un soggetto abilitato sul territorio).

Si ricorda che è possibile evitare il pagamento dell'imposta all'importazione tramite la clausola "VAT esclude", la quale verrà assolta dal destinatario della merce.

Gli Incoterms sono attualmente oggetto di revisione la quale terminerà con l'istituzione dei nuovi termini di resa previsti per l'anno 2020.

DAZIO DOGANALE

Il dazio è un'imposta che viene riscossa dalla dogana sulle merci al momento dell'importazione. Il pagamento del dazio consente alle merci provenienti da un paese terzo di circolare liberamente all'interno del territorio dell'Unione Europea. Questa operazione è definita "Immissione in libera pratica". Tutti gli Stati aderenti all'Unione Europea riscuotono il dazio per conto della stessa.

Il dazio viene calcolato applicando:

- Una percentuale al valore di fattura dipendente dalla categoria merceologica di appartenenza del bene importato. In questo caso il Dazio è definito "ad valorem" (la quasi generalità dei dazi)
- Una quota per unità di misura (numero dei pezzi, litri etc.). In questo caso il Dazio è definito "specifico".

Anche la parte di spese di trasporto dalla partenza al confine dell'Unione Europea (Nolo extracomunitario) è imponibile dazio. Il dazio da assegnare è individuabile sulla tariffa doganale, aggiornata annualmente, e sul sito TARIC dell'Agenzia delle Dogane (<https://aidaonline7.adm.gov.it/nsitaricinternet/>)

DOCUMENTAZIONE COMMERCIALE STANDARD

FATTURA COMMERCIALE

È il documento commerciale che al suo interno contiene la descrizione della merce oggetto della vendita. La fattura riepiloga tutti gli elementi utili alla loro identificazione, quali quantità e qualità e l'ammontare da pagare riguardante costo delle merci; tale importo può variare a seconda del termine di resa utilizzato (ad esempio può includere le spese relative al trasporto e all' eventuale assicurazione)

La funzione della fattura commerciale è quella di dimostrare l'avvenuta transazione economica fra i due soggetti coinvolti nella compravendita, pertanto non ha alcuna funzione rappresentativa della merce. Il numero di copie emesso da venditore può variare a seconda di fattori quali eventuali esigenze amministrative del compratore, particolari disposizioni richieste dall'ufficio doganale di importazione e altri elementi che sarebbe opportuno valutare in ogni singola operazione.

Nell'ambito pratico, nelle operazioni di esportazione, la fattura commerciale consente al soggetto esportatore di:

- Ottenere il rilascio del certificato d'origine, emesso dalle Camere di Commercio, nel caso in cui questo sia espressamente richiesto dall'importatore
- Dichiarare l'origine preferenziale della merce (dichiarare di origine in fattura) a specifiche condizioni, sostituendo così certificati di origine quali EUR1, ATR, FORM A ecc.

In merito ai dati che devono essere esposti nella fattura è opportuno riportare il contenuto dell'art. 21 D.P.R. 633/72, il quale riporta i seguenti elementi obbligatori:

Comma 2:

a) data di emissione;

b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco;

c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;

d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;

e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;

f) numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell'esercizio d'impresa, arte o professione, codice fiscale;

g) natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione;

g-bis) data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura;

h) corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all'articolo 15, primo comma, n. 2;

i) corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;

l) aliquota, ammontare dell'imposta e dell'imponibile con arrotondamento al centesimo di euro;

m) data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri e numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi, di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

n) annotazione che la stessa è emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo.

Comma 6:

a) cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non soggette all'imposta a norma dell'articolo 7-bis comma 1, con l'annotazione "operazione non soggetta";

b) operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis, 9 e 38-quater, con l'annotazione "operazione non imponibile";

c) operazioni esenti di cui all'articolo 10, eccetto quelle indicate al n. 6), con l'annotazione "operazione esente";

Come è possibile notare fra gli elementi obbligatori che devono essere indicati in fattura non figurano:

- Il codice doganale;
- Il termine di resa (Incoterms 2010);
- L'articolo IVA di riferimento


FATTURA PROFORMA

In una operazione di esportazione della merce la fattura proforma è il documento che sostituisce la fattura commerciale nel caso la fornitura di merce non sia conseguente ad una vendita, ma avvenga a titolo gratuito. Esempi del suo utilizzo si rilevano in campionature, sostituzioni merce, trasformazioni semilavorati o interventi tecnici e riparazione sulla merce da effettuarsi all'estero, o altre casistiche. La fattura proforma assume un ruolo fondamentale in quanto ha la funzione di accompagnare la merce e consentire l'espletamento delle operazioni doganali.

La fattura proforma non ha alcun valore contabile e non necessita usualmente della maggior parte dei dati contenuti usualmente in una fattura commerciale (ad esempio numerazione e di data di emissione), ciononostante, in un ambito prettamente orientato verso compravendite con soggetti esteri, si consiglia l'emissione comprensiva dei seguenti elementi:

- La denominazione di fattura proforma (Proforma Invoice), il luogo di emissione, il numero progressivo e la data di emissione
- Il riferimento all'ordine d'acquisto del compratore;
- La denominazione esatta e l'indirizzo completo del venditore e del compratore;
- La descrizione precisa delle merci che formano oggetto della vendita, con indicazione, per ogni articolo, del relativo codice prodotto, della quantità, del prezzo unitario e del prezzo totale;
- Il termine di consegna della merce;
- I dettagli della spedizione della merce (data di consegna, luogo di partenza e di destinazione);
- Il mezzo di pagamento concordato.

Nel dettaglio, particolare attenzione deve essere posta nell'indicazione del valore della merce, il quale, in sostituzione della fattura commerciale, è valido solamente ai fini doganali. La dicitura corretta che deve essere riportata è "*Valore ai soli fini doganali*" (*value for customs purposes only*) o altre diciture analoghe, eventualmente aggiungendo "*non per vendita – not for sale*" o altra indicazione applicabile.

SENT BY <i>(inviato da)</i> Name/Dept <i>(Nome/Reparto)</i> Address <i>(indirizzo)</i> City Postal code <i>(località / codice postale)</i> Tel /Telex N° VAT registration N° <i>(N° partita IVA)</i>			PRO FORMA INVOICE		
SENT TO <i>(inviato a)</i> Attn Name/dept <i>(att: Nome/Reparto)</i> Address <i>(indirizzo)</i> City Postal code <i>(località / codice postale)</i> Tel /Telex N° VAT registration N° <i>(N° partita IVA)</i>			AIRBILL N° <i>(lettera di vettura N°)</i> Number of Pieces <i>(N° pezzi)</i> Total Gross Weight <i>(totale peso lordo)</i> Total Net Weight <i>(totale peso netto)</i> CARRIER:  <i>(vettore)</i>		
Full descr. of goods <i>(descrizione completa delle merci)</i>	Customs Comm. Code <i>(voce doganale prodotto)</i>	Country of Origin <i>(Paese d'origine)</i>	Qty <i>(quantità)</i>	Unit value and currency <i>(valore per unità e valuta)</i>	Sub Total Value and currency <i>(totale e valuta)</i>
TOTAL VALUE AND CURRENCY <i>(valore totale e valuta)</i>					
REASONS FOR EXPORT <i>(motivazioni dell'esportazione)</i> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 60%;"> <p style="text-align: center;">I declare that the above information is true and correct to the best of my knowledge <i>(dichiaro che l'informazione di cui sopra è vera e corretta, per quanto in mia conoscenza)</i></p> </div> <div style="width: 35%;"> <p>Signature: <i>(firma)</i></p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="width: 45%;"> <p>Date <i>(data)</i></p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>Name <i>(nome)</i></p> </div> </div>					
PER IL DESTINATARIO					

- Fac-simile fattura proforma -

DOCUMENTO DI TRASPORTO (DDT)

Il documento di trasporto (DDT) è un certificato utilizzato per attestare il trasferimento di merci tra due luoghi distinti. Il DDT ha la funzione di scortare la merce in tutto il suo tragitto, dal momento in cui avviene la consegna al vettore, da parte del soggetto cedente, fino al momento in cui verrà ultimata la riconsegna al soggetto ricevente. La funzione di questo documento è di rendere note le informazioni seguenti:

- Le generalità del cedente, compreso il numero di Partita IVA.
- Le generalità del cliente, compreso il numero di Partita IVA.
- Numero e data del documento.
- Descrizione dei beni oggetto del contratto con il cliente.
- L'indicazione delle quantità trasportate.
- La causale del trasporto
- Generalità del vettore che si occupa della consegna, nel caso in cui questa avvenga tramite più vettori risulta sufficiente indicare solo il primo, ossia chi effettua il tragitto iniziale. Per merci particolari, come combustibile, liquidi speciali, materiale infiammabile, vanno indicati anche dati relativi alla persona fisica del trasportatore, vale a dire le sue generalità e il numero della patente.
- Numero di colli e peso.
- Data in cui la merce lascia la sede del cedente, che non necessariamente coinciderà con quella del documento.

Il DDT deve essere compilato prima che la merce venga consegnata o altrimenti, inviato via fax o per mail, al destinatario, nello stesso giorno in cui ha inizio la spedizione.

La causale rappresenta uno degli elementi di maggior rilievo di questo documento. In primis è indispensabile sottolineare il fatto che non deve obbligatoriamente essere riferita ad un atto di vendita della merce, ma può dipendere delle più varie ragioni (ad esempio il trasporto della merce da un magazzino ad un altro).

In secondo luogo, nel caso in cui si stesse compiendo un unico trasporto ma con diverse causali, i DDT dovranno essere tanti quanti le casuali che sottostanno al trasporto della merce.

Esempio:

Trasporto di 100 sacchi di un determinato materiale, di cui 50 sono trasferiti in un altro magazzino e 50 sono venduti ad un altro soggetto.

In un tipo di operazione come sopra descritta, i DDT emessi dovranno essere due: uno per il trasferimento e uno per la vendita.

All'interno del DDT assume inoltre particolare rilevanza l'indicazione del soggetto, veditore o acquirente, che si assume la responsabilità della spedizione. Anche in considerazione di ciò, il documento deve essere redatto in duplice copia, una per chi effettua la spedizione e una per chi la riceve. È indispensabile, prestare particolare attenzione all'indicazione dei soggetti attraverso cui la merce "transita". Ipotizzando, per esempio, che i soggetti coinvolti nella movimentazione della merce siano tre (impresa cedente, cliente cessionario e azienda terza di lavorazione), nel documento di trasporto sarà necessario indicare tutti e tre i soggetti coinvolti. Al cedente è inoltre riconosciuta la possibilità di omettere l'indicazione del prezzo praticato (in particolar modo nel caso in cui si voglia tenere all'oscuro soggetti terzi).

Nel caso in cui si venga a realizzare una vendita in un'operazione triangolare, il secondo cedente potrà emettere fattura differita, a fronte del DDT del primo cedente, a patto che la cessione dal primo cedente al secondo cessionario (senza passare per il secondo cedente) risulti da atto scritto e che dal DDT si evinca che la consegna al secondo cessionario viene eseguita su disposizione del secondo cedente.

Si tenga presente che il DDT è un documento a forma libera (non è quindi obbligatoria la compilazione con il formato di seguito riportato). Ciò che risulta indispensabile è l'indicazione degli elementi che vengono citati nel presente manuale operativo.

DISTINTA DEI COLLI (PACKING LIST)

La packing list è la distinta delle parti contenute all'interno di un imballo, ossia un documento, non rilevante dal punto di vista fiscale, in cui devono essere indicati i dati che identificano l'aspetto esteriore dei colli. La distinta dei colli è solitamente utilizzata per le esportazioni verso paesi terzi (extraunionali) e, ad eccezione di qualche caso specifico, deve essere compilata obbligatoriamente.

In un'operazione di esportazione il documento, una volta compilato, deve accompagnare la documentazione commerciale presentata all'ufficio doganale di esportazione.

Al suo interno si possono inserire indicazioni e dichiarazioni obbligatorie riguardo l'utilizzo di particolari imballi (come ad esempio per i contenitori in legno che, per essere utilizzati, devono rispondere a precise caratteristiche in particolar modo con riferimento alle normative vigenti nei paesi di destinazione).

La packing list dev'essere redatta o su carta intestata dell'esportatore o comunque deve riportare tutti i suoi dati, ossia:

- La ragione sociale,
- L'indirizzo ed altre eventuali informazioni utili che si ritiene necessario indicare.

In particolare è consigliabile indicare:

- Nome e indirizzo completo del destinatario
- La data e il riferimento della fattura commerciale export a cui va allegato
- La lista degli articoli oggetto della spedizione, con tutte le indicazioni su: quantità, peso netto e peso totale
- Per ogni pacco occorre indicare: lista, numero, dimensione, peso netto e peso totale
- Altre eventuali informazioni per meglio identificare l'aspetto esteriore di ogni collo (scatole, pallet, cartoni, etc.)
- Nome del corriere;
- I termini di resa (ex works, DDU, CFR, etc.)
- Timbro e firma dell'esportatore.

L'importanza di questo documento si riflette in particolar modo per quanto attiene alle:

- **IMPLICAZIONI DOGANALI:** in caso d'ispezione doganale (sia in operazioni di import che di export), poiché funge da documento di verifica della merce.
- **IMPLICAZIONI ASSICURATIVE:** poiché proprio in base alle indicazioni in questo contenute viene stabilito l'eventuale risarcimento (soprattutto il numero dei colli e il loro peso).

Your Company Name				Packing List			
Your Address							
Your City, State, Zip							
Phone	(515) 123 4567			Date <u>May 11, 2019</u>			
Fax	(515) 123 4568						
Email	your email here						
URL	www.hloom.com						
CUSTOMER ORDER NO.		DATE SHIPPED		SHIPPED VIA		SALES PERSON	
SHIP TO				SOLD TO			
S/#	QUANTITY	DESCRIPTION					
Pagina 1							
CARTONS	TOTAL WEIGHT	ORDER COMPLETE	BALANCE TO FOLLOW	PACKED BY	CHECKED BY		
IF ERROR IS FOUND IN SHIPMENT PLEASE NOTIFY US IMMEDIATELY							

- *Fac - simile Packing List -*

Il contenuto della documentazione precedentemente illustrata può variare anche a seconda del Paese di destinazione della merce. Infatti alcuni Paesi impongono al soggetto esportatore di inserire dati su fattura, proforma, DDT e packing list che normalmente non vengono indicati. Tuttavia L'operatore ha la possibilità di verificare l'esatto contenuto che viene richiesto sul sito Internet della Commissione Europea, Market Access Database (MADB - <https://madb.europa.eu/madb/>) nella sezione sotto indicata e cliccando sui singoli collegamenti:

General requirements
<u>Importer Security Filing and Additional Carrier Requirements</u>
<u>Manifest for Aircraft</u>
<u>Manifest for Vessels</u>
<u>Customs Import Declaration</u>
<u>Commercial Invoice</u>
<u>Pro Forma Invoice</u>
<u>Packing List</u>
<u>Certificate of Non-Preferential Origin</u>
<u>Proof of Preferential Origin</u>
<u>Air Waybill</u>
<u>Bill of Lading</u>
<u>Customs Bond</u>
<u>Transportation Entry</u>

CLASSIFICAZIONE DOGANALE

Nel presente manuale operativo la tematica relativa alla classificazione doganale delle merci viene affrontata prima di affrontare concetti specifici relativi all'esportazione o all'importazione di merci. La motivazione che risiede dietro questa scelta è che risulterebbe riduttivo trattare l'argomento solamente da un punto di vista attivo o passivo, dato che, come vedremo, il codice doganale assegnato ad un bene può avere profonde ripercussioni in fase di import e/o di export.

La classificazione doganale delle merci è il processo attraverso il quale un bene viene “codificato” tramite l’associazione ad un codice numerico composto da un determinato numero di cifre, in base alla categoria merceologica di appartenenza. Le prime 6 cifre indicano il codice del sistema armonizzato e identiche a livello mondiale, aggiungendo la settima e l’ottava cifra si individua la nomenclatura combinata del prodotto, che risulta la medesima a livello comunitario. Nel dettaglio il codice doganale è così strutturato:

- Le prime 4 cifre indicano la voce del sistema armonizzato (SA);
- Le prime 6 cifre indicano la sottovoce del sistema armonizzato (SA);
- Le prime 8 cifre indicano la nomenclatura combinata (NC) comunitaria (Reg. 2658/87);
- Le prime 10 cifre formano il codice TARIC utilizzato esclusivamente in fase di importazione.


N.B. Alcuni paesi hanno adottato un sistema di classificazione composto da 10 cifre, come ad esempio la Corea del Sud e gli Stati Uniti.

In un’ottica inerente operazioni di esportazione l’identificazione di un prodotto tramite codice doganale è un processo fondamentale, in quanto rappresenta il punto di partenza per la determinazione di numerosi aspetti inerenti alla pianificazione di tutte le operazioni poste in essere verso paesi terzi. Oltre ad operazioni attive anche le formalità doganali di importazioni sono influenzate dalla corretta classificazione doganale di un prodotto.

La corretta attribuzione del codice doganale ha un’influenza diretta su:

- Origine non preferenziale della merce (Made In);
- Origine preferenziale della merce;
- Eventuale presenza di restrizioni all’esportazione quali:

- Dual Use
- Embarghi specifici per singolo paese
- Eventuale documentazione specifica richiesta in fase di esportazione;
- Compilazione delle bollette doganali;



- Schema riassuntivo del codice merceologico della merce -

Al fine di poter ottenere la nomenclatura combinata è necessario compiere una serie di passaggi basati tanto sull'utilizzo di determinati documenti quanto sulla disamina delle caratteristiche proprie del bene.

Per quanto attiene ai documenti sopra citati, questi sono:

- Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune;
- REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1754 DELLA COMMISSIONE,
- Regole Generali per l'Interpretazione della Nomenclatura Combinata.

Nel dettaglio:

Il Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (da qui in avanti definito come “Tariffario”) è, insieme al Regolamento di Esecuzione, lo strumento principale da dover utilizzare al fine di una corretta classificazione del prodotto.

Il Tariffario è composto da 97 capitoli, strutturati in base alla complessità dei beni. Tra i primi capitoli sarà quindi possibile trovare i beni più “basilari”, di natura più semplice, come ad esempio i prodotti derivati dall’allevamento o dall’agricoltura. Proseguendo verso i capitoli con una numerazione più elevata sarà invece possibile trovare beni con una complessità maggiore, come ad esempio nei capitoli 84 – 85 in cui sono elencati rispettivamente:

- I reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici e parti di queste
- Le macchine, apparecchi e materiali elettrici, e loro parti; apparecchi per la registrazione del suono o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono in televisione, e parti e accessori di detti apparecchi.

Nei singoli capitoli è poi possibile rintracciare la nomenclatura tramite un’attenta disamina dei singoli “gruppi” di beni elencati.

Un primo consiglio pratico, atto a scongiurare un non corretto utilizzo di questo strumento, è di soffermarsi sulle note introduttive contenute nei singoli capitoli. Quest’ultime, infatti, forniscono importanti elementi d’interpretazione del capitolo stesso. Sarà quindi possibile rintracciarvi, ad esempio, delle prime esclusioni rispetto a determinati beni, o indicazioni relative alla presenza di determinati beni non espressamente elencati.

Nonostante nel Tariffario sia possibile individuare, all’interno dei singoli capitoli, delle regole interpretative, lo strumento più idoneo a fornire una completa spiegazione di quanto ivi contenuto sono le Regole Generali per l’Interpretazione della Nomenclatura Combinata; queste consistono in delle vere e proprie linee guida volte a dare un’interpretazione approfondita e quanto più esplicativa degli elementi elencati nel Tariffario. Invero in molti casi la maggiore problematica di una corretta individuazione della corretta nomenclatura discende dalla difficoltà di comprendere se il bene può rientrare all’interno di un determinato codice.

Ad esempio, prendendo in considerazione macchinari, beni che per loro natura possiedono un certo grado di complessità, è infatti possibile che si vengano a delineare casistiche per cui non è possibile comprendere se il bene può rientrarvi oppure no. Questo può accadere anche in relazione a beni di minor complessità, ad esempio nella classificazione doganale di un chiodo: la presenza di una gamma di elementi affini al semplice chiodo potrebbe impedire di collocare il bene in questa categoria, ad esempio poiché non espressamente elencato.

In entrambi questi casi le sopra citate note esplicative forniscono le informazioni idonee a stabilire in quale voce doganale il bene debba rientrare.

Una volta analizzati gli strumenti di carattere normativo necessari ad una corretta individuazione della nomenclatura combinata, è bene analizzare le regole di carattere “logico” che è indispensabile seguire nella classificazione del bene.

Prima di tutto è indispensabile stabilire in base a quali criteri la classificazione del bene deve avvenire. In particolare si deve fare riferimento alle caratteristiche fisiche del prodotto, ossia:

- Il materiale da cui è composto,
- Il valore di quest'ultimo,
- La quantità di detto materiale o dei singoli materiali,
- La funzione del bene


In secondo luogo un'ulteriore regola da seguire ai fini di una corretta classificazione è riferita alla struttura in cui si presenta il bene nel momento in cui lo si va a classificare:

- Bene completo
- Bene incompleto ma che conserva le caratteristiche essenziali del bene completo
- Bene smontato

Principalmente, nel caso in cui si sia in presenza di un bene completo, ossia composto di tutti i suoi elementi essenziali e non, basterà ricercare la voce doganale più specifica in cui quest'ultimo può rientrare e assegnarli la relativa nomenclatura combinata.

Nel caso di bene incompleto, ma che conserva le caratteristiche essenziali del bene completo, sarà opportuno verificare se il bene incompleto assume o meno il carattere essenziale del prodotto completo. Qualora il prodotto presenti gli elementi essenziali del bene completo, il bene potrà essere classificato nella medesima voce di quest'ultimo.

Medesimo ragionamento dovrà essere seguito qualora si volesse classificare un bene smontato. Se quest'ultimo, nonostante la mancanza di un'opera di assemblaggio dello stesso, presenta tutti gli elementi del bene completo, dovrà ricadere all'interno della nomenclatura combinata prevista per quest'ultimo.



Qualora invece una merce sia ritenuta classificabile in due o più voci, la classificazione è effettuata secondo i seguenti principi.

a) La voce più specifica prevale sulle voci di portata più generale; tuttavia, quando due o più voci si riferiscono ciascuna a una parte soltanto delle materie che costituiscono un prodotto misto o a un oggetto composito o a una parte solamente degli oggetti, nel caso di merci al minuto, queste voci sono da considerare, rispetto a questo prodotto od oggetto, come egualmente specifiche anche se una di esse, peraltro, ne dà una descrizione più precisa o completa;

b) I prodotti misti, i lavori composti da materie differenti o costituiti dall'assemblaggio di oggetti differenti e le merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, la cui classificazione non può essere effettuata in base alla regola precedente, sono classificati, quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o l'oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale;

c) Ove le regole precedenti non permettano di effettuare la classificazione, la merce è classificata nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima tra quelle suscettibili di essere validamente prese in considerazione;

Le merci che non possono essere classificate in applicazione delle regole precedenti sono classificate nella voce relativa alle merci che con esse hanno maggiore analogia.

N.B. gli imballaggi, i contenitori e le custodie si classificano alla voce del prodotto contenuto se sono del tipo normalmente utilizzato e non conferiscono il carattere essenziale.

Di seguito è riportato un estratto del tariffario:

8402	Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette «ad acqua surriscaldata»: – Caldaie a vapore:
8402 11 00	-- Caldaie a tubi d'acqua con produzione oraria di vapore superiore a 45 t
8402 12 00	-- Caldaie a tubi d'acqua con produzione oraria di vapore inferiore o uguale a 45 t
8402 19	-- altre caldaie a vapore, comprese le caldaie miste:
8402 19 10	--- Caldaie a tubi da fumo
8402 19 90	--- altre

Analizzando l'estratto sopra riportato è possibile notare come rispetto ad ogni codice, nella sezione in cui viene riportata la descrizione del bene, siano associati dei "trattini" (-). Quest'ultimi svolgono la funzione di fornire una chiave di lettura del tariffario:

- Il singolo "trattino" (nel caso sopra riportato associato a "**Caldaie a vapore**") svolge la funzione di specificare che le voci da lì in avanti indicate ricadono sotto quella determinata tipologia di bene.

Successivamente a questo è possibile trovare o due o tre "trattini":

- I due "trattini" indicano che il bene ricade all'interno della categoria principale (es. "**Caldaie a tubi d'acqua con produzione oraria di vapore superiore a 45 t**" – 8402 11 00). Nel caso invece in cui il bene non ricada all'interno delle tipologie di beni citate ai codici doganali 8402 11 00 e 8412 00, è necessario continuare a scorrere verso il basso e passare alla categoria successiva solitamente indicata con la dicitura "Altre.." (Nell'esempio "**Altre caldaie a vapore, comprese le caldaie miste**" – 8412 19)
- Da qui in poi è possibile trovare tre "trattini", elemento questo che ha la funzione di specificare che scorrendo nella scelta delle possibili nomenclature si è passati ad una ulteriore sottocategoria del medesimo bene; tale sezione esplora ulteriormente la categoria delle "altre caldaie a vapore, comprese le caldaie miste" consentendo all'operatore di scegliere fra i codici 8402 19 10 e 8402 19 90.

È bene ricordare che uno strumento utile, e che deve sempre accompagnare questo processo di selezione, è rappresentato dalle **Note Esplicative**. Tale documentazione, utilizzata a supporto del

tariffario doganale viene utilizzato dagli operatori per facilitare il processo di classificazione doganale; la strumentazione, che è rappresentata dalle “Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione Europea” (ad oggi in vigore con la comunicazione (2019/C 119/01) e dalle “Note esplicative del Sistema Armonizzato”, contiene informazioni utili relativamente alle caratteristiche tecniche dei prodotti e utili indicazioni per orientarsi verso il corretto codice doganale ad essi associati.

DOMANDE E CASI FREQUENTI

- **Attraverso quale strumento è possibile avere certezza della corretta assegnazione della classificazione?**

Qualora un soggetto abbia la volontà di entrare in possesso di un’attestazione, valida a livello normativo, della corretta attribuzione della nomenclatura combinata, è possibile richiedere un “*Informazione Tariffaria Vincolante*” (ITV) o fare riferimento ad ITV già richieste e confermate dalle autorità di riferimento. Invero, l’ITV è uno strumento atto a consentire di “certificare” la nomenclatura di un determinato bene. Tale certificazione svolge una duplice funzione:

- Attesta la corretta attribuzione della nomenclatura combinata (con tutte le conseguenze che ne derivano, come ad esempio l’individuazione del dazio corretto, la possibile presenza di restrizione etc.)
- Tutela l’impresa da possibili futuri controlli dell’autorità doganale, relativi ad una corretta classificazione de prodotto.

L’ITV ha una valenza di 3 anni, a seguito del quale è possibile richiedere, con il medesimo modulo, il rinnovo dello stesso, ossia assicurarsi per un ulteriore periodo di tempo di 3 anni, la valenza della nomenclatura combinata associata al prodotto.

Di seguito è riportata la prima pagina del modulo che viene presentata per la richiesta di rilascio dell’ITV:

UNIONE EUROPEA - DOMANDA DI DECISIONE RELATIVA A UN'INFORMAZIONE TARIFFARIA VINCOLANTE (ITV)

<p>1. Richiedente (obbligatorio)</p> <p>Nome: (riservato)</p> <p>Via e numero: Paese: Codice postale: Città:</p> <p>Identificazione del richiedente: N. EORI:</p>	<p>Riservato all'amministrazione: Numero di registrazione:</p> <p>Numero nazionale di riferimento (se previsto): Luogo di ricezione: Data di ricezione: Anno Mese Giorno</p> <p>Stato della domanda:</p>
<p>2. Luogo in cui la contabilità principale ai fini doganali è conservata o accessibile (se diverso dal Paese indicato sopra) (riservato)</p> <p>Via e numero: Paese: Codice postale: Città:</p>	<p>6. Tipo di operazione (obbligatorio)</p> <p>Indicare se intende utilizzare la decisione ITV derivante dalla presente domanda per uno dei seguenti regimi doganali:</p> <p>Immissione in libera pratica Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p> <p>Regimi speciali (specificare) Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p> <p>Esportazione Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>
<p>3. Rappresentante doganale (se previsto)</p> <p>Nome: Via e numero: Paese: Codice postale: Città:</p> <p>Identificazione del rappresentante: N. EORI:</p>	<p>7. Nomenclatura doganale (obbligatorio)</p> <p>Indicare la nomenclatura doganale in cui le merci devono essere classificate:</p> <p><input type="checkbox"/> Nomenclatura combinata (NC) <input type="checkbox"/> TARIC <input type="checkbox"/> Nomenclatura delle restituzioni <input type="checkbox"/> Altro (specificare):</p>
<p>4. Persona di contatto responsabile della domanda: (obbligatorio) (riservato)</p> <p>Nome: Numero di telefono: Fax: Indirizzo di posta elettronica:</p>	<p>8. Codice della merce</p> <p>Indicare il codice della nomenclatura doganale con cui il richiedente vorrebbe classificare la merce.</p>
<p>5. Rinnovo di una decisione ITV (obbligatorio)</p> <p>Indicare se la domanda riguarda il rinnovo di una decisione ITV</p> <p>Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p> <p>Se sì, fornire le informazioni pertinenti. Numero di riferimento della decisione ITV: Valida a decorrere da: Anno Mese Giorno</p> <p>Codice della merce:</p>	
<p>9. Descrizione della merce (*) (obbligatorio)</p> <p>Descrizione dettagliata delle merci che ne permetta l'identificazione e la classificazione nella nomenclatura doganale. Occorre inoltre indicare le informazioni relative alla composizione delle merci e ai metodi di analisi eventualmente utilizzati per la loro determinazione, se pertinenti ai fini della classificazione. Le informazioni ritenute riservate devono essere inserite nella casella 10. Denominazione commerciale e ulteriori informazioni.</p>	

Nel caso in cui l'operatore economico non avesse l'intenzione di avviare la pratica per il rilascio dell'istanza o nel caso avesse dei dubbi circa la corretta classificazione del prodotto di suo interesse, può utilizzare un altro utilissimo strumento, la "banca dati ITV" consultabile al seguente link:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/ebti/ebti_home.jsp?Lang=en

All'interno è possibile consultare tutte le ITV attualmente in vigore emesse dagli Uffici doganali stabiliti in territorio comunitario. La ricerca può essere effettuata per descrizione del prodotto o per codice doganale (singolo codice o range), inoltre è possibile filtrare la selezione richiedendo le ITV emesse solamente da un determinato paese

A titolo cautelativo è consigliabile adoperarsi per la richiesta di ITV nel caso in cui un determinato codice doganale venga utilizzato e non si abbia l'assoluta certezza circa la sua correttezza.

- **Qual è la procedura corretta per classificare un kit doganale?**

La classificazione di un kit può rappresentare, all'apparenza, una delle operazioni più complesse nell'ambito della classificazione doganale. Da un punto di vista doganale un kit viene definito come un insieme di *“oggetti differenti e le merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto” (Nota 2b delle Regole Generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata)*

La diversa composizione di quest'ultimo può far sorgere difficoltà rispetto alla corretta nomenclatura da assegnare all'insieme di beni. Un primo indispensabile passo per poter individuare la corretta nomenclatura, è quello di essere in possesso della lista completa di beni che lo compongono e possibilmente con il valore degli stessi. Una volta analizzata la composizione del Kit occorre individuare il bene che assegna il carattere sostanziale all'assortimento.

Esempio - KIT PER CAMBIO GOMMA AUTOMOBILE composto da:

- CRICK A PANTOGRAFO – codice doganale: 8425 49 00
- CHIAVE A CROCE – codice doganale: 8204 11 00 o 8204 12 00 (a seconda delle caratteristiche del prodotto)
- BORSA PORTA RUOTA – codice doganale: 4202 92 98

In questo caso il bene che assegna il carattere essenziale al bene è il crick a pantografo essendo quest'ultimo lo strumento di principale utilizzo per il cambio della ruota e quello che svolge la funzione primaria.

- **Qual è la procedura corretta per classificare le parti e gli accessori di macchinari?**

La classificazione delle parti e degli accessori dei beni segue regole diverse a seconda del tipo di bene che si prende in considerazione. Un caso che ben rappresenta tale particolare situazione è previsto per le parti e gli accessori dei capitoli 84 e 85.

La normativa relativa alle parti di ricambio varia sensibilmente a seconda che il componente preso in esame sia **un pezzo progettato a disegno che trovi utilizzo esclusivamente su un tipo di macchinario oppure si tratti di un componente commerciale impiegabile su più macchinari di diversa natura.**

Di seguito si espone la normativa attinente alle parti di ricambio dei capitoli 84 e 85 della tariffa doganale contenuta nella sezione XVI del Regolamento UE 1602/2018:

- *“Le parti consistenti in oggetti compresi in una voce qualsiasi dei capitoli 84 o 85.. rientrano nella loro rispettiva voce qualunque sia la macchina alla quale sono destinate;”*

Pertanto nel caso in cui una parte di ricambio sia classificabile in una delle voci appartenenti ai capitoli 84 - 85, questa assumerà sempre quella voce, che si tratti di componente specifico o commerciale. Ad esempio un prodotto che sia classificabile alla voce doganale 8536 (*Apparecchi per interruzione, sezionamento ecc.*) sarà sempre classificato come 8536 a prescindere dal fatto che si tratti di un componente a disegno o meno.

- *Le parti.. se riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente ad una macchina particolare o a più macchine classificabili nella stessa voce (anche nelle voci 8479 o 8543) rientrano nella voce afferente a detta o dette macchine..”*

Se una parte di ricambio non è classificabile in una delle voci dei capitoli 84 - 85 e si tratta di un componente specifico che trova utilizzo esclusivamente su un determinato tipo di macchinario, questa viene definita come “parte di macchinario” e assumerà il relativo codice (ad esempio 8479 90 70 – “parti di macchine con voce 8479). E’ il caso di un componente a disegno con voce doganale 7326: essendo classificabile al di fuori dei predetti capitoli ed essendo progettato a disegno questo sarà classificato come “parte di macchinario”.

Infine qualora la parte di ricambio non sia specifica bensì di carattere commerciale, e non sia classificabile in una delle voci dei capitoli 84 – 85, sarà opportuno classificarla in base alla sua natura in una delle voci al di fuori dei predetti capitoli. Ad esempio un prodotto di carattere commerciale con voce doganale 7326, tale prodotto sarà classificato come tale e non sarà considerato “parte di macchinario”.

ESPORTAZIONE

PANORAMICA

Prima di affrontare la tematica relativa alle esportazioni da un punto di vista prettamente pratico è opportuno presentare un quadro generale sul concetto di “esportazione”. Tale premessa introduttiva si rende necessaria al fine di garantire una maggiore comprensione di molti aspetti contenuti nel presente materiale operativo. In questo modo il lettore potrà associare indicazioni di carattere procedurale a concetti teorici, fondamentali per una corretta gestione delle operazioni di esportazione.

L’esportazione è una nozione che contiene al suo interno due aspetti tra loro distinti, seppur strettamente correlati: **l’aspetto doganale e l’aspetto fiscale**.

Dal punto di vista doganale l’esportazione è un regime a cui viene vincolata la merce destinata a lasciare il territorio doganale comunitario. Il concetto di esportazione a livello doganale viene definito nel Testo unico delle Leggi Doganali (TULD DPR 43/73) e si sostanzia nella materiale uscita della merce dall’Unione Europea. Tale avvenimento determina sempre un’esportazione, a prescindere dall’effettivo trasferimento della proprietà dei beni.

Nella normativa fiscale, invece, la dicitura utilizzata è quella di “cessioni all’esportazione”, la quale, a differenza dell’esportazione doganale, copre a livello concettuale una portata maggiore. Il Decreto IVA richiama fondamentalmente le disposizioni doganali sugli effetti della prova dell’uscita della merce dal territorio doganale comunitario, condizione sostanziale, con l’aggiunta dell’effetto traslativo della proprietà del bene.

In conclusione una cessione all’esportazione include sempre un’esportazione doganale definitiva, tuttavia un’esportazione doganale non sempre corrisponde ad una cessione all’esportazione (a livello fiscale).

CESSIONI ALL'ESPORTAZIONE

Definizione

La cessione di beni all'esportazione si presenta come una **vendita non imponibile IVA** per il cedente italiano e conseguente importazione assoggettata ad IVA (=VAT) nel paese del cessionario extracomunitario, destinatario dell'operazione, e in cui la merce viene immessa in consumo.

All'interno della normativa italiana tale operazione è disciplinata dall'art. 8 (comma 1) del DPR 633/72 (comunemente chiamato Decreto IVA) e concorre alla formazione del plafond per gli esportatori abituali.

Plafond: limite massimo di copertura, intesa come credito IVA nei confronti dell'Erario. Si tratta di un'agevolazione che viene concessa ad operatori economici definiti "esportatori abituali". Tali soggetti possono effettuare acquisti in sospensione di imposta a specifiche condizioni stabilite dalla normativa italiana.

Affinché si configuri un'esportazione, ai fini IVA, si rendono necessarie due condizioni:

1. Il trasferimento della proprietà dei beni (anche a titolo gratuito);
2. L'uscita dei beni dal territorio doganale comunitario

A tal proposito si ricorda che il territorio doganale della Comunità non coincide esattamente con la somma dei territori che fanno parte del territorio geografico della Comunità (Art. 7 del DPR 633/72).

Tipi di esportazione ai fini fiscali:

La definizione di cessione all'esportazione, come dal citato **art. 8 del DPR 633/72**, è descritta come segue:

Comma 1:

- **Lettera a)** – rappresentano cessioni all'esportazione le cessioni [...] eseguite mediante trasporto o spedizione di beni fuori dal territorio della UE, a cura o a nome del cedente [*anche tramite commissionari*] [...];
- **Lettera b)** – rappresentano cessioni di beni all'esportazione le cessioni con trasporto o spedizione fuori dal territorio della UE [...] a cura del cessionario non residente o per suo conto [*entro 90 giorni dalla consegna*];

Cessioni all'esportazione con trasporto a cura del cedente (art. 8 comma 1 lett. A)

Nel caso in esame, un soggetto passivo di imposta italiano vende beni ad un cliente italiano o estero, sia esso appartenente comunitario o extracomunitario, e si assume l'onere di spedirli fuori dal territorio doganale comunitario utilizzando mezzi propri o incaricando un terzo soggetto per la spedizione. Per terzo soggetto si intende ad esempio un vettore o uno spedizioniere.

Affinché possa configurarsi una cessione all'esportazione con trasporto a cura del soggetto cedente è necessario quindi che avvenga l'effettiva uscita dal territorio dell'Unione, che il soggetto stesso riesca ad ottenere la prova di uscita e che si concretizzi un trasferimento della proprietà del bene esportato.

Con riferimento ai termini di resa Incoterms © 2010, la clausola utilizzabile rientra fra quelle della "classe C" e "classe D" ovvero CPT, CIP, CIF, CFR, DAP, DAT, DDP ed in più la resa navale FOB. La regolamentazione italiana stabilisce che i beni possono essere sottoposti a lavorazione, trasformazione, montaggio, assiemaggio o adattamento ad altri beni sempre ad opera del cedente stesso o di terzi per conto del cessionario. Nulla è specificato con riguardo al termine entro il quale la merce deve uscire dalla Comunità Europea. È buona norma tuttavia che l'eventuale consegna differita, prevista contrattualmente, non superi il limite della dichiarazione IVA annuale relativa alla fattura, ovvero a far data del settembre dell'anno successivo.

In ultima analisi specifichiamo che non è necessario che il cliente finale, destinatario della merce, possieda determinate caratteristiche. Questo può essere un soggetto italiano, comunitario o extracomunitario. Il cliente può anche essere un soggetto privato, quindi non un soggetto passivo di imposta.

Cessioni all'esportazione con trasporto a cura del cessionario (art. 8 comma 1 lett. B)

Si configura una cessione non imponibile ai sensi dell'art. 8 comma 1 lettera b) quando il trasporto o la spedizione della merce fuori dal territorio della UE avviene a cura del cessionario non residente, o per suo conto, ed **entro 90 giorni** dalla data di consegna (risultante dal documento di consegna o di trasporto - DDT - ovvero dalla lettera di vettura internazionale- CMR).

In sostanza, il soggetto passivo d'imposta italiano vende beni mobili a un soggetto estero, sia esso appartenente alla UE o extra-UE, affidando ed esso il trasporto o la spedizione della merce fuori dalla Comunità, anche tramite terzi che agiscono per nome e per conto di quest'ultimo. Il ritiro della merce da parte del cliente estero (che se ne occupa direttamente o tramite terzi incaricati) può avvenire presso la sede del cedente italiano o comunque all'interno del territorio doganale comunitario. Inoltre l'esportazione dei beni può essere curata anche da un acquirente extracomunitario purché il cedente (che rappresenta il dichiarante nonché l'intestatario della bolla doganale) risulti stabilito nel territorio doganale dell'Unione.

I termini di resa che sono utilizzati per le cessioni all'esportazione tramite art. 8 comma 1, lett. b sono:

- EXW (franco fabbrica);
- FCA (franco vettore);
- FAS (franco lungo bordo).

Altre caratteristiche di particolare interesse effettuando cessioni all'esportazione con trasporto a cura del cessionario:

- Il cessionario e acquirente della merce deve essere un soggetto stabilito in territorio extracomunitario o comunitario e non potrà quindi mai essere un soggetto italiano. Questa risulta essere una delle differenze maggiori rispetto alla lett. A prima descritta.
- I beni oggetto dell'esportazione non possono subire lavorazioni, trasformazioni o manipolazioni prima che avvenga l'uscita dal territorio comunitario. La limitazione non consente quindi al cliente di modificare il prodotto acquistato prima dell'esportazione doganale della merce. È consentita però la sosta tecnica ai fini di raggruppamento presso polo logistico o altro luogo.

Alcune precisazioni si rendono necessarie in merito il termine dell'uscita della merce dalla comunità europea. Il mancato rispetto del termine dei 90 giorni, qualora disatteso, è punito con la sanzione amministrativa. Tale sanzione, tuttavia, non si applica se il cedente residente italiano versa l'imposta, nei 30 giorni successivi ai trascorsi 90, emettendo relativa nota a debito (previa regolarizzazione della precedente fattura)

In merito alla tempistica di uscita della merce dal territorio comunitario, è opportuno effettuare un approfondimento a seguito dei cambiamenti apportati dalla Corte di Giustizia Europea (Sentenza C-563/12 del 19/12/2013) e dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate (Risoluzione n. 98 del 11/10/2014).

La Corte di Giustizia ha contestato formalmente il Governo italiano (artt. 131 e 146 della Direttiva IVA) sul termine dei 90 giorni previsto dall'art. 8 comma 1 lett. B in quanto gli Stati membri non possono negare la possibilità di applicare il trattamento proprio delle esportazioni, nel caso in cui sia fornita la prova che i beni ceduti siano stati effettivamente trasportati al di fuori del territorio comunitario, sia pure oltre la scadenza pattuita.

Conseguentemente con la risoluzione 98/E, in risposta alle osservazioni della Commissione Europea, l'Agenzia delle Entrate ha asserito che il regime di non imponibilità applicabile:

- Sia quando il bene viene esportato entro i 90 giorni ma il cedente acquisisce la prova oltre i 30 giorni previsti per eseguire la regolarizzazione
- Sia quando il bene esca dal territorio comunitario dopo i 90 giorni purché sia acquisita la prova di avvenuta esportazione. In questo scenario è pertanto possibile recuperare l'imposta versata.

DOMANDE E CASI FREQUENTI

- **In un'operazione di esportazione definitiva l'operatore economico emette fattura proforma o lista valorizzata. A livello fiscale cosa comporta l'emissione di tale documentazione?**

La fattura proforma e la lista valorizzata sono documenti che non hanno alcun valore contabile e di conseguenza la loro emissione non ha rilevanza ai fini IVA (Vedi "DOCUMENTI COMMERCIALI STANDARD"); la loro presenza nello scenario delineato è quella di valorizzare e quantificare la merce che deve essere esportata in modo tale che la bolletta doganale sia compilata con il valore su di esse indicato. Si ricorda, quindi, che il valore qui dichiarato ha validità solamente ai fini doganali in quanto, fra l'esportatore e l'importatore della merce, non si è concretizzata alcuna compravendita di beni.

Ad esempio in un caso esportazione definitiva per invio beni in conto visione, l'utilizzo di una fattura proforma non prevede, per il soggetto esportatore, nessuno degli obblighi IVA citati nel presente capitolo. La proforma dovrà essere compilata senza indicare alcun riferimento normativo IVA (non necessario) e la causale "invio C/ visione"; a questo punto, nel caso in cui la merce non venga successivamente reintrodotta nel territorio unisonale per mancato acquisto da parte dell'importatore extracomunitario, il cedente italiano dovrà emettere fattura ai sensi dell'art. 7- bis DPR 633/72 per vendita di merce che non si trova sul territorio italiano.

A completamento di quanto asserito è bene ricordare che:

- La proforma e la lista valorizzata sono documenti non vevoli ai fini della costituzione del plafond IVA;
- Per eludere la presunzione di cessione i beni che vengono movimentati in ambito extraunionale sono annotati su un registro di beni (art. 39 DPR 633/72) sia in uscita che in entrata.

Per operazioni di cessione con merce che non si trova nel territorio dello Stato italiano è consigliabile valutare, di caso in caso, la possibilità di emettere fattura come non imponibile art. 8 DPR 633/72. Tale opportunità può essere sfruttata qualora si abbia, fin da principio, la certezza che la merce esportata verrà successivamente venduta (in caso di controllo occorre presentare valide prove contrattuali e documentali).

- **Cosa comporta l'emissione di una fattura di anticipo (acconto) in un'operazione di esportazione di merce?**

A differenza del caso proposto nella domanda precedente, la produzione di una fattura di acconto prevede anche la successiva emissione di una fattura commerciale a saldo.

Esempio:

Fattura di anticipo: emessa in data 18/09

Fattura di saldo e consegna della merce: in data 05/11

Il soggetto cedente emette la fattura di anticipo in data 18/09 per l'importo totale della merce che sarà successivamente ceduta. La fattura dovrà essere compilata con tutti i riferimenti normativi e dovrà contenere la dicitura "non imponibile" ai sensi dell'art.8 DPR 633/72. La fattura di saldo emessa in data 05/11 sarà utilizzata dal soggetto incaricato per espletare le formalità doganali di esportazione (il valore indicato nella bolletta doganale sarà il valore complessivo della merce e non quello indicato sulla fattura di saldo).

Nel caso in cui la fattura di saldo venga emessa in un momento successivo all'esportazione della merce e quindi all'emissione della bolletta doganale, il soggetto incaricato dovrà dichiarare il valore tramite una lista valorizzata o una proforma; la successiva fattura potrà essere emessa comunque ai sensi dell'art. 8 DPR 633/72.

Per quanto concerne le cessioni all'esportazione con trasporto a cura del cessionario (art. 8 comma 1 lett. b) si ricorda che la semplice emissione della fattura (di anticipo o di saldo) non determina l'inizio dei 90 giorni richiesti per l'uscita della merce dal territorio comunitario. A livello normativo il termine comincia dal momento in cui avviene la consegna della merce da parte del soggetto esportatore (nel caso in esame il 05/11).

La documentazione prodotta (no proforma o lista valorizzata) concorre alla formazione del plafond IVA poiché la fatturazione risulta qui essere sempre ai sensi dell'art. 8 DPR 633/72.

- **È corretto emettere fattura come “non imponibile art. 8 comma 1 lett. A e B DPR 633/72”?**

La dicitura sopra riportata non è normativamente corretta.

L'indicazione della corretta lettera relativa al comma 1 dell'art. 8 identifica il soggetto che, nella compravendita, cura il trasporto e, come già affrontato nel corso della trattazione, ciò comporta diverse obbligazioni in uno o nell'altro caso. A titolo prudenziale, qualora non si conoscesse la lettera corretta al momento dell'emissione della fattura, è consigliabile indicare semplicemente “art.8 DPR 633/72”.

- **Qual è il termine di resa (Incotermi) più conveniente per il venditore in un'operazione di esportazione di merce? Quale invece è quello meno conveniente?**

Per una panoramica generale sui termini di resa introdotti nel 2010 dalla Camera di Commercio Internazionale si rimanda alla sezione “GLOSSARIO PER LA TERMINOLOGIA DOGANALE”.

Prescindendo da dinamiche di carattere aziendale e commerciale, le quali variano a seconda delle richieste del cliente, del settore merceologico e da numerosi fattori specifici per ogni impresa, è possibile asserire che il termine di resa più indicato per il soggetto cedente è la resa CPT.

Nella resa CPT il venditore ha l'obbligo di consegnare la merce al vettore da lui stesso designato, tuttavia deve sostenere le spese relative al trasporto fino al luogo di destinazione convenuto. La caratteristica principale della resa è che il trasferimento dei rischi avviene in un punto differente rispetto a quello del trasferimento delle spese. Il primo punto, quello relativo al passaggio del rischio, si concretizza nel momento in cui la merce viene consegnata al vettore da parte del venditore; il secondo punto invece sopraggiunge all'arrivo della merce nel luogo di destinazione, che ricordiamo è qui concordato in un punto nel paese di destinazione della merce.

La resa CPT, dal punto di vista del venditore, si presenta quindi come un connubio ideale fra tutte le variabili considerate: consente infatti di trasferire tutti i rischi al compratore in un momento anteriore al trasporto principale e nonostante ciò permette il suo monitoraggio, permettendo al venditore di scegliere il mezzo di trasporto a lui gradito. In questo modo il venditore può ottenere un equilibrio ottimale fra il monitoraggio dell'operazione e la minimizzazione dei rischi a suo carico.

Al contrario, esaminando la peggiore scelta possibile, sempre in un ambito neutro e privo di variabili, il termine di resa che è sempre sconsigliabile per il soggetto cedente è EX-WORKS.

Il venditore si assume il livello minimo in termini di responsabilità e di oneri, delegando ogni incarico al compratore. Quest'ultimo assume così il totale controllo dell'operazione e nonostante questo possa apparentemente sembrare un vantaggio, a conti fatti espone il cedente ad una lunga serie di insidie e possibili problematiche che possono compromettere il buon esito della compravendita.

Nel dettaglio un breve elenco dei rischi per il venditore:

- Rischio di mancato ritiro della merce o in un luogo diverso da quello stabilito.
- Rischio di danneggiamento della merce in fase di carico (quasi sempre effettuato dal venditore).
- Rischio di mancato ottenimento della documentazione doganale per inadempienza del vettore.
- Rischio di sdoganamento presso un ufficio doganale non italiano e difficoltà nel reperimento del DAE con relativo codice MRN, con conseguente onere di dover presentare prove alternative all'esportazione.
- Problematiche in presenza di credito documentario, per il quale si sconsiglia l'utilizzo in presenza di resa EX-WORKS


In ultima analisi, il termine di resa EX-WORKS è soggetto a numerose variazioni contrattuali che possono compromettere l'integrità dell'operazione.

- **In un'operazione triangolare che coinvolge due soggetti italiani e un soggetto extracomunitario quali sono gli adempimenti a carico dei soggetti italiani coinvolti?**

La triangolare proposta viene comunemente chiamata "triangolare italiana all'esportazione" e include i seguenti soggetti:

- IT1: primo cedente
- IT2: promotore della triangolare
- CN: il soggetto extracomunitario, in questo caso cinese.

Il cedente IT1 vende beni a IT2, il quale rivende la merce al soggetto extracomunitario CN. La movimentazione della merce avviene fra IT1 a CN.



Nell'operazione sia IT1 che IT2 possono emettere fattura senza imposta ai sensi dell'art. 8 comma 1, lett. A, DPR 633/72. La lettera utilizzata in questa casistica è la A in quanto nella lettera B la normativa specifica che l'acquirente debba essere necessariamente un soggetto residente al fuori del territorio nazionale, quindi comunitario o extracomunitario ma non italiano.

Secondo la normativa il soggetto che deve curare il trasporto è il primo cedente IT1. È opportuno ricordare che con il termine "curare" si intende che deve essere IT1 ad occuparsi in prima persona del trasporto della merce o in alternativa incaricare un soggetto terzo (spedizioniere/vettore) che possa svolgere questo compito in suo nome; pertanto la cura del trasporto non corrisponde obbligatoriamente al pagamento dello stesso, tanto che le due azioni (nomina dello spedizioniere e pagamento del trasporto) possono essere effettuate da due soggetti distinti. Inoltre le spese relative al trasporto possono sempre essere addebitate successivamente, anche al termine dell'operazione.

Affinché avvenga la regolarizzazione dell'operazione triangolare è necessario quindi che:

- Il promotore IT2 rivenda i beni al soggetto extracomunitario CN (non è accettato ad esempio il conto visione o il conto deposito)
- Il promotore IT2 non entri in possesso della merce prima che quest'ultima esca dal territorio comunitario.

Nell'arco degli anni alcune sentenze della Corte di cassazione e la risoluzione 35/E del 13 Maggio 2010 emanata dall'Agenzia delle Entrate ha contribuito a rendere meno restrittiva la gestione della triangolare italiana all'esportazione. Nella normale pratica delle operazioni poste in essere risulta infatti quantomeno insolito che il trasporto possa essere curato esclusivamente da IT1; il promotore della triangolazione infatti tenderà, nella maggior parte dei casi, ad assumere il controllo dell'operazione, soprattutto per limitare i contatti fra il suo fornitore e il cliente finale. A conclusione di ciò il trasporto potrà essere curato anche dal secondo soggetto italiano IT2, tuttavia IT1 dovrà conferire il mandato allo stesso IT2, il quale in questa modalità agisce in nome e per conto di IT1.

Ancora più “aperta” è la visione d’insieme fornita con le ultime sentenze della Cassazione, le quali stabiliscono che non è di primaria importanza, ai fini della non imponibilità, quale soggetto fra IT1 e IT2 curi il trasporto della merce, tuttavia è fondamentale che l’operazione sia stata impostata e ideata come una triangolazione. La prova di quanto predetto è riscontrabile tramite evidenza documentale (contratto, fatture commerciali, ecc.).

Si ricorda infine che l’emissione di fattura ai sensi dell’art. 8 DPR 633/72 da parte di IT1 è concessa solamente se fra IT2 e il cliente finale CN avviene una cessione di beni a titolo oneroso. In caso, qualora tale compravendita non si concretizzasse, il primo cedente dovrà integrare la fattura inizialmente emessa con una nota di debito per l’ammontare relativo all’imposta mancante.

A titolo prudenziale, per avere l’assoluta certezza di aver effettuato tutti gli adempimenti necessari, in caso di trasporto curato da IT2 i consigli per il primo cedente IT1 sono:

- **Conferire il mandato di trasporto a IT2**

Esempio:

“VI CONSEGNAMO IN DATA ODIERNA LE NOSTRE MERCI DI CUI ALLA NS. FATT. N.....DEL..... FATTURATE A.....

CON DESTINAZIONE.....

Sarà vostra premura inoltrare le merci direttamente all’indirizzo sopra citato.


Le merci non dovranno, in alcun modo, venire nella disponibilità del cessionario ITALIANO
.....

- **Assicurarsi che IT2 non entri nella disponibilità della merce**
- **In un’operazione triangolare avente un cedente italiano, un promotore comunitario e un cliente finale extracomunitario, quali sono gli adempimenti a carico dei soggetti italiani coinvolti?**

La triangolazione include i seguenti operatori economici:

- IT, primo cedente
- FR, promotore della triangolazione
- RU, cliente finale

Il cedente IT vende beni a FR, il quale rivende la merce al soggetto extracomunitario RU. La movimentazione della merce avviene fra IT e RU



In questo scenario il soggetto italiano ha la possibilità di emettere fattura come non imponibile art. 8 comma 1, lett. A o B, a seconda del soggetto che si incarica di curare il trasporto.

- Nel caso in cui il trasporto sia curato dal cedente (IT) o da soggetti terzi da lui incaricati, sarà possibile emettere fattura ai sensi dell'art. 8 comma 1, lett. A DPR 633/72. La prova di avvenuta uscita dall'Unione Europea sarà data dall'appuramento del codice MRN.
- Nel caso in cui il trasporto sia curato dal promotore (FR) o da soggetti terzi da lui incaricati, sarà possibile emettere fattura ai sensi dell'art. 8 comma 1, lett. B DPR 633/72. Si presume che in questo caso la bolletta doganale sia intestata al soggetto francese e che la prova di avvenuta uscita, per il soggetto italiano, risulti essere una fra:
 - La copia della bolletta doganale di esportazione comprensiva dei riferimenti relativi alla fattura emessa dallo stesso IT, indicata nella casella 44.
 - Il visto a uscire indicato sulla fattura da parte della dogana di uscita
- Nel caso in cui il trasporto sia curato dal cliente finale (RU) è preclusa la possibilità di emettere fattura in esenzione di imposta concessa dall'art.8. Il soggetto italiano dovrà pertanto emettere fattura con IVA.
- **In un'operazione triangolare che coinvolge due soggetti italiani e un soggetto extracomunitario, nella quale è prevista una lavorazione in Italia, quali sono gli adempimenti a carico dei soggetti italiani coinvolti?**

L'operazione si configura come una cessione all'esportazione preceduta da una lavorazione effettuata da un terzo soggetto italiano in territorio nazionale. Terminata la prestazione di servizio il terzista si occuperà della spedizione della merce e dello sdoganamento della stessa.

I soggetti coinvolti sono:

- IT1: primo cedente
- IT2: il terzista italiano che effettua la prestazione di servizio

- CN: il committente ubicato in un paese extracomunitario

A livello IVA l'operazione posta in essere è riconducibile ad una cessione all'esportazione nella quale:

- Il primo cedente IT1 dovrà emettere fattura come non imponibile art. 8 comma 1, lett. A DPR 633/72 nei confronti del soggetto extracomunitario CN;
- IT2, il terzista, emetterà fattura come operazione non soggetta art. 7- ter DPR 633/72 nei confronti del cliente finale CN.

La particolarità, in questo caso specifico, consiste in una procedura doganale di esportazione definita come "esportazione congiunta", in quanto a livello doganale vede coinvolti due soggetti, IT1 e IT2. IT1, oltre ad emettere la fattura nei confronti di IT2 dovrà necessariamente consegnare ad esso alla merce indicando nel relativo DDT una causale con la dicitura "*Conto lavorazione per conto di soggetto extracomunitario*", mentre IT2 produrrà un documento di trasporto con la causale "Reso da conto lavorazione" nei confronti del soggetto extracomunitario.

La non imponibilità dell'esportazione congiunta è prevista esclusivamente in presenza di alcuni requisiti:

- La prestazione di servizio effettuata da IT2 deve essere stata commissionata dal soggetto extracomunitario
- Il trasporto dei beni ottenuti dalla lavorazione deve essere curato da IT2
- IT1 deve recuperare la prova di avvenuta uscita dall'Unione Europea (IT2 al contrario non ha la necessità di reperire tale documentazione per l'emissione della sola fattura di lavorazione)

Quanto alle pratiche doganali ed alla documentazione necessaria per fornire la prova dell'esportazione, si evidenzia la necessità di presentare all'Ufficio Doganale di riferimento entrambe le fatture e, quindi, sia quella relativa alla cessione ex art. 8, contenente l'ammontare del prezzo di vendita dei beni, sia la fattura concernente la lavorazione emessa ai sensi dell'art. 7-ter, con *l'indicazione del corrispettivo della prestazione di servizi (le due fatture vengono solitamente indicate nel campo 44 della bolletta doganale di export. Per concludere, gli importi delle due fatture citate concorrono a formare il valore totale dichiarato nella bolletta doganale di esportazione e il medesimo valore fungerà, unitamente ad altri elementi, da base imponibile per il calcolo dell'eventuale dazio all'importazione.*

- **Per un operatore economico (soggetto passivo d'imposta) è possibile emettere fattura ai sensi dell'art. 8 DPR 633/72 ad un soggetto privato residente in un paese extracomunitario?**

La normativa italiana delle cessioni all'esportazione non preclude la fatturazione a soggetti privati non comunitari e la conseguente emissione di fattura in esenzione di imposta. Non è quindi ritenuto un elemento necessario il requisito che il cessionario debba per forza risultare un soggetto passivo di imposta, al pari del soggetto cedente. La cessione all'esportazione verso soggetti privati è solitamente utilizzata nel caso in cui sia il venditore ad occuparsi delle pratiche relative al trasporto della merce (art.8 comma 1, lett. A): in questa ipotesi infatti il soggetto passivo ha la possibilità di gestire il trasporto principale e tutte le operazioni accessorie, mentre lo sdoganamento della merce nel paese di destinazione viene comunque assolto dal soggetto privato. A tal proposito si ricorda che l'assolvimento degli oneri doganali nel paese di importazione può essere effettuato anche da un soggetto privato.

Per quanto concerne la vendita ad un soggetto privato fatturata tramite art. 8 comma 1, lett. B, anche se praticabile e non vietata a livello normativo, è sempre sconsigliata. Il soggetto privato ha comunque la possibilità di controllare e ottemperare tutti gli adempimenti derivanti dalla gestione del trasporto, ciò nondimeno in ogni tipo di transazione e spedizione possono verificarsi numerose problematiche che un semplice soggetto privato potrebbe non essere in grado di affrontare e risolvere, nel caso in cui dovessero verificarsi. Queste problematiche, unite ad un termine di resa sconsigliata per il venditore, ad esempio EX-WORKS, potrebbero configurarsi come di difficile risoluzione, soprattutto a causa dell'inesperienza o dell'errata pianificazione da parte del cliente finale.

- **Quali sono le sanzioni applicabili nel caso in cui la merce esca dal territorio comunitario oltre il termine consentito?**

Le sanzioni relative alle operazioni di esportazione di merce sono contenute nel D. Lgs. n. 471/97, art. 6 "Violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto" comma 1 e art. 7 "Violazioni relative alle esportazioni", comma 1:

- *"Chi viola gli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero all'individuazione di prodotti determinati è punito*

con la sanzione amministrativa compresa fra il novanta e il centoottanta per cento dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell'esercizio. Alla stessa sanzione, commisurata all'imposta, è soggetto chi indica, nella documentazione o nei registri, una imposta inferiore a quella dovuta. La sanzione è dovuta nella misura da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo”

- *“Chi effettua cessioni di beni senza addebito d'imposta, ai sensi dell'articolo 8, primo comma, lettere b) e b-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo alle cessioni all'esportazione, è punito con la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo, qualora il trasporto o la spedizione fuori del territorio dell'Unione europea non avvenga nel termine ivi prescritto. La sanzione non si applica se, nei trenta giorni successivi, viene eseguito, previa regolarizzazione della fattura, il versamento dell'imposta”*

In merito all'adempimento richiesto in caso di esportazione ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. B DPR 633/72 si rimanda alla presente sezione del manuale operativo.

- **Quali sono le sanzioni applicabili nel caso di errata fatturazione in operazioni di cessione all'esportazione?**

Le sanzioni relative alle operazioni di esportazione di merce sono contenute nel Dlgs n. 471/97, art. 7 “Violazioni relative alle esportazioni”, comma 5:

“Chi, nelle fatture o nelle dichiarazioni in dogana relative a cessioni all'esportazione, indica quantità, qualità o corrispettivi diversi da quelli reali, è punito con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta che sarebbe dovuta se i beni presentati in dogana fossero stati ceduti nel territorio dello Stato, calcolata sulle differenze dei corrispettivi o dei valori normali dei beni. La sanzione non si applica per le differenze quantitative non superiori al cinque per cento.”

ORIGINE NON PREFERENZIALE

L'origine non preferenziale delle merci identifica il paese di fabbricazione di un bene o il luogo dove è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale. È inoltre uno degli elementi necessari per compilare la bolletta doganale di esportazione durante la fase di espletamento delle procedure presso l'Ufficio doganale.

Prima di approfondire la trattazione dell'argomento occorre distinguere il concetto di "origine non preferenziale" da quello di "made in". I due termini definiscono due aspetti della stessa materia e nonostante sia possibile analizzarli da un diverso punto di vista non sono mai in contraddizione l'uno con l'altro.

- Origine non preferenziale: è un termine utilizzato soprattutto in contrapposizione all'origine preferenziale per definire la merce da un punto di vista doganale.
- Made in: è un termine utilizzato in un ambito rivolto all'etichettatura e alla marchiatura delle merci. La tematica è trattata soprattutto per merci che vengono commercializzate con la dicitura, appunto, "Made in Italy" o altre locuzioni che vengono apposte sul prodotto o sulla confezione ad esso adibita.

Da un punto di vista pratico le regole per l'acquisizione dell'origine non preferenziale italiana e del Made in Italy sono le medesime, tanto che i due vocaboli sono spesso utilizzati alternativamente come sinonimi.

L'individuazione dell'esatta origine della merce è indispensabile dal punto di vista doganale in quanto necessaria per l'applicazione delle misure di politica commerciale, che colpiscono solo le merci originarie di alcuni paesi. Fra le misure di politica commerciale si ricorda:

- I dazi antidumping
- I dazi compensativi
- Le misure di salvaguardia
- Le restrizioni quantitative (cd. Contingenti)
- La predisposizione delle statistiche commerciali

ORIGINE E PROVENIENZA

I concetti di origine e di provenienza sono spesso oggetto di incertezza e possono causare confusione negli operatori economici che si apprestano a determinare l'origine non preferenziale di un bene; tuttavia **il concetto di origine, assimilabile al concetto di nazionalità economica del bene, deve essere associato al luogo di fabbricazione del bene** e non deve essere per nessuna ragione confuso con il concetto di provenienza.

La provenienza di un bene è definita come il luogo in cui questo viene spedito e non il luogo in cui il bene è stato fabbricato. A conseguenza di ciò vi è la possibilità che l'origine e la provenienza di uno stesso bene non coincidano. Un errore che spesso si compie è quello di acquistare merce da un fornitore italiano e ritenere erroneamente che la stessa merce sia di origine italiana, solo perché la provenienza è italiana. Il fornitore italiano, ad esempio, potrebbe aver acquistato a sua volta merce da un fornitore cinese o aver acquistato da un altro fornitore italiano merce che è stata importata dalla Cina, con origine non preferenziale cinese.

NORMATIVA

Il 1° maggio 2016 è entrato in vigore il nuovo Codice Doganale dell'Unione (CDU), e le relative disposizioni (DCU), che hanno sostituito il vecchio Codice Doganale Comunitario (CDC). Ad oggi il CDU rappresenta il riferimento normativo relativamente alla tematica dell'origine (preferenziale e non preferenziale) e si compone del seguente "pacchetto normativo"

- Codice doganale dell'Unione (CDU): Regolamento (UE) n. 952/2013
- Regolamento Delegato (RD): Regolamento (UE) n. 2015/2446
- Regolamento di Esecuzione (RE): Regolamento (UE) n. 2015/2447
- Regolamento delegato transitorio (RDT): Regolamento (UE) n. 341/2016

Anche se l'obiettivo del manuale non è quello di elencare le novità normative apportate dal CDU, nel corso della trattazione saranno citate importanti modifiche che ogni operatore economico dovrebbe conoscere approcciandosi ad operazioni di carattere internazionale.

REGOLE DI ORIGINE PER IL MADE IN ITALY

L'iter procedurale corretto per stabilire l'origine non preferenziale (made in) di un prodotto inizia con l'individuazione del codice doganale del prodotto, elemento focale e punto di partenza alla base della maggior parte degli argomenti affrontati nel manuale operativo (vd. CLASSIFICAZIONE DOGANALE).

Una volta effettuata la corretta classificazione del bene, l'operatore deve identificare la regola di origine (o le regole) associate alla voce doganale del prodotto e verificare se il processo di fabbricazione effettuato consenta il rispetto della stessa (o delle stesse).

Come riportato in precedenza, ad oggi la normativa attualmente in vigore in materia di origine non preferenziale della merce si attua nel Regolamento (UE) 952/2013 e al suo interno, la sezione 1 del Capo 2 (Titolo II), negli **artt. dal 59 al 63**, racchiude il quadro normativo attinente a tale specifico aspetto dell'origine. Al Regolamento 952/2013 si integrano i Regolamenti cd. RD, RE ed RTD,

unitamente agli allegati in essi contenuti, i quali come vedremo ricoprono una funzione fondamentale per l'attribuzione dell'origine.

Nello specifico per l'attribuzione del Made in Italy gli articoli 31 e 32 del Regolamento Delegato (UE) 2446/2015, in attuazione dell'art. 60 del CDU rispettivamente nei paragrafi 1 e 2, individuano i due criteri di riferimento per definire l'origine non preferenziale:

1) *Merci interamente ottenute in un unico paese*

Il criterio definito quale "merci interamente ottenute" è applicabile a quei prodotti per i quali l'intero processo di lavorazione sia avvenuto all'interno di un singolo paese.

Tra i prodotti rientranti nella categoria è possibile citare l'elenco all'art. 31:

- a) i prodotti minerali estratti in tale paese o territorio;*
- b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;*
- c) gli animali vivi, ivi nati e allevati;*
- d) i prodotti provenienti da animali vivi ivi allevati;*
- e) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate;*
- f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare fuori delle acque territoriali di un paese da navi registrate nel paese o territorio interessato e battenti bandiera di tale paese o territorio;*
- g) le merci ottenute o prodotte a bordo di navi-officina utilizzando prodotti di cui alla lettera f), originari di tale paese o territorio, sempreché tali navi-officina siano immatricolate in detto paese e ne battano la bandiera;*
- h) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino situato al di fuori delle acque territoriali, sempreché tale paese o territorio eserciti diritti esclusivi per lo sfruttamento di tale suolo o sottosuolo;*
- i) i cascami e gli avanzi risultanti da operazioni manifatturiere e gli articoli fuori uso, sempreché siano stati ivi raccolti e possano servire unicamente al recupero di materie prime;*
- j) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a i).*

2) Merci prodotte o fabbricate in più territori – Ultima trasformazione sostanziale

Il secondo punto dell'articolo 60 riguarda le merci alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori. Il comma 2 del citato articolo 60 del CDU stabilisce che sono considerate originarie del paese o territorio in cui **hanno subito l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un'impresa attrezzata a tale scopo. Inoltre è richiesto che tale lavorazione si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante de processo di fabbricazione.**

Pertanto è opportuno far notare che nel caso in cui un prodotto finito sia composto esclusivamente da materiali di origine italiana, non vi sarà la necessità di esaminare le regole di origine che saranno oggetto di disamina. Per quanto concerne i materiali utilizzati nella produzione che sono acquistati da fornitori (e non prodotti dallo stesso soggetto economico), è indispensabile l'ottenimento di una dichiarazione di origine contenente il corretto Made in della merce (in questo caso Made in Italy). A differenza di quanto verrà esaminato nella sezione relativa all'origine preferenziale della merce, non è richiesta una documentazione specifica che contenga elementi caratteristici ed imprescindibili (vedi. Dichiarazione del fornitore); per dichiarare il Made in di un prodotto è sufficiente una fra le seguenti prove:

- 1) Dichiarazione su carta intestata del fornitore con il Made in della merce acquistata;
- 2) Indicazione del made in direttamente in fattura o su altro documento commerciale;
- 3) Indicazione del "made in" nella dichiarazione del fornitore inerente all'origine preferenziale della merce. La dicitura del "Made in" su un documento emesso per dichiarare l'origine preferenziale ha una validità anche in ambito non preferenziale;
- 4) In assenza di altra prova: mail o corrispondenza scritta. Si suggerisce però di focalizzarsi sulle prove citate ai punti precedenti

TIPOLOGIE DI REGOLE

1) CTH (Cambio di voce doganale)

La regola asserisce che può essere conferita l'origine se la trasformazione effettuata nel paese è stata sufficiente a determinare una classificazione del prodotto ottenuto in una voce della tariffa doganale diversa rispetto a ciascuno dei materiali non originari utilizzati. In altre parole, per poter dichiarare il prodotto originario del paese, tutti i componenti e i materiali non originari utilizzati

nella fabbricazione devono essere classificati in una voce diversa rispetto al prodotto finito. Lo stesso principio è seguito dalle regole CC (Cambio di capitolo) e CTSH (Cambio di sottovoce doganale) ove, per rispettare la regola, deve avvenire rispettivamente un cambio di capitolo e un cambio di sottovoce doganale. Di particolare interesse e oggetto di approfondimento sono le regole cosiddette “CTHS” e “CTSHS”:

a. CTHS (Cambio di suddivisione, o split, all’interno della stessa voce)

La regola CTHS prevede un passaggio alla specifica descrizione della voce doganale (split di voce) del prodotto finito a partire da qualunque altra separazione (split) di detta voce o da qualunque altra voce. Nell’esempio sottostante ipotizzando che il prodotto sia identificato in 72.10 (a), per rispettare la regola è sufficiente partire nella lavorazione da materiali appartenenti a 72.10 (b), (c) o (d).

72.10	Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of 600 mm or more, clad, plated or coated.	<i>As specified for split headings</i>
ex72.10(a)	- <u>Clad</u>	CTHS
ex72.10(b)	- <u>Plated or coated with tin, and printed or lacquered</u>	CTHS
ex72.10(c)	- <u>Plated or coated with zinc, and corrugated</u>	CTH
ex72.10(d)	- <u>Other</u>	CTHS

b. CTSHS (Cambio di suddivisione, o split, all’interno della stessa sottovoce)

Altra regola caratteristica prevede un passaggio alla specifica descrizione di sottovoce doganale (split di sottovoce) del prodotto finito a partire da qualunque altra separazione (split) di detta sottovoce o da qualunque altra voce. Nell’esempio proposto, ipotizzando che il prodotto sia identificato come 7601. 10 (a), è sufficiente, al fine del rispetto della regola, che il processo di lavorazione avvenga a partire da materiali associati a 7601. 10 (b)

76.01	Unwrought aluminium	<i>As specified for subheadings</i>
7601.10	- Aluminium, not alloyed	<i>As specified for split subheadings</i>
ex7601.10(a)	- <u>Of a purity of 99.9 % or more</u>	CTSHS
ex7601.10(b)	- <u>Other</u>	CTH

Detto ciò è implicito che un cambio doganale effettuato ad un livello più alto, come ad esempio un cambio di voce, provoca il pieno rispetto della regola.

2) Regola del Valore

La regola del valore stabilisce che può essere considerata sostanziale (e quindi conferente l'origine) quella trasformazione che determini un incremento in valore almeno pari alla percentuale "x" indicata dalla regola del prezzo franco fabbrica del prodotto finito. Contribuiscono al valore aggiunto sia le lavorazioni che l'incorporazione di prodotti originari del paese, sia i costi e i profitti ad essi associati. La percentuale del valore aggiunto ammonta solitamente al 45%.

Il prezzo franco fabbrica è il prezzo pagato al fabbricante, della Comunità, nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto.

3) Lavorazioni specifiche

Secondo questa regola un bene può acquisire l'origine del paese in cui è sottoposto a determinate lavorazioni minime, specificamente descritte nel testo della regola medesima. Questo tipo di regole varia sensibilmente a seconda del settore merceologico e conseguentemente del capitolo della tariffa doganale.

OPERAZIONI INSUFFICIENTI A CONFERIRE IL MADE IN ITALY

Tali attività vengono definite "insufficienti" in quanto il loro svolgimento non è considerato sostanziale al conferimento dell'origine della merce. Detto ciò, a conseguenza di quanto asserito, operazioni quali ad esempio un assemblaggio di carattere semplice, il confezionamento di un prodotto o la lucidatura o la sterilizzazione di un bene non possono risultare determinanti per il soddisfacimento di una regola di origine non preferenziale della merce.

Un elenco di operazioni considerate "minime" è riportato nell'art. 34 del Regolamento Delegato (RD):

- a) *Le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione in buone condizioni dei prodotti durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione,*

- rimozione di parti avariate e operazioni analoghe) o operazioni volte a facilitare la spedizione o il trasporto;*
- b) Le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura o cernita, selezione, classificazione, assortimento, lavatura, riduzione in pezzi;*
 - c) I cambiamenti d'imballaggio e le divisioni e riunioni di partite, le semplici operazioni di riempimento di bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o tavolette e ogni altra semplice operazione di condizionamento;*
 - d) La presentazione delle merci in serie o insieme o la loro messa in vendita;*
 - e) L'apposizione sui prodotti e sul loro imballaggio di marchi, etichette o altri segni distintivi;*
 - f) La semplice riunione di parti di prodotti allo scopo di formare un prodotto completo;*
 - g) Lo smontaggio o il cambiamento di uso;*
 - h) Il cumulo di due o più operazioni tra quelle di cui alle lettere da a) a g).*

Un soggetto economico può comunque eseguire una lavorazione economicamente giustificata ed effettuata presso un'impresa attrezzata a tale scopo, rispettare la regola di riferimento (ad esempio "Cambio di voce doganale") e nonostante tutto non superare l'ostacolo delle operazioni "minime".

PROCEDURA CORRETTA PER L'ATTRIBUZIONE DELL'ORIGINE DEL PRODOTTO

Dal punto di vista operativo, l'entrata in vigore del CDU comporta, per l'operatore economico, alcuni cambiamenti in relazione alla corretta procedura che occorre seguire per poter assegnare l'origine non preferenziale italiana, o più in generale un'origine non preferenziale, ai prodotti di loro interesse.

Il cambiamento principale è dato dall'introduzione dell'allegato 22-01 del Regolamento Delegato (Regolamento (UE) n. 2015/2446). La funzione principale dell'allegato è quella di unificare al suo interno il contenuto degli allegati 9, 10 ed 11 delle precedenti DAC (Reg.2454/93) che riportavano le note introduttive (All. 9), le regole per le materie tessili ed i loro manufatti della sezione XI (All.10) e, infine, le regole per i prodotti diversi dalle materie tessili e loro manufatti (all.11). In sostanza, con l'allegato 22-01 viene conferito valore normativo alle regole di origine associate ad alcuni prodotti presenti nella tariffa doganale.

L'allegato 22-01:

- 1) *Non è una mera trasposizione del contenuto (voci doganali e regole) degli allegati 10 e 11 delle DAC, tuttavia moltissime voci doganali previste dagli allegati 10 e 11 si ritrovano nell'allegato 22-01, con la medesima regola di conferimento dell'origine.*
- 2) *Alcune voci doganali presenti negli allegati 10 e 11 delle DAC **non sono più contemplate** (es. 0206, ex 8520, ex 8523 20 90, ex 8548 90 10, ex 9009).*
- 3) *In alcuni casi, la regola primaria associata ad una voce che era già presente nelle DAC risulta **variata**.*

Resta inteso che per tutti i codici doganali che non sono contenuti nell'allegato 22-01, le regole di riferimento risultano essere le **cd. "Regole di lista" della "Posizione comune"**, emesse dalla Commissione Europea. Tali regole di lista sono state utilizzate per anni come unica fonte per l'assegnazione del Made in Italy, ma nonostante ciò non hanno alcun valore normativo.

Per una maggiore comprensione dei concetti illustrati fino ad ora è di fondamentale importanza prendere in esame alcuni esempi pratici partendo da un prodotto classificato con il corretto codice doganale.

La prima domanda che un soggetto passivo d'impresa deve porsi è se il prodotto di suo interesse, con il rispettivo codice doganale, è collocabile nell'allegato 22-01.

1) ATTRIBUZIONE MADE IN PRODOTTO CON VOCE DOGANALE CONTENUTA NELL'ALLEGATO 22-01 RD.

Il prodotto in oggetto è un monitor classificato alla voce doganale **8528** (*Monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini.*

Come è possibile notare il codice doganale è contenuto nell'allegato 22-01, il quale quindi assume il ruolo di riferimento normativo e la regola di origine da rispettare è quella indicata nella tabella sottostante.

8528	Monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini	CTH, tranne dalla voce 8529
------	--	-----------------------------

Per rispettare la regola nella tabella il produttore del bene dovrà eseguire un processo di fabbricazione a partire da materie prime non classificabili con il codice 8528 e 8529. Ricordiamo che deve essere comunque effettuata una lavorazione superiore a quelle considerate “minime”.

A questo punto si possono verificare due possibili scenari:

- La fabbricazione eseguita è conforme ai criteri illustrati il prodotto: il Made in Italy è così acquisito.
- La fabbricazione eseguita non soddisfa la regola: il produttore deve utilizzare le regole presenti nelle note introduttive del capitolo (in questo caso capitolo 85)

Regole presenti nelle note introduttive del capitolo (Allegato 22-01)

Nelle note introduttive all’inizio del capitolo interessato vi possono essere due tipi di regole

- **Regole primarie:** consentono l’acquisizione del Made in Italy anche nel caso in cui un soggetto non sia riuscito a soddisfare la regola “principale” (tabella precedente). La regola primaria ha la precedenza rispetto alla regola residuale e il soggetto passivo deve prenderle in considerazione secondo un preciso ordine.

CAPITOLO 85

Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi

Regola primaria: parti e accessori prodotti da sbozzi:

- 1) Si considera paese di origine dei prodotti fabbricati a partire da sbozzi che, conformemente alla regola generale di interpretazione 2, lettera a), del sistema armonizzato, sono classificati nella stessa voce, sottovoce o suddivisione dei prodotti completi o finiti, quello in cui la lo sbozzo è stato finito, a condizione che la finitura includa la configurazione nella forma definitiva mediante la rimozione del materiale (diversa dalla levigatura o dalla lucidatura o da entrambe) o processi di formazione quali la piegatura, la martellatura, la pressatura o la stampa.

- **La regola residuale:** nelle note introduttive è sempre presente una regola residuale che, in ogni circostanza, dà la possibilità di poter dichiarare un’origine al prodotto interessato. È l’ultima regola che un operatore può utilizzare per conferire l’origine non preferenziale alla merce. In ogni capitolo la regola residuale stabilisce che **“Se il paese di origine non può essere stabilito, applicando le regole primarie, il paese di origine delle merci è**

quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al valore o al peso dei materiali” (cd. Major Portino Rule). Nel capitolo 85 l'indicatore utilizzato è il valore.

Infine si pone l'attenzione su una particolare eventualità, ossia **il caso in cui la lavorazione effettuata dal soggetto economico non sia considerata come economicamente giustificata.**

Un soggetto potrebbe, per esempio, decidere di compiere l'ultima fabbricazione sostanziale ad un prodotto in un determinato paese solamente per fargli acquisire il made da lui desiderato. Questa scelta potrebbe avere risvolti importanti sia per quanto concerne eventuali restrizioni all'importazione (es. dazi antidumping o contingenti, che in questo modo possono essere evitate), sia in materia di marcatura del prodotto (ad esempio far effettuare l'ultima trasformazione sostanziale in Italia solamente per marchiare il prodotto come “Made in Italy”).

La circostanza è stata regolamentata dall'art. 33 del Regolamento Delegato (RD):

“Un'operazione di trasformazione o lavorazione effettuata in un altro paese o territorio non è considerata economicamente giustificata se, sulla base degli elementi disponibili, risulta che lo scopo di tale operazione era quello di evitare l'applicazione delle misure di cui all'articolo 59 del codice.

A seguito di quanto esposto, in questa particolare casistica, come è possibile determinare l'origine del prodotto?

Non essendo applicabili le regole di origine contenute nell'allegato 22-01 ai sensi dell'art. 60 del Codice Dogane dell'Unione Regolamento (UE) 952/2013, la regola da seguire è quella residuale contenuta nelle note introduttive di inizio capitolo. In merito alla voce doganale 8528 la regola è la “Major Portion rule” citata in precedenza.

2) ATTRIBUZIONE MADE IN PRODOTTO CON VOCE DOGANALE NON CONTENUTA NELL'ALLEGATO 22-01 RD.

Per il bene la cui voce doganale non è contenuta nell'allegato 22-01 sarà possibile consultare le regole di lista emesse dalla Commissione Europea al seguente indirizzo web:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rules-origin/nonpreferential-origin/table-list-rules-applicable-products-following-classification-cn_en

Ipotizzando quindi che il prodotto scelto sia classificato alla voce doganale 3906 (*Polimeri acrilici in forme primarie*) l'operatore potrà aprire l'allegato corrispondente fra quelli proposti:

Table of list rules applicable to products (following the classification in the CN)

This page will be updated following entry into application of the Union Customs Code as soon as possible

Section I : Live animals; animal products :

- [Chapters 1 to 5](#)

Section II : Vegetable products :

- [Chapters 6 to 14](#)

Section III : Animal or vegetable fats and oils and their cleavage products; prepared edible fats; animal or vegetable waxes :

- [Chapter 15](#)

Section IV : Prepared foodstuffs; beverages, spirits and vinegar; tobacco and manufactured tobacco substitutes :

- [Chapters 16 to 24](#)

Section V : Mineral products :

- [Chapters 25 to 27](#)

Section VI : Products of the chemical or allied industries :

- [Chapters 28 to 38](#)

Section VII : Plastics and articles thereof; rubber and articles thereof :

- [Chapters 39 to 40](#)

Section VIII : Raw hides and skins, leather, furskins and articles thereof; saddlery and harness; travel goods, handbags and similar containers; articles of animal gut (other than silkworm gut) :

Apredo il file relativo ai capitoli 39 e 40, la regola di origine per la voce 3906 è contenuta nella tabella sottostante (CTH).

39.06	Acrylic polymers in primary forms.	CTH
-------	------------------------------------	-----

In uno scenario in cui tale regola viene rispettata il prodotto acquisisce il Made in Italy, tuttavia, nel caso in cui non sia possibile dichiarare il Made in Italy anche in questo caso si rende necessario esaminare nel seguente ordine le regole alternative:

- Regole primarie: così come per l'allegato le regole primarie ubicate nelle note introduttive del capitolo (qui capitolo 39) consentono di poter dichiarare l'origine italiana della merce anche in caso di mancato rispetto della regola di lista. Le regole primarie possono

configurarsi come lavorazioni specifiche che vengono effettuate sul prodotto dall'operatore economico. Ad esempio:

Primary Rule 1: Chemical Reaction

A chemical reaction is to be considered as origin conferring when it corresponds to the following definition. A "chemical reaction" is a process (including a biochemical process) which results in a molecule with a new structure by breaking intramolecular bonds and by forming new intramolecular bonds, or by altering the spatial arrangement of atoms in a molecule.

The following are not considered to be chemical reactions for the purposes of this definition:

- (a) dissolving in water or other solvents;
- (b) the elimination of solvents including solvent water; or
- (c) the addition or elimination of water of crystallization.

This definition comprises all types of polymerization reactions and chemical modification of polymers, including cross-linking by hardener/cross-linking agents and irradiation.


- Regole residuali: una delle differenze principali rispetto all'Allegato 22-01 è la presenza di numerose regole residuali, le quali **devono essere applicate in sequenza** secondo un ordine ben definito fino a che il prodotto interessato non abbia conseguito un'origine. Ricordiamo che nell'allegato 22-01 la regola residuale è sempre una e corrisponde alla n. 4 di quelle sotto elencate.

Regole residuali della "Posizione Comune":

- 1) **Se un prodotto è stato realizzato effettuando una o più lavorazioni su un materiale che ha la stessa voce tariffaria del prodotto, il paese d'origine coinciderà con quello di fabbricazione del materiale impiegato;**

La prima regola residuale che deve essere applicata presuppone che nelle materie prime utilizzate nella fabbricazione del prodotto finito figuri UN unico materiale con la stessa voce doganale del prodotto finito. Nel caso venga impiegato un numero maggiore di materiali aventi la medesima voce doganale del prodotto finito, la regola non potrà essere utilizzata.

Esempio:



Nell'esempio indicato la regola viene rispettata e il prodotto può acquisire il Made in Italy.

2) Il paese d'origine è determinato secondo le regole residuali specificate nei singoli capitoli contenenti le regole primarie;

In questo caso le regole residuali citate sono quelle presenti nelle note introduttive all'inizio di ogni capitolo nella stessa sezione che può contenere le regole primarie. Nel capitolo 39 non è presente alcuna regola residuale quindi è possibile passare oltre e analizzare la regola 3).

3) Se un bene è prodotto con diversi materiali tutti originari di un dato paese, questo sarà il paese d'origine del prodotto che li incorpora;

La regola presuppone la presenza di materiali aventi tutti la medesima voce doganale del prodotto finito.

4) Se un prodotto è fabbricato con diversi materiali originari di più paesi, il paese d'origine sarà quello che ha contribuito con la porzione maggiore tra tutti i materiali impiegati. Il parametro da considerare – valore, peso o volume - è specificato all'inizio di ogni capitolo delle regole di lista.

L'ultima regola residuale della Posizione Comune, quella che conferirà per certo un'origine al prodotto, è identica alla regola residuale contenuta nell'allegato 22-01 del Regolamento Delegato. Anche in questo caso il parametro viene indicato nelle note introduttive del capitolo; per la voce 3906 il parametro è il peso.

CERTIFICATO DI ORIGINE

PANORAMICA E UTILIZZO

Il Certificato di Origine è il documento, rilasciato dalla Camera di commercio, che attesta l'origine non preferenziale delle merci esportate in via definitiva ed è richiesto da alcuni paesi extracomunitari ai fini dell'applicazione dei dazi da parte delle Autorità doganali straniere. La loro funzione quindi non è volta all'ottenimento di un beneficio daziario (Vedi EUR1), bensì hanno valenza esclusivamente probatoria e sono utilizzati solamente come documentazione giustificativa.

Qualora il cliente (importatore della merce) faccia specifica richiesta del certificato, il soggetto esportatore dovrà accertarsi che la documentazione sia effettivamente necessaria per consentire lo sdoganamento della merce nel paese di destinazione del bene. In alcuni paesi extracomunitari il certificato di origine emesso dalla Camera di Commercio competente è un documento richiesto in via obbligatoria ed è fondamentale per l'immissione in libera pratica; in questo caso il soggetto

esportatore ha l'obbligo di attivarsi e richiedere la sua emissione affinché la merce non venga rispedita nel paese di provenienza o non venga requisita dall'Ufficio doganale interessato.

Per poter richiedere il Certificato è necessario inoltrare la richiesta alla Camera di Commercio competente per luogo di produzione della merce oppure dove l'impresa ha la sede legale, sede operativa o un'unità locale.

Il 18 marzo 2019, il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ha emanato la Circolare ministeriale n. 62321 contenente le nuove disposizioni in merito al rilascio dei certificati di origine da parte della Camere di Commercio. Unitamente al rilascio della predetta circolare sono state rilasciate anche le linee guida per uniformare le pratiche di richiesta di rilascio (con il contributo di MISE e Unioncamere). Nelle pagine seguenti si propone una sintesi delle citate linee guida, ma per un'analisi più dettagliata si consiglia la lettura integrale del documento.

I formulari dei certificati di origine sono composti da un originale, tre copie e la domanda di rilascio. Sono stampati dall'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominata Unioncamere, che assicura la distribuzione alle Camere di commercio.

In merito alla distribuzione e alla produzione cartacea della documentazione concernente il certificato di origine, ricordiamo agli operatori che, **a partire dal 1° giugno 2019 la domanda di rilascio del certificato di origine deve essere presentata obbligatoriamente in modalità telematica**, attraverso piattaforme informatiche in uso presso le Camere di commercio ed essere firmata digitalmente dal richiedente. Tuttavia il soggetto richiedente ha la possibilità di entrare in possesso della documentazione cartacea, ma solo a determinate condizioni:

- Per le persone fisiche e per i soggetti non iscritti al Registro delle imprese; oppure
- In casi eccezionali anche per le imprese, quando autorizzate dalla Camera di commercio, per particolari motivi di urgenza o nell'impossibilità di utilizzare gli strumenti tecnologici per temporanei problemi di ordine tecnico.

Altra novità di grande rilievo per le aziende è l'opportunità della cd. **"Stampa in azienda del certificato di origine"**. Tale procedura è riservata ai soggetti che hanno acquisito:

- L'Autorizzazione AEO (Operatore Economico Autorizzato)
- Lo Status di Esportatore Autorizzato;
- La Registrazione alla banca dati REX (Esportatore Registrato).

PROCEDURA DI RILASCIO DEL CERTIFICATO

La Camera di commercio riceve la domanda compilata e firmata digitalmente o nei casi ammessi riceve il formulario compilato e firmato dal richiedente in forma cartacea:

- Acquisisce la domanda (in modalità telematica);
- Rilascia il certificato di origine (originale) al richiedente dopo averlo vidimato o, quando ammessa la modalità di stampa in azienda, trasmette il file validato e firmato digitalmente all'impresa richiedente attraverso la piattaforma digitale in uso;
- Rilascia le eventuali copie, visti su fattura o legalizzazioni, richieste espressamente dall'interessato al momento della domanda, con le stesse modalità di recapito del certificato di origine connesso.

Si ricorda che la camera di commercio può rilasciare un numero indefinito di copie ma l'originale emesso deve risultare sempre uno.

Relativamente alla conservazione della documentazione fornita in Camera di Commercio, l'obbligo di conservazione è di almeno due anni dal giorno in cui il certificato di origine è stato rilasciato; tale obbligazione vale per l'emissione di certificati cartacei e telematici.

FORMULARIO DEL CERTIFICATO DI ORIGINE

Il formulario del certificato di origine del CDU è composto da:

- La domanda di richiesta su carta rosa (ad oggi effettuata solo tramite modalità telematica);
- Il certificato di origine originale su carta arabesca;
- Tre documenti di copia del certificato di origine con indicata la dicitura "COPIA su carta gialla. Le copie possiedono le stesse caselle dell'originale e hanno lo stesso valore del certificato originale. Possono essere richieste una o più copie di ogni certificato di origine, se necessario anche in un momento successivo al rilascio del certificato.

PARTE FRONTALE

Casella 1: Speditore (indicare nome e indirizzo)

Lo speditore è colui che emette la fattura di vendita della merce all'estero. Nel caso in cui lo speditore non sia direttamente colui che emette la fattura di vendita, nella casella 1 deve essere menzionato il nominativo di colui che provvede alla spedizione e la dicitura "per conto di" seguita dal nominativo di colui che emette la fattura di vendita all'estero.

Nel caso delle operazioni triangolari che coinvolgono un partner comunitario sono possibili due distinte modalità operative, a seconda del ruolo che il cliente comunitario ritiene di assumere nella transazione:

A. Se il cliente comunitario fattura al cliente del paese terzo ed intende comparire nella casella Speditore del certificato emesso in Italia - dove presumibilmente si trovano le merci in spedizione dovrà produrre all'impresa italiana una delega a spedire per suo conto all'indirizzo del destinatario.

B. Se il cliente comunitario intende essere parte della transazione come primo destinatario delle merci (casella 2 del C.O.) con menzione ulteriore del destinatario finale del paese terzo, sarà sufficiente che nella fattura tra il fornitore italiano ed il cliente comunitario risulti chiaramente espressa la destinazione delle merci nel paese terzo con il relativo indirizzo.

In entrambi i casi il principio da salvaguardare è quello che il soggetto comunitario sia al corrente della transazione in atto per poter essere citato nel CO emesso in Italia.

Casella 2: Destinatario (indicare la denominazione sociale e l'indirizzo completo del destinatario)

Il paese di destinazione deve essere obbligatoriamente indicato per esteso. In caso di operazione triangolare è possibile indicare la menzione "all'ordine", seguita eventualmente dal nome del paese di destinazione finale se conosciuto, o il nome del paese di prima destinazione seguito dalla menzione per ulteriore riesportazione.

Casella 3: Paese d'origine (Indicare il nome completo del paese d'origine della merce)

- In caso di merci di origine comunitaria: usare la dicitura "Comunità europea" o "Europea Community" seguita, eventualmente, dal nome del paese membro;
- In caso di merci di origine non comunitaria o multipla: indicare il/i nome/i del/i paese/i terzo/i.

In caso di evenienza, si segnala circa la possibilità di indicare più paesi di origine nella casella 3 specificando, nella casella 6 "descrizione della merce", il paese di origine a fianco di ogni singolo articolo menzionato, e - nel caso di origine multipla - separando in maniera evidente le merci di origine comunitaria da quelle di origine extra UE.

Casella 4: Informazioni riguardanti il trasporto (facoltativo) – Indicare le modalità di trasporto utilizzate (via terra, mare o aerea)

Nella casella non deve essere indicato il nome del trasportatore o del transito. La dicitura trasporto misto è raccomandata quando la merce dovesse includere diverse tipologie di trasporto.

Casella 5: Osservazioni (Indicare informazioni di varia tipologia che non possono essere inserite negli altri campi del documento)

Casella 6: N. d'ordine; marca, numeri, numero e natura dei colli; designazione della merce

La descrizione della merce può essere riportata in termini tecnici propri al prodotto, tuttavia una descrizione chiara con la denominazione commerciale è ugualmente richiesta. Allo stesso modo in caso di denominazione in lingua straniera è raccomandata una traduzione in italiano.

Se questo spazio non fosse sufficiente alla descrizione di tutte le merci sussistono due possibilità:

1) Designarle con una denominazione generale seguita dall'indicazione "come da fattura allegata" con il suo riferimento e la data di emissione; allo stesso tempo del visto dei certificati sono presentati due esemplari della fattura. Uno sarà conservato dalla Camera di commercio e l'altra sarà restituita dopo aver apposto lo stesso numero di identificazione del certificato di origine;

2) Utilizzare ulteriori moduli del certificato d'origine che saranno considerati come pagine aggiuntive del primo certificato. Per ciascuno di questi stampati supplementari occorre ovviamente fare una domanda di rilascio e richiedere le copie in tanti esemplari quanti ne sono stati stabiliti dal primo "set" di certificato originale.

Casella 7: Quantità (indicare la quantità dei prodotti oggetto del certificato unitamente all'unità di misura considerata)

Può essere espressa in diverse unità di misura (peso, volume, ecc.) secondo la natura del prodotto esportato. Nel caso venga scelta una unità di peso, occorre precisare se le quantità indicate corrispondono ad un peso netto o lordo.

Casella 8: Firmatario

Nel campo è riprodotta la formula di richiesta del certificato. In questa casella sarà necessario apporre nome e cognome, qualifica e firma del legale rappresentante o di un suo procuratore delegato. A partire dal 1° giugno viene utilizzata la firma digitale.

Casella 9: Richiedente (indicare il nome, cognome o ragione sociale del soggetto incaricato della presentazione della domanda)

La casella è utilizzata solo se il soggetto adibito alla presentazione della domanda non corrisponde al soggetto spedite indicato nella casella 1. In caso di presentazione effettuata da altro soggetto è necessaria una delega da allegare alla domanda.

RETRO

Qui è riportata la dichiarazione d'origine delle merci esportate, che deve essere sottoscritta dal rappresentante legale della società o da un suo delegato (dal 1° giugno attraverso firma digitale). Secondo il caso si deve compilare uno dei seguenti paragrafi:

- 1) **Se la merce è di origine interamente italiana o comunitaria** occorre indicare il nome del fabbricante ed il luogo di fabbricazione. Occorre indicare la località dove si trova lo stabilimento nel quale la merce è stata effettivamente prodotta e non l'indirizzo della sede sociale e l'ufficio amministrativo del fabbricante.

Nel caso in cui la merce sia stata acquistata da un commerciante e non direttamente dal fabbricante, il richiedente dovrà provvedere - a sua tutela - a farsi rilasciare dal venditore una dichiarazione attestante il paese di origine della merce o altra documentazione giustificativa dell'origine che dovrà conservare per eventuali accertamenti.

La Camera di commercio deve comunque essere informata sull'effettivo produttore della merce ed il relativo indirizzo.

- 2) **Se la merce non è interamente di origine comunitaria, ma ha subito una trasformazione sufficiente a conferirle l'origine comunitaria**, dovrà essere indicato il nome e l'indirizzo dell'impresa che ha eseguito l'ultima trasformazione sostanziale. Anche in questo caso occorre indicare la località dove effettivamente è stata eseguita la trasformazione e non l'indirizzo della sede sociale o l'ufficio amministrativo dell'impresa.

- 3) **Se la merce non è di origine comunitaria, ma originaria di un paese extracomunitario**, occorrerà allegare alla domanda i documenti che giustificano l'origine della merce. I documenti considerati idonei a comprovare l'origine delle merci sono:

- Certificati di origine emessi da altri organismi abilitati al rilascio;
- Le certificazioni di qualità e sanitarie rilasciate da Enti pubblici abilitati, se in essi vi è chiaramente indicato il paese d'origine;
- Le dichiarazioni presentate presso una dogana italiana o comunitaria per l'accesso ad un regime doganale in territorio comunitario (importazione definitiva, temporanea, deposito doganale), dalla quale risulti espressamente indicata l'origine;
- Le polizze di carico indicanti anch'esse specificatamente l'origine.

Non sono ammesse fotocopie dei documenti giustificativi dell'origine. In via del tutto eccezionale può essere accettata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, a firma del legale rappresentante, che attesti e giustifichi i motivi della mancata presentazione del documento originale o ne consenta la visione eventuale da parte del funzionario camerale nel luogo ove l'atto risulta depositato.

- **CERTIFICATO DI ORIGINE**

Caselle da 1 a 7

La compilazione è identica a quella richiesta per il la richiesta di rilascio del certificato (foglio bianco)

Casella 8

La compilazione di tale casella è riservata alla Camera di commercio, in essa viene apposto il timbro e la firma del funzionario camerale autorizzato. Per i certificati trasferiti alle imprese in modalità digitale nel caso di stampa in azienda possono essere utilizzati timbri ufficiali a stampa e firme olografe dei dipendenti camerale incaricati (evidenza necessaria per le Autorità destinatarie), convalidati dalla firma digitale, quale sottoscrizione formale dell'atto, ai sensi dell'ordinamento nazionale.

1 Speditore - Expéditeur - Consigner - Expedidor		U/0458462	ORIGINALE
ROSSI SPA VIA XX SETTEMBRE 43 43121 PARMA - ITALY			
2 Destinatarlo - Destinaire - Consignee - Destinario		COMUNITÀ EUROPEA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE EUROPEAN COMMUNITY COMUNIDAD EUROPEA CERTIFICATO DI ORIGINE CERTIFICAT D'ORIGINE CERTIFICATE OF ORIGIN CERTIFICADO DE ORIGEN	
ATI AFFATH SPOKE ROAD BEIRUT LEBANON		3 Paese d'origine - Pays d'origine - Country of origin - Pais de origen	
		EUROPEAN COMMUNITY - ITALY	
4 Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa) Informations relatives au transport Transport details - Expedicion		5 Osservazioni - Remarques - Remarks - Observaciones	
BY AIR		L/C n. 2016 sp 000256 per invoice n. 2214 dated 14.07.2016	
6 N. d'ordine; marche, numeri, quantità e natura dei colli; denominazione delle merci N° d'ordre; marques, numéros, nombre et nature des colis; désignation des marchandises Item number; marks, numbers, number and kind of packages; description of goods N° de orden; marcas, numeros, nombre y naturaleza de los bultos; designación de las mercancías		7 Quantità Quantité Quantity Cantidad	
N. 20 PALLETS CONTAINING CERAMICS		GROSS WEIGHT 7.880 KG	
<p>FACSIMILE ESEMPIO COMPILAZIONE I NOMI SONO DI FANTASIA</p>			
<p>8 La sottoscritta Autorità certifica che le merci sopra elencate sono originarie del paese menzionato nel riquadro 3 L'Autorité soussignée certifie que les marchandises désignées ci-dessus sont originaires du pays figurant dans la case N° 3 The undersigned Authority certifies that the goods described above originate in the country shown in box 3 La Autoridad infrascrita certifica que las mercancías designadas son originarias del país indicado en la casilla N° 3</p>			
<p>Luogo e data del rilascio; denominazione, firma e timbro dell'Autorità competente Lieu et date de délivrance; désignation, signature et cachet de l'Autorité compétente Place and date of issue; name, signature and stamp of competent Authority Lugar y fecha de expedición; designación, firma y sello de la Autoridad competente</p>			
<p>stampati a cura dell'UNIONCAMERE e distribuiti dalle Camere di Commercio</p>			



- Fac – simile certificato di origine -

DOMANDE E CASI FREQUENTI

- **Come viene determinato il Made in delle parti di ricambio? I componenti acquisiscono sempre l'origine non preferenziale di un macchinario o, più in generale, del prodotto finito di riferimento?**

In materia di origine non preferenziale, una delle novità di maggiore interesse apportate con l'introduzione del CDU (Reg. UE 952/2013) è la normativa sulle parti di ricambio che trovano utilizzo su un bene principale.

Per maggiore chiarezza è possibile confrontare la vecchia normativa con quella attualmente in vigore

NORMATIVA PREVIGENTE (REG. CEE 2454/93)	NORMATIVA AD OGGI IN VIGORE (REG. UE 2446/2015)
--	--

“I pezzi di ricambio essenzialmente destinati ad un materiale, una macchina, un apparecchio o un veicolo precedentemente immessi in libera pratica o esportati, sono considerati della stessa origine del materiale, della macchina, dell'apparecchio o del veicolo considerati, a condizione che siano destinate principalmente o esclusivamente a quel prodotto”

“I pezzi di ricambio essenziali destinati alle merci elencate nelle sezioni XVI, XVII e XVIII della nomenclatura combinata precedentemente immesse in libera pratica nell'Unione sono considerati della stessa origine di tali merci se l'impiego dei pezzi di ricambio essenziali allo stadio della produzione non avrebbe cambiato la loro origine.”

Nel periodo antecedente al 1° maggio 2016, in presenza di spedizioni di ricambi effettuate in una data successiva a quella del prodotto principale, nel caso in cui fossero considerati essenziali, vi era la possibilità di attribuire l'origine la medesima origine del bene di riferimento. In questo modo un operatore poteva sfruttare questa “agevolazione” e dichiarare, ad esempio, una parte di ricambio come Made in Italy (origine del macchinario principale) invece di dichiarare il componente con la sua reale origine extracomunitaria.

Con le attuali disposizioni il concetto espresso in precedenza viene stravolto in quanto viene fatto riferimento esclusivamente alle merci oggetto di importazione e non a quelle relative all'esportazione di merce. Riassumendo ad oggi la normativa stabilisce che:

- In caso di parti di macchine che sono esportate insieme al prodotto principale e fanno parte della sua normale attrezzatura, queste acquisiscono la medesima origine del prodotto, macchina o apparecchio;

- In caso di parti di macchine che sono esportate successivamente al prodotto principale, queste non potranno più acquisire l'origine dello stesso, bensì conservano l'origine del produttore o quella indicata sulla bolletta doganale di importazione in caso di acquisto da paese terzo.

A titolo completo si segnala che le sezioni citate nella tabella corrispondono ai prodotti dei capitoli dal 84 al 92 della tariffa doganale.

Esempio:

Macchinario: 8422 – origine italiana

Parte di ricambio: 7318 (origine cinese), 7326 (origine italiana) e 7616 (origine tedesca)

Le parti di ricambio citate sono state spedite successivamente al macchinario con voce 8422 di origine italiana, pertanto manterranno la loro rispettiva origine. Qualora tali parti fossero state spedite unitamente al macchinario avrebbero acquisito tutte l'origine italiana, anche in presenza di parti aventi origine extracomunitaria.

- **In caso di mancato rispetto di una regola di origine utilizzata per l'attribuzione del Made in Italy è possibile usufruire di eventuali deroghe?**

Un soggetto che esamina una regola di origine non preferenziale, dell'allegato 22-01 e/o della Posizione Comune, e comprende di non poterla rispettare, deve tenere presente, prima di analizzare le regole residuali, della possibilità di applicare quella che viene definita “**tolleranza**” alla regola stessa. La deroga della tolleranza consente ad un operatore di rispettare una regola che normalmente non potrebbe soddisfare senza la sua applicazione.

Nel dettaglio la “General Tolerance Rule” consente di utilizzare materiali di origine non comunitaria fino ad un valore massimo del 10% rispetto al prezzo di vendita del prodotto finito.

Esempio:

Prodotto finito: 8481

Materie prime: 8481 (origine cinese); 7318 (origine italiana); 7326 (origine francese)

Regola di origine: CTH

Nel presente esempio il cambio di voce doganale non è rispettato poiché è presente un componente avente la stessa voce doganale del prodotto finito (8481). L'origine del componente con voce 8481 non è italiana quindi non è possibile “escluderlo” dall'analisi; tuttavia è possibile applicare la

tolleranza e verificare che il valore del predetto materiale sia inferiore al prezzo di vendita del prodotto finito: nel caso tale valore dovesse essere inferiore al 10%, la presenza del componente di origine cinese con voce 8481 sarebbe normativamente tollerata. La tolleranza non si aggiunge ad ulteriori percentuali contenute nella regola.

- **Come viene utilizzata la regola del valore aggiunto del 45% per il conferimento del Made in Italy ad un prodotto?**

Una domanda frequente per chi si approccia per la prima volta alla regola del valore aggiunto contenuta nell'allegato 22-01 del RD e nelle tabelle della Posizione Comune è inerente alla corretta applicazione della regola del 45% del valore aggiunto. Ci si chiede nel dettaglio quali elementi possano essere inclusi nel valore aggiunto richiesto per rispettare la regola.

Nel valore aggiunto è possibile far confluire sia le lavorazioni che l'incorporazione di prodotti originari del Paese, sia i costi e i profitti ad essi associati. In sostanza per l'acquisizione del Made in Italy sono presi in considerazione:

- I materiali di origine italiana;
- La lavorazione effettuata in territorio italiano;
- L'eventuale rincaro applicato al prodotto finito.

Prima di procedere con un esempio chiarificatore è evidente che:

- Se un prodotto finito è composto totalmente da materiali di origine italiana, questo assumerà il Made in Italy e la regola in oggetto non necessita di essere presa in considerazione
- Con questo tipo di regola, maggiore è il prezzo al quale viene venduto il prodotto e maggiore è la possibilità che questo acquisisca il Made in Italy.

Esempio:

Prodotto finito 8413

Regola di origine: Valore aggiunto del 45%

Materiali utilizzati: 7408 (origine cinese), 3926 (origine svizzera), 4016 (origine italiana)

Il metodo migliore per verificare che la regola venga rispettata è calcolare la quantità di materiale non originario utilizzata e verificare successivamente che la sua incidenza non sia maggiore al 55% del prezzo di vendita del prodotto finito

REGOLA RISPETTATA	REGOLA NON RISPETTATA
I materiali di origine cinese e svizzera non sono maggiori del 55% del prezzo di vendita del prodotto finito. Il restante 45% è composto da valore dei materiali di origine italiana, la lavorazione effettuata e il rincaro.	I materiali di origine cinese e svizzera superano il 55% del prezzo di vendita, limite massimo consentito per il rispetto della regola

- **Quale strumento è possibile utilizzare per avere certezza circa l'origine non preferenziale di un prodotto?**

Qualora un soggetto economico non in grado di attribuire con certezza l'origine di un determinato prodotto ha la possibilità di richiedere quella che viene definita come **Informazione in materia d'origine vincolante** (d'ora in poi IVO.). L'IVO è una informazione sull'origine del prodotto e ha efficacia vincolante, viene richiesta tramite apposita istanza da:

- Un operatore commerciale, o un suo rappresentante, all'Autorità doganale competente dello Stato membro in cui il richiedente è stabilito.
- Un operatore economico stabilito al di fuori del territorio della UE all'autorità doganale dello Stato Membro in cui ha ottenuto il codice EORI.

Il principio dell'IVO è stato introdotto dal Regolamento CE n.82/97 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che ha provveduto a modificare gli articoli 11-19 del vecchio Codice Doganale Comunitario; attualmente la normativa di riferimento nel CDU sono gli artt. 33-37; l'istanza può riguardare qualsiasi merce per la quale l'operatore non sia in grado (a causa dei particolari processi produttivi) di stabilire l'esatta origine del prodotto. **Si ricorda inoltre che con l'IVO è possibile richiedere la determinazione sia dell'origine non preferenziale che dell'origine preferenziale dei beni.**

Entrando nei dettagli è opportuno notificare che l'istanza può riferirsi soltanto ad una tipologia di merce; nell'ipotesi dunque in cui l'operatore abbia necessità di conoscere l'origine di più prodotti, questo avrà l'onere di presentare un numero di richieste IVO pari al numero delle merci di suo interesse.

La richiesta può anche essere inoltrata da più persone e presa nei confronti di più persone, alle condizioni stabilite dalla normativa doganale. Le autorità doganali verificano entro 30 giorni se sono soddisfatte le condizioni per l'accettazione di tale richiesta; infine, notificano la decisione entro 120 giorni dalla data di accettazione (salvo che sia diversamente disposto). L'art. 33 del CDU pone in

evidenza l'armonizzazione del "vincolo" e della "validità" delle informazioni vincolanti, le quali risultano tali per tutte le autorità doganali e per il solo destinatario della decisione; sono valide per un periodo di tre anni a decorrere dalla data dalla quale le stesse hanno efficacia.

Si riporta, direttamente dal sito internet dell'Agenzia delle Dogane, il modello che viene utilizzato per la richiesta di IVO da parte delle aziende interessate:

https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/2787073/ivo_2016_2.pdf/084788dc-2f81-47ab-a687-04c79f5eba6c

- **Quali sono le particolarità, in materia di origine non preferenziale, riscontrabili nel settore tessile?**

Il settore tessile ha la peculiarità di possedere caratteristiche distintive rispetto agli altri settori merceologici. Le particolarità principali risiedono nelle regole di origine che devono essere impiegate per verificare l'ottenimento dell'origine non preferenziale della merce.

Tutte le regole inerenti al settore tessile sono contenute nell'Allegato 22-01 del Regolamento Delegato; il vantaggio, per questo tipo di prodotti, è quindi quello di poter individuare le regole direttamente in un unico documento, ovverosia l'unico con effettivo valore normativo.

Le regole utilizzabili per i prodotti appartenenti al settore tessile sono quelle sotto elencate:

1. *Fabbricazione a partire da ...*

La regola stabilisce che, nel processo produttivo, possono essere impiegati materiali di origine non comunitaria fino ad un certo stadio, ma tutte le trasformazioni successive, al predetto stadio, devono avvenire in Italia. Di conseguenza la regola permette l'impiego di un materiale non originario che si trova ad un certo stadio di lavorazione, mentre l'utilizzazione dello stesso materiale non originario in uno stadio successivo di lavorazione compromette il carattere originario del prodotto finito.

Esempio:

Voce doganale prodotto finito: **6103** (*Altri Vestiti o completi, insieme, giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), a maglia, per uomo o ragazzo*)

Regola per il Made in Italy: Fabbricazione a partire da filati

La regola viene rispettata se, partendo da uno stadio corrispondente ad un filato extracomunitario, o precedente, tutte le lavorazioni successive vengono effettuate in territorio italiano. Resta inteso che:

- Partendo da un filato di origine comunitaria la regola di origine e procedendo con successive lavorazioni in territorio italiana la regola è sempre rispettata
- Nella lavorazione del prodotto finito è possibile partire da uno stadio successivo (es. tessuto) ma questo dovrà necessariamente essere di origine italiana.

2. Fabbricazione a partire da ... il cui valore non supera il X % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Tale indicazione asserisce che è prevista, oltre alla lavorazione a partire da un materiale non originario ad un determinato stadio di lavorazione una tolleranza massima in termini di valore di materia prima non originaria utilizzabile. Pertanto il valore del materiale non originario utilizzato non può superare una determinata percentuale del prezzo franco fabbrica (prezzo di vendita) del prodotto finito. Quindi qualora il materiale non originario dovesse eccedere tale percentuale, il prodotto finito non potrà essere considerato "Made in Italy".

Esempio:

Voce doganale prodotto finito: 6301 (Coperte diverse da maglia ricamati)

Regola per il Made in Italy:

- Fabbricazione a partire da filati oppure
- Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica (prezzo di vendita) del prodotto

La regola presuppone quindi che la lavorazione abbia inizio almeno da un filato di origine extracomunitario, o da uno stadio precedente, e che il filato stesso non sia superiore al 40 del prezzo di vendita del prodotto finito.

3. Confezione completa

La definizione di "confezione completa" è contenuta nelle note introduttive dell'Allegato 22-01:

"Si intendono tutte le operazioni che devono essere effettuate successivamente al taglio dei tessuti o alla modellatura delle stoffe a maglia. Tuttavia, il fatto che una o più lavorazioni di rifinitura non siano state effettuate non implica che la confezione debba considerarsi incompleta"

Le operazioni di finitura citate nella definizione possono corrispondere a:

- Applicazione di bottoni e/o di altri tipi di chiusura
- Confezione di asole
- Rifinitura delle estremità di pantaloni o maniche, oppure orli inferiori di camicie, gonne o abiti
- Apposizione di guarnizioni ed accessori quali tasche, etichette, distintivi, ecc.
- Stiratura ed altra preparazione per indumenti da vendere «confezionati».

• **Qual è la corretta procedura per attribuire un made in ad un kit doganale?**

Prima di procedere è di assoluta importanza richiamare i concetti già espressi nella sezione “CLASSIFICAZIONE DOGANALE” relativamente agli assortimenti condizionati per la vendita al minuto (la definizione data al kit a livello normativo). Una volta ottenuta la voce doganale del kit, data dall’oggetto che fra tutti quelli che lo compongono conferisce il carattere essenziale, vi è la possibilità di conferire l’origine non preferenziale poiché, come detto, tutti gli elementi acquisiranno automaticamente quella voce doganale come se fossero un tutt’uno.

Esempio:

KIT PER CAMBIO GOMMA AUTOMOBILE composto da:

- CRICK A PANTOGRAFO – codice doganale: 8425 49 00
- CHIAVE A CROCE – codice doganale: 8204 11 00 o 8204 12 00 (a seconda delle caratteristiche del prodotto)
- BORSA PORTA RUOTA – codice doganale: 4202 92 98

Tra gli elementi che compongono il kit quello che conferisce il carattere essenziale è il crick in quanto è sicuramente il prodotto che fra tutti la funzione determinante al fine di cambiare la gomma dell’autoveicolo. Una volta stabilito ciò sarà opportuno prendere come riferimento il codice doganale 8425 49 00 ed identificare la regola per l’applicazione del made in corrispondente. Le regole per l’attribuzione del made in sono quelle sotto riportate:

- Cambio di voce doganale (CTH) ad eccezione della voce 8431
- Regola del 45% di valore aggiunto

Per l’attribuzione dell’origine al kit, la regola del valore aggiunto viene ignorata nel caso in cui il prodotto sia stato acquistato come prodotto finito e non sia stata effettuata lavorazione.

Nel caso in cui almeno una delle regole sopra esposte sia rispettata sarà possibile dichiarare il Made in Italy per tutto il kit, in caso contrario sarà necessario esaminare le regole residuali e attribuire una diversa origine.

Infine, come ultima nota conclusiva, ricordiamo che se il prodotto è un omaggio i calcoli devono essere riferiti al costo del prodotto e non al prezzo di vendita.

- **Un operatore economico richiede al proprio fornitore una dichiarazione che attesti l'origine dei prodotti da lui acquistati. Nel caso in cui il fornitore non rilasci la dichiarazione voluta, come è possibile dichiarare l'origine non preferenziale del prodotto?**

Il caso prospettato può avvenire in presenza di un'operazione di acquisto e rivendita, ossia quando un soggetto acquista un bene da un fornitore e rivende il prodotto tale e quale, senza effettuare su di esso alcuna lavorazione o effettuando lavorazioni non superiori a quelle ritenute "minime".

In una casistica di questo tipo il soggetto è costretto a dover richiedere l'origine della merce acquistata al rispettivo fornitore poiché, non effettuando alcun tipo di operazione tale da portare almeno ad una trasformazione sostanziale, da incorporarlo in un altro prodotto o superiore a quelle minime, non ha modo di determinare un made in certo tramite le regole di origine esposte in precedenza. La problematica maggiore per il cliente è che il fornitore si rifiuti di attestare l'origine del prodotto che ha venduto (tramite dichiarazione scritta, fattura o altra documentazione), soprattutto se la richiesta dovesse giungere per l'ottenimento di un certificato di origine emesso dalla Camera di Commercio. Una soluzione spesso intrapresa è quella di associare l'origine del prodotto alla provenienza della stessa, soluzione che però si sconsiglia di utilizzare; come già analizzato origine e provenienza sono concetti che spesso non coincidono. Il suggerimento è di valutare caso per caso ogni prodotto al fine di trovare la soluzione più conveniente per l'azienda.

Qualora invece il materiale acquistato venga utilizzato nella produzione sarà opportuno verificare, consultando la relativa regola di origine, l'effettiva necessità di richiedere tale informazione. Un prodotto può infatti acquisire il Made in Italy anche senza conoscere l'origine dei materiali che lo compongono: ad esempio in caso di una regola di origine che preveda un cambio di voce doganale (è sufficiente che avvenga un cambio di voce a prescindere dall'origine dei componenti) o un aumento di valore aggiunto (nel caso in cui la percentuale sia raggiunta senza conoscere l'origine di tutti i componenti).

- **In caso di perdita o smarrimento del certificato di origine come occorre comportarsi?**

In caso di smarrimento del certificato di origine è possibile richiedere un duplicato previa presentazione, da parte del soggetto che ha effettuato la richiesta, della denuncia di smarrimento presentata alle Autorità di Polizia. In materia di certificazione di origine non è ammessa la dichiarazione sostitutiva (art 49 D.P.R. 445/2000). Nel nuovo formulario verrà inserita la dicitura "duplicato del certificato d'origine n. rilasciato in data " nella casella 8.

- **È possibile far annullare un certificato di origine rilasciato in precedenza?**

Questa possibilità è percorribile ma si tratta di una procedura non usuale e utilizzata solamente in casi specifici e circoscritti.

Dal 1° giugno la richiesta può essere presentata in via telematica inoltrando:

- Una copia del certificato di origine originale
- Una dichiarazione motivata del legale rappresentante
- Una dichiarazione di impegno a restituire i documenti originali (il certificato originale, le eventuali copie e le fatture vistate) al momento del ritiro del nuovo certificato.

- **Per il rilascio di un certificato contenente una falsa dichiarazione di origine, quale sanzione viene applicata?**

La sanzione irrogabile nel caso in cui un soggetto abbia richiesto il rilascio di un certificato, che seppur autentico, attesta merce di una di origine differente rispetto a quanto dichiarato dal soggetto esportatore è regolamentata dall'articolo 483 del Codice Penale:

“Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico”

“Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.”

Si consiglia quindi di prestare la massima attenzione nella compilazione dei certificati di origine e di reperire tutte le informazioni possibili per il corretto inserimento dei dati richiesti.

ORIGINE PREFERENZIALE

In un ambito prettamente legato all'internazionalizzazione delle merci l'origine è configurabile sotto due aspetti, apparentemente simili ma profondamente diversi l'uno dall'altro:

- L'origine delle merci non preferenziale (made in), come già preso in esame, individua il luogo di produzione del bene
- L'origine preferenziale delle merci è inerente ad un concetto di origine riferito al rispetto di particolari requisiti che le merci devono possedere, nell'ambito di scambi che avvengono con paesi o gruppi di paesi che hanno stipulato accordi preferenziali con la Comunità Europea.

Oltre ad essere concettualmente differenti, le due origini rispondono a normative diverse al punto che un prodotto può essere allo stesso tempo definito come Made in Italy, quindi prodotto in Italia e non essere di origine preferenziale, nel caso in cui non siano soddisfatte le condizioni necessarie per il conferimento di tale attribuzione.

Nello specifico relativamente alla materia di interesse nella presente sezione, l'origine preferenziale è uno status della merce grazie al quale viene assegnato il diritto ad un trattamento tariffario preferenziale. In termini prettamente pratici l'agevolazione consentita da tale trattamento si concretizza in una riduzione daziaria o in un'esenzione dal dazio all'importazione per i prodotti identificati come originari di una delle parti coinvolte nell'operazione. L'obiettivo che si cerca di conseguire con l'ottenimento dell'origine preferenziale della merce è:

- **Per l'importatore:** una riduzione/esenzione daziaria e un conseguente vantaggio in termini di esborso economico;
- **Per l'esportatore:** un vantaggio strategico e la possibilità di rendersi competitivo sul mercato di determinati paesi.

PANORAMICA E NORMATIVA

Le disposizioni in materia di Origine Preferenziale della merce sono contenute all'interno del combinato normativo disposto dal nuovo Codice Doganale dell'Unione in vigore dal 1° maggio 2016 (Reg. UE 952/2013, sezione 2 artt. 64-66) e dai successivi Reg. Delegato UE 2446/2015 e Reg. di Esecuzione UE 2447/2015.

In tale contesto la normativa di applicazione, comprendente l'elenco delle lavorazioni o trasformazioni alle quali devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario, è rimandata al contenuto dei singoli

accordi di libero scambio che l'Unione Europea ha stipulato con i diversi paesi firmatari, di seguito paesi *accordasti*.

Gli accordi su cui si basano le concessioni di preferenze tariffarie hanno diversa natura.

L'Unione Europea ha infatti stipulato accordi di commercio preferenziale di natura bilaterale, accordi di natura unilaterale e i cosiddetti accordi di Unione Doganale. Nel primo caso le preferenze tariffarie sono concesse in via reciproca dai paesi contraenti mediante la creazione di un'area di libero scambio, nel secondo caso le preferenze sono concesse dall'Unione Europea senza alcuna reciprocità, mentre nel terzo caso è prevista l'abolizione completa delle tariffe doganali nell'interscambio fra i paesi appartenenti all'Unione Doganale grazie all'adozione di una tariffa doganale esterna comune fra tali paesi.

Talvolta gli accordi prevedono delle clausole di salvaguardia in relazione a prodotti sensibili quali i prodotti agricoli, i siderurgici o i tessili. Per avere quindi informazioni circa il trattamento preferenziale in essere è necessario consultare lo specifico accordo verificando il trattamento specifico riservato ai prodotti di interesse dell'operatore economico, individuati dalla specifica voce di nomenclatura combinata.

Gli accordi di libero scambio sono atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea

ACCORDI DI TIPO BILATERALE

Di grande interesse per la presente trattazione sono gli accordi bilaterali stipulati fra l'Unione Europea ed alcuni paesi terzi, i quali prevedono esenzioni o riduzioni daziarie per i prodotti originari di uno dei due paesi contraenti al momento dell'importazione del bene stesso nell'altro paese contraente. Con questo tipo di accordo le preferenze tariffarie sono accordate in via reciproca da entrambi i paesi contraenti.

Esempio

Nel caso in cui un prodotto di origine preferenziale comunitaria venisse esportato in Svizzera può usufruire del beneficio daziario al momento dell'importazione, in quanto tale paese ha stipulato un accordo di commercio preferenziale bilaterale con la comunità europea. Reciprocamente un prodotto di origine preferenziale svizzera potrà essere importato nell'Unione con la relativa preferenza daziaria in virtù della natura bilaterale dell'accordo. Si riporta qui di seguito un elenco degli accordi di commercio preferenziale bilaterali ad oggi in vigore:

PAESE	CODICE ISO
--------------	-------------------

CONVENZIONE PANEUROMEDITERRANEA (COMPRESIVI DEI PAESI EFTA)

ALBANIA	AL
ALGERIA	DZ
BOSNIA ERZEGOVINA	BA
CEUTA E MELILLA	EA
CISGIORDANIA E STRISCIA DI GAZA	PS
EGITTO	EG
EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA	MK
GEORGIA	GE
GIORDANIA	JO
ISLANDA (EFTA)	IS
ISOLE FAEROER	FO
KOSOVO	XK
ISRAELE	IL
LIBANO	LB
LIECHTENSTEIN (EFTA)	LI
MAROCCO	MA
MOLDOVA	MD
MONTENEGRO	ME
NORVEGIA (EFTA)	NO
SERBIA	RS
SIRIA (l'accordo anche se sottoscritto non è attualmente in vigore)	SY
SVIZZERA (EFTA)	CH
TUNISIA	TN
TURCHIA (il modello EUR 1 può essere emesso per attestare esclusivamente l'origine preferenziale per le merci oggetto del trattato CECA [carbone e acciaio] e per i prodotti agricoli.)	TR
UCRAINA	UA

PTOM (Paesi e territori d'oltremare)

NUOVA CALEDONIA E DIPENDENZE	NC
POLINESIA FRANCESE	PF
SAINT-PIERRE E MIQUELON	PM
SADC	
BOTSWANA	BW
LESOTHO	LS
MOZAMBICO	MZ
NAMIBIA	NA
SUD AFRICA	ZA
SWAZILAND	SZ
AMERICA CENTRALE	
HONDURAS	HN
COSTA RICA	CR
PANAMA	PA
NICARAGUA	NA
EL SALVADOR	SV
GUATEMALA	GT
APE	
ISOLE FIJI	FJ
PAPUA NUOVA GUINEA	PG
MADAGASCAR	MG
MAURITIUS	MU
SEYCHELLES	SC
ZIMBABWE	ZW
CARIFORUM	
Antigua e Barbuda	AG
Bahamas	BS
Barbados	BB
Belize	BZ
Dominica	DM
Repubblica Dominicana	DO

Grenada	GD
Guyana	GY
Giamaica	JM
Saint Kitts e Nevis	KN
Saint Lucia	SC
Saint Vincent e Grenadine	VC
Suriname	SR
Trinidad e Tobago	TT
ALTRI PAESI NON FACENTI PARTE DI UN ACCORDO SPECIFICO	
CILE	CI
MESSICO	MX
COLOMBIA	CO
ECUADOR	EC
PERU'	PE
CAMERUN	CM
COSTA D'AVORIO (l'accordo anche se sottoscritto non è attualmente in vigore)	CI
GHANA (l'accordo anche se sottoscritto non è attualmente in vigore)	GH
CANADA	CA
GIAPPONE	JP

La lista dei paesi aventi sottoscritto accordi bilaterali con l'Unione Europea è sovente causa di incertezze e dubbi, sia per il grande numero dei paesi coinvolti e della loro collocazione negli accordi sopra citati, sia a causa degli aggiornamenti periodici che vengono effettuati a seguito degli accordi stipulati con nuovi paesi. Pertanto anche il soggetto passivo che ha un certo grado di compliance in termini di origine preferenziale, deve comunque monitorare la normativa per verificare la presenza di eventuali aggiornamenti o mutamenti.

Segnaliamo che i paesi appartenenti all'accordo PTOM hanno sottoscritto un accordo di tipo unilaterale con l'Unione Europea ad eccezione dei tre paesi riportati nella tabella. Nuova Caledonia e dipendenze, Polinesia Francese e Saint - Pierre e Miquelon, a differenza degli altri paesi del gruppo, hanno infatti stipulato un accordo di tipo bilaterale.

ACCORDI DI TIPO UNILATERALE

Negli accordi di tipo unilaterale l'esenzione daziaria concessa all'atto dell'importazione della merce viene riconosciuta solamente nel caso in cui un prodotto originario di un determinato paese sia importato nel territorio dell'Unione. Rispetto agli accordi bilaterali viene quindi a decadere la reciprocità del beneficio acquisibile.

La lista degli accordi unilaterali prevede i seguenti gruppi di paesi:

- SPG ed SPG+: Sistema delle preferenze generalizzate, rispettivamente
 - Paesi interessati dal regime speciale per i Paesi meno sviluppati;
 - Paesi interessati dal regime speciale di incentivazione per il buon governo e lo sviluppo sostenibile
- EBA: Regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati (ex ACP)
- PTOM: comprende tutti quelli che vengono definiti come Paesi e Territori d'Oltremare ad eccezione di Nuova Caledonia e dipendenze, Polinesia Francese e Saint - Pierre e Miquelon.

ACCORDI DI UNIONE DOGANALE

Tali accordi costituiscono una particolarità rispetto a quelli esaminati in precedenza: la loro presenza non è infatti legata al concetto di origine preferenziale della merce, bensì a quello di immissione in libera pratica, ovvero lo sdoganamento della merce al fine di attuare un'importazione definitiva della stessa. Per poter sfruttare gli accordi di unione doganale quindi sarà sufficiente che il bene interessato sia stato sdoganato nell'Unione Europea, con il relativo pagamento degli oneri doganali ad esso associati; successivamente il bene può essere esportato in uno dei paesi quali

- Andorra
- San Marino
- Turchia

Il soggetto importatore avrà così la possibilità di sdoganare la merce in esenzione daziaria, similmente come accade in caso di prodotti di origine preferenziale. Sulla Turchia è necessario effettuare un'ulteriore disamina in quanto, come già indicato nella tabella, a seconda dei beni esportati, l'operatore economico avrà la possibilità di sfruttare l'origine preferenziale o l'unione doganale. Questo aspetto sarà approfondito nel corso della trattazione.

QUANDO CONVIENE USUFRUIRE DELL'ORIGINE PREFERENZIALE DELLA MERCE?

Un' ulteriore distinzione che è possibile riportare fra l'origine non preferenziale e l'origine preferenziale è che la prima è sempre ottenibile e individuabile dato che ogni prodotto deve possedere necessariamente un "made in" ben definito; l'origine preferenziale, al contrario, non è sempre assegnabile e si configura come un beneficio possibile ma mai sempre garantito.

Un soggetto, quindi, non è obbligato a dichiarare ineluttabilmente l'origine preferenziale di un determinato prodotto e ovviamente, anche volendo, non sarà sempre in grado di farlo. **Tuttavia, da un punto di vista pratico, un operatore, ancor prima di valutare la possibilità di dichiarare o meno l'origine preferenziale dei suoi prodotti, dovrebbe compiere uno studio inerente alla propria attività aziendale, basato sui prodotti oggetto di future esportazioni e dei paesi che coinvolgono le suddette operazioni. Entrando nel dettaglio, quello che deve essere noto è:**

- **L'eventuale presenza di un dazio all'importazione nel paese di destinazione**
- **L'ammontare in percentuale di tale dazio (se presente)**
- **L'eventuale esenzione (o riduzione) nel caso in cui i prodotti esportati posseggano lo status di origine preferenziale.**

La risorsa di riferimento per reperire le predette informazioni è Market Access Database, rintracciabile sul sito Internet della Commissione Europea. Il sito è consultabile dal link sottostante:

<https://madb.europa.eu/madb/>

La procedura prevede di entrare nella sezione "Tariff and Rules of Origin":

European Commission > Trade > Market Access database

Home

- What's new?
- FTA: Free Trade Agreement
- Export from EU**
 - Tariffs and Rules of Origin**
 - Procedures and Formalities
 - Statistics
 - Trade Barriers
 - SPS: Sanitary and Phytosanitary Issues
 - Services for SME

Exporting from the EU - what you need to know

The Market Access Database (MADB) gives information to companies exporting from the EU about import conditions in third country markets:

Brexit

The European Commission has included in its Market Access Database detailed information on rules adopted by UK authorities that would apply on UK imports from the EU in the event of a no-deal Brexit.

I campi sottostanti devono essere compilati con:

- **Il Paese di destinazione**
- **Il codice doganale del prodotto (4 o 6 cifre)**

Tariffs and Rules of Origin

This section tells you which **import duties and taxes** you will have to pay on your exports to specific countries. Calculate a **landed cost** for your product by entering its specific standard [Harmonized System](#) code.

This section also shows you **preferential rules of origin** that your product needs to fulfil to benefit from EU FTAs. See also [general information about rules of origin](#).

Country:

Product code (4 or 6 digits): [Find product code](#)

A titolo di esempio per la ricerca in oggetto sarà utilizzato il codice doganale **8481 10 99** e come paese di destinazione **Marocco**. Il codice ottenuto dalla ricerca non corrisponde integralmente a quello di nostro interesse; la differenza risiede nel fatto che la codificazione dei prodotti a livello doganale è la medesima in tutti i paesi a livello di prime 6 cifre (HS code), mentre la settima e l'ottava cifra possono variare a seconda del paese preso in esame (VD. "CLASSIFICAZIONE DOGANALE"). Nell'esempio un operatore italiano ha la possibilità di individuare il prodotto fino al codice **8481 10**

ma per la parte restante della nomenclatura combinata si rende necessario un confronto fra le due tariffe (comunitaria e marocchina). Da una comparazione effettuata riteniamo che al codice comunitario **8481 10 99** corrisponda il codice **8481 10 99 90**; il codice, evidenziato in rosso nell'immagine, riporta due possibilità daziarie differenti:

- Dazio MFN: è il dazio che il soggetto importatore deve assolvere nel caso in cui la merce importata in Marocco non sia di origine preferenziale comunitaria, qui **17.5%**;
- Dazio EU: è il dazio che il soggetto importatore deve assolvere nel caso in cui la merce importata in Marocco sia di origine preferenziale comunitaria, qui **0%**

Tariffs and Rules of Origin

Search results

- Country: **Morocco**
- Product Code: **8481**
- Product description: **Taps, cocks, valves and similar appliances for pipes, boiler shells, tanks, vats or the like, including pressure-reducing valves and thermostatically controlled valves**

Other information of this product code

- [Procedures and Formalities](#)
- [Statistics](#)

[New Search](#)

Tariffs [Related notes for tariffs](#) [Legal text on Rules of Origin](#) [General Information on Rules of Origin](#)

Click on the code to check additional duties and taxes that apply to your product

Code	Product description	EU	MFN	RoO
84	CHAPTER 84 - NUCLEAR REACTORS, BOILERS, MACHINERY AND MECHANICAL APPLIANCES; PARTS THEREOF			
8481	Taps, cocks, valves and similar appliances for pipes, boiler shells, tanks, vats or the like, including pressure-reducing valves and thermostatically controlled valves:			
8481.10	- Pressure-reducing valves:			
8481.10.10	- - - For gas containers for domestic use	0%	25%	RoO
	- - - Other:			
8481.10.91	- - - - Gas valves of zamak with opening and closing devices and flow regulators	0%	10%	RoO
8481.10.99	- - - - Other:			
8481.10.99.10	- - - - - Integral expansion valves	0%	2.5%	RoO
8481.10.99.90	- - - - - Other	0%	17.5%	RoO

In questo scenario è favorevole per un'azienda valutare la possibilità di acquisire l'origine preferenziale relativamente ai prodotti esportati in Marocco con il codice doganale 8481 10 99.

Mantenendo il codice doganale e cambiando il paese di destinazione, ad esempio, in Ucraina le condizioni cambiano radicalmente:

Tariffs and Rules of Origin

Search results

- Country: **Ukraine**
- Product Code: **8481**
- Product description: **Taps, cocks, valves and similar appliances for pipes, boiler shells, tanks, vats or the like, including pressure-reducing valves and thermostatically controlled valves**

Other information of this product code

- [Procedures and Formalities](#)
- [Statistics](#)

© copyright

[New Search](#)

Tariffs [Related notes for tariffs](#) [Legal text on Rules of Origin](#) [General Information on Rules of Origin](#)

Click on the code to check additional duties and taxes that apply to your product

Code	Product description	EU	GEN	MFN	RoO
84	CHAPTER 84 NUCLEAR REACTORS, BOILERS, MACHINERY AND MECHANICAL APPLIANCES; PARTS THEREOF				
8481	Taps, cocks, valves and similar appliances for pipes, boiler shells, tanks, vats or the like, including pressure-reducing valves and thermostatically controlled valves:				
8481.10	- Pressure-reducing valves:				
8481.10.05	- - Combined with filters or lubricators	0%	0%	0%	RoO
	- - Other:				
8481.10.19	- - - Of cast iron or steel	0%	0%	0%	RoO
8481.10.99	- - - Other	0%	0%	0%	RoO

In questo caso il dazio MFN, ossia quello standard, ammonta allo 0%, conseguentemente la presenza di merce di origine preferenziale inviata in Ucraina non comporta benefici daziari al soggetto importatore, rispetto a merce senza tale status.

L'esportatore quindi, in merito allo scenario, non ha alcun vantaggio nell'effettuare una valutazione sulla possibilità che il prodotto di suo interesse acquisisca l'origine preferenziale e può così risparmiare in termini di costo – opportunità. Per i paesi che non hanno sottoscritto un accordo di libero scambio con l'UE la colonna "EU" non sarà indicata, mentre la colonna "GEN", visibile solo per determinati paesi non viene presa qui in considerazione in quanto non di nostro interesse per la presente trattazione.

CONDIZIONI NECESSARIE

1) I PRODOTTI DI UNA DELLE DUE PARTI COINVOLTE DEVONO ESSERE ORIGINARI UE

Visto e considerato che la tematica affrontata, per il momento, riguarda le esportazioni di merci, la parte contraente che deve possedere beni di carattere originario comunitario è l'esportatore, il soggetto che effettuerà la spedizione di merce nel paese di destinazione.

Un prodotto che ottiene lo status di originario può essere:

- **Interamente ottenuto**
- **Sufficientemente lavorato**

PRODOTTI INTERAMENTE OTTENUTI

I prodotti interamente ottenuti sono beni che, per la loro specifica natura, sono interamente ottenuti nel paese comunitario che ha stipulato accordo di libero scambio, definito d'ora in poi "accordista". Si tratta a tutti gli effetti di merci che non contengono alcuna componente importata, ossia di origine extracomunitaria; logicamente, inoltre, un prodotto che è stato ottenuto da componenti totalmente di origine comunitaria è esso stesso configurabile come di origine comunitaria.

In ogni accordo attualmente in vigore viene riportato un esempio di prodotti che sono sempre considerabili come "interamente ottenuti".

a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino;

b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;

c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;

d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;

e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;

f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali della Comunità, dalle loro navi;

h) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori del suo mare territoriale, con le sue navi;

i) i prodotti fabbricati a bordo delle sue navi officina, esclusivamente con prodotti di cui alla lettera h);

j) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime;

k) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;

l) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori del suo mare territoriale, purché esso abbia diritti esclusivi per lo sfruttamento di suolo o sottosuolo di cui trattasi;

m) le merci ivi ottenute esclusivamente con prodotti di cui alle lettere da a) a l).

I prodotti interamente ottenuti che non vengono prodotti dal soggetto economico, ma solamente acquistati e poi rivenduti, necessitano di una documentazione specifica (VD. DICHIARAZIONE DEL FORNITORE) che attesta il loro status di prodotti originari dell'Unione Europea. In merito alla documentazione che un soggetto deve produrre o ricevere si rimanda alle pagine successive del manuale.

PRODOTTI SUFFICIENTEMENTE LAVORATI

Oltre ai prodotti interamente ottenuti è possibile individuare un grande numero di prodotti, nello specifico la maggior parte dei prodotti in commercio, che contengono al loro interno elementi materiali non interamente ottenuti sul territorio, bensì materie prime che possono essere state importate da un paese terzo. Questi prodotti, con queste determinate caratteristiche, possono comunque acquisire lo status di origine preferenziale comunitaria a condizione che abbiano subito, nel territorio dell'Unione, un processo di lavorazione o trasformazione considerato sufficiente all'ottenimento dello status stesso.

Ciò che determina se la lavorazione effettuata è considerata sufficiente è un insieme di regole, definito "regole di lista", individuabile in ognuno degli accordi che l'Unione Europea ha sottoscritto con i paesi accordisti.

Esattamente come per l'origine non preferenziale ogni regola viene associata ad un prodotto seguendo il criterio della voce doganale ad esso associata: un operatore economico deve quindi conoscere il codice doganale dei suoi prodotti prima di poter esaminare le regole di origine preferenziale relative al paese di destinazione della merce. Anche in questo caso, per la maggior parte degli accordi, è rilevante la voce doganale, cioè le prime 4 cifre del codice TARIC.

Nell'affrontare l'analisi delle regole di origine ricordiamo che il rispetto delle stesse è necessario solamente nei seguenti casi:

- Il prodotto finito non è composto interamente da prodotti di origine comunitaria
- Il prodotto finito è composto da materiali di origine comunitaria ma tali materiali sono corredati della documentazione necessaria a comprovare la loro origine. In mancanza di tale

documentazione (DICHIARAZIONE DEL FORNITORE) i materiali utilizzati nella lavorazione devono essere considerati obbligatoriamente di origine extracomunitaria (non di origine preferenziale comunitaria)

- **Tipologie di regole:**

Sono tre i principali criteri utilizzati per determinare il principio di lavorazione o trasformazione sufficiente:

- a) **Valore percentuale:** il valore dei materiali non originari non deve superare una certa percentuale del prezzo franco fabbrica (prezzo di vendita) del prodotto finito;
- b) **Cambio di voce doganale:** le materie prime o i componenti non originari utilizzati devono avere una voce doganale diversa da quella del prodotto finito;
- c) **Regole specifiche:** i casi che prevedono lavorazioni specifiche.

Regola del valore percentuale

Nella regola del valore percentuale è necessario valutare l'incidenza del valore delle materie prime di origine extracomunitarie impiegate nel processo produttivo. In particolare deve essere valutata l'incidenza, in termini di valore, del costo di acquisto delle materie prime extracomunitarie sul prezzo di vendita franco fabbrica del prodotto finito esportato. La percentuale massima indicata varia a seconda della voce doganale relativa a ciascun prodotto. Per prezzo franco fabbrica si intende:

“Il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante, della Comunità, nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto”.

8545	Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
------	---	---	--

Nell'esempio proposto la percentuale consentita ammonta al 40%: ipotizzando quindi che il prezzo franco fabbrica (prezzo di vendita) sia di 100 Euro, il valore massimo consentito di materiali di origine extracomunitaria utilizzati nella produzione è di 40 Euro. Se l'operatore rimane sotto questa soglia avrà la possibilità di dichiarare l'origine preferenziale del prodotto con voce doganale 8545.

Cambio di voce doganale

Può essere conferita l'origine se la trasformazione effettuata in territorio comunitario ha avuto l'effetto di cambiare la voce doganale del prodotto finito rispetto a ciascuno dei materiali non originari utilizzati. In sostanza un prodotto è dichiarabile come di origine preferenziale comunitaria qualora i componenti e i materiali non originari (non di origine preferenziale comunitaria) utilizzati nella fabbricazione devono essere classificati in una voce doganale diversa rispetto al prodotto finito.

7402	Rame non raffinato; anodi di rame per raffinazione elettrolitica	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
------	--	---

Nei protocolli di origine la regola è formulata come indicato nella tabella sopra riportata nell'esempio della voce 7402: "Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto"; ribaltando il concetto espresso tutti i materiali non comunitari di qualsiasi voce possono essere utilizzati, ad eccezione di quelli classificati alla stessa voce del prodotto, in questo caso 7402.

Non è raro trovare regole di origine che richiedano come condizione il rispetto contemporaneo delle due regole analizzate (cambio di voce doganale e tolleranza massima di materiali non originari) ed è ancora più frequente imbattersi che richiedono il rispetto di una delle due regole, alternativamente, a scelta del produttore. Si suggerisce, pertanto, di prestare attenzione alle varie combinazioni fra le diverse regole di origine che richiedono di prendere in considerazione diversi elementi del medesimo prodotto.

Lavorazione specifica

Sono particolari regole che si distinguono per la loro peculiarità e vengono utilizzate usualmente su particolari prodotti appartenenti a determinati capitoli della tariffa doganale.

Per taluni prodotti sono previste regole nelle quali vengono indicate in dettaglio le trasformazioni industriali che conferiscono l'origine preferenziale ai prodotti. In quest'ottica lavorazioni o trasformazioni più complesse possono conferire l'origine preferenziale, mentre lavorazioni o trasformazioni inferiori non possono far acquisire l'origine preferenziale.

da 5501 a 5507	Fibre sintetiche o artificiali in fiocco	Fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da paste tessili	
----------------	--	---	--

La regola di origine preferenziale della voce 5502 (Fibre sintetiche o artificiali in fiocco) prevede, ad esempio, una lavorazione che deve partire da sostanze chimiche o paste tessili. Per rispettare la regola quindi il soggetto può anche utilizzare sostanze chimiche o paste tessili di origine extracomunitaria ma tutte le operazioni successive devono avvenire in territorio comunitario.

- **Operazioni sempre insufficienti a conferire l'origine preferenziale**

Così come per la normativa Made in Italy, anche nella disciplina attinente l'origine preferenziale è possibile individuare alcuni processi che non possono in alcun modo far acquisire al prodotto trattato lo status di preferenzialità.

In questo caso le operazioni citate sono reperibili direttamente nelle note introduttive dei singoli accordi attualmente in vigore. La lista che andiamo a riportare è contenuta nell'accordo stipulato fra UE e i paesi dell'area PANEUROMEDITERRANEA (VEDI LISTA PAESI):

a) le operazioni di conservazione per assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;

b) la scomposizione e la composizione di confezioni;

c) il lavaggio, la pulitura; la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;

d) la stiratura o la pressatura di prodotti tessili;

e) semplici operazioni di pittura e lucidatura;

f) la mondatura, l'imbianchimento parziale o totale, la pulitura e la brillatura di cereali e riso;

g) le operazioni per colorare lo zucchero o formare zollette di zucchero;

h) la sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;

i) l'affilatura, la semplice macinatura o il semplice taglio;

j) il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l'assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli);

k) le semplici operazioni di riempimento di bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o tavolette e ogni altra semplice operazione di condizionamento;

l) l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, logo o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi;

m) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse;

n) la miscela dello zucchero con qualsiasi sostanza;

o) il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;

p) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a n);

q) la macellazione degli animali.

2) LE LAVORAZIONI DEVONO ESSERE EFFETTUATE IN TERRITORIO COMUNITARIO CON CONTINUITA'

Le merci che rispettano le regole indicate al punto 1) e sono dichiarabili come di origine preferenziale devono soddisfare i suddetti requisiti senza interruzione nel paese di origine. Conseguentemente nel caso un prodotto fabbricato nell'Unione Europea abbia subito una parziale lavorazione in un paese extracomunitario, non può ottenere lo status di merce di origine preferenziale comunitaria, anche se la regola venisse rispettata.

Quindi i prodotti che sono stati parzialmente lavorati in territorio comunitario, esportati per una fase della fabbricazione e infine importati nell'Unione Europea devono essere considerati di origine extracomunitaria. L'unica eccezione in tal senso è concessa dal cumulo dell'origine che sarà descritto nelle pagine seguenti.

3) I PRODOTTI DEVONO ESSERE ESPORTATI NEL PAESE DI DESTINAZIONE TRAMITE TRASPORTO DIRETTO

Il trattamento preferenziale viene altresì accordato esclusivamente ai prodotti che, oltre a soddisfare i requisiti presenti al punto 1) e 2), siano trasportati direttamente tra i paesi oggetto dell'accordo. È bene precisare che i prodotti in oggetto, durante il trasporto, attraversino altri territori, purché rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato in cui transitano e non subiscano altre operazioni che possano alterare il loro stato. Sono comunque concesse tutte quelle operazioni che hanno l'obiettivo di mantenere le condizioni ottimali fino alla destinazione.

4) DIVIETO DI RESTITUZIONE DEI DAZI DOGANALI O DI ESENZIONE DA TALI DAZI

Con il termine Drawback si intende il rimborso che un operatore ottiene a fronte dei dazi sostenuti in un'operazione di importazione di merce. Con la formula "No Drawback", prevista in numerosi protocolli sull'origine, si indica invece il divieto di rimborso di tali dazi.

Detto ciò, oltre alle condizioni poste ai punti 1), 2) e 3), deve essere garantita l'immissione in libera pratica nel paese dove successivamente avrà luogo la lavorazione di tutte le materie prime o semilavorati, di provenienza extracomunitaria, impiegati nel processo produttivo.

Per immissione in libera pratica si intende l'importazione di merce tramite l'assolvimento degli eventuali oneri doganali ed è definita in gergo comune "importazione definitiva". L'argomento sarà oggetto di approfondimento nella parte relativa alle "IMPORTAZIONI" di merce.

In conclusione la regola che vieta la restituzione dei dazi doganali o favoriscono l'esenzione degli stessi non consente l'utilizzo di regimi speciali quali perfezionamento attivo o ammissione temporanea, i quali permettono al soggetto importatore di sdoganare dei beni in esenzione daziaria.

5) L'ORIGINE PREFERENZIALE DEVE ESSERE CORRETTAMENTE DICHIARATA E CERTIFICATA TRAMITE SPECIFICA DOCUMENTAZIONE

Ultima condizione della disamina è la prova che attesta l'origine preferenziale dei prodotti esportati. Il requisito della prova risulta essere, come tutti gli altri elencati in precedenza, condizione necessaria sia per l'esportatore che per l'importatore della merce coinvolti nella compravendita: per ottenere i benefici derivanti dall'applicazione delle regole sull'origine preferenziale, il cliente deve presentare, all'atto dell'importazione, un documento che attesti che le merci in oggetto soddisfino i requisiti imposti dalla normativa. Poco importa che la merce sia effettivamente dichiarabile come di origine preferenziale, in assenza di adeguata documentazione il dazio sostenuto dall'importatore sarà quello normalmente imposto dal paese di destinazione.

- **CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE EUR 1**

Il certificato di circolazione EUR 1 è un documento che viene richiesto all'ufficio doganale di esportazione per certificare l'origine preferenziale della merce. Il certificato, emesso per una sola spedizione di merce, viene ricevuto dall'ufficio doganale di importazione e, una volta comprovata la validità dello stesso, consente al soggetto importatore di effettuare lo sdoganamento della merce in esenzione o riduzione daziaria.


Ad oggi è la prova di origine più utilizzata in materia di "origine preferenziale della merce" e viene utilizzata per la maggior parte dei paesi accordisti. Per richiedere il certificato è necessario presentare domanda alle autorità doganali, solitamente la richiesta viene inoltrata tramite spedizioniere doganale /doganalista, il quale si occupa di inoltrare uno specifico formulario presente negli allegati all'interno dei singoli accordi di libero scambio.

La circolare 11d del 28/04 2010 stabilisce che *"la presentazione della domanda di rilascio, completa di tutte le informazioni e dei documenti dovuti, avvenga entro il limite dei dieci giorni antecedenti (sono previste delle deroghe a questo termine) la presunta data di presentazione della dichiarazione doganale"*. Inoltre le autorità doganali hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché ad effettuare tutte le altre verifiche che ritengano opportune per accertare il carattere originario dei prodotti. L'Ufficio doganale di destinazione effettua controlli solamente a livello formale; per quanto concerne i controlli di tipo sostanziale invece il certificato viene inviato all'ufficio doganale del paese esportatore, il quale, se necessario, richiederà al soggetto importatore tutte le prove necessarie che giustificano l'emissione del certificato.

I certificati, una volta emessi, hanno una durata limitata nel tempo; infatti i certificati di origine preferenziale EUR 1 devono essere presentati entro 4 mesi dalla data del rilascio (10 mesi per le esportazioni in Cile, Messico, Sudafrica e Paesi ACP). Trascorso tale termine i certificati cessano la propria validità; pur tuttavia possono essere accettate dalle autorità del paese di importazione, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.

Di seguito proponiamo il fac - simile del certificato EUR1 contenuto negli allegati dei singoli accordi di libero scambio.

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

<p>1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)</p>	<p>EUR.1 N. A 000.000</p> <p>Prima di compilare il formulario consultare le note sul retro</p>		
<p>3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)</p>	<p>2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra</p> <p>..... e </p> <p align="center">(indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)</p>		
	<p>4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui prodotti sono considerati originari</p>	<p>5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione</p>	
<p>6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)</p>	<p>7. Osservazioni</p>		
<p>8. Numero d'ordine; marche, numeri, numero e natura dei colli⁽¹⁾; designazione delle merci</p>		<p>9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m³, ecc.)</p>	<p>10. Fatture (indicazione facoltativa)</p>
<p>11. VISTO DELLA DOGANA</p> <p><i>Dichiarazione certificata conforme</i></p> <p>Documento d'esportazione⁽²⁾</p> <p>modello n.</p> <p>del</p> <p>Ufficio doganale:</p> <p>Paese o territorio in cui il certificato è rilasciato</p> <p>.....</p> <p>Fatto a, addì</p> <p>.....</p> <p align="center"><i>(Firma)</i></p>	 <p align="center">Timbro</p>		<p>12. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE</p> <p>Io sottoscritto dichiaro che le merci di cui sopra soddisfano alle condizioni richieste per ottenere il presente certificato.</p> <p>Fatto a, addì</p> <p>.....</p> <p align="center"><i>(Firma)</i></p>

⁽¹⁾ Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o «alla rinfusa».
⁽²⁾ Da compilare solo quando le norme nazionali del paese o territorio d'esportazione lo richiedono.

<p>13. DOMANDA DU CONTROLLO, da inviare a:</p>	<p>14. RISULTATO DEL CONTROLLO</p>
<p>È richiesto il controllo dell'autenticità e della regolarità del presente certificato.</p> <p>Fatto a, addi</p> <p>..... (Firma)</p> <p style="text-align: center;">Timbro</p>	<p>Il controllo effettuato ha permesso di constatare che il presente certificato (*):</p> <p><input type="checkbox"/> è stato effettivamente rilasciato dall'ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti;</p> <p><input type="checkbox"/> non risponde alle condizioni di autenticità e di regolarità richieste (cfr. osservazioni allegate).</p> <p>Fatto a, addi</p> <p>..... (Firma)</p> <p style="text-align: center;">Timbro</p> <p>.....</p> <p>(* Segnare con una X la menzione applicabile.</p>

NOTE

- Il certificato non deve presentare nè raschiature nè correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere siglata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorità doganali del paese o territorio in cui il certificato è rilasciato.
- Fra gli articoli indicati nel certificato non devono essere lasciate linee in bianco ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima trascrizione deve essere tracciata una linea orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.
- Le merci devono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permetterne l'identificazione.

Negli allegati, oltre al certificato di circolazione EUR1, è possibile trovare la domanda che deve essere presentata presso l'ufficio doganale e una dichiarazione dell'esportatore contenente alcune informazioni aggiuntive; entrambi i moduli sono solitamente presentati dallo spedizioniere doganale incaricato dall'esportatore. L'incarico di rilascio del certificato affidato ad un soggetto terzo (spedizioniere) prevede usualmente la firma di un mandato di rappresentanza con il quale il mandatario si impegna a presentare la richiesta all'ufficio doganale di competenza.

DICHIARAZIONE DI ORIGINE DELLE MERCI

LETTERA DI INCARICO PER LA RICHIESTA DI CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE EUR.1

Il sottoscritto nella qualità di legale rappresentante della società con sede in P.IVA con la presente, consapevole delle responsabilità e degli obblighi stabiliti dalla vigente normativa comunitaria e nazionale

DICHIARA

che le merci meglio descritte nella fattura di esportazione n° del ___/___/___ soddisfano le condizioni richieste per ottenere il certificato di circolazione EUR.1. In particolare dichiara che

- o le merci di cui sopra sono interamente prodotte nella comunità
(oppure)
- o le merci di cui sopra hanno subito lavorazioni e/o trasformazioni sufficienti per il riconoscimento dell'origine preferenziale
(oppure)
- o le merci di cui sopra sono di origine preferenziale comunitaria in base a quanto previsto negli accordi tra UE e *(indicare il paese di destinazione delle merci).*

A riscontro delle condizioni sopra dichiarate, oltre alla documentazione prodotta contestualmente alla domanda di rilascio del certificato EUR.1, la scrivente si impegna espressamente a fornire all'Autorità doganale qualsiasi altra prova documentale o giustificazione che quest'ultima richieda nonché ad accettare ogni eventuale controllo. Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza della responsabilità e delle pene previste ai sensi dell'art.483 del c.p.

Per quanto sopra, con la presente conferisce espresso incarico a formulare alla Dogana domanda di rilascio del certificato EUR.1 in relazione alle merci di cui sopra allo/alla Spett.le corrente in viene autorizzato/a a compiere quanto necessario per l'ottenimento del certificato EUR.1 ed è fin d'ora espressamente manlevato da qualsiasi responsabilità legata direttamente od indirettamente all'espletamento della procedura oggetto del presente incarico.

....., li ___/___/___

- **CERTIFICATO EUR MED**

L' EUR MED è il certificato di origine che accompagna i prodotti che godono del trattamento preferenziale in virtù delle regole sul cumulo paneuromediterraneo.


Il cumulo dell'origine è una deroga che viene concessa per l'acquisizione dell'origine preferenziale della merce. Tramite l'utilizzo del cumulo un prodotto può acquisire l'origine preferenziale anche se le regole di lista contenute negli accordi non vengono rispettate, a determinate condizioni e coinvolgendo determinati paesi. Il concetto di cumulo dell'origine amplia pertanto la possibilità di beneficiare del regime di esenzione daziaria. In definitiva vi è la possibilità di dichiarare di origine preferenziale le merci che abbiano subito lavorazioni, oltre che nell'Unione Europea, anche in altri paesi extracomunitari, a condizione che tali paesi abbiano "accettato" la presenza e l'utilizzo del cumulo all'interno degli accordi sottoscritti con l'Unione Europea.

L'EUR MED viene utilizzato in caso di cumulo paneuromediterraneo o diagonale, ma in altri tipi di cumulo, che saranno approfonditi in seguito, gli operatori economici avranno la possibilità di usufruire comunque del certificato EUR 1.

A livello pratico, il certificato EUR MED si presenta con un formato molto simile a quello già esaminato nel certificato EUR1. L'unica differenza è riscontrabile nella presenza della casella n. 7, utilizzata per attestare il fatto che l'origine preferenziale è stata acquisita tramite utilizzo del cumulo paneuromediterraneo. La validità, come per l'EUR 1, è di 4 mesi dalla data di rilascio.

A partire dal 1° gennaio 2020 non sarà più possibile effettuare la previdimazione dei certificati di circolazione (EUR 1- EUR MED – ATR). Tale novità è da considerarsi come un disincentivo all'utilizzo della documentazione citata in favore di altre metodologie di attestazione quali Esportatore Autorizzato e Registrato.

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)	EUR-MED N. A 000.000	
	Prima di compilare il formulario consultare le note sul retro	
3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)	2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra e (indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)	
	4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui prodotti sono considerati originari	5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione
6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)	7. Osservazioni <input type="checkbox"/> Cumulation applied with (nome del paese/dei paesi) <input type="checkbox"/> No cumulation applied. (Segnare con una X la menzione applicabile)	
8. Numero d'ordine; marche, numeri, numero e natura dei colli ⁽¹⁾ ; designazione delle merci	9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m³, ecc.)	10. Fatture (indicazione facoltativa)
11. VISTO DELLA DOGANA <i>Dichiarazione certificata conforme</i> Documento d'esportazione ⁽²⁾ modello n. del Ufficio doganale Paese o territorio in cui il certificato è rilasciato: Fatto a, addì (Firma)		12. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE Io sottoscritto dichiaro che le merci di cui sopra soddisfano alle condizioni richieste per ottenere il presente certificato. Fatto a, addì (Firma)
⁽¹⁾ Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o «alla rinfusa». ⁽²⁾ Da compilare solo quando le norme del paese o territorio d'esportazione lo richiedono.		

- Nel fac-simile sopra inserito relativo al certificato EUR MED è possibile notare la casella 7 nella quale viene indicata l'applicazione del cumulo -

- **CERTIFICATO FORM A**

Il certificato Form A è il certificato che attesta l'origine preferenziale delle merci provenienti dai paesi in via di sviluppo che godono del trattamento preferenziale in virtù del sistema delle preferenze generalizzate (SPG). La sua funzione è quella di attestare che la merce importata dai predetti paesi è di origine preferenziale (del paese di spedizione). Come detto, l'agevolazione è consentita solamente in via unilaterale, di conseguenza non può essere richiesta dagli operatori comunitari per esportare nei paesi beneficiari. Tale certificato, che ha una validità di 10 mesi dalla data di rilascio, deve essere presentato alle autorità doganali dello Stato membro in cui si effettuano le operazioni di importazione per ottenere lo sconto daziario previsto

A partire dal 1° gennaio 2017 è cominciata, in maniera graduale, la transizione dei paesi SPG verso il sistema dell'Esportatore Registrato e l'iscrizione alla banca dati REX. L'iscrizione nella banca dati REX consente agli esportatori registrati di autocertificare in fattura l'origine preferenziale, qualunque sia il valore delle merci esportate, mediante un'attestazione di origine rilasciata direttamente ai loro clienti, e compilata secondo il Regolamento UE 2447/15 (VEDI "ESPORTATORE REGISTRATO"); tramite questa procedura ogni paese SPG ha creato un registro elettronico di esportatori registrati in modo da poter essere "rilevati" dalla banca dati dell'Unione Europea. L'importatore comunitario potrà così accertare che il soggetto esportatore, stabilito in uno dei paesi coinvolti, abbia acquisito a tutti gli effetti lo status di esportatore registrato.

Di seguito proponiamo la lista dei paesi che hanno aderito al Sistema REX anno per anno in data 1° Gennaio:

- **1° gennaio 2017:** Angola, Burundi, Bhutan, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Centrafricana, Isole Comore, Congo, Isole Cook, Djibuti, Etiopia, Micronesia, Guinea Equatoriale, Guinea Bissau, India, Kenya, Kiribati, Laos, Liberia, Mali, Nauru, Nepal, Isole Niue, Pakistan, Isole Solomon, Sierra Leone, Somalia, Sud Sudan, Sao Tomé & Principe, Chad, Togo, Tonga, Timor-Leste, Tuvalu, Yemen, Zambia;
- **1° gennaio 2018:** Afghanistan, Armenia, Bolivia, Costa d'Avorio, Eritrea, Gambia, Guinea, Malawi, Mozambico, Myanmar, Niger, Ruanda, Sri Lanka, Sudan, Swaziland, Siria, Tanzania;
- **1° gennaio 2019:** Bangladesh, Benin, Burkina Faso, Capo Verde, Cambogia, Filippine, Haiti, Indonesia, Repubblica del Kirghizistan, Lesotho, Madagascar, Mauritania, Mongolia, Nigeria, Paraguay, Samoa, Senegal, Tagikistan, Uganda, Uzbekistan, Vanuatu, Vietnam.

Il 30 giugno 2020 si configura come termine ultimo per l'utilizzo dei certificati FORM A, conseguentemente tutti i paesi sopra citati che hanno chiesto proroghe alle date elencate in precedenza dovranno obbligatoriamente adeguarsi e predisporre per l'utilizzo del Sistema REX.

1. Goods consigned from (Exporter's business name, address, country)		Reference No			
2. Goods consigned to (Consignee's name, address, country)		GENERALIZED SYSTEM OF PREFERENCES CERTIFICATE OF ORIGIN (Combined declaration and certificate) FORM A			
		Issued in (country) See notes overleaf			
3. Means of transport and route (as far as known)			4. For official use		
5. Item number	6. Marks and numbers of packages	7. Number and kind of packages, description of goods	8. Origin criterion (see Notes overleaf)	9. Gross weight or other quantity	10. Number and date of invoices
11. Certification hereby certified, on the basis of control carried out, the declaration by the exporter is correct. Place and date, signature and stamp of certifying authority			12. Declaration by the exporter The undersigned hereby declares that the above details and statements are correct; that all the goods were produced in (country) and that they comply with the origin requirements specified for those goods in the Generalized System of Preferences for goods exported to (importing country) Place and date, signature of authorized signatory		

- Fac – simile certificato FORM A –

- **DICHIARAZIONE DI ORIGINE SU FATTURA**

Un'agevolazione che viene concessa all'operatore economico che ha la possibilità di certificare l'origine preferenziale dei propri prodotti è quella di dichiarare l'origine direttamente nel corpo della fattura commerciale o nella fattura proforma.

Tale opportunità viene concessa per ogni operazione la cui spedizione il cui valore non supera i 6.000 Euro. Ogni esportatore, quindi, può utilizzare la presente metodologia ed evitare di richiedere il rilascio dei certificati EUR1, EUR MED o altra certificazione solamente nel caso in cui la singola spedizione non superi il predetto importo. È irrilevante il numero di fatture emesse ai fini del conteggio: un operatore può emettere più fatture inerenti all'operazione ma il loro totale non deve essere comunque superiore ai 6.000 Euro.

La dicitura che viene inserita nella documentazione commerciale può variare in caso di presenza o assenza di cumulo. Nell'immagine sottostante viene proposto il formato inerente a una dichiarazione in fattura con la possibilità di dichiarare anche il cumulo dell'origine.

Versione italiana
L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ⁽¹⁾) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale
— cumulation applied with (nome del paese/dei paesi)
— no cumulation applied ⁽³⁾

..... ⁽⁴⁾
(Luogo e data)
..... ⁽⁵⁾
(Firma dell'esportatore; deve inoltre essere scritto in modo leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione).

Il campo (1) per spedizioni inferiori ai 6.000 Euro non deve essere compilato. Per i soggetti che hanno acquisito lo status di Esportatore Autorizzato occorre inserire invece il codice rilasciato dall'Autorità doganale.

• **ESPORTATORE AUTORIZZATO**

Lo status di esportatore autorizzato è una facilitazione prevista dalla normativa doganale comunitaria e dagli accordi preferenziali sottoscritti dalla UE con alcuni paesi terzi.

Tale agevolazione è rilasciata dalle autorità doganali, che permettono alle aziende sia di produzione che commerciali di poter attestare, direttamente sulla fattura, l'origine preferenziale dei prodotti esportati nei paesi accordati, anziché mediante il rilascio del certificato Eur1, anche quando il valore dei prodotti esportati sia superiore a 6.000 Euro.

L'esportatore, a differenza della normale dichiarazione su fattura, avrà la possibilità di dichiarare in ogni circostanza, ad eccezione di alcune casistiche isolate, l'origine preferenziale dei suoi prodotti senza alcuna certificazione aggiuntiva.

I due requisiti necessari per ottenere tale autorizzazione pertanto sono:

- Effettuazione di frequenti esportazioni
- Offrire garanzie soddisfacenti per l'accertamento del carattere originario dei prodotti.

Per quanto concerne il primo requisito l'Agenzia delle Dogane richiede che l'operatore effettui, con una certa regolarità, esportazioni verso il paese extracomunitario accordista, mentre non è necessario che lo stesso effettui numerose esportazioni nell'arco dell'anno solare.

In merito al secondo requisito, l'operatore deve garantire all'autorità doganale di essere a conoscenza della normativa relativa all'origine preferenziale, e di applicarla correttamente ai propri prodotti oggetto di esportazione. In definitiva, come precisa l'Agenzia delle Dogane, l'esportatore deve essere in grado di provare, in qualsiasi momento, il carattere originario della merce da esportare.

Qualora dalla verifica risulti che la società rispetta i requisiti richiesti dalla normativa, l'Agenzia delle Dogane conferisce alla stessa lo Status di esportatore autorizzato, assegnando un codice di autorizzazione alfanumerico, che dovrà essere apposto sulle fatture nelle quali si attesta l'origine preferenziale delle merci ivi riportate. Il codice rilasciato deve essere inserito nel campo (1) della dichiarazione inserita nella documentazione commerciale.

- **ESPORTATORE REGISTRATO**

Dal 1° gennaio 2017 è in vigore il nuovo sistema degli esportatori registrati, chiamato REX. Il sistema REX rappresenta la nuova modalità di certificazione dell'origine delle merci che l'Unione europea sta gradualmente introducendo ai fini dei suoi regimi commerciali preferenziali. Attualmente, tale modalità è applicata unilateralmente nell'ambito del sistema delle preferenze generalizzate (SPG), grazie al quale l'UE accorda preferenze tariffarie ai paesi in via di sviluppo, e invia bilaterale con due paesi accordisti, Canada (a partire dal 21 settembre 2017 in via provvisoria e dal 1° gennaio 2018 in via definitiva) e Giappone (a partire dal 1° febbraio 2019).

Nel manuale operativo si pone maggiormente l'attenzione sull'utilizzo del REX in relazione agli accordi di libero scambio, ossia per esportazioni di merce verso Canada e Giappone, in quanto ritenuto l'utilizzo predominante dagli operatori economici comunitari. Da un punto di vista prettamente pratico l'utilizzo e il funzionamento dell'Esportatore Registrato è molto simile a quello già illustrato per l'esportatore autorizzato; le differenze sostanziali in tal senso si delineano nell'iter relativo all'iscrizione, al rilascio dell'autorizzazione e ad altri dettagli che saranno in seguito enunciati.

Detto ciò gli esportatori comunitari che intendono dichiarare le merci vendute a destinazione di Canada/Giappone come preferenziali, con valore di spedizione superiore a 6.000 Euro, dovranno quindi preventivamente fare richiesta ed ottenere il codice alfanumerico di autorizzazione dall'Ufficio Doganale di competenza. Ancora una volta ricordiamo che per spedizioni di merce con valore inferiore ad Euro 6.000 non si rende necessaria l'iscrizione al sistema REX (analogamente a quanto asserito in merito all'Esportatore Autorizzato) e sarà possibile dichiarare l'origine preferenziale della merce direttamente in fattura senza inserire alcun numero.

L'operatore può ottenere l'iscrizione effettuando la richiesta presso l'Ufficio doganale territorialmente competente, utilizzando la modulistica prevista dall'Allegato 22-06 del Reg. UE 2447/2015 per operazioni con paesi SPG e dall'Allegato 22-06 bis, quest'ultimo introdotto con la circolare 55972/R.U. emessa dall'Agenzia delle Dogane, quando si opera nell'ambito di accordi di libero scambio per compravendite con Canada e Giappone.

L'introduzione del sistema REX non provoca alcun mutamento in relazione alle regole per la determinazione dell'origine preferenziale, presenti all'interno dei vari protocolli allegati agli accordi stipulati tra la UE e i vari paesi accordisti. Detto ciò l'operatore deve sempre avere la conoscenza delle regole, la loro corretta applicazione, la redazione e la conservazione della documentazione a supporto sono le condizioni essenziali per poter essere inseriti nel registro.

ALLEGATO II

«ALLEGATO 22-06 bis

**DOMANDA PER OTTENERE LA QUALIFICA DI ESPORTATORE REGISTRATO
ai fini della registrazione degli esportatori degli Stati membri**

1. Nome e cognome, indirizzo completo e paese dell'esportatore, recapito, codice EORI.

2. Informazioni di contatto aggiuntive, compreso numero di telefono e di fax e indirizzo di posta elettronica, se disponibile (facoltativo).

3. Specificare se l'attività principale consiste nella produzione o nel commercio.

4. Descrizione indicativa delle merci ammissibili al trattamento preferenziale, compreso un elenco indicativo delle voci del sistema armonizzato (o dei capitoli se le merci oggetto degli scambi sono comprese in più di venti voci del sistema armonizzato).

5. Impegni che l'esportatore deve assumere

Il sottoscritto/La sottoscritta:

- dichiara che i dati di cui sopra sono esatti;
- certifica che la registrazione non è mai stata revocata in precedenza; in caso contrario, certifica di aver rimediato alla situazione che ha condotto alla revoca;
- si impegna a redigere attestazioni di origine e altri documenti relativi all'origine solo per le merci ammesse a beneficiare del trattamento preferenziale e conformi alle norme di origine specificate per tali merci nel regime preferenziale in questione;
- si impegna a tenere una contabilità commerciale adeguata della produzione/fornitura delle merci ammissibili al trattamento preferenziale e a conservare tale contabilità per il tempo richiesto dal regime preferenziale in questione, per almeno tre anni dalla fine dell'anno civile in cui è stata compilata l'attestazione di origine;
- si impegna a comunicare immediatamente alle autorità doganali eventuali modifiche intervenute nei propri dati di registrazione dopo l'assegnazione del numero di esportatore registrato;
- si impegna a collaborare con le autorità doganali;

- si impegna ad accettare qualsiasi controllo in merito all'esattezza delle proprie attestazioni di origine o di altri documenti relativi all'origine, comprese verifiche contabili e visite dei propri locali effettuate dalla Commissione europea o dalle autorità degli Stati membri;
- si impegna a chiedere la revoca della propria registrazione dal sistema qualora non soddisfi più le condizioni per l'applicazione del sistema degli esportatori registrati;
- si impegna a chiedere la revoca della propria registrazione dal sistema qualora non intenda più utilizzare il sistema degli esportatori registrati.

 Luogo, data, firma del firmatario autorizzato, nome e funzione (*)

6. Consenso specifico, espresso previamente dall'esportatore dopo essere stato debitamente informato, alla pubblicazione dei propri dati personali sul sito web pubblico

Il sottoscritto/La sottoscritta è a conoscenza del fatto che le informazioni fornite nella presente domanda possono essere divulgate tramite il sito web pubblico. Il sottoscritto/La sottoscritta accetta che tali informazioni siano pubblicate sul sito web pubblico. Il sottoscritto/La sottoscritta può ritirare il proprio consenso alla pubblicazione di tali informazioni sul sito web pubblico inviando una richiesta alle autorità competenti responsabili della registrazione.

 Luogo, data, firma del firmatario autorizzato, nome e funzione (*)

7. Spazio riservato alle autorità doganali

Il richiedente è registrato con il seguente numero:

Numero di registrazione: _____

Data di registrazione _____

Data di decorrenza della validità della registrazione _____

Firma e timbro (*) _____

- **DICHIARAZIONE DEL FORNITORE**

Nonostante non sia un documento utilizzato dal soggetto esportatore per certificare l'origine preferenziale della merce, ad eccezione di particolari casistiche, si rende imprescindibile una disamina sul modulo definito "dichiarazione del fornitore"; essendo un documento utilizzato in ambito comunitario in un momento antecedente all'espletamento delle formalità doganali di export, il suo impiego è spesso oggetto di problematiche legate al suo utilizzo.

La dichiarazione del fornitore, in inglese "Supplier's Declaration", è un'attestazione, emessa dai soggetti economici comunitari, che certifica che la merce in essa descritta rispetta le norme di origine preferenziale comunitaria. Il suo utilizzo è quindi quello di provare che la merce venduta al cliente, stabilito nell'Unione Europea, ha carattere di preferenzialità; inoltre, viene utilizzata dall'esportatore come prova per richiedere il rilascio dei certificati di circolazione EUR1, di una dichiarazione in fattura o in relazione ad un altro metodo impiegabile per dichiarare l'origine preferenziale delle sue merci.

Per rendere più chiaro il corretto utilizzo si propone lo schema sotto riportato:



Nell'esempio preposto il primo soggetto italiano (IT1) emette una dichiarazione del fornitore per il secondo soggetto italiano (IT2), il quale emette un'altra dichiarazione per il terzo soggetto italiano (IT3); questo è anche l'esportatore finale della merce, ossia l'ultimo soggetto che ha disponibilità del bene e che può decidere circa la sua uscita dal territorio comunitario. Grazie alla dichiarazione del fornitore emessa da IT2, IT3 può certificare l'origine preferenziale della sua merce (se ne ha la possibilità, e richiedere l'emissione di un certificato EUR1 o un'altra attestazione atta al medesimo scopo (Freccia Rossa).

Un prodotto che non è accompagnato dalla dichiarazione del fornitore non può in alcun modo essere considerato come di origine preferenziale comunitaria. Pertanto, anche in presenza di un prodotto effettivamente fabbricato in territorio comunitario, senza la documentazione richiesta, questo dovrà essere considerato, in un contesto di origine preferenziale, al pari di un prodotto di origine extracomunitaria.

COME VENGONO UTILIZZATE LE DICHIARAZIONI DEL FORNITORE IN APPLICAZIONE DELLE REGOLE DI ORIGINE?

L'importanza della dichiarazione del fornitore e della sua presenza in correlazione ad un determinato prodotto o materia prima varia a seconda della regola di origine con la quale viene associata. In questo modo è possibile determinare l'effettiva necessità di richiedere tutte, talune dichiarazioni oppure di non richiedere alcuna dichiarazione in quanto, anche in loro totale assenza, la regola di origine di riferimento sarebbe comunque rispettata dall'operatore

- **Cambio di voce doganale**

Un operatore che si trova a dover rispettare la regola del cambio di voce doganale deve verificare che le materie prime utilizzate nella fabbricazione abbiano una voce diversa da quella del prodotto finito. Questa analisi deve essere rivolta però alle materie prime di origine extracomunitaria coinvolte nel processo; non è infatti richiesto prendere in considerazione le materie prime che pur avendo la medesima voce doganale del prodotto finito sono di origine preferenziale comunitaria. In questo scenario la prova documentale garantisce che la materia prima utilizzata dal produttore sia considerabile come di origine preferenziale comunitaria.

Esempio:

Voce doganale prodotto finito: 4401

Materie prime:

- 4701
- 4401

Paese di destinazione: Albania

Regola di origine: Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

Nell'esempio non è rilevante che la materia prima con voce 4701 sia accompagnata da dichiarazione del fornitore. Discorso differente invece per le materie prime con voce 4401 in quanto l'assenza di dichiarazione del fornitore preclude il rispetto della regola.

- **Regola del valore percentuale**

Nella regola relativa al valore percentuale massimo ammissibile di merce extracomunitaria rispetto al prezzo di vendita del prodotto finito, la dichiarazione del fornitore assume un ruolo ancora più rilevante. La dichiarazione, in questo specifico caso, ha la funzione di ridurre la percentuale di materiale extracomunitaria nel caso in cui l'operatore non riesca a rientrare in quella stabilita. Se ad esempio la regola impone una percentuale massima che ammonta al 40% in relazione a materiali extracomunitari e l'operatore dovesse raggiungere una percentuale del 50%, la regola non sarebbe in alcun modo rispettata; raccogliendo alcune dichiarazioni del fornitore l'operatore potrebbe ridurre la sua percentuale del 50% fino al di sotto della soglia del 40% e rispettare la regola.

- **Lavorazione specifica**

In un ambito inerente una specifica lavorazione, quale ad esempio quella attinente al settore tessile, la dichiarazione del fornitore può essere sfruttata come segue:

“Fabbricazione a partire da filati”

La regola impone al produttore di partire da filato quindi nel caso in cui utilizzasse materiali di origine extracomunitaria, per rispettare la regola deve cominciare la produzione almeno a partire da filati extracomunitaria. Tuttavia il produttore avrebbe la possibilità di partire anche dallo stadio successivo di lavorazione, ovverosia il tessuto, qualora riuscisse a reperire dai suoi fornitori le dichiarazioni concernenti i tessuti acquistati.

COME LEGGERE GLI ACCORDI DI LIBERO SCAMBIO?

Gli accordi stipulati fra Unione Europea e i singoli paesi terzi, in un contesto inerente alla natura bilaterale, si presentano in un formato ben definito ma di non facile e immediata consultazione per un soggetto “estraneo” alla materia.

La panoramica sottostante è riconducibile alla maggior parte degli accordi attualmente in vigore; una diversa presentazione è rintracciabile negli accordi sottoscritti con Canada e Giappone la cui analisi è rimandata alla parte finale di questa sezione.

Prendendo come esempio l'allegato II dell'accordo sottoscritto fra UE e i paesi dell'area Paneuromediterranea, il quale contiene le regole di origine preferenziale di nostro interesse, è possibile notare come siano suddivise le diverse informazioni riportate:

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari		
(1)	(2)	(3)	o	(4)

- Colonna (1) – Voce SA (Sistema armonizzato): vengono qui indicati i codici doganali utili ad individuare i beni interessati;
- Colonna (2) – Designazione delle merci: una breve descrizione dei beni;
- Colonne (3) e (4) – Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari: corrispondono alle regole di origine preferenziale, una principale e una alternativa. Il soggetto passivo può rispettare alternativamente una delle due regole a seconda di quella da lui ritenuta più conveniente.

La difficoltà principale per un operatore economico che si avvicina a questa tipologia di regole è quella di associare correttamente la regola di origine al codice doganale del proprio prodotto. Tale problematica nasce dal fatto che i dati contenuti nella Colonna (1) non sono sempre codificati in maniera chiara e un soggetto che effettua la ricerca di un determinato codice non riuscirà sempre a trovarlo con immediatezza, come negli esempi riportati nella sezione riguardante le tipologie di regole (pag. 94)

- **Ex Capitolo**

ex capitolo 4	Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti	
0403	Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti, — tutti i succhi di frutta (esclusi i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) della voce 2009 utilizzati sono originari, e — il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

La dicitura “ex” davanti al capitolo prevede che tutte le voci del capitolo preso in esame abbiano tutte la/e medesima/e regola/e, tuttavia nel caso in cui di seguito sia indicata una specifica voce, qui 0403, sarà opportuno seguire la regola ad essa abbinata; in questo caso è possibile notare che la regola associata alla voce doganale 0403 è differente rispetto a quella di tutte le altre voci del capitolo.

Per il capitolo 4 si hanno quindi due diverse casistiche:

- Il prodotto ha voce doganale 0403 e quindi si dovrà seguire una regola specifica, qui formata da tre condizioni
- Il prodotto ha una voce doganale differente da 0403 e quindi la regola di riferimento risulta essere *“Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 sono interamente ottenuti”*

- **Ex Voce Doganale**

ex capitolo 9	Caffè, tè, mate e spezie; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 9 utilizzati sono interamente ottenuti	
0901	Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione	Produzione a partire da materiali di qualsiasi voce	
0902	Tè, anche aromatizzato	Produzione a partire da materiali di qualsiasi voce	
ex 0910	Miscugli di spezie	Produzione a partire da materiali di qualsiasi voce	

La dicitura “ex” davanti ad una voce doganale specifica, qui 0910, prevede che la regola ad essa associata sia applicabile esclusivamente ai prodotti citati nella descrizione presente nella colonna (2). Nel dettaglio si applica solamente a quei prodotti classificati alla voce 0910 che però rientrano nella descrizione di “miscugli di spezie”; per tutti gli altri prodotti della voce 0910 non rientranti nella descrizione occorre indirizzarsi sulla regola generale del capitolo (nell’immagine “ex Capitolo 09”)

- **Combinazioni**

ex 7224, da 7225 a 7228	Semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre e profilati laminati a caldo, arrotolati in spire non ordinate (in matasse); barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie delle voci 7206, 7218 o 7224	
-------------------------	--	---	--

Nell’allegato sono presenti anche diverse combinazioni di codifiche. Nell’esempio riportato nell’immagine si è in presenza di un “ex”, attinente solo alla voce doganale 7224 e un insieme che comincia con la voce 7225 e termina con la voce 7228.

DOMANDE E CASI FREQUENTI

- **Come è possibile attribuire l'origine preferenziale dei pezzi di ricambio?**

La normativa sui pezzi di ricambio, parti e accessori in regime di origine preferenziale è contenuta nei singoli accordi di riferimento. Nel dettaglio si riporta il contenuto dell'art. 8 dell'accordo fra UE e Paneuromediterraneo, applicabile per tutti gli altri accordi:

“Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e sono inclusi nel suo prezzo o per i quali non viene emessa una fattura distinta, si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.”

Quindi alle condizioni sopra riportate, similmente a quanto già affermato per l'origine non preferenziale della merce, le merci che vengono spedite insieme al macchinario di riferimento, se questo è di origine preferenziale, acquisiscono automaticamente il medesimo status. Discorso differente per componenti spediti successivamente o non vengono rispettate le condizioni citate.

- **È possibile applicare una tolleranza alle regole di origine preferenziale?**

Anche nell'applicazione delle regole di contenute negli accordi di libero scambio è possibile sfruttare la deroga della tolleranza. In questo caso però è opportuno fare ulteriore attenzione in quanto la percentuale può variare a seconda dell'accordo preso in considerazione. Per la maggior parte dei paesi accordisti risulta essere comunque del 10%.

- **Quali elementi non devono mai essere presi in considerazione nel calcolo dell'origine preferenziale?**

Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione:

(a) energia e combustibile:

(b) impianti e attrezzature:

(c) macchine e utensili:

(d) merci che non entrano, né sono destinati ad entrare, nella composizione finale dello stesso.

A deduzione di ciò è evidente che anche l'imballaggio e la confezione utilizzata per inviare il prodotto, che non conferisce il carattere essenziale al prodotto stesso, non viene considerata nel calcolo riguardante le regole di origine preferenziale.

- **Quali differenze si possono riscontrare fra la normativa relativa all'origine non preferenziale e preferenziale in ambito tessile?**

Le regole di origine applicate in ambito preferenziale sono riconducibili a quelle identificabili nella regolamentazione relativa al made in. La particolarità di maggiore rilevanza è riscontrabile nel fatto che, pur mantenendo la stessa natura, queste regole sono solitamente più restrittive rispetto a quelle esaminate in ambito non preferenziale

Esempio:

6001	
Regola origine non preferenziale	Regola origine preferenziale (accordo paneuromediterraneo)
Fabbricazione a partire da filati	Fabbricazione a partire da: <ul style="list-style-type: none">• Fibre naturali,• Fibre sintetiche o artificiali in fiocco, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o• Materiali chimici o paste tessili

Eseguendo un raffronto fra le regole contenute nella tabella, riferite alla stessa voce doganale 6001, è evidente come quella della colonna di destra sia più restrittiva: è infatti richiesta una lavorazione in territorio comunitario ad uno stadio precedente rispetto a quella del filato, ossia una lavorazione a partire da fibre, materiali chimici o paste tessili.

- **Qual è la corretta procedura per attribuire l'origine preferenziale corretta al kit doganale?**

La procedura è la medesima descritta nella sezione di domande del Made in ad eccezione del fatto che in questo caso non è necessario individuare un'origine specifica, bensì' appurare o meno la preferenzialità dell'intero assortimento.

Pertanto il calcolo dell'origine preferenziale comunitaria deve essere effettuato sul codice doganale del prodotto che è stato scelto come quello che conferisce il carattere essenziale al kit.

In completamento a quanto già asserito si specifica che i kit si considerano di origine preferenziale a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano di origine preferenziale comunitaria. Un kit composto da prodotti originari e non originari si considera originario a condizione che il valore dei prodotti non di origine preferenziale comunitaria non superi il 15% del prezzo franco fabbrica dell'intero assortimento.

Nel dettaglio, ciascuno dei prodotti che compongono l'assortimento, ad eccezione di quelli il cui valore non superi il 15 % del valore totale dell'assortimento, deve soddisfare i criteri di origine che si applicano alla voce nella quale sarebbe stato classificato se fosse stato presentato separatamente e non incluso in un assortimento, indipendentemente dalla voce nella quale è classificato l'assortimento completo. Se il prodotto di vendita è un omaggio i calcoli devono essere riferiti al costo del prodotto e non al prezzo di vendita.

Esempio:

KIT PER CAMBIO GOMMA AUTOMOBILE (classificato come 8425 49 00 e prezzo franco fabbrica di 80 Euro) composto da:

- CRICK A PANTOGRAFO – codice doganale: 8425 49 00

Origine preferenziale comunitaria del prodotto: FR – Valore del prodotto: 20 Euro

- CHIAVE A CROCE – codice doganale: 8204 11 00 o 8204 12 00 (a seconda delle caratteristiche del prodotto)

Origine preferenziale del prodotto: NO EU – Valore del prodotto: 11 Euro

- BULLONI (4) – codice doganale: 7318 15 95

Origine preferenziale comunitaria del prodotto: IT - Valore del prodotto 4 Euro

- BORSA PORTA RUOTA – codice doganale: 4202 92 98

Origine preferenziale del prodotto: NO EU – Valore del prodotto: 5 Euro

Nell'esempio presentato non tutti i prodotti che compongono il kit sono di origine preferenziale comunitaria quindi è necessario verificare che “che il valore dei prodotti non di origine preferenziale comunitaria non superi il 15% del prezzo franco fabbrica dell'intero assortimento.”

Nel dettaglio:

- Prezzo franco fabbrica del kit: 80 Euro. Il valore limite è di 12 Euro.
- Nel calcolo è opportuno prendere in considerazione gli elementi non di origine preferenziale comunitaria, ossia chiave a croce e borsa; la somma del valore dei due prodotti è 16 Euro, superiore al 15% del prezzo franco fabbrica dell'intero assortimento (12 Euro).

Dall'analisi appena compiuta il kit cambio gomme oggetto della disamina non potrà acquisire lo status di origine preferenziale comunitaria.

- **In cosa consiste il cumulo dell'origine? Come si applica? Quali sono i tipi di cumulo maggiormente utilizzati?**

Il cumulo dell'origine è definibile come una deroga che, coinvolgendo uno più paesi, permette al soggetto passivo di rispettare una determinata regola di origine in casistiche dove normalmente non vi sarebbe la possibilità di farlo. Si configura come un metodo che permette ad un operatore di utilizzare prodotti originari di un determinato paese e di trasformarli o incorporarli ai prodotti originari di un altro paese, come se fossero originari di quest'ultimo.

Le condizioni per il suo utilizzo impongono che fra i paesi coinvolti vi siano accordi di origine preferenziale contenenti le medesime regole di origine. I paesi interessati possono quindi "cumulare" l'origine per cui le lavorazioni effettuate in uno dei paesi aderenti al sistema (aventi per oggetto prodotti originari di un altro paese partner) vengono riconosciute sufficienti per l'attribuzione al prodotto finito dell'origine preferenziale del paese in cui è avvenuta l'ultima lavorazione.

Per una maggiore comprensione attinente il corretto funzionamento del sistema del cumulo vengono proposti alcuni esempi di alcune tipologie, riportando quelli più frequentemente utilizzati dalle aziende.

- **Cumulo bilaterale**

Il cumulo bilaterale è applicato fra **due paesi** che hanno sottoscritto un accordo di libero scambio contenente le medesime regole di origine (es. UE e Svizzera)

- Esempio con regola del cambio di voce doganale:

Codice doganale prodotto finito: 7402

Codice doganale e origine materie prime: 7402 (Svizzera), 7401 (Cina)

Regola di origine: Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

La regola di origine normalmente non sarebbe soddisfatta perché la materia prima di origine svizzera possiede la stessa voce doganale del prodotto finito (7402); l'incidenza del materiale di origine svizzera è del 30% sul prezzo di vendita del prodotto finito quindi la tolleranza (10%) non è applicabile. Ma nonostante tutto se il produttore comunitario ha la possibilità di ottenere una certificazione attestante che le materie prime con voce 7402 sono di origine preferenziale svizzera, potrà utilizzarle come se fossero di origine preferenziale comunitaria, "cumulando" quindi le due origini.

Di conseguenza il prodotto acquisirà l'origine preferenziale comunitaria "cumulo applicato con Svizzera" in quanto l'ultima lavorazione sufficiente è avvenuta nell'Unione Europea.

- Esempio con regola della percentuale massima di materia prima extracomunitaria:

Codice doganale prodotto finito e prezzo di vendita: 8407 – 1.000 Euro

Origine e percentuale di incidenza materie prime:

- 7318: 30% (origine cinese)
- 7326: 15% (origine svizzera)
- 8407: 55% (origine preferenziale comunitaria)

Regola di origine preferenziale: Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Si ricorda che per le materie prime di origine comunitaria della voce 8407 sono state raccolte le dichiarazioni del fornitore che attestano la preferenzialità della merce.

Normalmente la regola riportata non sarebbe rispettata visto e considerato che le materie prime di origine extracomunitaria superano la percentuale richiesta (45% > 40%), tuttavia, per quanto attiene alle materie prime della voce 7326, se queste sono materie di origine preferenziale svizzera (tramite documentazione richiesta), l'operatore ha la possibilità di abbassare la percentuale dal 45% al 30% cumulando l'origine preferenziale comunitaria con quella svizzera.

Di conseguenza il prodotto acquisirà l'origine preferenziale comunitaria "cumulo applicato con Svizzera" in quanto l'ultima lavorazione sufficiente è avvenuta nell'Unione Europea.

- **Cumulo diagonale**

Il cumulo diagonale viene utilizzato per ottenere l'origine preferenziale quando nelle operazioni sono coinvolti più di due paesi. Questa tipologia presuppone che le lavorazioni effettuate siano superiori alle trasformazioni insufficienti (operazioni minime) e avvengano su prodotti originari di una delle parti contraenti: in tal caso il prodotto finale acquisisce l'origine del paese dove è stata eseguita l'ultima lavorazione sufficiente. Quando invece le lavorazioni effettuate non vanno oltre alle operazioni previste come "insufficienti", il prodotto ottenuto è considerato originario del paese che ha fornito il valore aggiunto più elevato.

Il cumulo diagonale che trova applicazione fra l'Unione Europea e i paesi appartenenti alla zona paneuromediterranea è definito "Cumulo Paneuromediterraneo" e risulta quello maggiormente utilizzato dalle aziende comunitarie.

I paesi appartenenti all'area paneuromediterranea, con i quali è possibile sfruttare la deroga del relativo cumulo sono:

- I paesi EFTA: Svizzera, Islanda, Norvegia, Liechtenstein;
- I paesi EUR – MED: Georgia, Kosovo, Tunisia, Palestina / Gaza, Algeria, Marocco, Macedonia, Egitto, Libano, Giordania, Isole Far Oer, Albania, Israele, Siria, Bosnia, Montenegro, Serbia;
- Turchia

Esempio:

Componenti meccanici non finiti vengono prodotti interamente in Egitto e vengono successivamente spediti in Italia al fine di completare e terminare la lavorazione del prodotto finito. I componenti inviati nell' UE sono di origine preferenziale egiziana e saranno corredati da adeguata certificazione (EUR – MED). Il prodotto ultimato in territorio comunitario acquisisce **l'origine preferenziale comunitaria grazie al cumulo applicato con l'Egitto**; nel caso in cui la lavorazione effettuata in Italia non sia l'ultima lavorazione sufficiente l'origine del prodotto sarebbe preferenziale Egiziana – cumulo applicato con UE.

Grazie all'applicazione del cumulo paneuromediterraneo il soggetto comunitario avrà la possibilità di esportare il prodotto in regime di origine preferenziale verso uno dei paesi dell'area paneuro (ad esempio Svizzera) unitamente all'emissione di un certificato di circolazione EUR – MED, nel quale sarà indicato il paese con il quale è stata cumulata l'origine.



Prima di poter attuare il cumulo paneuromediterraneo come sopra indicato è necessario verificare che tutti i paesi coinvolti (nell'esempio proposto Egitto, UE e Svizzera) abbiamo aderito alla relativa convenzione, aggiornata annualmente sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea: ad oggi, sulla possibilità di applicare il cumulo, è in vigore il seguente quadro normativo in vigore dal 1° marzo 2019:

	Stati EFTA					Partecipanti al processo di Barcellona										Partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell'UE								
	EU	CH (+ LI)	IS	NO	FO	DZ	EG	IL	JO	LB	MA	PS	SY	TN	TR	AL	BA	KO	ME	MK	RS	MD	GE	UA
EU		X	X	X	X	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CH (+ LI)	X		X	X	X		X	X	X	X				X	X	X	X		X	X	X		X	X
IS	X	X		X	X		X	X	X	X				X	X	X	X		X	X	X		X	X
NO	X	X	X		X		X	X	X	X				X	X	X	X		X	X	X		X	X
FO	X	X	X	X											X									
DZ	X																							
EG	X	X	X	X					X		X			X	X									

Dalla tabella è possibile evincere che tutti i paesi coinvolti hanno ratificato fra di loro la possibilità di effettuare il cumulo, pertanto lo scenario proposto è applicabile da un punto di vista normativo.

• **Quali accordi sono attualmente in vigore fra Turchia e Unione Europea? Quali adempimenti sono previsti per gli operatori comunitari?**

Ad oggi l'Unione Europea e la Turchia hanno stabilito due tipi di accordo: unione doganale e origine preferenziale.

I due accordi si applicano a seconda dei prodotti che sono oggetto della compravendita:

1. Per i prodotti agricoli di base e i prodotti carbosiderurgici (Ex CECA) è in vigore un accordo di libero scambio che risponde alle norme di origine preferenziale, come per gli altri paesi accordisti.
2. Per tutti gli altri prodotti diversi da quelli citati al punto 1 si applica un accordo di unione doganale, il quale prevede che la merce, per beneficiare all'esenzione daziaria all'importazione nel paese di destinazione, deve essere prima stata immessa in libera pratica nel paese di partenza (UE o Turchia a seconda dei casi).

Di riflesso la documentazione utilizzata che deve essere prodotta:

1. In ambito di regime preferenziale l'operatore che dovrà certificare la sua merce potrà utilizzare:
 - a. EUR1 o EUR – MED
 - b. Dichiarazione su fattura

2. In ambito di unione doganale l'operatore potrà impiegare il certificato di circolazione ATR. Nella pagina seguente si riporta un fac – simile:

DOLAŞIM BELGESİ (MOVEMENT CERTIFICATE)



(1) Üye ülke
veya
Türkiye

Insert the
member
State or
Turkey

1. İhracatçı (Ad, açık adres, ülke) Exporter (Name, full address, country)		A.TR No G 0325313	
2. Taşıma Belgesi (İhtiyari) No (Tarih) Transport document (Optional) No. (Date)			
3. Malın gönderildiği şahıs (İhtiyari) (ad, açık adres, ülke) Consignee (Optional) (Name, full address, country)		4. AET/TÜRKİYE ORTAKLIĞI ASSOCIATION between the EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY and TURKEY	
		5. İhraç Ülkesi Country of exportation	6. Varış Ülkesi Country of destination (1)
7. Taşınmaya ilişkin bilgiler (İhtiyari) Transport details (Optional)		8. Gözlemler Remarks	
9. Sıra No: Item No	10. Kolilerin markaları, numaraları, sayısı ve cinsi (dökme mallar için, duruma göre, geminin adı, vagon veya kamyonun numarası belirtilecektir); Malların tanımı Marks and numbers; number and kind of packages (for goods in bulk, indicate the name of the ship or the number of the railway wagon or road vehicle); Description of goods	11. Brüt ağırlık (kg) veya diğer ölçüler (hl, m³, v.s.) Gross Weight (kg) or other measure (hl, m³, etc.)	
12. GÜMRÜK VİZESİ CUSTOMS ENDORSEMENT Doğruluğu onaylanmış beyan Declaration certified İhraç belgesi Export document (2) Model (Form) No. Gümrük İdaresi Customs Office Çıkış ülkesi Issuing country Yer ve Tarih Place and Date İmza (Signature)		13. İHRACATÇININ BEYANI DECLARATION BY THE EXPORTER Aşağıda imzası bulunan ben, yukarıda, belirtilen malların bu belgenin verilmesi için gerekli koşullara uygun olduğunu beyan ederim. I, the undersigned, declare that the goods described above meet the conditions required for the issue of this certificate. Yer ve Tarih Place and date İmza (Signature)	

(2) Sadece
ihraç
ülkesinin
talebi
halinde
doldurulur.

Complete
only where
the
exporting
country
requires

KIUCUŞAN 384 34 84 - 05-10514

- **È possibile dichiarare l'origine preferenziale in caso di beni scortati da certificato ATR?**

Come detto, il certificato di circolazione ATR non attesta l'origine preferenziale di un prodotto ma solamente la sua immissione in libera pratica nel paese di partenza della merce. Nonostante ciò l'operatore comunitario o turco ha la possibilità di sfruttare un documento che gli consente di attestare l'origine preferenziale dei propri prodotti, soprattutto in caso di specifica richiesta dell'importatore, qualora abbia la necessità di dimostrare che la merce ricevuta sia di origine preferenziale comunitaria o turca. L'importatore della merce può infatti richiedere al proprio fornitore un documento denominato "**dichiarazione dello speditore**", di cui si riporta il fac – simile contenuto nell'allegato I della Decisione n. 1/2006 del Comitato di Cooperazione doganale fra UE e Turchia.

DICHIARAZIONE A LUNGO TERMINE DELLO SPEDITORE	
La dichiarazione dello speditore, il cui testo è riportato di seguito, deve essere compilata conformemente alle note a piè di pagina. Le note, tuttavia, non devono essere riprodotte.	
DICHIARAZIONE	
Il sottoscritto dichiara che le merci qui di seguito descritte:..... (1)	
..... (2)	
che sono regolarmente fornite a (3), sono originarie (4)	
e rispondono alle norme in materia di origine che disciplinano gli scambi commerciali preferenziali con (5).	
Dichiara che:	
<input type="checkbox"/> È stato applicato un cumulo con (nome/i del/i paese/i)	
<input type="checkbox"/> Non è stato applicato alcun cumulo (6)	
La presente dichiarazione vale per tutti i successivi invii di detti prodotti dal al (7).	
Si impegna a informare immediatamente della perdita di validità della presente dichiarazione.	
Si impegna a presentare alle competenti autorità doganali ogni altra documentazione giustificativa da queste richiesta.	
..... (8)	
..... (9)	
..... (10)	
<p>(1) Descrizione.</p> <p>(2) Designazione commerciale corrispondente a quanto indicato nelle fatture, ad esempio numero di modello.</p> <p>(3) Nome della società cui sono fornite le merci.</p> <p>(4) La Comunità, la Turchia o un paese, gruppo di paesi o territorio di cui all'articolo 44, lettera a).</p> <p>(5) Paese, gruppo di paesi o territorio, di cui all'articolo 44, lettera a), interessato.</p> <p>(6) Completare e cancellare ove opportuno.</p> <p>(7) Indicare le date. Il periodo non deve superare i 12 mesi.</p> <p>(8) Luogo e data.</p> <p>(9) Nome e funzione, ragione sociale e indirizzo della società.</p> <p>(10) Firma.</p>	

- Dichiarazione dello speditore -

La dichiarazione può essere utilizzata nel caso in cui, ad esempio, un importatore comunitario acquista merce dalla Turchia, scortata da certificato ATR, ma abbia la necessità di dover attestare l'origine preferenziale turca per poter sfruttare un cumulo dell'origine, oppure qualora dovesse riesportare merce in un altro paese terzo tramite l'emissione del certificato EUR – MED. La dichiarazione può essere sfruttata anche in caso di dichiarazione di origine preferenziale direttamente tramite apposizione su fattura commerciale.

- **Quale strumento è possibile utilizzare per avere certezza circa l'origine preferenziale di un prodotto?**

Lo strumento utilizzabile per l'attribuzione dell'origine preferenziale è il medesimo già visionato in ambito non preferenziale, l'**Informazione in materia d'origine vincolante** (IVO.).

Si riporta, direttamente dal sito internet dell'Agenzia delle Dogane, il modello che viene utilizzato per la richiesta di IVO da parte delle aziende interessate:

https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/2787073/ivo_2016_2.pdf/084788dc-2f81-47ab-a687-04c79f5eba6c

- **Esistono diversi tipi di dichiarazione del fornitore? Quali caratteristiche deve possedere per essere conforme agli standard richiesti?**

Il Regolamento di Esecuzione UE n. 2447/2015 ha proposto alcuni allegati che propongono diverse tipologie di dichiarazioni del fornitore:

- Allegato 22-15: Dichiarazione del fornitore relativa ai prodotti aventi carattere originario preferenziale
- Allegato 22-16: Dichiarazione a lungo termine del fornitore per prodotti aventi carattere originario preferenziale
- Allegato 22-17: Dichiarazione del fornitore per prodotti che non hanno carattere originario preferenziale
- Allegato 22-18: Dichiarazione a lungo termine del fornitore per prodotti che non hanno carattere originario preferenziale

Seppur di facile intuizione è la comprensione sulla differenza fra una dichiarazione standard (utilizzabile per un solo invio di merce) e una dichiarazione a lungo termine (utilizzabile per più invii della medesima merce), di più difficile intendimento è come usufruire delle dichiarazioni non aventi

carattere originario preferenziale. Le dichiarazioni contenute negli allegati 22-17 e 22-18 consentono, all'operatore che riceve tale documentazione, di utilizzare materiale non originario da includere nel proprio processo di fabbricazione e poter dichiarare a sua volta, in questo modo, l'origine preferenziale del proprio prodotto finito. La differenza sostanziale rispetto alle dichiarazioni agli allegati 22-15 e 22-16 risiede proprio nel fatto che, in presenza dei modelli 22-17 e 22-18, risulta necessaria, da parte del soggetto passivo che le riceve, una lavorazione (ulteriore) in territorio comunitario tale da conferire l'origine preferenziale alla merce ricevuta; al contrario con le dichiarazioni 22-15/22-16 sarebbe sufficiente acquistare il prodotto, ricevere la predetta documentazione, e rivenderlo tale e quale senza dover effettuare ulteriori lavorazioni per garantire la continuità della "catena preferenziale".

Esempio: un operatore italiano che esporta capi finiti riceve dei tessuti non avente carattere originario preferenziale, con relativa dichiarazione. Il soggetto potrà unire tali materiali e la lavorazione corrispondente (da filato a tessuto) alla lavorazione da lui effettuata (da tessuto a capo finito); in questo modo la regola di origine preferenziale può essere rispettata.

Nel presente manuale operativo verrà analizzato solamente l'allegato 22-16, il modello più utilizzato dai produttori e dai rivenditori comunitari in ambito preferenziale. Prima di proseguire si informa che non è necessario avvalersi esclusivamente del modello contenuto nell'allegato 22-16; le aziende possono adoperare un modello creato su propria carta intestata purché questo comprenda tutti i contenuti e i dati necessari a garantire la sua validità a livello normativo.

Nella pagina seguente proponiamo un modello utilizzabile per ogni operazione, completo di tutti i paesi accordisti. Di seguito l'analisi dei campi:

- 1) **I prodotti oggetto della dichiarazione.** Nel caso in cui lo spazio concesso non sia sufficiente sarà possibile fornire allegare ulteriore documentazione con la lista completa dei prodotti. Nella compilazione è consigliabile inserire anche il codice prodotto in modo da avere perfetta corrispondenza fra inventario e dichiarazione del fornitore;
- 2) **L'azienda alla quale viene fornita la dichiarazione;**
- 3) **Il paese specifico di origine dei prodotti.** Non vi è obbligo di indicare uno specifico paese poiché obbiettivo della dichiarazione è attestare l'origine preferenziale comunitaria. Tuttavia è sempre consigliabile indicare anche il singolo paese (es. Origine preferenziale – ITALIA). Nel caso in cui si proceda con l'inserimento del paese la dichiarazione assume valore anche di dichiarazione di origine non preferenziale (made in);
- 4) **La lista dei paesi rappresenta tutti i paesi con i quali l'Unione Europea ha sottoscritto accordi di libero scambio.** La dichiarazione sotto riportata comprende i paesi accordisti, tuttavia non vi è l'obbligo di indicarli tutti e sarà possibile scegliere i paesi in base alla destinazione finale del prodotto. Per quanto concerne il Giappone e la sua particolare codifica si rimanda alla domanda specifica trattata successivamente;

5) **La casella del cumulo dell'origine.** Da compilare esclusivamente in caso di cumulo indicando il paese che ha contribuito;

6) la durata della dichiarazione può arrivare al massimo a 24 mesi. Nello specifico sarà possibile compilare il campo tenendo conto che la dichiarazione a lungo termine del fornitore è compilata per le spedizioni inviate durante un periodo di tempo e riporta tre date:

- a) la data in cui la dichiarazione è compilata (data di rilascio);
- b) la data di inizio del periodo (data di inizio), che non può essere anteriore a 12 mesi prima della data di rilascio o posteriore a 6 mesi dopo tale data;
- c) la data di termine del periodo (data di termine), che non può essere posteriore a 24 mesi dopo la data di rilascio.

A titolo esemplificativo compilando ed emettendo la dichiarazione ad inizio gennaio 2019 si avrà comunque la possibilità di inserire come data di inizio del periodo 1/1/2019 e come data di termine 31/12/2019 o 31/12/2020 in caso di validità biennale;

7) Gli obblighi posti in carico al dichiarante qualora questa dovesse perdere di valore a fronte di eventuali cambiamenti relativamente alla merce inviata e in caso di controlli da parte delle autorità;

8) **Data, firma e timbro.** La data di rilascio deve necessariamente coincidere con il giorno dell'emissione, nome e funzione del soggetto che appone la firma.

A differenza delle prove richieste per l'origine non preferenziale, la dichiarazione del fornitore presuppone la presenza di un documento contenente riferimenti e dati specifici e deve essere sempre compilata con precisione dal fornitore della merce.

INTESTAZIONE DEL FORNITORE

(da riportare su carta intestata)

Dichiarazione a lungo termine del fornitore per prodotti aventi carattere originario preferenziale

(ai sensi del Regolamento di Esecuzione n. 2447/15 del nuovo Codice Doganale dell'Unione - all. 22-16)

Il sottoscritto dichiara che le merci qui di seguito descritte:

1

.....

che sono regolarmente fornite a "....." ditta:

2

sono di origine UE / ...

3

e rispondono alle norme di materia di origine che regolano gli scambi preferenziali con:

AL Albania	GT Guatemala	NO Norvegia	XL Melilla
BA Bosnia-Erzegovina	HN Honduras	PA Panama	XS Serbia
CA Canada	IL Israele	PE Peru	ZA Sud Africa
CH Svizzera	JO Giordania	PG Papua Nuova Guinea	KR Korea
CL Cile	LB Libano	PS Occupied Territories	UA Ucraina
CO Colombia	LI Liechtenstein	FI Isole Figi	CI Costa d'Avorio
CM Camerun	MA Marocco	SV El Salvador	EC Ecuador
CR Costa Rica	MD Moldavia	SY Siria	GH Ghana
DZ Algeria	ME Montenegro	TN Tunisia	APE, ACP
EG Egitto	MK Macedonia	TR Turchia	SADC
FO Faroer (Isole)	MX Messico	XC Ceuta	CARIFORUM
IS Islanda	NI Nicaragua	XK Kosovo	PTOM,
GE Georgia			AMERICA C.

4

JP Giappone (A ; B ; C1 C2 C3 C4 ; D ; E)

Dichiara:

5

- cumulo non applicato
 cumulo applicato con:

6

La presente dichiarazione vale per tutti i successivi invii di detti prodotti

dal al

7

Il sottoscritto si impegna ad informare immediatamente la ditta
della perdita di validità della presente dichiarazione.

Si impegna inoltre a presentare alle competenti autorità doganali tutta la necessaria
documentazione giustificativa.

8

Luogo e data

Nome e funzione del soggetto che firma

- **Quali caratteristiche presenta l'accordo stipulato fra UE e Giappone e cosa comporta da un punto di vista operativo per un soggetto passivo italiano?**

Il 1° febbraio 2019 è entrato in vigore l'accordo sottoscritto fra UE e Giappone. L'accordo di tipo bilaterale, consente di sfruttare i benefici daziari stabiliti sia in caso di esportazione sia in caso di importazione della merce. È però importante dedicare un approfondimento sulle particolarità contenute nell'accordo che si discostano dalla maggior parte di quelli entrati in vigore in precedenza.

Riepiloghiamo di seguito le peculiarità più rilevanti:

- **Regole di origine**

Le regole di origine contenute nell'allegato 3-B dell'accordo sono presentate in una forma differente rispetto alle regole di origine contenute negli altri accordi (si segnala l'introduzione di formule per il calcolo del valore del materiale originario sul prezzo di vendita e la contestuale presenza di più regole alternative per alcuni codici doganali)

- **Dichiarazione di origine con validità fino a 12 mesi**

Una delle novità più interessanti è la possibilità, concessa solamente al soggetto che ha ottenuto lo status di Esportatore Registrato, di emettere un'attestazione di origine non solo per una singola spedizione di uno o più prodotti ma anche un'attestazione per spedizioni multiple di prodotti identici, entro un periodo specificato non superiore a 12 mesi.

In questo modo il soggetto esportatore potrà apporre un'unica dichiarazione su una sola fattura e il soggetto esportatore potrà esibire il predetto documento per tutti importati nel corso dei 12 mesi. Come indicato nella circolare 1/D del 22/01/2019 dell'Agenzia delle Dogane, *“la possibilità di dichiarare l'origine preferenziale per più spedizioni è valida solo se riguarda prodotti identici, ossia prodotti con caratteristiche simili a quelli indicati nella descrizione del prodotto e che acquisiscono il loro status originario nelle medesime circostanze. La descrizione del prodotto sulla fattura o documento commerciale utilizzato per il rilascio della attestazione di origine per più spedizioni deve pertanto essere sufficientemente precisa al fine di identificare chiaramente quel prodotto ma anche i prodotti identici che saranno successivamente importati e compresi nell'attestazione.”*

Si ritiene quindi che per “prodotti identici” si intenda prodotti aventi la medesima voce doganale. La dichiarazione “a lungo termine” può essere apposta solamente su fattura o altra documentazione commerciale, pertanto non sarà possibile produrre una documentazione ad hoc su carta intestata: l'importatore, o chi per lui, dovrà quindi presentare all'ufficio doganale di destinazione la fattura o il documento contenente la dichiarazione per tutti gli invii successivi **(in merito a questo aspetto si**

consiglia di prendere visione della nota prot. 93087 emessa il 1° agosto 2019, il cui contenuto è stato riportato alla fine della domanda). Infine la dichiarazione a lungo termine non ha valenza retroattiva e non può essere utilizzata per ottenere l'esenzione daziaria di merce precedentemente importata.

- **Criteri di origine utilizzati**

La dichiarazione da apporre in fattura presenta un campo (n. 4) nel quale l'esportatore della merce deve attestare le modalità e il criterio secondo cui i beni in oggetto acquisiscono lo status di origine preferenziale comunitaria. La codifica di riferimento è quella riportata nella tabella sottostante:

A: prodotto interamente ottenuto

B: prodotto fabbricato esclusivamente a partire da materiali originari comunitari

C: prodotto fabbricato a partire da materiali non originari in ottemperanza alle regole previste nell'allegato 3-B, e specificare quale regola è stata applicata indicando:

- C1: per la modifica della regola di classificazione tariffaria
- C2: per la regola relativa al valore massimo di materiali non originari o al contenuto di valore regionale minimo
- C3: per una regola specifica relativa al processo di produzione
- C4: in caso di applicazione delle disposizioni della sezione 3 dell'appendice 3B1

D: prodotto originario in base alle regole di cumulo

E: se si applica il cumulo

F: se si applicano le regole di tolleranza

L'obbligo di indicare il criterio di origine utilizzato per dichiarare la preferenzialità della merce presuppone, come naturale conseguenza, quello di "adattare" le dichiarazioni del fornitore, che precedono l'esportazione della merce, in modo consono e pratico affinché i soggetti possano indicare il giusto criterio in presenza di merce che sarà esportata in Giappone (Vedi modello dichiarazione del fornitore pag. 130)

- **Conoscenza dell'importatore**

La principale novità apportata dall'accordo UE – Giappone è la possibilità concessa all'importatore di appurare la preferenzialità dei prodotti spediti. Citando la predetta circolare 1/D: *“tale nuova prova di origine è basata sul possesso, da parte del soggetto importatore, di informazioni che dimostrino*

che il prodotto riveste carattere originario e soddisfa i requisiti e le regole contenute nell'accordo. In sostanza questa prova di origine consente all'importatore di richiedere una preferenza utilizzando semplicemente la propria conoscenza dello stato di origine dei prodotti importati, conoscenza che si basa a sua volta su informazioni contenute nella documentazione giustificativa fornita dal soggetto esportatore o dal soggetto produttore. È opportuno precisare che qualora venga utilizzata la prova di origine in parola non sarà necessaria la registrazione nel sistema REX in quanto la prova costituita dalla "conoscenza dell'importatore" è alternativa alla dichiarazione di origine."

Percorrendo questa strada, l'esportatore deve fornire, nel limite del possibile, tutte le informazioni necessarie all'importatore per poter dichiarare la merce come di origine preferenziale comunitaria al suo posto.

- **Formato della Dichiarazione**

Versione italiana
(Periodo: dal al (1))
L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (numero di riferimento dell'esportatore (2)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale (3).
(Criteri di origine usati (4))
(Luogo e data (5))
(Nome stampato dell'esportatore)

La dichiarazione da apporre in fattura non è perfettamente identica a quelle viste in precedenza

Il 1° agosto 2019 tramite la nota prot. 93087, l'Agenzia delle Dogane fornisce alcune delucidazioni inerenti l'accordo stipulato fra UE e Giappone:

- *Si segnala che a partire dal 1° Agosto 2019 l'Agenzia delle Dogane notifica che verrà applicata una procedura semplificata provvisoria in forza della quale l'attestazione dell'origine deve essere considerata sufficiente al fine dell'ottenimento del trattamento preferenziale. **Pertanto le autorità doganali giapponesi non potranno chiedere all'importatore informazioni supplementari oltre a quelle previste nell'attestazione citata né dovranno essere fornite le ragioni del fatto che non vengono date ulteriori informazioni.** Allo stesso modo gli esportatori UE non saranno obbligati a fornire informazioni ulteriori rispetto alla dichiarazione di origine e l'assenza di tali spiegazioni non potrà avere come conseguenza il mancato riconoscimento della preferenza.*
- *Dal 1° dicembre 2019 entrerà, invece, in vigore la procedura semplificata, le cui specifiche tecniche non sono state ancora definite ma che dovrà prevedere l'inserimento di un codice predeterminato nella dichiarazione doganale di importazione a cui collegare un documento in cui potranno essere inserite ulteriori informazioni aggiuntive all'attestazione dell'origine.*
- *Inoltre è stato chiarito che:*
 - *Una dichiarazione sull'origine può riguardare più spedizioni così come previsto dall'art.3.17.5 (b) dell'Accordo;*
 - *L'attestazione dell'origine dell'esportatore deve essere considerata sufficiente; non è pertanto necessario fornire alcun certificato di origine a supporto della stessa;*
 - *L'attestazione dell'origine è valida anche se essa non riporta la firma dell'esportatore o il timbro della ditta;*
 - *Il numero REX (esportatore registrato) è rilevante esclusivamente per gli esportatori UE mentre gli esportatori giapponesi inseriranno il Japan Corporate Number nella loro dichiarazione di origine in conformità con quanto stabilito nell'allegato 3-D dell'Accordo;*
 - *La richiesta di trattamento tariffario preferenziale può essere rilasciata anche sulla base della "conoscenza dell'importatore" conformemente all'art.3.18 dell'Accordo.*
 - *Le parti hanno concordato che l'attestazione dell'origine può essere stampata su un documento separato a condizione che la fattura o qualsiasi altro documento commerciale faccia riferimento a detto documento che pertanto sarà considerato parte integrante della fattura*

- **Quali sono le sanzioni applicabili in caso di errata dichiarazione di origine preferenziale?**

La sanzione irrogabile nel caso in cui un soggetto che

- Abbia prodotto una dichiarazione del fornitore senza avere la possibilità di dichiarare l'origine preferenziale dei prodotti ceduti
- Richiede l'emissione di un certificato EUR1 senza che vi siano le condizioni
- Attesta in qualsiasi altra metodologia l'origine preferenziale in maniera errata

Commette ai sensi dell'articolo 483 del Codice Penale:

“Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico”

“Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.”

Anche in questo caso si raccomanda la massima attenzione nella produzione della documentazione.

NORMATIVA BENI A DUPLICE USO

Nell'insieme degli aspetti da prendere in considerazione per operazioni relative all'esportazione di merce, occorre approfondire l'aspetto concernente le "restrizioni all'esportazione". Per restrizioni si intende l'insieme di tutti i possibili divieti e limitazioni nel quale un soggetto esportatore può imbattersi in taluni tipi di compravendita. Tali variabili sono generate dall'assunto che negli scambi di merci non vi sia totale libertà di circolazione e che la loro presenza sia dovuta per garantire la sicurezza necessaria e richiesta, in uno scenario di continua apertura verso mercati in via di sviluppo.

Le limitazioni e i divieti variano a seconda di determinati elementi:

- Paese di destinazione
- Soggetto acquirente
- Bene esportato e il loro utilizzo nel paese di destinazione
- Tipo di pagamento utilizzato e/o istituto bancario ad esso associato

Un'azienda che opera in contesto internazionale deve conoscere ed assimilare la normativa attinente le restrizioni all'esportazione e saper gestire, da un punto di vista operativo, tutti gli aspetti pratici e documentali inerenti tale tematica.

Le restrizioni descritte in precedenza possono riguardare i seguenti tipi di prodotti:

- Beni destinati a paesi oggetto di misure restrittive
- Merci utilizzabili per pena di morte e tortura
- Prodotti chimici pericolosi
- Sostanze utilizzabili come precursori di droga
- Materiali d'armamento
- **Beni Dual use**

Specifico interesse per il manuale operativo è proporre un approfondimento sulla normativa Dual Use, categoria maggiormente affrontata dalle aziende coinvolte in operazioni di export.

PANORAMICA E NORMATIVA

La normativa sulla esportazione di beni a duplice uso trova origine nei trattati internazionali sulla non proliferazione di armi. Sulla base di tali trattati gli stati aderenti hanno promulgato normative di controllo all'esportazione per armi e prodotti a duplice uso e hanno emanato embarghi nei confronti degli stati che hanno trasgredito a precetti previsti in tali trattati.

In Italia vi sono oggi vigenti due normative che disciplinano l'esportazione di prodotti a duplice uso:

- Una di natura sostanziale valida a livello comunitario (**Reg. UE 428/09 aggiornato dal reg. 1922 del 10 ottobre 2018**) che fornisce un quadro generale sulla normativa stabilendo quali prodotti siano a duplice uso e quali operazioni debbano essere soggette a controllo preventivo;
- Una normativa nazionale, recentemente innovata con il **D. Lgs 221 del 15 dicembre 2017**, che istituisce le modalità pratiche per effettuare le esportazioni di merci a duplice uso e stabilisce le sanzioni in caso di violazione delle prescrizioni relative alle suddette esportazioni.

- **REGOLAMENTO UE 428/09**

Il Reg. 428/09 stabilisce, in primis in via generica, cosa sia un prodotto a duplice uso. L'art. 2 c. 1 asserisce che i **“prodotti a duplice uso sono i prodotti, inclusi il software e le tecnologie, che possono avere un utilizzo sia civile sia militare; essi comprendono tutti i beni che possono avere sia un utilizzo non esplosivo sia un qualche impiego nella fabbricazione di armi nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari”**.

Occorre quindi fare un distinguo fra la normativa sui beni a duplice uso e altre restrizioni più specifiche. La normativa Dual Use comunitaria è la medesima e non subisce variazioni a seconda del paese di destinazione, dal quale non è influenzata; le restrizioni più specifiche, quali ad esempio gli embarghi, sono indirizzate invece ad operazioni di esportazione verso determinati paesi (es. Iran, Siria ecc.) e/o verso determinati soggetti residenti in tali paesi considerati come “a rischio” e inseriti in particolari Black List.

Nel successivo allegato I vengono elencati, mediante descrizioni tecniche, tutti i prodotti considerati a duplice uso.

Il principio generale della normativa comunitaria è il seguente: **l'esportazione dei prodotti a duplice uso compresi nell'elenco di cui al regolamento 428/2009 è subordinata ad autorizzazione da parte dell'autorità nazionale competente (per l'Italia il Ministero dello Sviluppo Economico).**

- **DECRETO LEGISLATIVO N. 221**

Tale Decreto è attuativo della delega al Governo di cui all'articolo 7 della legge 12 agosto 2016, n. 170, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea, ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti. L'obiettivo è quello di "accogliere" la normativa comunitaria e adeguarla all'ordinamento italiano. Tra i contenuti di maggiore interesse:

- Le diverse autorizzazioni rilasciate dal MISE e le modalità di rilascio;
- Introduzione della clausola "Catch All", approfondita successivamente;
- Introduzione della "Licenza Zero";
- Introduzione di **una disciplina sanzionatoria** che dovrà essere applicata in caso di mancata violazione delle regole relative ai prodotti a duplice uso ed ai prodotti a duplice uso non listati.

CONTROLLO DUAL USE DI BENI OGGETTO DI ESPORTAZIONE

In riferimento alla normativa Dual Use, un soggetto che intraprende un'operazione di esportazione di merce ha la possibilità effettuare una serie di passaggi e accorgimenti operativi che consentono un'immediata analisi del bene interessato. A titolo informativo ricordiamo che per attestare definitivamente la totale associazione di un bene alla normativa Dual Use, è consigliabile richiedere il supporto di professionisti e studi specifici, i quali hanno anche le competenze per richiedere eventuali autorizzazioni specifiche al Ministero dello Sviluppo Economico (MISE)

Il processo di controllo comincia dalla nomenclatura combinata del prodotto, nello specifico le prime 8 cifre del codice TARIC. In questa fase ricordiamo ancora una volta quanto già asserito in precedenza, ossia l'importanza di attribuire il codice doganale corretto al bene oggetto dell'esportazione. Un codice doganale errato potrebbe fornire un risultato diverso in termini di restrizione all'esportazione e illudere l'operatore che il bene da lui esportato sia esente da divieti o limiti di spedizione verso il paese scelto.

Lo strumento principale per questo tipo di ricerca è il sito della Tariffa Doganale d'Uso Integrata (TARIC), messo a disposizione gratuitamente da parte dell'Agenzia delle Dogane: <https://aidaonline7.adm.gov.it/nsitaricinternet/>

Il sito si presenta nella schermata sottostante come segue:

Per procedere con il controllo il soggetto dovrà effettuare i seguenti passaggi:

- **Misure – Taric - Esportazione**

home>consultazione>nomenclature taric - visualizza>misure - esportazione

Ricerca Misure Taric Esportazione

Codice Nomenclatura: Data di riferimento:

Paese:

- Nel campo “Codice Nomenclatura” si inserisce il codice doganale a 8 cifre
- Nel campo “Paese” si inserisce il paese di destinazione (è possibile effettuare il controllo per tutti i paesi)

A titolo di esempio inserendo il codice doganale 3926 90 97 per tutti i paesi:

home>consultazione>nomenclature taric - visualizza>misure - esportazione

Elenco Misure Taric Esportazione al 05/07/2019

Nomenclatura	Taric	altri (A14B)	Descrizione
39269097	00	altri (A14B)	
Restrizioni			
Restrizione all'esportazione (KP) : Condizioni			Regolamento: 1R_1509/17 Note: CD722 MG622
Autorizzazione all'esportazione (KP) : Condizioni			Regolamento: 1R_1509/17 Note: CD970 CD974 MG806
Restrizione all'esportazione (IR) : Condizioni			Regolamento: 1R_0267/12 Note: CD971 CD985 MG642
Restrizione all'esportazione (KP) : Condizioni			Regolamento: 1R_1509/17 Note: CD969 CD974 MG789
Autorizzazione all'esportazione (Dual use) (ALLTC) : Condizioni			Regolamento: 4R_1969/16 Note: CD464 DU063 DU155 DU314 DU319 DU445 DU450 DU574 DU629 DU652

Il risultato ottenuto è un elenco di restrizioni di varia natura. Analizzando nello specifico quelle evidenziate:

- “Restrizione all’esportazione per l’IRAN (IR)”: restrizione specifica per singolo paese
- “Autorizzazione all’esportazione (Dual Use): restrizione generica globale.

In riferimento al Dual Use l’operatore deve visionare le note a pie pagina con la dicitura “DU”

Regolamento: [4R 1969/16](#)
Note: [CD464](#) [DU063](#) [DU155](#) [DU314](#) [DU319](#) [DU445](#) [DU450](#) [DU574](#) [DU629](#) [DU652](#)

Cliccando, ad esempio, sulla nota “DU063” appare la schermata sottostante:

Codice Nota: DU063	
Inizio validità:	12/04/2006
Fine validità:	31/12/9999
Inizio validità descrizione: 12/04/2006	
Bene 1C010 che figura nell'elenco di prodotti a duplice uso.	

1C010 è un codice alfanumerico che corrisponde a determinate specifiche tecniche e che, secondo la normativa Dual Use, sono considerate come “a rischio” nel caso in cui queste dovessero essere possedute dal prodotto interessato. L’azienda ha il compito di effettuare un controllo e appurare che le specifiche tecniche del suo prodotto non siano in alcun modo riconducibili a quelle associate al codice 1C010; questo deve essere effettuato, dal punto di vista aziendale, da personale specializzato e qualificato che abbia conoscenze tecniche specifiche sul prodotto, e, dal punto di vista consulenziale, da Studi professionali.

A conclusione di ciò, nel caso in cui il controllo non avesse dato esito di possibile correlazione sarà possibile procedere con l’esportazione della merce.

Lo spedizioniere incaricato inoltrerà quindi un modulo definito “Dichiarazione di libera esportazione” che il soggetto dovrà firmare per attestare che i beni esportati non sono correlati Dual Use. Il modulo non ha un formato univoco e anche se presenta usualmente i medesimi contenuti può variare nella forma a seconda dello spedizioniere incaricato.

- **ALLEGATO I DEL REGOLAMENTO (UE) 428/2009**

Per effettuare la verifica sul codice è necessario analizzare il Regolamento (UE) 428/2009, ad oggi aggiornato dal Regolamento (UE) 1922/2018, e in particolare l'allegato I. L'allegato contiene l'elenco comune dei prodotti a duplice uso sottoposti ad autorizzazione nell'Unione e viene aggiornato regolarmente. Si consiglia agli operatori interessati di prenderne visione ad ogni nuovo aggiornamento normativo.

Note

Acronimi e abbreviazioni

Definizioni

Categoria 0 Materiali nucleari, impianti e apparecchiature

Categoria 1 Materiali speciali e relative apparecchiature

Categoria 2 Trattamento e lavorazione dei materiali

Categoria 3 Materiali elettronici

Categoria 4 Calcolatori

Categoria 5 Telecomunicazioni e "sicurezza dell'informazione"

Categoria 6 Sensori e laser

Categoria 7 Materiale avionico e di navigazione

Categoria 8 Materiale navale

Categoria 9 Materiale aerospaziale e propulsione

La parte introduttiva dell'allegato prevede alcune sezioni che facilitano la comprensione e la lettura dell'elenco esplicitando il significato della terminologia e il metodo corretto per fruire del documento.

Ognuna delle nove categorie si articola in:

- A: Sistemi apparecchiature e componenti;
- B: Apparecchiature di collaudo, d'ispezione e di produzione;
- C: Materiali
- D: Software
- E: Tecnologia

Nell'esempio proposto il codice 1C010 si presenta così:

1C010	<p>"Materiali fibrosi o filamentosi", come segue:</p> <p><u>N.B.:</u> CFR. ANCHE 1C210 E 9C110.</p> <p><u>Note tecniche:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ai fini del calcolo del "carico di rottura specifico", del "modulo specifico" o del peso specifico di "materiali fibrosi o filamentosi" in 1C010.a., 1C010.b. 1C010.c. o 1C010.e.1.b., il carico di rottura e il modulo devono essere determinati utilizzando il metodo A descritto nella norma ISO 10618 (2004) o norme nazionali equivalenti. 2. La valutazione del "carico di rottura specifico", del "modulo specifico" o del peso specifico dei "materiali fibrosi o filamentosi" non unidirezionali (ad esempio tessuti, tappeti irregolari o trecce) in 1C010 deve essere basata sulle proprietà meccaniche dei monofilamenti unidirezionali costituenti (ad esempio monofilamenti, filati, fasci di fibre o cavi) prima della trasformazione in "materiali fibrosi o filamentosi" non unidirezionali. <ol style="list-style-type: none"> a. "materiali fibrosi o filamentosi" organici aventi entrambe le caratteristiche seguenti: <ol style="list-style-type: none"> 1. "modulo specifico" superiore a $12,7 \times 10^6$ m; e 2. "carico di rottura specifico" superiore a $23,5 \times 10^4$ m; <p><u>Nota:</u> 1C010.a. non sottopone ad autorizzazione il polietilene.</p> b. "materiali fibrosi o filamentosi" al carbonio, aventi tutte le caratteristiche seguenti: <ol style="list-style-type: none"> 1. "modulo specifico" superiore a $14,65 \times 10^6$ m; e 2. "carico di rottura specifico" superiore a $26,82 \times 10^4$ m;
-------	--

Le definizioni di termini posti fra 'singole virgolette' sono riportate in una nota tecnica che segue il codice, mentre per quanto concerne le definizioni di termini posti fra "doppie virgolette" sono indicate nelle note inserite ad inizio allegato.

Come è possibile notare la voce 1C010 si dipana in lettere (a, b ecc.) e in ulteriori numeri (1, 2) addentrandosi in questo modo in un livello di dettaglio sempre maggiore ponendo le specifiche caratteristiche che un prodotto non deve assumere per non essere considerato come "correlato" Dual Use.

A questo punto, in seguito all'analisi delle specifiche tecniche, ci si trova di fronte a due opzioni:

- **Conferma della correlazione Dual Use:** il prodotto interessato per composizione e caratteristiche è riconducibile a quanto descritto alla voce 1C010. **L'eventuale conferma della correlazione presuppone la richiesta e il rilascio di un'autorizzazione presso il Ministero dello Sviluppo Economico;**
- **Esclusione della correlazione Dual Use:** il prodotto interessato per composizione e caratteristiche NON è riconducibile a quanto descritto alla voce 1C010. **La mancata correlazione fra prodotto e normativa a duplice uso dà la possibilità al soggetto esportatore di procedere al rilascio della Dichiarazione di Libera esportazione esaminata in precedenza.**

DOMANDE E CASI FREQUENTI

- **Che cosa si intende per clausola “Catch All”?**

Introdotta anche dalla normativa nazionale con l’art. 9 del D. Lgs. 221/2017, la clausola Catch all prevede che *“l’autorità competente subordina al rilascio di un’autorizzazione l’esportazione di prodotti a duplice uso non listati, qualora abbia acquisito elementi informativi su una specifica operazione d’esportazione ai sensi del regolamento duplice uso”*. La clausola si riferisce quindi ai beni che non sono contenuti nell’Allegato I del Reg. 428/2009.

In questo tipo di situazione il MISE notifica al soggetto esportatore e all’Ufficio Doganale che l’operazione posta in essere non rientra più fra quelle di libera esportazione ma per procedere è necessario il rilascio di un’autorizzazione specifica. L’operatore può rinunciare e interrompere l’operazione o proseguire e fare domanda direttamente presso il MISE. La clausola può essere attivata anche dall’esportatore qualora abbia dei sospetti circa le merci (non contenute nell’Allegato I) che sono oggetto dell’operazione di export.

- **Quanti e quali sono i tipi di autorizzazione richiedibili al Ministero dello Sviluppo economico? Quali sono le modalità di rilascio?**

La normativa nazionale, riprendendo quanto previsto dalla normativa comunitaria, disciplina le modalità per esportare le merci considerate a duplice uso stabilendo gli adempimenti operativi che deve effettuare l’esportatore. In seno all’autorità nazionale competente è costituito il comitato consultivo, costituito da rappresentanti di nove ministeri e da un rappresentante dell’Agenzia delle Dogane che, qualora riceva una richiesta del Ministero, deve rilasciare un parere obbligatorio ma non vincolante entro sessanta giorni.

Per prestare servizi di intermediazione relativi a beni a duplice uso e per esportare merci listate per effetto di misure comunitarie è sempre obbligatoria l’autorizzazione.

Le autorizzazioni possono essere di 4 tipologie

1. Autorizzazione specifica individuale;
2. Autorizzazione globale individuale;
3. Autorizzazione generale dell’Unione europea;
4. Autorizzazione generale nazionale.

1. **AUTORIZZAZIONE SPECIFICA INDIVIDUALE**

Tale autorizzazione è la più frequente ed è relativa alle esportazioni effettuate da un singolo esportatore (o fornitore di assistenza) per uno o più beni ma verso uno specifico utilizzatore finale.

Tale autorizzazione, rilasciata previo parere del comitato consultivo, ha una validità da sei mesi a due anni e può essere prorogata soltanto una volta previa presentazione di una domanda da parte dell'esportatore da effettuarsi entro 30 giorni dalla scadenza.

La domanda per ottenere l'autorizzazione deve contenere il profilo dell'utilizzatore finale e deve essere corredata da idonea documentazione che attesti l'effettiva volontà di acquisto da parte di tale utilizzatore (es. contratto di riferimento); inoltre deve essere presentato il cd "end user statement" che deve indicare i beni oggetto dell'operazione, il suo utilizzo (civile o bellico) da parte del soggetto destinatario e gli impegni dello stesso a rispettare le normative di controllo comunitarie.

Il Ministero, una volta ricevuta la domanda, può richiedere ulteriore documentazione specifica per il rilascio dell'autorizzazione oppure può procedere al rilascio della stessa anche indicando dei precisi obblighi che l'esportatore è tenuto a rispettare.

2. AUTORIZZAZIONE GLOBALE INDIVIDUALE

Per agevolare l'esportazione di beni a duplice uso da parte di soggetti che devono effettuare esportazioni frequenti di materiale a duplice uso è prevista l'autorizzazione globale individuale.

Tale autorizzazione, che può avere una durata triennale, è rilasciata ad un singolo operatore, che ha già ottenuto analoghe autorizzazioni da parte del Ministero, per effettuare esportazioni di uno o più prodotti verso uno o più utilizzatori finali o paesi specifici.

Una volta ottenuta l'autorizzazione l'esportatore dovrà richiedere l'impegno da parte dell'utilizzatore finale al rispetto delle normative comunitarie, e, successivamente citare i riferimenti dell'autorizzazione nei propri documenti commerciali e di trasporto (autorizzazione individuale globale seguita dal numero e dalla data del provvedimento).

Entro trenta giorni dalla fine di ogni semestre il titolare deve trasmettere all'autorità una lista riepilogativa delle operazioni effettuate.

3. AUTORIZZAZIONE GENERALE DELL'UNIONE EUROPEA

Nel reg. 428/09 è prevista un'autorizzazione generale per l'esportazione di tutti i prodotti Dual Use con alcune eccezioni previste nell'allegato II del regolamento, verso alcuni specifici paesi (Australia, Canada, Giappone, Nuova Zelanda, Norvegia, Svizzera, Stati Uniti d'America).

Per esportare verso tali paesi è sufficiente presentare una domanda al Ministero in cui si afferma di volersi avvalere di tale autorizzazione generale e, una volta ottenuta, l'esportatore ha solamente

l'obbligo di presentare all'autorità competente, entro trenta giorni dalla fine di ogni semestre, una lista riepilogativa delle operazioni effettuate.

4. AUTORIZZAZIONE GENERALE NAZIONALE

In base a quanto stabilito dalla normativa è anche prevista un'autorizzazione generale nazionale (italiana) per l'esportazione di beni verso alcuni paesi (es. Argentina e Corea del Sud).

Le procedure per attivare tale autorizzazione sono le medesime richieste per l'autorizzazione generale dell'UE.

- **In ambito di normativa dei beni duali, cosa si intende per “Elemento Principale”?**

La normativa Dual Use, nelle note generali dell'Allegato I al punto 2, stabilisce che:

*“Sono sottoposti ad autorizzazione per l'esportazione tutti i beni (compresi gli impianti) non specificati nel presente elenco qualora in tali beni siano contenuti componenti —specificati nell'elenco —**che ne costituiscano l'elemento principale e da questi possano essere facilmente rimossi per altre utilizzazioni.**”*

Ciò significa che gli elementi che rispondono alle caratteristiche sopra descritte, non rilevabili dal controllo sulle possibili correlazioni Dual Use effettuato tramite TARIC, possono comunque essere oggetto di restrizione e, in caso di controllo, di sanzione.

Ad esempio un macchinario con codice doganale 8422 90 90 non prevede alcun tipo di correlazione Dual Use, tuttavia nel caso in cui questo dovesse comprendere componenti che siano facilmente rimovibili e costituiscano l'elemento principale del prodotto, non vi sarebbe totale “esenzione” da rischi in caso di esportazione del suddetto prodotto.

Se la questione relativa alla facilità di rimozione dal prodotto finito dei componenti considerati è sicuramente di facile comprensione, più articolato e complesso è il criterio per valutare se un componente può essere definito come “elemento principale”. La normativa prosegue asserendo che:

*“Per giudicare se i componenti specificati nel presente elenco devono essere considerati l'elemento principale occorre tener conto della loro **quantità, valore e contenuto tecnologico** nonché di altre circostanze particolari che potrebbero far individuare tali componenti come l'elemento principale dei beni in esportazione”*

La definizione non fornisce informazioni sufficienti a determinare cosa è da ritenere “elemento principale” o meno. L’unica certezza in tal senso è proposta per la categoria 4 (Calcolatori)

*"Elemento principale" (4). Un elemento è considerato "elemento principale" quando il suo valore di sostituzione rappresenta **più del 35 % del valore totale del sistema di cui è elemento**. Il valore dell'elemento è il prezzo pagato per tale elemento dal fabbricante del sistema o da chi ne effettua l'integrazione. Il valore totale è il prezzo di vendita internazionale a parti che non hanno alcun legame con il venditore nel luogo di fabbricazione o nel luogo di consolidamento delle spedizioni.*

- **Quali sanzioni vengono applicate in caso di mancato rispetto della normativa sui beni a duplice uso?**

Il D. Lgs. 221/2017 ha avuto il pregio di riunire in un testo unico le sanzioni previste per la violazione di normative di controllo all’esportazione. Infatti il suddetto decreto prevede un sistema sanzionatorio per la violazione della normativa relativa all’esportazione di merci a duplice uso, per l’esportazione di merci che possono essere utilizzate per la tortura e per l’esportazione di merci in violazione di misure restrittive verso altri paesi (embarghi).

Qualora si esportino prodotti definiti del Reg. 428/09 a duplice uso senza la prescritta autorizzazione si incorre nella sanzione penale prevista dall’art. 18 del Dlgs 221/17 ossia con la **reclusione da due a sei anni o con la multa da 25.000 a 250.000 euro**. Qualora si esporti senza osservare le prescrizioni previste nell’autorizzazione la sanzione prevista è la **reclusione da 1 a 4 anni o la multa da 15.000 a 150.000**.

In entrambi i casi è disposta la confisca delle merci oggetto dell’esportazione.

Identiche sanzioni sono previste per chi effettua esportazione di prodotti listati nel regolamento anti tortura e chi esporta merci listate in regolamenti relativi a misure restrittive disposte dall’Unione Europea.

ESPORTAZIONE – DOCUMENTAZIONE DOGANALE

PANORAMICA

La dichiarazione doganale di esportazione, definita “bolletta doganale” è un documento rilasciato per ogni esportazione di merce al di fuori del territorio della comunità europea. Questo tipo di documentazione è prodotta a seguito del transito delle merci in dogana e viene preceduta da un'altra dichiarazione con la quale l'esportatore, o il soggetto da lui incaricato, presenta la merce oggetto dell'operazione. Ad oggi la dichiarazione presentata dall'operatore economico viene inviata tramite processo telematico.

L'approfondimento della tematica presuppone la conoscenza di alcuni termini e concetti da parte del lettore, al fine di comprendere la procedura di sdoganamento della merce nelle operazioni di esportazione. Nella sezione in oggetto saranno prese in considerazione esclusivamente operazioni di esportazione definitiva e la relativa documentazione verterà specificatamente su moduli utilizzati in tale contesto.

- **Dogana di esportazione e dogana di uscita**

Nella pratica delle operazioni doganali vi sono due tipi di uffici doganali:

- Ufficio doganale di esportazione: è il luogo dove viene solitamente emessa la bolletta doganale di esportazione. Può corrispondere all'Ufficio doganale competente in base al luogo dove è stabilito l'importatore o nel luogo in cui avviene il groupage della merce
- Ufficio doganale di uscita: situato al confine comunitario rappresenta l'ultimo luogo di controllo prima che le merci escano dal territorio dell'Unione.

Qualora la bolletta doganale di export venga emessa in un Ufficio doganale al confine con l'Unione Europea la funzione sarà svolta direttamente dall'Ufficio di uscita e tutte le formalità saranno espletate in un unico luogo.

- **DAU e DAE**

Il Documento Amministrativo Unico è un formulario che viene presentato presso l'Ufficio doganale di esportazione. Il modulo è compilato telematicamente dall'esportatore della merce ed è trasmesso all'Ufficio Doganale, qui verrà stampato e utilizzato per la successiva emissione della bolletta doganale di esportazione. In ambito di operazioni inerenti all'esportazione di merce è possibile citare quattro esemplari di DAU:

- I numeri 1, 2 e 3 si riferiscono all'esportazione della merce e segnatamente identificano rispettivamente la copia che viene conservata dalla dogana emittente, l'esemplare per la statistica **e la copia da restituire all'esportatore**;
- **Il numero 3A** identifica la copia rilasciata al fine di ottenere la restituzione all'esportazione;

A partire dal 1° luglio 2007 con l'introduzione dei primi scambi elettronici fra Uffici doganali, l'esemplare numero 3 del DAU è stato sostituito dall'esemplare 3 A quale documento adibito a "scortare" la merce nel suo tragitto. Conseguentemente l'esportatore riceverà, tramite lo spedizioniere incaricato, l'esemplare n.3, quale copia a lui adibita per le merci dichiarate presso l'Ufficio doganale, e l'esemplare n. 3A, quale copia che attesta l'accettazione delle merci presentate dall'Ufficio stesso.

A seguire proponiamo tutti i passaggi che possono susseguirsi, per quanto concerne un'esportazione dal punto di vista doganale, in una operazione di esportazione definitiva, che vede coinvolti un ufficio doganale di esportazione e uno di uscita in due luoghi differenti. La seguente procedura è definita "Accertamento Standard":

1. L'esportatore o lo spedizioniere incaricato presenta le merci presso l'ufficio doganale di esportazione unitamente a tutta la documentazione necessaria (fattura commerciale o proforma, autorizzazioni, licenze e altra documentazione che varia a seconda delle varie operazioni). La dichiarazione presentata dallo spedizioniere rappresenta la volontà dell'esportatore di vincolare la merce ad uno specifico regime doganale, in questo caso di esportazione definitiva. La dichiarazione è ad oggi presentata telematicamente (sistema EDI) e si sostanzia nel Documento Amministrativo Unico (DAU). Una copia del DAU viene trasmessa anche al soggetto esportatore, il quale ha la possibilità di controllare la correttezza dei dati dichiarati presso l'Ufficio doganale.
2. La dichiarazione presentata viene esaminata dall'Ufficio doganale e passa attraverso un circuito di controllo per verificare la presenza di errori formali. Per ogni tipo di operazione è presente un "livello di rischio" che può variare sensibilmente da operazione a operazione; la

dichiarazione viene poi successivamente accettata e l'Ufficio doganale di esportazione attribuisce il cosiddetto "numero MRN" (Master Movement Reference Number).

3. La merce viene vincolata ad un regime doganale ed è così sdoganata con l'emissione della bolletta doganale di esportazione. L'esportatore della merce riceve l'esemplare 3 A del DAU, cioè il DAE, e il corrispondente codice MRN. È opportuno ricordare nel periodo che intercorre fra la presentazione della domanda e il rilascio della bolletta doganale, le merci non possono subire alterazioni o trasformazioni di alcun tipo.
4. Una copia dell'esemplare 3 A (DAE) viene consegnata al vettore che si occupa del trasporto della merce fino all' Ufficio doganale di uscita; qui avviene il controllo documentale ed eventualmente della merce presentata per verificare che non vi siano discordanze fra quanto dichiarato e quanto trasportato.
5. L'Ufficio doganale di uscita trasmette all'Ufficio doganale di esportazione il messaggio telematico "**Risultati di uscita**". L'esportatore, in possesso del codice MRN, può recarsi sul sito dell'Agenzia delle Dogane Italiana al seguente link:

<https://www.adm.gov.it/portale/notifica-di-esportazione-del-m.r.n.-movement-reference-number->

L'operatore inserisce il codice nella casella indicata:

Notifica di esportazione del Movement Reference Number - (MRN)

I dati visualizzati sono ottenuti interrogando il sistema informativo nazionale delle dogane A.I.D.A. in tempo reale.

Si forniscono informazioni solo per MRN rilasciati da uffici italiani. Nel caso, invece, di MRN rilasciati da uffici di esportazione non italiani, occorre rivolgersi alle autorità estere competenti.

Digitare il Movement Reference Number
(MRN)*:

Ai sensi della normativa la prova di uscita della merce è il messaggio elettronico emesso dall'Ufficio doganale di uscita (RISULTATO DI USCITA) che compare a video (esempio nell'immagine sottostante). La visualizzazione del messaggio è sufficiente quale prova di uscita tuttavia a titolo prudenziale, e in caso di futuri ed eventuali controlli, si consiglia di stampare il risultato di uscita e allegarlo alla dichiarazione doganale di esportazione ricevuta (DAU) e alla relativa fattura, oppure di archivarlo in formato pdf.

Ufficio di esportazione: IT262101 - AEROPORTO

Ufficio di uscita effettivo: IT279100 - MALPENSA

Uscita conclusa in data: 26/11/2018

Anche se a livello normativo, non vi è l'obbligo di conservare i documenti doganali di esportazione quali DAU e DAE (il risultato di uscita è ritenuto sufficiente) è sempre preferibile che l'esportatore rientri sempre in possesso della predetta documentazione al fine di accertare che la dichiarazione doganale sia stata compilata in maniera corretta.

A partire dal 1° Marzo 2019 l'utilizzo della copia cartacea del DAE quale documento adibito all'accompagnamento della merce sarà gradualmente abbandonato, in favore di un percorso che porterà completa telematizzazione delle pratiche doganali previste nel 2020 (per le pratiche di export entro il 2 marzo 2020), l'Ufficio doganale di esportazione comunicherà all'Ufficio d'uscita il numero MRN e questo sarà da ritenersi sufficiente per i controlli da eseguire al confine.

COMUNITÀ EUROPEA - DAU ESPORT./SICUR.					1 DICHIARAZIONE		A. UFFICIO DI SPEDIZIONE/ESPORTAZIONE	
ESEMPLARE PER LO SPEDITORE/ESPORTATORE	3 Speditore/Esportatore N. <input type="checkbox"/>				3 Formulaz. <input type="checkbox"/> 4 Unit. di carico <input type="checkbox"/>		7 Numeri di riferimento	
	9 Destinataro N.				5 Articoli <input type="checkbox"/> 6 Totale dei colli <input type="checkbox"/>		Numero del saggio (S28)	
	14 Dichiarante/Rappresentante N.				Codice met. pag. spesa di trasp. (S29)		15 C.P. sped./esport. <input type="checkbox"/> 17 Cod. P. destinaz. <input type="checkbox"/>	
					Codice del o dei paesi di transito (S13)		a) <input type="checkbox"/> b) <input type="checkbox"/> c) <input type="checkbox"/>	
	18 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza.				19 Oz. <input type="checkbox"/>		20 Condizioni di consegna	
	21 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera				22 Moneta ed importo totale fatturato		23 Tasso di cambio <input type="checkbox"/> 24 Natura della transazione <input type="checkbox"/>	
	25 Modo di trasp. fino alla frontiera <input type="checkbox"/> 26 Modo di trasporto <input type="checkbox"/>				27 R E G I M E <input type="checkbox"/>		28 Massa lorda (kg) <input type="checkbox"/>	
	29 Ufficio d'uscita <input type="checkbox"/>				30 Localizzazione delle merci <input type="checkbox"/>		31 Massa netta (kg) <input type="checkbox"/>	
	31 Colli e designazione delle merci				32 Altre <input type="checkbox"/>		33 Codice delle merci <input type="checkbox"/>	
	34 Menzioni speciali/Documenti presentati/Certificati ed autorizzazioni				40 Dichiarazione commerciale-Documento precedente		41 Unità supplementari <input type="checkbox"/>	
47 Calcolo delle imposizioni				48 Dilazione di pagamento		49 Identificazione del deposito		
50 Obbligato principale N.				Firma.				
rappresentato da								
Luogo e data:								
CONTRULLO DA PARTE DELL'UFFICIO DI USCITA (K)				Timbro:				
Data di arrivo:								
Controllo dei sigilli:								
Osservazioni:								
E. CONTROLLO DELL'UFFICIO DI SPEDIZIONE/ESPORTAZIONE				Timbro:		54 Luogo e data:		
Risultato:						Firma e nome del dichiarante/rappresentante:		
Suggeriti apposti: Numero:								
marche:								
Termine limite (data):								
Firma:								
				B. DATI CONTABILI				
Tipo				Borse imponibili		Aliquote		
Importo				MP				
Totale:								

• **Fac – simile esemplare DAU n.3 -**

COMUNITÀ EUROPEA		1 DICHIARAZIONE		MRN
DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO DELLE ESPORTAZIONI	2 Speditore/Esportatore N. <input type="checkbox"/>	5 Articoli		6 Totale dei colli
	8 Destinataro N.	Data del rilascio: Ufficio doganale:		
	18 Identità del mezzo di trasporto alla partenza	15 C.P. sped./esport. a		17 Cod. P. destinaz. a
	29 Ufficio d'uscita			
31 Colli e designazione delle merci	Marchi e numeri — N. contenitori — Quantità e natura		32 Artic. N.	33 Codice delle merci
				35 Massa lorda (kg)
				38 Massa netta (kg)
				40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente
44 Menzioni speciali/ Documenti presentati/ Certificati ed autorizzazioni				46 Valore statistico
E CONTROLLO DELL'UFFICIO DI SPEDIZIONE/ESPORTAZIONE		K CONTROLLO DA PARTE DELL'UFFICIO DI USCITA		
Risultato: Suggelli apposti: Numero: marche: Termine limite (data):		Data di arrivo: Controllo dei sigilli: Osservazioni:		

- **Fac – simile esemplare DAE (n. 3 A) -**

ANALISI DEI CAMPI DICHIARAZIONE DOGANALE (DAU)

Proponiamo una disamina dei campi di maggiore interesse.

- **CASELLA 1 (DICHIARAZIONE):**

- Nella prima sottocasella si indica il codice del tipo di formulario utilizzato: per le operazioni di export la dicitura è “EX” o “EU”

- Nella seconda sottocasella viene indicato il codice corrispondente al tipo di dichiarazione: per la procedura ordinaria di accertamento la lettera è la “A”
- **CASELLA 2 (SPEDITORE/ESPORTATORE):** sono indicate le informazioni inerenti all'esportatore o lo speditore della merce (cognome e nome, ovvero ditta, denominazione o ragione sociale, e indirizzo completo). Nello spazio in alto a destra alla lettera “N.” viene indicato il codice EORI del soggetto esportatore. Ricordiamo di prestare attenzione che il codice EORI inserito sia quello corretto.

CODICE EORI: formato dal Codice ISO del paese dove il soggetto esportatore è stabilito unito alla p. iva dello stesso soggetto, il Codice EORI (Economic Operator Registration and Identification) è un codice alfanumerico univoco per la registrazione e l'identificazione degli operatori economici e delle altre persone che prendono parte ad attività disciplinate dalla regolamentazione doganale degli Stati membri dell'Unione Europea.

- Per un soggetto italiano l'assegnazione del codice EORI avviene automaticamente alla prima operazione doganale effettuata presso un Ufficio doganale italiano oppure anche prima di qualunque operazione, tramite richiesta;
- Per i soggetti non stabiliti all'interno dell'Unione Europea solamente tramite presentazione della richiesta.

Per qualsiasi soggetto che ne fa richiesta il codice EORI non ha una scadenza.

- **CASELLA 5 (ARTICOLI) e CASELLA 6 (TOTALE DEI COLLI):** Riportare il numero dei singoli articoli e il numero dei colli. Nel caso in cui tali caselle contengano dati errati potrebbero sorgere delle problematiche concernenti la caricazione della merce nel trasporto navale o aereo.
- **CASELLA 8 (DESTINATARIO):** Indicare il cognome e il nome, ovvero la ditta, la denominazione o ragione sociale, e l'indirizzo completo del destinatario. Nel caso di operazioni di vincolo al regime del deposito doganale con prefinanziamento, il destinatario è individuato nel soggetto responsabile del prefinanziamento o del deposito dove saranno immagazzinati i prodotti. **Nella bolletta doganale di esportazione la compilazione della casella 8 è facoltativa.**
- **CASELLA 14 (DICHIARANTE/RAPPRESENTANTE):** Indicare il cognome e il nome, ovvero ditta, denominazione o ragione sociale, e indirizzo completo del rappresentante in dogana dello speditore/esportatore preceduto dal codice [2] nel caso di rappresentanza diretta o il codice [3] nel caso di rappresentanza indiretta
- **CASELLA 15 (PAESE DI SPEDIZIONE/ESPORTAZIONE):** indicare lo stato membro, diverso dall'Italia, oppure San Marino, da cui le merci sono state inizialmente spedite per l'esportazione, a condizione che l'esportatore non sia stabilito in Italia; in alternativa è

possibile indicare” Italia” quando le merci non sono state inizialmente spedite per l’esportazione da un altro Stato membro o da San Marino, ovvero quando l’esportatore è stabilito in Italia.

- **CASELLA 17 (PAESE DI DESTINAZIONE):** Indicare la denominazione dell'ultimo paese di destinazione noto al momento dell'esportazione. Sui dati inseriti nella casella 17 applicato il parametro di rischio presso l'Ufficio doganale.
- **CASELLA 20 (CONDIZIONI DI CONSEGNA):** indicare il termine di resa utilizzato. Gli Incoterms utilizzati sono quelli della CCI 2010.
- **CASELLA 22 (MONETA DI FATTURAZIONE E IMPORTO FATTURA):** indicare il valore totale della merce esportata. In presenza di più codici doganali il valore sarà ripartito per ogni codice indicato.

Si consiglia di prestare particolare attenzione ad eventuali fatture di acconto antecedenti alla fattura di saldo. Il valore da dichiarare corrisponde alla somma totale di tutte le fatture emesse.

- **CASELLA 31 (COLLI E DESIGNAZIONE DELLE MERCI; MARCHI E NUMERI, NUMERO(I)CONTENITORE(I), QUANTITÀ E NATURA):** indicare marche, numeri, quantità (in cifre) e il codice identificativo della natura dei colli, oppure, per le merci non imballate, il numero dei pezzi (in cifre), nonché la descrizione delle merci. Le merci devono essere descritte secondo la loro denominazione tariffaria oppure secondo la loro denominazione commerciale usuale. Questa denominazione deve essere espressa in termini sufficientemente precisi per permettere la classificazione delle merci. Tale casella deve anche recare le indicazioni richieste da eventuali normative specifiche. In caso di impiego di contenitori, nella casella vanno anche indicati i dati di identificazione dei medesimi.
- **CASELLA 33 (CODICE DELLE MERCI):** indicare il codice doganale dei prodotti oggetto dell’esportazione. Il codice da indicare deve essere di 8 cifre.
- **CASELLA 34 (CODICE PAESE DI ORIGINE):** Indicare il paese di origine della merce. Nelle operazioni di esportazione la compilazione è facoltativa (obbligatoria in caso di merce di origine preferenziale)
- **CASELLA 35 (MASSA LORDA KG):** Indicare la massa lorda, espressa in chilogrammi, delle merci descritte nella casella 31. S'intende per massa lorda la massa complessiva delle merci e dei suoi imballaggi, esclusi i mezzi di trasporto e i contenitori.
- **CASELLA 37 (REGIME):** Per regime precedente s'intende il regime al quale le merci oggetto della dichiarazione sono vincolate prima di essere assoggettate al regime richiesto. Il regime delle esportazioni definitive è il numero “1000”.
- **CASELLA38 (MASSA NETTA KG):** Indicare la massa netta, espressa in chilogrammi, delle merci descritte nella casella 31.

- **CASELLA 44 (MENZIONI SPECIALI/DOCUMENTI PRESENTATI/CERTIFICATI ED AUTORIZZAZIONI):** la presente casella accoglie un numero di informazioni variabile a seconda dell'operazione, del soggetto esportatore e della documentazione presentata. Nel dettaglio alcune informazioni citate:
 - Fattura commerciale (codice N380) o proforma (codice N325)
 - Dichiarazione di libera esportazione
 - Eventuale presenza di un'ITV o IVO (la seconda non obbligatoria)
 - Certificazione AEO
 - Documentazione attestante l'origine della merce
 - **EUR 1 (codice N954);**
 - **EUR MED (codice U045);**
 - **ATR (codice N018);**
 - **FORM A (codice N865).**

- **CASELLA 46 (VALORE STATISTICO):** Indicare il valore statistico espresso in euro, delle merci descritte nella casella 31, conformemente alle norme comunitarie in vigore. Il valore statistico all'esportazione è costituito dal corrispettivo della cessione determinato ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e deve comprendere le spese di trasporto e assicurazione soltanto fino al luogo di uscita dall'Italia (valore franco confine italiano).

- **CASELLA 47 (CALCOLO DELLE IMPOSIZIONI):** Per ciascun tributo applicabile alle merci descritte nella casella 31 (da pagare a titolo definitivo o da garantire) indicare nelle apposite colonne:
 - a) il codice del tributo;
 - b) la base imponibile;
 - c) l'aliquota o il diritto unitario da applicare;
 - d) l'importo del tributo;
 - e) il codice corrispondente al modo di pagamento richiesto ovvero, per i tributi da garantire, al tipo di cauzione prestata.

L'indicazione della base imponibile nella presente casella costituisce elemento determinante della dichiarazione ad ogni effetto previsto dalle norme concernenti il relativo tributo. Pertanto, l'errata o infedele indicazione della base imponibile costituisce errata o infedele dichiarazione della stessa. Le aliquote dei tributi "ad valorem" vanno sempre indicate in misura percentuale e contraddistinte dal segno "%".

DOMANDE E CASI FREQUENTI

- **Cosa comporta per il soggetto esportatore il mancato ottenimento della bolletta doganale di esportazione?**

Nella pratica operativa può accadere che l'esportatore della merce non riesca ad entrare in possesso di una copia della bolletta doganale di export rilasciata dall'Ufficio doganale (DAE). Lo spedizioniere, a meno che non sia previsto da contratto o da responsabilità presenti sul mandato di rappresentanza, non ha formalmente l'obbligo di trasmettere la documentazione all'esportatore; tale circostanza si verifica soprattutto in caso di cessione con resa EXW, nella quale il vettore è nominato dal cliente. Secondo la normativa a partire dal 1° Marzo 2019 la conservazione della documentazione al fine di provare l'effettiva uscita della merce non è da considerarsi più obbligatoria, ma ad ogni modo fino alla completa telematizzazione delle procedure doganali previste per il 2020 si consiglia di attivarsi per l'ottenimento della documentazione.

Il comportamento che si consiglia di assumere, onde evitare di incorrere in tali difficoltà di carattere operativo, è quello di tutelarsi con il cliente direttamente in sede contrattuale, considerando soprattutto la natura della resa EXW, la quale, come esaminato precedentemente, non è esente da un elevato tasso di rischio. In definitiva occorre necessariamente formalizzare per iscritto che il cliente, o un soggetto da lui incaricato, si impegni a fornire tutta la documentazione richiesta.

Nel caso in cui non si riesca a reperire la bolletta doganale, la normativa stabilisce di assumere che i prodotti oggetto dell'esportazione siano usciti dal territorio comunitario senza che l'iter di sdoganamento sia stato ultimato o compiuto correttamente. In questo frangente, al fine di regolarizzare l'operazione, si segnala la possibilità di emettere una bolletta doganale cd. "a posteriori", tuttavia è previsto che il cedente si impegni a presentare elementi per comprovare la sua posizione, quali:

- Riferimento alla dichiarazione sommaria di uscita
- Prove sufficienti circa la natura e la quantità della merce e le circostanze in cui esse hanno lasciato il territorio doganale comunitario

- **In cosa consiste la procedura di “Follow up”? Quali sono le prove alternative all'appuramento del codice MRN?**

La bolletta doganale di esportazione (DAE) ha una durata effettiva di 90 giorni. Questo significa che la merce, dal momento in cui è avvenuto lo svincolo della stessa, deve uscire dal territorio comunitario in un periodo massimo di 90 giorni, oltre questo lasso di tempo la bolletta è da considerarsi scaduta. La procedura di Follow up si attiva nel momento in cui, decorsi i 90 giorni, l'Ufficio di esportazione non ha ricevuto il messaggio “risultati di uscita” da parte dell'Ufficio di uscita: a questo punto lo stesso ufficio doganale di esportazione si attiva per chiedere informazioni all'esportatore della merce e/o all'Ufficio di uscita per verificare lo stato della pratica. La procedura può essere attivata anche dal soggetto esportatore nel caso avesse la certezza che la merce sia effettivamente uscita dall'Unione Europea e sia già arrivata a destinazione.

Se entro 10 giorni non riceve alcuna conferma, l'Ufficio di esportazione avverte l'operatore, chiedendo a quest'ultimo prove alternative di esportazione (art. 335 Reg. 2447/2015) le quali andranno presentate entro 30 giorni a decorrere dal termine dei 90 giorni già scaduto. Tra le prove alternative occorre presentare:

- **Un documento tra Prova di avvenuto pagamento e Fattura commerciale e**
- **Un documento tra i seguenti:**
 - Bolla di consegna Documento firmato o autenticato dall'operatore economico che ha portato le merci fuori dal territorio doganale dell'Unione
 - Copia della bolletta doganale di importazione in possesso del cliente

Si consiglia di reperire più prove possibili fra quelle sopraelencate al fine di dimostrare che la merce è effettivamente uscita dal territorio dell'Unione.

In seguito alla presentazione di prove alternative la dogana di esportazione comunica alla dogana di uscita e al cedente l'uscita della merce dalla Comunità. Nel caso in cui tali prove non risultassero essere sufficienti, o qualora il messaggio di uscita non sia stato ricevuto dalla dogana di esportazione, è previsto l'annullamento della bolletta doganale entro un termine massimo di **150 giorni** dalla data di svincolo delle merci e la conseguente necessità di normalizzare l'operazione attraverso emissione di nota di debito o, in alternativa, di nota di credito e fattura con IVA (vedi sezione CESSIONI ALL'ESPORTAZIONE)

Nota bene: il termine dei 90 giorni citato nella presente domanda differisce dal termine dei 90 giorni richiesto dalla normativa italiana in caso di fatturazione ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. B DPR 633/72, nel secondo caso si fa riferimento ad una scadenza che si attiva dal momento della consegna della merce al vettore da parte del venditore; l'operatore dovrà porre attenzione alle due scadenze che spesso hanno data di inizio e di scadenza differenti.

- **In caso di esportazione doganale tramite corriere espresso, quale documentazione è considerata valida ai fini dell'uscita della merce?**

Secondo la prassi l'esportazione tramite corriere espresso non prevede la restituzione del DAE quale prova di avvenuta uscita, gli operatori si chiedono quindi se quanto da loro inoltrato sia sufficiente a garantire la non imponibilità dell'operazione.

La circolare 16/D del 2011 emessa dall'Agenzia delle Dogane tratta la questione come segue:

*“Dall'istruttoria condotta risulta che, una volta effettuata l'operazione di esportazione, i Corrieri espressi inviano ai soggetti intestatari delle fatture presentate a corredo delle dichiarazioni di esportazione, **una comunicazione, di regola in formato elettronico, recante, tra gli altri elementi, gli estremi della relativa fattura ed il numero di riferimento della esportazione (M.R.N.),** al fine di consentire la verifica sul portale dell'Agenzia delle Dogane dello stato dell'operazione di esportazione. Nel caso in cui da tale verifica il M.R.N. relativo risulti chiuso (uscita conclusa), le fatture ad esso associate sono da considerarsi vistate ai fini della non imponibilità IVA”*

Secondo quanto stabilito in questo tipo di operazioni è sufficiente che il soggetto riceva, da parte del corriere, una comunicazione contenente il numero MRN ed altri riferimenti utili. Per l'ottenimento della prova l'operatore dovrà appurare l'MRN come avviene solitamente per tutte le altre operazioni di esportazione.

- **In presenza di esportazione con groupage tramite resa EXW, come è possibile ottenere la prova di avvenuta uscita dall'Unione?**

Attraverso il groupage un soggetto (spedizioniere, vettore, ecc.) definito “raggruppatore”, viene incaricato di presentare merce e relativa documentazione in dogana, in rappresentanza di tutti gli altri soggetti esportatori. Questo sistema viene utilizzato per ottenere un risparmio sui costi e snellire le normali procedure doganali a condizione che vi sia un insieme di merci, appartenenti a diversi

proprietari o destinate a diversi soggetti, che abbia la stessa destinazione doganale e che il trasporto di queste avvenga cumulativamente.

In questo scenario il vettore, che detiene la merce di diversi soggetti (con diversa proprietà), si occuperà di richiedere, presso la dogana di esportazione, l'emissione di una "bolletta doganale cumulativa" a lui intestata. Tale accortezza si rende necessaria poiché la bolletta deve fare riferimento, come detto, a diversi operatori finanziari. Espletate le formalità doganali il vettore invierà ai soggetti coinvolti una comunicazione contenente gli estremi della relativa fattura ed il numero di riferimento della esportazione (M.R.N.), al fine di consentire la verifica sul portale dell'Agenzia delle Dogane dello stato dell'operazione di esportazione.

Nel caso in cui da tale verifica il M.R.N. relativo risulti appurato con la dicitura "uscita conclusa in data", le fatture ad esso associate saranno da considerarsi vistate ai fini della non imponibilità IVA. In caso di controlli, le Strutture interne all'Agenzia possono visualizzare nel sistema AIDA l'elenco degli esportatori e gli estremi delle fatture a cui l'intera operazione fa riferimento, consentendo, così, la verifica dell'appuramento dell'operazione di esportazione.

- **Quali operazioni sono escluse dalla prova telematica?**

Oltre all'appuramento del codice MRN, la normativa (art. 8) prevede anche la possibilità di attestare l'uscita della merce tramite vidimazione direttamente in fattura. Seppur tale pratica è ad oggi sempre meno utilizzata è possibile riscontrare tale metodologia espletando le formalità doganali di uscita presso alcuni Uffici doganali comunitari o in operazioni di triangolazione.

Es. Un soggetto italiano (IT1) vende merce ad un cliente italiano (IT2), il quale vende ad un terzo soggetto extracomunitario. La merce viene spedita da IT1 al soggetto extracomunitario e il trasporto è curato da IT2.

Nella triangolare nazionale proposta:

- Il promotore della triangolare IT2 è l'intestatario della bolletta doganale e potrà appurare l'uscita tramite MRN
- Per il primo cedente la prova risulta essere il visto sulla fattura apposto dall'Ufficio doganale di uscita o in alternativa una copia del documento doganale di uscita.

- **In fase di appuramento MRN cosa comporta il messaggio di operazione con difformità riscontrate?**

Il messaggio a video di rilevate difformità all'uscita informa l'operatore che la merce ha lasciato il territorio dell'Unione ma in fase di sdoganamento sono state riscontrate delle differenze rispetto a quanto presente sulla bolletta doganale di esportazione (ad esempio l'Ufficio di uscita non è quello presente in fattura). Da un punto di vista pratico la merce è uscita dal territorio dell'Unione e a livello fiscale la non imponibilità dell'operazione è quindi garantita.

- **Cosa si intende per “Sdoganamento presso luogo approvato”?**

La procedura consiste una vantaggiosa agevolazione che consente agli operatori di espletare le formalità doganali senza dovere necessariamente presentare fisicamente la merce presso un Ufficio doganale. L'azienda ha la possibilità di utilizzare i propri locali come punto di riferimento per tale attività, snellendo così l'iter procedurale sia in termini di costi che di tempistiche.

La ditta, che possiede determinati requisiti e affiancata da uno spedizioniere da essa incaricato, ha la possibilità di fare domanda presso l'Ufficio doganale territorialmente competente e ricevere così l'autorizzazione a procedere. Nel caso in cui lo spedizioniere sia un soggetto AEO i controlli presso i locali sono poi sensibilmente ridotti.

Per ulteriori informazioni in merito alla procedura di sdoganamento presso luogo approvato lo Studio Toscano Carbognani resta a disposizione per ulteriori delucidazioni.

- **Quali sono i controlli che vengono effettuati sulla merce in dogana?**

I controlli possono essere di varia natura e differiscono a seconda degli elementi che caratterizzano l'operazione posta in essere (paese di destinazione, soggetto importatore, natura della merce esportata ecc.)

- Canale rosso - controllo documentale e fisico delle merci **(VM)**;
- Canale arancione – controllo documentale e verifica “*scanner*” (raggi-x) dei mezzi di trasporto e dei container **(CS)**;
- Canale giallo - controllo documentale della dichiarazione e della documentazione allegata **(CD)**;
- Canale verde – controllo automatizzato **(CA)**; la merce viene sdoganata e il DAE viene rilasciato senza ulteriori controlli
- Canale blu - controllo a posteriori con revisione dell'operazione effettuata.

- **Quali sono le sanzioni applicabili per errata dichiarazione doganale all'atto dell'esportazione? Qual è la tempistica per i controlli effettuati sulle bollette doganali di esportazione?**

La sanzione applicabile è indicata all'art. 7 comma 5 del D. LGS. 471/93:

“Chi, nelle fatture o nelle dichiarazioni in dogana relative a cessioni all'esportazione, indica quantità, qualità o corrispettivi diversi da quelli reali, è punito con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta che sarebbe dovuta se i beni presentati in dogana fossero stati ceduti nel territorio dello Stato, calcolata sulle differenze dei corrispettivi o dei valori normali dei beni. La sanzione non si applica per le differenze quantitative non superiori al cinque per cento.”

Il termine di prescrizione per la riscossione da parte dello Stato si prescrive nel termine di 3 anni dal rilascio della bolletta doganale, ma *“quando l'obbligazione doganale sorge in seguito ad un atto che nel momento in cui è stato commesso era perseguibile penalmente, il termine di 3 anni è esteso a 7 anni.”*

IMPORTAZIONE

Panoramica e Normativa

Il manuale operativo si occuperà della trattazione di regimi doganali che prevedono l'assolvimento degli oneri doganali, fatta eccezione per alcune particolarità. Non sarà oggetto di trattazione la normativa sui regimi speciali sospensivi, i quali hanno la particolarità di eludere il pagamento dei tributi all'espletamento delle formalità doganali di importazione. Tali regimi saranno solamente citati per una maggiore comprensione dell'argomento.

Definizione: Secondo la normativa italiana, ai fini fiscali, è definita come importazione (definitiva) di merce l'introduzione in territorio italiano di un bene che è stato movimentato da un paese extracomunitario a patto che in precedenza non sia stato immesso in libera pratica in un altro paese comunitario (art. 67 del DPR 633/72)

Se con riferimento alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi il meccanismo applicativo dell'IVA opera solo qualora l'operazione presenti i requisiti sia oggettivi che soggettivi previsti dalla normativa, per quanto riguarda le importazioni, queste sono automaticamente considerate imponibili a livello IVA a prescindere dal soggetto che effettua l'operazione. La normativa è espressa principalmente nell'art. 1 del DPR 633/72 "Operazioni imponibili" il quale stabilisce che:

*"L'imposta sul valore aggiunto si applica alle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni **o sulle importazioni da chiunque effettuate**".*

L'importazione definitiva dei beni presuppone:

- L'adempimento di formalità doganali per la dichiarazione in dogana di alcune merci (certificazione sanitaria e fitosanitaria ecc.)
- Espletamento di misure di politica commerciale come eventuale presenza di divieti, restrizioni, contingenti tariffari ed eventuali licenze di importazione.
- Il pagamento dei dazi doganali stabiliti dalla normativa (unitamente ad eventuali diritti di monopolio e sovrimposte di confine).
- L'assolvimento dell'imposta sul valore aggiunto ed eventuali accise.

Tutti gli oneri e la certificazione sono richiesti dall'Ufficio doganale all'atto dell'introduzione materiale dei beni nel territorio del paese comunitario.

Da un punto di vista fiscale, con l'introduzione definitiva delle merci nel territorio dell'Unione, si originano due diversi tipi di obbligazione:

- **Immissione in libera pratica:** avviene quando la merce viene introdotta nel territorio comunitario e viene sdoganata all'interno della comunità con l'assolvimento dei dazi doganali all'importazione (se presenti a seconda dell'operazione);
- **Immissione in consumo:** avviene successivamente all'immissione in libera pratica, quando, a seguito dell'assolvimento dei dazi doganali, l'operatore economico liquida l'imposta sul valore aggiunto (IVA) ed eventuali accise in un paese comunitario differente da quello dell'immissione in libera pratica.

I due momenti nella pratica doganale e fiscale sono solitamente coincidenti: la merce che viene introdotta nell'Unione viene sdoganata con il pagamento dei dazi di confine (immissione in libera pratica) e delle imposte (immissione in consumo) direttamente presso lo stesso Ufficio doganale di importazione. Vi è però la possibilità che il pagamento dell'IVA sia sospeso ad un momento successivo se i beni immessi in libera pratica non sono destinati al paese comunitario dove è avvenuto l'assolvimento dei dazi, bensì ad un altro paese dell'Unione Europea.

Il regime doganale che consente tale possibilità è definito "*regime 42*" e prevede:

- L'assolvimento dei dazi doganali da parte del soggetto importatore nel Paese di immissione in libera pratica; il predetto soggetto risulta essere uno spedizioniere doganale o un altro soggetto iscritto alla banca dati VIES che ha la possibilità di espletare le formalità doganali di importazione. Gli adempimenti relativi alla compilazione della bolletta doganale sono relativi alla casella 44 dove sarà opportuno inserire:
 - Il codice Y040 nel caso in cui il soggetto abbia una sua p. iva nel paese di importazione oppure il codice Y042 nel caso in cui il soggetto abbia un rappresentante fiscale nel Paese di importazione;
 - Il codice Y041 seguito dalla p. iva del soggetto che assolverà l'imposta nel paese di immissione in consumo
- Una cessione intracomunitaria tra il soggetto importatore e il soggetto acquirente nel paese di immissione al consumo.

Riepilogando la normativa IVA vigente in Italia sull'importazione di merci è possibile riportare gli articoli da 67 a 70 contenuti nel DPR 633/72;

- Art 67: riporta la definizione di importazione di bene;
- Art. 68: definisce le importazioni di merce non soggette ad imposta;
- Art. 69: definisce la metodologia con la quale viene determinata l'imposta;
- Art. 70: delinea il meccanismo con il quale viene applicata l'imposta.

QUALI SONO I BENI CHE SONO SOGGETTI ALL'ESONERO DEL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA?

Il Codice doganale dell'Unione (Reg. UE 952/2013 all'art. 86, unitamente al Regolamento 1186/2009 e alle circolari emesse dall'Agenzia delle Dogane stabiliscono che l'operatore economico ha la possibilità di chiedere l'esenzione dal pagamento dell'imposta di confine (IVA) per alcune categorie di beni. Di seguito una lista delle più rilevanti

- Beni personali a seguito di trasferimento di residenza nell'Unione;
- Beni personali che si trasferiscono nell'Unione per matrimonio;
- Beni ereditati per successione;
- Beni inviati da privato a privato per uso personale;
- Beni importati per analisi o prove di laboratorio;
- Beni utilizzati per la ricerca medica o per altri trattamenti medici;
- Beni di per scopi educativi, scientifico o culturale;
- Beni trasportati nei bagagli dei passeggeri;
- Farmaci utilizzati per manifestazioni sportive;
- Beni utilizzati per la protezione delle merci durante il trasporto;
- **Beni e campioni di valore trascurabile**

I beni citati nell'ultimo punto dell'elenco fanno riferimento ad importazioni di beni di modico valore che, come detto, sono esenti da oneri dogali (IVA e dazi). Tuttavia per stabilire cosa si intenda per "modico valore" o "valore trascurabile" sono state introdotte delle **franchigie doganali** sia per spedizioni a fini commerciali (nel caso in cui il mittente sia un soggetto passivo) sia per spedizioni diverse delle precedenti (nel caso in cui il mittente sia un soggetto privato)

Da un punto di vista aziendale/commerciale la Franchigia doganale è stabilita come segue in base al valore intrinseco delle merci

- Da 0 a 22 Euro: Nessun pagamento di dazio e IVA
- Da 22 a 150 Euro: Nessun pagamento di dazio, l'IVA deve essere assolta.
- Oltre 150 Euro: Assolvimento di dazio e IVA

A titolo esplicativo per valore intrinseco si intende il valore della merce dichiarate alla dogana di importazione senza includere il costo del trasporto, assicurazioni o altri costi accessori

GLI ELEMENTI DELL'ACCERTAMENTO DOGANALE

Con la presentazione della dichiarazione doganale il soggetto importatore o il soggetto da lui incaricato, definisce la destinazione doganale che intende dare alla merce acquistata, ponendosi l'obiettivo di assegnare al bene un regime doganale specifico.

All'atto dell'importazione delle merci da territorio extracomunitario l'importatore deve fornire all'autorità doganale gli elementi per procedere all'accertamento doganale:

L'accertamento è la fase in cui, attraverso la presentazione di una dichiarazione doganale da parte di un operatore, l'ufficio competente reperisce gli elementi dichiarati dall'importatore e liquida gli oneri doganali dovuti tramite l'emissione della bolletta doganale di importazione.

Gli elementi dell'accertamento doganale sono:

- **Qualità della merce**
- **Quantità della merce**
- **Origine della merce**
- **Valore della merce (BASE IMPONIBILE)**

QUALITA' (CLASSIFICAZIONE DOGANALE)

Già analizzata nell'apposita sezione la classificazione doganale delle merci, la classificazione doganale permette di individuare la tipologia della merce, di associare ad ogni voce doganale (anche in funzione dell'origine) il relativo trattamento tariffario e, se del caso, applicare le misure di politica commerciale stabilite dalla UE per la relativa categoria merceologica. Il Reg. 2658/87 ha stabilito la classificazione doganale, istituendo i codici doganali a 8 cifre, che si basa sulla convenzione Sistema Armonizzato nella quale sono istituiti i codici doganali a 6 cifre.

In fase di importazione la tariffa doganale, stabilita in base alle caratteristiche del prodotto importato, individua la tipologia di dazio (dazio ad valorem o dazio specifico ossia sul peso) e la relativa aliquota per il calcolo dell'imposizione daziaria. In base alla tariffa doganale sono altresì individuate misure collegate all'importazione di tale bene (IVA, dazi antidumping, misure sanitarie ecc.). Per le pratiche di importazione il codice doganale utilizzato è il TARIC che è composto da 10 cifre

QUANTITA'

All'atto dell'importazione occorre indicare il peso dei prodotti importati poiché, per talune merci, il dazio si applica su tale elemento; il dazio specifico viene infatti utilizzato sulla quantità della merce dichiarata.

Il controllo della quantità deve essere effettuato mediante raffronto tra i dati riportati nel packing list e i dati riportati nelle caselle 35 e 38 della dichiarazione/bolletta doganale.

ORIGINE

L'origine si riferisce in modo esclusivo alla nazionalità della merce all'atto della sua importazione in un altro paese: tale concetto riguarda in sostanza il luogo in cui la merce è stata realizzata e non al luogo da dove essa giunge. Tale elemento è necessario per definire il corretto trattamento daziario da applicare e per attuare eventuali misure di politica commerciale nei confronti del paese di origine.

A tal fine, la normativa doganale effettua una divisione tra:

- 1. Merce di origine non preferenziale (made in)**
- 2. Merce di origine preferenziale.**

1. Origine non preferenziale (Made in)

Riportando quanto già esposto nella sezione relativa alle esportazioni di merce, per "origine non preferenziale" si intende, secondo quanto disposto dai Reg. UE n. 952/13 e 2446/15, il luogo di produzione del bene o il luogo dove lo stesso ha subito l'ultima sostanziale trasformazione (articolo 60 del Codice Doganale dell'Unione – Reg. UE 952/13).

In base all'origine non preferenziale possono essere applicate delle misure di politica commerciale:

- **Embarghi:** divieto di introdurre merci originarie di un determinato paese;
- **Dazi antidumping:** un dazio istituito con il fine di proteggere il mercato comunitario di un determinato prodotto dai danni che possono arrecare importazioni di beni aventi un prezzo molto inferiore rispetto a quelli presenti nel mercato interno. Generalmente tale pratica è appoggiata dal paese extracomunitario per impadronirsi dei mercati esteri.
- **Dazi compensativi:** tali dazi vengono istituiti se il paese di spedizione e origine dà alle aziende produttrici del proprio paese delle sovvenzioni che consentono di applicare un prezzo inferiore a quello di mercato; pertanto la finalità è quella di riequilibrare il prezzo di vendita.

Tra le misure di politica commerciale assume rilievo, per la consistente aliquota daziaria, l'applicazione del dazio antidumping, il quale può variare in funzione del bene acquistato e del produttore dello stesso. Qualora a seguito del controllo preventivo sull'applicazione del dazio

antidumping sia stata verificata l'esistenza di un dazio antidumping è necessario richiedere al fornitore di fornire il codice "Cadd" del produttore dei beni che stabilisce l'aliquota daziaria.

Di seguito si riporta la procedura di controllo su un codice doganale indicato a titolo esemplificativo.

Controllo preventivo per la verifica del dazio anti-dumping applicabile al produttore

Esempio

Codice doganale TARIC: **6912 00 29 10 – Oggetti per il servizio da tavola e da cucina ecc.**

Origine: Cina e Taiwan

Per verificare se un prodotto con una determinata origine è soggetto ad un dazio antidumping occorre utilizzare il sito ufficiale - TARIC - dell'Agenzia delle dogane al seguente link:

<https://aidaonline7.agenziadoganemonopoli.gov.it/nsitaricinternet/TaricServlet>.

Nel menu a tendina è necessario selezionare il seguente percorso: **Misure – Taric - Importazione**

The screenshot shows the AIDA (Agenzia Dogane Monopoli) Tariff Database interface. The top navigation bar includes: Nomenclature, Note, Cadd, Misure (highlighted in red), Regolamenti, Certificati, and Dati Generali. A dropdown menu is open under 'Misure', showing 'Taric' (highlighted in red), 'Rex', 'Importazione' (highlighted in red), 'Esportazione', 'Per Certificati', and 'Per Condizioni'. The main content area displays the AIDA logo and the text 'Tariffa doganale d'uso Integrata' with 'Dati aggiornati al: 24/07/2019'. Below this, a table with the header 'Applicazione' is visible. A large text block reads: 'Benvenuti! Questa e' la Home Page della Tariffa Doganale d'uso Integrata. Dai menu' sovrastanti potrete accedere in forma nuova e piu' intuitiva a tutte le informazioni tariffarie utili ai fini dell'immissione in libera pratica di tutte le merci, comprendenti nello specifico i dazi, la fiscalita' nazionale e le misure economiche. Novita' da segnalare di questa versione, e' la possibilita' di consultare le voci doganali per origine e per periodi diversi. Per qualunque problema incontrato nell'utilizzo del nuovo ambiente, consultare l'Help in linea. Buona Consultazione.'

Successivamente è necessario inserire il codice TARIC del prodotto a 10 cifre **6912 00 29 10**:

The screenshot shows the search interface for Taric Importation measures. The breadcrumb path is 'home>consultazione>nomenclature taric - visualizza>misure - importazione'. The search title is 'Ricerca Misure Taric Importazione'. The form contains the following fields: 'Codice Nomenclatura:' with the value '69120029' and a dropdown for '10'; 'Data di riferimento:' with the value '25/07/2019'; and 'Paese:' with a dropdown menu showing 'TUTTI'.

Dalla schermata successiva è possibile riscontrare se è applicato un dazio antidumping da un determinato paese.

Elenco Misure Taric Importazione al 25/07/2019		
Nomenclatura	Taric	Descrizione
69120029	10	Oggetti per il servizio da tavola e da cucina, esclusi i macinini per condimenti o spezie e le loro parti in ceramica che effettuano la macinazione, i macinini per caffè macinare, grattugiare, affettare, raschiare e pelare, le pietre per la cottura della pizza in ceramica di cordierite del tipo utilizzato per cuocere in forno pizze o pane
Importazione		
Dazio paesi terzi (ERGA OMNES) : 7		Regolamento: 4R 1754/15
Sospensione - prodotti destinati a talune categorie di navi o alle piattaforme di perforazione o di sfruttamento (ERGA OMNES) : 0 Certificato		Regolamento: 1R 2658/87. Note: EU003 TR510
Dazio antidumping definitivo (CN) : Certificato		Regolamento: 3R 1198/19 Cadd: B349 Note: CD647
Dazio antidumping definitivo (CN) : Certificato		Regolamento: 3R 1198/19 Cadd: B350 Note: CD647
Dazio antidumping definitivo (CN) : Certificato		Regolamento: 3R 1198/19 Cadd: B351 Note: CD647
Dazio antidumping definitivo (CN) : Certificato		Regolamento: 3R 1198/19 Cadd: B352 Note: CD647
Dazio antidumping definitivo (CN) : Certificato		Regolamento: 3R 1198/19 Cadd: B353 Note: CD647
Dazio antidumping definitivo (CN) : Certificato		Regolamento: 3R 1198/19 Cadd: B357 Note: CD647
Dazio antidumping definitivo (CN) : Certificato		Regolamento: 3R 1198/19 Cadd: B358 Note: CD647

Ad esempio, nella videata sotto riportata, oltre al dazio normalmente applicato (7%), vi è un dazio antidumping generico per merci di origine cinese del 36,1% (CN – 36,1%). Il dazio generico è riscontrabile dal codice Cadd che contraddistingue l'aliquota daziaria per i soggetti non esplicitamente elencati "B999".

Dazio antidumping definitivo (CN) : Certificato	Regolamento: 3R 1198/19 Cadd: B959 Note: CD647
Dazio antidumping definitivo (CN) : 36.1	Regolamento: 3R 1198/19 Cadd: B999
Dazio antidumping definitivo (CN) : Certificato	Regolamento: 3R 1198/19 Cadd: B349 Note: CD647

Inoltre, cliccando su:


- **"Certificato"**: è possibile ottenere l'aliquota daziaria antidumping applicata ai singoli fornitori contraddistinti dal codice anti dumping Cadd (*Immagine 1*)
- **"Cadd"**: è possibile riscontrare il nome specifico del soggetto produttore indicato con ciascun codice Cadd (*Immagine 2*)

Dazio antidumping definitivo (CN) : Certificato	Regolamento: 3R 1198/19 Cadd: B349 Note: CD647
---	---

Immagine 1:

Presentazione di un documento anti-dumping	Azione	Importo
D008	Applicare l'importo	18.3
.	Applicare l'importo	36.1

Immagine 2:


AIDA
 Tariffa doganale d'uso integrata
 Dati aggiornati al: 11/06/2018

home>consultazione>nomenclature taric - visualizza>misure - importazione

Codice Aggiuntivo Comunitario

Note Associate Codice Cadd: **B349**
 Inizio validità: 16/11/2012
 Fine validità: 31/12/9999

Hunan Hualian China Industry Co., Ltd; Hunan Hualian
 Ebillion China Industry Co., Ltd; Hunan Liling
 Hongguanyao China Industry Co., Ltd; Hunan Hualian
 Yuxiang China Industry Co., Ltd.

Chiudi

Qualora sia importato un prodotto soggetto a dazio antidumping occorre inoltre verificare la corretta applicazione analizzando il codice delle merci e del produttore nel campo 33 (classificazione doganale), nel campo 44 riscontrando i documenti antidumping presentati (come da tabella sotto riportata) e verificando il dazio antidumping applicato con il codice A30 nella casella 47.

In relazione all'applicazione dei dazi anti dumping, si riporta di seguito la lista dei documenti che possono essere richiesti dalla Dogana in relazione a tali importazioni con i relativi codici (indicati nel campo 44 della bolla doganale):

Documento Antidumping	
D003	Certificato di produzione (originale)
D005	Fattura commerciale corrispondente agli impegni
D006	Certificato della CCCME che accompagna le vendite assoggettate ad impegni (Regolament...
D007	certificato indicante l'analisi chimica di ciascun tipo del prodotto specificato nell....
D008	La fattura commerciale accompagnata da una dichiarazione firmata
D009	Autorizzazione d'importazione rilasciata conformemente al regolamento 1818/2006 (GU L...

Esaminando e confrontando ogni restrizione si evince che i piatti in ceramica di origine cinese possono essere assoggettati, oltre al dazio ordinario del 7%, ad un dazio antidumping che va dal 17,9% al 36,1 %. Gli stessi piatti con origine diversa, ad esempio Taiwan, sono soggetti solamente al dazio "standard" del 7%.

2. Origine preferenziale

Per origine preferenziale si intende uno status della merce grazie al quale viene assegnato il diritto ad un trattamento tariffario preferenziale; tale trattamento si sostanzia in un dazio ridotto ovvero in un'esenzione del dazio in virtù di specifici accordi di libero scambio che l'UE ha stipulato con paesi terzi.

Negli esempi proposti si ipotizza un'importazione di merce dal Vietnam, paese che ha sottoscritto un accordo di natura unilaterale con l'Unione Europea.

home>consultazione>nomenclature taric - visualizza>misure - importazione

Ricerca Misure Taric Importazione

Codice Nomenclatura: Data di riferimento:

Paese:

home>consultazione>nomenclature taric - visualizza>misure - importazione

Elenco Misure Taric Importazione al 25/07/2019

Nomenclatura	Taric	Descrizione
69120029	10	Oggetti per il servizio da tavola e da cucina, esclusi i macinini per condimenti o spezie e le loro parti in ceramica che effettuano la macina cucina utilizzati per tagliare, macinare, grattugiare, affettare, raschiare e pelare, le pietre per la cottura della pizza in ceramica di cordi
Importazione		
▶ Dazio paesi terzi (ERGA OMNES) : 7		Regolamento: 4R 1754/15
▶ Sospensione prodotti destinati a talune categorie di navi o alle piattaforme di perforazione o di sfruttamento (ERGA OMNES) : 0 Certificato		Regolamento: 1R 2658/87 Note: EU003 TM510
▶ Preferenze tariffarie (SPGL) : 3.5		Regolamento: 1R 0978/12
▶ Statistiche dazio antidumping o dazio compensativo (ERGA OMNES) :		Regolamento: 1R 1036/16

Qualora si importino prodotti con dazio ridotto o nullo, in base agli accordi di libero scambio, occorre verificare che il soggetto fornitore sia effettivamente produttore e prevedere clausole che lo ritengano responsabile in caso di irregolare certificazione dell'origine preferenziale.

Riprendendo i concetti già analizzati nella sezione relativa alle esportazioni di merci, ma stavolta dal punto di vista passivo del soggetto importatore, la certificazione di origine preferenziale, necessaria per fruire dell'aliquota daziaria agevolata, e rilasciata dal fornitore viene documentata alternativamente con:

- L'emissione del certificato EUR1 (certificato previsto in tutti gli accordi eccetto Canada, Giappone e Corea del Sud) / EUR-MED (certificato per i certificati con paesi Paneuromediterranei) / Form-a (certificato per i paesi a cui l'UE ha dato preferenze unilaterali);
- La dichiarazione su fattura o l'indicazione in Packing list.

Al fine di fruire della specifica aliquota daziaria preferenziale è necessario, in ogni caso, ottenere il certificato attestante l'origine preferenziale come indicato sopra e presentarlo in Dogana, in mancanza dello stesso non sarà possibile fruire dell'aliquota daziaria preferenziale.

Infatti, qualora le autorità doganali comunitarie dovessero accertare che i prodotti importati non abbiano le caratteristiche per poter essere dichiarate di origine preferenziale, le stesse richiederebbero all'importatore il maggior dazio e applicherebbero le relative sanzioni.

VALORE

Il valore delle merci dichiarato in Dogana è il valore che viene assegnato ai beni oggetto di importazione al fine di effettuare la liquidazione e la riscossione dagli oneri doganali. **All'atto dell'importazione occorre indicare il valore delle merci, poiché, per la maggior parte delle tariffe doganali, il dazio è calcolato in percentuale sul valore delle merci (dazio ad valorem).**

La normativa doganale dell'Unione fa riferimento alle norme stabilite dal WTO (World Trade Organization) in relazione all'accordo GATT e prevede che la valutazione in dogana delle merci importate deve incentrarsi sul "valore effettivo" dei beni dichiarati. Nel dettaglio, ai sensi dell'art. 70, paragrafo 1 del CDU (Reg. UE 952/2013) per "valore effettivo" si intende il "valore di transazione", ossia il "prezzo effettivamente pagato o da pagare" per la compravendita della merce (valore franco fabbrica).

Pertanto, il criterio del "valore di transazione" prende come riferimento il prezzo indicato nella fattura come la base di partenza per il calcolo del valore in dogana della merce importata; tale prezzo può inoltre subire delle variazioni in virtù di alcuni elementi che devono essere considerati per la determinazione del valore complessivo dichiarato sulla bolletta doganale di importazione.

In generale si specifica che tutte le spese per la fabbricazione non incluse nel prezzo dei beni devono essere aggiunte al valore doganale anche se incluse in una fattura diversa da quella relativa all'acquisto della merce (ad esempio il costo di rietichettatura dei beni).

Tra gli elementi è possibile citare:

- 1. Il costo delle eventuali spese di intermediazione;**
- 2. Il costo dei contenitori, considerati ai fini doganali come formanti un tutto unico con la merce;**
- 3. Il costo dell'imballaggio;**

La lista di elementi sopra riportati (*punti 1,2 e 3*) viene aggiunta al prezzo di transazione nel caso in cui tali costi siano a carico dell'importatore della merce ma non siano inclusi nel prezzo di transazione delle merci:

- 4. Il costo sostenuto per stampi o lavori di ingegneria;**
- 5. Le eventuali Royalties solo se sono condizioni della vendita;**
- 6. Il costo di assicurazione, se presente;**
- 7. Il costo del trasporto internazionale, ossia fino al confine comunitario, comprese le spese di movimentazione connesse al trasporto delle merci importate**

Per maggiore praticità si riporta la tabella relativa agli aggiustamenti da fare per i costi indicati ai punti 6 e 7:

RESA INCOTERM	DESCRIZIONE ATTIVITA'
EXW/FCA/FOB	Con tali Incoterms al valore di transazione devono essere aggiunti i costi del trasporto internazionale e dell'eventuale assicurazione
CPT CIP CFR CIF (gruppo C)	Con tali Incoterms si utilizza il valore della fattura per l'applicazione dei tributi
DAP DAT	Con tali Incoterms al prezzo di fattura si deve sottrarre l'eventuale costo del trasporto interno nell'UE (il dazio non comprende il costo della tratta interna)
DDP	Con tale Incoterms al prezzo di fattura devono essere sottratti i valori relativi ai dazi applicati ed al trasporto interno nella UE

A prescindere dalla tipologia di Incoterms applicato, qualora siano pagati dei costi indicati nei **punti 1 e 4**, questi si devono aggiungere al valore in dogana all'atto della prima importazione delle merci a cui si riferiscono.

Qualora vi siano delle royalties (**punto 5**) che il soggetto importatore deve versare al titolare di un marchio relativo a merci importate, occorre verificare dal contratto se si tratta di un valore da aggiungere all'atto dell'importazione. In caso vi siano royalties applicate sui beni acquistati occorre contattare il Tax Department per verificare l'inclusione delle stesse nel valore in dogana dei beni.

Nella parte delle "DOMANDE FREQUENTI", collocata alla fine della sezione, sarà inserito un approfondimento concernente gli ulteriori elementi che compongono il valore.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L'ACCERTAMENTO DOGANALE

Per procedere correttamente all'accertamento doganale occorre presentare i documenti accompagnatori all'autorità doganale che fanno parte del plico documentale.

Per effettuare le pratiche di importazione vi sono documenti generalmente utilizzati per tutte le operazioni e documenti specifici che sono utilizzati in base alla tipologia del prodotto.

Di seguito si riepiloga la lista dei principali documenti:

- Fattura commerciale o proforma
- Packing list
- Lettere di vettura (Bill of Lading, CMR o air waybill)

Poiché la responsabilità dell'importazione e della correttezza della relativa documentazione è in capo al soggetto importatore, è necessario effettuare una verifica puntuale e preventiva, rispetto alla dichiarazione doganale, della correttezza di tali documenti.

I documenti citati, già presi in esame nella sezione "DOCUMENTAZIONE COMMERCIALE STANDARD", vengono qui analizzati da un differente punto di vista funzionale all'argomentazione trattata.

Si riporta di seguito il dettaglio della documentazione da fornire prima dell'effettuazione dell'importazione.

FATTURA COMMERCIALE

Il documento principale da verificare è la fattura del fornitore nella quale vengono indicati il prezzo di cessione delle merci e la loro tipologia. In relazione al valore indicato nella fattura si veda quanto descritto nella sezione precedente "VALORE".

Alternativamente alla fattura il fornitore può presentare in dogana una fattura proforma. Tale documento deve presentare le stesse caratteristiche della fattura e deve riportare il valore reale della merce oggetto di importazione. In ogni caso il documento di supporto presentato in dogana deve essere messo a disposizione del soggetto importatore per il controllo documentale.

PACKING LIST

Tale documento riporta la quantità della merce ed è necessaria una verifica puntuale soprattutto quando il dazio è calcolato sulla quantità della merce e/o in caso di applicazione del dazio preferenziale.

DOCUMENTI DI TRASPORTO

Per documenti di trasporto si intendono i documenti che i vettori rilasciano ai mittenti per il trasporto di merci. Tra tali documenti assumono rilevanza le polizze di carico (Bill of Lading) per il trasporto marittimo, le Air Waybill per il trasporto aereo e le CMR per il trasporto con vettore camionistico.

Una verifica dei suddetti documenti di trasporto deve essere sempre effettuata per verificare la corrispondenza dei dati con la dichiarazione doganale.

DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA

Oltre alla documentazione sopra riportata, all'atto dell'importazione, la dogana potrebbe richiedere ulteriore documentazione che deve essere sottoscritta dall'importatore per perfezionare l'operazione e completare l'accertamento. In caso di dichiarazione non veritiere, si può incorrere nella sanzione penale del falso ideologico (falsa dichiarazione davanti ad un pubblico ufficiale). Tali documenti devono essere sottoscritti da parte del soggetto munito di debiti poteri di rappresentanza di fronte alla Dogana (c.d. procuratore doganale).

- **DV1**

Il DV1 è il documento nel quale si certificano gli elementi relativi al valore in dogana: Incoterms utilizzato, valore di transazione e tutti gli altri elementi relativi alla base imponibile per la quantificazione del dazio.

Dal 1° maggio 2016, con l'entrata in vigore del Codice Doganale dell'Unione, è stato stabilito che l'utilizzo del DV1 è in vigore per un periodo transitorio fino alla totale telematizzazione delle procedure doganali; tuttavia durante tale periodo la dichiarazione doganale di immissione in libera pratica deve essere presentata unitamente al modello DV1, ai sensi dell'art. 6 Reg. UE 2016/341) per importazioni di beni superiori all'ammontare di 20.000 Euro. Il modello deve essere compilato dal soggetto importatore che è stabilito nel territorio comunitario o da un soggetto da lui incaricato (es. spedizioniere). È bene ricordare che anche in questo caso il soggetto che sottoscrive la documentazione si assume la responsabilità penale e amministrativa dei dati dichiarati.

Nel documento DV1 devono essere verificati i seguenti campi:

- Campo 3: tale campo deve riportare l'incoterms utilizzato;
- Campo 4: numero e data fattura;
- Campo 7: indicare se l'acquirente e il suo fornitore sono soggetti collegati (ossia se sono parte dello stesso Gruppo);
- Campo 9: indicare se l'acquirente versa dei diritti di licenza relativi alle merci importate;
- Campo 10: firma dell'importatore;
- Campo 11: importo di fatturazione (verificare se corrisponde con il prezzo fatturato);
- Campo 13: indicati eventuali costi sostenuti dal compratore per provvigioni (es. contratti di agenzia, commissioni d'acquisto) o per contenitori ed imballaggi, al fine di valutare la loro aggiunta od esclusione dal valore;

- Campo 17: vanno indicate le spese di trasporto che ha sostenuto prima dell'arrivo delle merci nell'Unione Europea;
- Campo 19: vanno indicate le spese di trasporto successive all'arrivo delle merci nel luogo d'introduzione;
- Campo 22: dazi e imposte da pagare nell'Unione per l'importazione o la vendita delle merci
- Campo 24: in tale campo va indicato il valore complessivo rilevante ai fini doganali, determinato considerando i costi da aggiungere ed escludendo i costi da sottrarre al prezzo di vendita

COMUNITÀ EUROPEA DICHIARAZIONE DEGLI ELEMENTI RELATIVI AL VALORE IN DOGANA D.V.1	
ALLEGATO 28	1 NOME, COGNOME ED INDIRIZZO DEL VENDITORE (in stampatello)
	2 (a) NOME, COGNOME ED INDIRIZZO DEL COMPRATORE in stampatello
	2 (b) NOME, COGNOME ED INDIRIZZO DEL DICHIARANTE IL VALORE (in stampatello)
NOTA IMPORTANTE Il dichiarante il valore che firma e deposita la presente dichiarazione, si rende responsabile dell'esattezza e dell'integrità degli elementi figuranti in detto formulario e in qualsiasi foglio complementare accluso e dell'autenticità di qualsiasi documento presentato a sostegno di tali elementi. Il dichiarante il valore s'impegna anche a fornire qualsiasi informazione sul documento supplementare necessario per determinare il valore in dogana delle merci	3 Condizioni di consegna
	4 Numero e data della fattura
	5 Numero e data del contratto del contratto
6 Numero e data di qualsiasi decisione precedente delle Dogane riguardante le caselle 7 e 9.	Segnare X nella casella indicata
7 (a) Il compratore e il venditore sono LEGATI ai sensi dell'articolo 143 (*) del regolamento (CEE) n. 2454/93? Se la risposta è "NO" passare alla casella 8.	<input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO
(b) i legami HANNO INFLUITO sul prezzo delle merci importate?	<input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO
(c) (Risposta facoltativa) il valore di transazione delle merci è ESTREMAMENTE VICINO a uno dei valori elencati all'articolo 29 paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2913/92. Nel caso affermativo, fornire dettagli:	<input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO
8 (a) Esistono RESTRIZIONI sulla cessione o l'utilizzazione delle merci da parte del compratore oltre le restrizioni che: - sono imposte o richieste dalla legge o dalle autorità pubbliche nella Comunità, - limitano l'area geografica nella quale le merci possono essere rivendute, oppure - non intaccano sostanzialmente il valore delle merci?	<input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO
(b) La vendita o il prezzo è subordinato a CONDIZIONI o PRESTAZIONI il cui valore non può essere determinato in relazione alle merci da valutare?	<input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO
Specificare la natura delle restrizioni, condizioni o prestazioni in materia adeguata:	
Se il valore delle condizioni o prestazioni può essere determinato, indicare l'importo nella casella 11(b)	
9 (a) Vi sono CORRISPETTIVI e DIRITTI DI LICENZA relativi alle merci importate che il compratore è tenuto a pagare sia direttamente, sia indirettamente, come condizione della vendita?	<input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO
(b) La vendita è subordinata a un accordo fra le parti secondo il quale una parte del prodotto di qualsiasi RIVENDITA, CESSIONE o UTILIZZAZIONE ulteriore delle merci importate spetta direttamente o indirettamente al venditore?	<input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO
Se la risposta è "SÌ" a una di queste domande, specificare le condizioni e, se possibile, indicare gli importi nelle caselle 15 e 16.	
(*) NOTA ALLA CASELLA 7 1. DUE O PIU' PERSONE SARANNO CONSIDERATE LEGATE SOLO SE: (a) l'una fa parte della direzione o del consiglio d'amministrazione dell'impresa dell'altra e reciprocamente; (b) hanno la veste giuridica di associati; (c) l'una è datore di lavoro dell'altra; (d) una persona qualsiasi, controlla o detiene, direttamente o indirettamente il 5% o più delle azioni o parti emesse con diritto di voto, dell'una o dell'altra; (e) una di esse controlla l'altra direttamente o indirettamente; (f) ambedue sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; (g) controllano insieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure: (h) sono membri della stessa famiglia. 2 Il fatto che il compratore ed il venditore siano legati non preclude necessariamente l'uso di un valore di transazione vedi articolo 29 paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2913/92 e le note interpretative relative a tale disposizione figuranti nell'allegato 23	
10 (a) Numero dei formulari complementari D.V. 1 BIS allegati	10 (b) Luogo: Data: Firma:

- Fac – simile modello DV1 –

- **DOCUMENTI DI CONFORMITA'**

In base al codice di nomenclatura doganale è necessario produrre delle dichiarazioni che attestino che un prodotto non abbia determinate caratteristiche previste da normative di controllo all'importazione.

Tra questi documenti vi sono quelli in cui si attesta che un prodotto non rientra nella normativa di controllo sull'importazione di rifiuti, di flora e fauna in via di estinzione, merci a duplice uso ecc.

Qualora lo spedizioniere doganale richieda che vengano presentati presso l'Ufficio doganale tali dichiarazioni, occorrerà verificare che il bene importato non rientri nella relativa normativa di controllo.

Le principali normative per cui potrebbe essere richiesta una dichiarazione sono riportate qui di seguito:

<u>RIFERIMENTO NORMATIVO</u>	<u>OGGETTO</u>
Reg. Ce 338/97	Protezione della flora e della fauna selvatiche
Regolamento CE n.689/2008	Importazione di sostanze chimiche pericolose
Reg. CE n. 1013/2006	Importazione di Rifiuti
Regolamento CE n. 834/2007	Importazione prodotti biologici

- **MARCHIO**

Qualora sia importato un prodotto con un marchio registrato, la dogana può richiedere prova dell'autorizzazione all'utilizzo di tale marchio. Pertanto, il soggetto che effettua l'importazione dovrà essere in grado di dimostrare:

- Nel caso di marchio di proprietà dell'azienda che il marchio sia registrato;
- Nel caso di marchio non di proprietà dell'azienda dovrà presentare il contratto di licenza con cui la stessa è autorizzata ad importare e a commercializzare prodotti con detto marchio

- **Attestazione su dichiarazione sanitaria Ufficio Sanitario Marittimo e Aereo (c.d. USMAF) – prove tecniche**

Alcuni prodotti, generalmente i prodotti alimentari e i prodotti destinati ad entrare in contatto con questi ultimi (ad esempio grano, tonno, cereali), sono soggetti a controlli preventivi da parte dell'autorità sanitaria. Qualora il prodotto non sia commercializzato è possibile certificarlo all'ente per evitare tale controllo. Tale certificazione avviene mediante autocertificazione da parte dell'importatore su documento consegnato dallo spedizioniere doganale all'Ufficio doganale competente.

A tal fine, l'importatore dovrà essere in grado di produrre all'USMAF di competenza (*Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera*) la documentazione comprovante la tracciabilità di quanto importato (luogo di stoccaggio, certificazione di avvenuto smaltimento o di restituzione al mittente) in coerenza con la dichiarazione rilasciata. Una volta espletati i controlli richiesti avviene il rilascio di un provvedimento di ammissione all'importazione.

Ad esempio per un prodotto con codice doganale 2106 90 98 55 è possibile riscontrare i controlli sanitari presenti nell'immagine sottostante:

Nazionali	
Controlli sanitari (USMAF/PIF) (ERGA OMNES) :	Regolamento: 1 088200/2004 Cadd: T001
Controlli sanitari (USMAF/PIF) (ERGA OMNES) : Certificato	Regolamento: 1 000100/2013 Cadd: T030

Cliccando sulle note associate "Cadd" è possibile visionare quali sono i prodotti interessati soggetti al controllo per quello specifico codice doganale.

IMPORTAZIONE DI MERCE: GESTIONE A LIVELLO CONTABILE

L'importazione di merce da parte di un operatore economico residente nell'Unione Europea presuppone la necessità di adempire a degli obblighi contabili e documentali al fine di regolarizzare correttamente l'operazione posta in essere.

Riepilogando quanto già in parte asserito, l'analisi della procedura ha inizio dal momento in cui il soggetto passivo comunitario incarica il soggetto spedizioniere o doganalista di espletare le formalità doganali di importazione, ovvero sia di compilare per suo conto la dichiarazione da presentare all'Ufficio doganale indicato; la dichiarazione contiene tutti i dati relativi all'operazione e alla merce

che sarà introdotta nel territorio comunitario. Unitamente a ciò l'operatore economico deve consegnare allo spedizioniere tutta la documentazione necessaria allo sdoganamento della merce.

L'analisi della dichiarazione doganale, della bolletta e della documentazione da allegare per le pratiche doganali relative allo sdoganamento sarà effettuata nelle prossime pagine.

1. ASSOLVIMENTO DEGLI ONERI DOGANALI ED EMISSIONE DELLA BOLLETTA DOGANALE

La dichiarazione presentata presso L'Ufficio doganale viene presa in consegna e controllata per verificare che i dati dichiarati siano formalmente corretti (VEDI ACCERTAMENTO DOGANALE) Nella materia doganale l'accertamento ha la funzione di riscontrare la correttezza dei dati e delle informazioni riportati dall'operatore nella dichiarazione doganale al fine di determinare l'esatto importo degli oneri doganali che devono essere liquidati. Generalmente si osserva che l'accertamento si svolge, di regola, contestualmente al compimento di un'operazione doganale: il controllo può limitarsi ad un controllo documentale della dichiarazione da un punto di vista formale, oppure svilupparsi in una serie di controlli più approfonditi, quali un controllo incrociato fra la dichiarazione stessa e la documentazione presentata (CANALE GIALLO – CONTROLLO DOCUMENTALE), un'ispezione tramite scanner (CANALE ARANCIONE) o un'ispezione fisica delle merci (CANALE ROSSO – CONTROLLO MERCE).

A seguito dei controlli effettuati, se non sono state riscontrate anomalie o difformità, l'Ufficio doganale quantifica gli oneri doganali (dazio e IVA) che devono essere pagati dall'operatore economico. Con l'assolvimento degli oneri avviene il rilascio della bolletta doganale di importazione.

Come si calcolano gli oneri doganali all'importazione?

La base imponibile per il calcolo del dazio è formata da:

- Il valore della merce al momento della dichiarazione (valore della transazione), eventuali costi di mediazione o di commissione (se non inclusi nel valore di transazione), valore dell'imballaggio interno ed esterno e diritti di licenza, sempre se presenti;
- Il costo del trasporto fino al confine comunitario;
- Una percentuale sull'assicurazione, in caso di beni assicurati dall'operatore economico.

Se il prodotto oggetto di importazione ha codice doganale 7326 90 98 90 (il codice doganale a 10 cifre è denominato TARIC) e il dazio corrisponde al 2.7%, l'ammontare del dazio è il seguente:

Calcolo ammontare dazio doganale
Valore merce: 15.000 Euro
Nolo fino al confine: 1200 Euro
Dazio (%): 2.7
Dazio in Euro: 437.4 Euro

La base imponibile IVA viene calcolata includendo i seguenti elementi:

- Il valore della merce già utilizzato per la base imponibile del dazio doganale;
- Il costo del trasporto fino alla destinazione finale della merce (l'ammontare comprende quindi il valore fino al confine sommato all'ulteriore tratta interna);
- Il dazio precedentemente calcolato.

Calcolo ammontare imposta sul valore aggiunto
Valore merce: 15.000 Euro
Nolo fino a destinazione: 1600 Euro
Dazio: 437.4
IVA (%): 22
IVA in Euro: 3748.22

L'imposta sul tragitto interno nel paese di sdoganamento può essere assolta direttamente in Dogana, come nella tabella sopra riportata, oppure successivamente all'emissione della bolletta doganale.

2. REGISTRAZIONE DEI DOCUMENTI RELATIVI ALL'OPERAZIONE

Da un punto di vista contabile l'importatore della merce riceverà la seguente documentazione:

- A. Fattura commerciale del fornitore extracomunitario**
- B. Bolletta doganale di importazione**
- C. Fattura dello spedizioniere che ha curato la pratica**

A. Fattura commerciale del fornitore extracomunitario

La fattura emessa dal cedente extracomunitario viene presentata all'atto dell'importazione della merce e il valore su di essa apposto è utilizzato dallo spedizioniere doganale per indicare il valore della merce. Il documento, nel quale non vi è esposta alcuna imposta, documenta il costo di acquisto della merce importata dall'impresa acquirente nazionale e non ha alcuna rilevanza ai fini fiscali: l'IVA infatti non transita dagli appositi registri perché viene assolta direttamente presso l'Ufficio doganale con il pagamento degli oneri doganali. La fattura in oggetto dovrà essere registrata solamente in contabilità generale.

Si suggerisce comunque di valutare e appurare che l'importo indicato in fattura dal fornitore sia congruo al valore della merce in modo tale da non dichiarare un valore inferiore al prezzo di mercato.

B. Bolletta doganale di importazione

Come già esaminato nelle pagine precedenti, La bolla doganale di importazione è il documento che comprova l'assoggettamento ad IVA e ai dazi doganali delle merci importate. La registrazione della bolla doganale deve essere effettuata nel registro IVA acquisti e come stabilito dall'art. 25 DPR 633/72 *"il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bolle doganali relative ai beni ed ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione..e deve annotarle in un apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno"*

I dati numerici necessari per l'annotazione della bolletta doganale nel registro degli acquisti (imponibile, aliquota e imposta) sono contenuti nella casella 47 in corrispondenza del codice identificativo del tributo.

C. Fattura dello spedizioniere

Lo spedizioniere incaricato di redigere la dichiarazione della merce presso l'Ufficio doganale solitamente si fa garante degli oneri doganali e li assolve anticipandoli per conto del mandante. Successivamente in un'operazione "standard" emetterà fattura nei confronti del soggetto importatore indicando

- Gli oneri doganali da lui anticipati
- Il valore del trasporto

La regolarizzazione delle operazioni da parte dell'importatore della merce varia a seconda dello spedizioniere incaricato e se l'IVA sulla tratta interna è stata precedentemente assolta o meno direttamente presso l'Ufficio doganale.

Qualora l'IVA sulla tratta nazionale sia stata assolta in Dogana dallo spedizioniere incaricato:

1. In caso di spedizioniere italiano il soggetto importatore riceverà una fattura ai sensi dell'art. 15 DPR 633/72 per la parte relativa agli oneri doganali anticipati e ai sensi dell'art. 9 DPR 633/72 per l'importo relativo al trasporto nazionale senza indicazione di imposta (nel caso in cui il luogo di consegna sia differente dalla destinazione finale della merce). L'importatore dovrà registrare la fattura nel registro IVA per la parte relativa al trasporto nazionale (tramite integrazione formale) e in contabilità generale per l'assolvimento degli oneri doganali. Si ricorda che se la consegna della merce avviene direttamente presso i locali dell'acquirente l'importo relativo alla tratta interna non sarà fatturato dallo spedizioniere incaricato in quanto questo sarà già incluso nell'importo della fattura ricevuta dal venditore.
2. In caso di spedizioniere comunitario l'importatore dovrà integrare solo formalmente la fattura ricevuta ai sensi dell'art. 9 DPR 633/72.
3. In caso di spedizioniere extracomunitario l'importatore dovrà emettere autofattura senza imposta ai sensi dell'art. 9 DPR 633/72.

Qualora l'IVA sulla tratta interna non sia stata assolta in Dogana e sia stata calcolata solamente sul trasporto fino al confine comunitario:

1. In caso di spedizioniere italiano il soggetto importatore riceverà una fattura per la parte relativa agli oneri doganali anticipati (art. 15 DPR/633/72) e l'ammontare del trasporto con aggiunta dell'imposta su di esso calcolata; L'importatore dovrà registrare la fattura nel registro IVA per la parte relativa al trasporto nazionale e in contabilità generale per l'assolvimento degli oneri doganali
2. In caso di spedizioniere comunitario l'importatore dovrà integrare con IVA la fattura ricevuta e assolvere l'imposta tramite reverse charge.
3. In caso di spedizioniere extracomunitario l'importatore dovrà emettere autofattura con IVA ai sensi dell'art. 17 comma 2 DPR 633/72.

BOLLETTA DOGANALE DI IMPORTAZIONE E PRE – BOLLA.

Una volta presentati tutti i documenti è possibile richiedere allo spedizioniere doganale la pre - bolla. Tale documento è identico alla dichiarazione doganale ma è redatto prima della presentazione in dogana; la sua visione da parte dell'importatore della merce ha la finalità di verificare se i dati inseriti in tale dichiarazione corrispondono ai dati precedentemente forniti allo spedizioniere.

Seguendo la codicistica del DAU, presa in esame nella sezione di Esportazione delle merci:

- Gli esemplari n. 6, 7 e 8 si riferiscono all'importazione della merce nel paese terzo e segnatamente identificano rispettivamente la copia che viene conservata dalla dogana di destinazione, l'esemplare per la statistica e la **copia da restituire all'importatore.**

Il soggetto importatore, intestatario della bolletta doganale di importazione, riceverà quindi, da parte del dichiarante, l'esemplare numero 8 a seguito della liquidazione degli oneri doganali dovuti.

Si evidenzia che nella bolla doganale definitiva sono riportati, a differenza della pre – bolla, i dati contabili quali numero di registrazione della bolla e la relativa data di registrazione.

Comparabilmente a quanto avvenuto nella sezione attinente all'esportazione di merce si procede alla disamina dei campi più rilevanti della bolletta doganale di importazione:

COMUNITÀ EUROPEA		ALLEGATO 31		A UFFICIO DI DESTINAZIONE			
8 Esemplare per il destinatario	2 Speditore / Esportatore N.		1 DICHIARAZIONE				
			3 Formulari	4 Dist di carico			
			5 Articoli	6 Totale dei colli	7 Numero di riferimento		
	8 Destinatario N.		9 Responsabile finanziario N.				
			10 Paese ultima proven.	11 Paese transaz/produz.	12 Elementi del valore		
			13 P. A. C.				
	14 Dichiarante / Rappresentante N.		15 Paese di spedizione / esportazione		15 C.P. sped. / esport. a b	17 Cod. P. destinaz. a b	
			16 Paese d'origine		17 Paese di destinazione		
	18 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza		19 Ctr.	20 Condizioni di consegna			
	21 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera		22 Moneta ed importo totale fatturato		23 Tasso di cambio	24 Natura della transazione	
25 Modo di trasp. fino alla frontiera		26 Modo di trasporto interno	27 Luogo di carico		28 Dati finanziari e bancari		
8	29 Ufficio di entrata		30 Localizzazione delle merci				
31 Colli e designazione delle merci	Marchie e numeri - N. contenitori - Quantità e natura		32 Art. N.	33 Codice delle merci			
			34 Cod. P. d'origine a b	35 Massa lorda (kg)	36 Preferenze		
			37 REGIME	38 Massa netta (kg)	39 Contingenti		
			40 Dichiarazione sommaria / Documento precedente				
			41 Unità supplementari		42 Prezzo dell'articolo	43 Cod. MV	
			Codice MS		45 Aggiustamento		
			46 Valore statistico				
			47 Calcolo delle imposizioni		48 Dilazione di pagamento		49 Identificazione del deposito
			Totale:				
	50 Obbligato principale N.		Firma:		C UFFICIO DI PARTENZA		
51 Uffici di passaggio previsti (e paesi)		rappresentato da Luogo e data:					
52 Garanzia non valida per		Codice:		53 Ufficio di destinazione (e paese)			
J CONTROLLO DELL'UFFICIO DI DESTINAZIONE		54 Luogo e data:		Firma e nome del dichiarante/rappresentante:			

- Esempio n. 8 DAU -

Comparabilmente a quanto avvenuto nella sezione attinente all'esportazione di merce si procede alla disamina dei campi più rilevanti della bolletta doganale di importazione.

- **CASELLA 1 (DICHIARAZIONE):**
 - Nella prima sottocasella indicare il codice del tipo di formulario utilizzato. Nelle operazioni di importazione il codice è “IM”
 - Nella seconda sottocasella viene indicato il codice corrispondente al tipo di dichiarazione: per la procedura ordinaria di accertamento la lettera è la “A”;
 - La terza sottocasella non richiede compilazione.
- **CASELLA 2 (SPEDITORE/ESPORTATORE):** Sono indicate le generalità del fornitore estero (cognome e nome, ovvero ditta, denominazione o ragione sociale, e indirizzo completo)
- **CASELLA 5 (ARTICOLI) e CASELLA 6 (TOTALE DEI COLLI):** Riportare il numero dei singoli articoli e il numero dei colli
- **CASELLA 8 (DESTINATARIO):** Indicare le generalità dell'importatore: cognome e nome, ovvero ditta, denominazione o ragione sociale, e indirizzo completo. Nello spazio in alto, a destra della lettera 'N.' riportare il codice fiscale dell'importatore, preceduto dal codice “IT”. Nel caso di operazioni, non rientranti nell'esercizio di attività di impresa, arti o professioni, effettuate da soggetti non residenti in Italia è consentita l'indicazione del codice “0” preceduto dal codice del paese di residenza.
 Nel caso di operazioni nelle quali intervengono più soggetti, indicare uno dei seguenti particolari codici in corrispondenza dello spazio a destra della lettera N:
 - “7” nel caso di dichiarazione che prevede l'utilizzo del conto di debito della casa di spedizione da parte di un doganalista;
 - “8” nel caso di dichiarazione da parte di detentori della merce in qualità di raggruppatore per conto di più soggetti diversi;
 - “9” nel caso di dichiarazione per conto dell'importatore da parte di altri soggetti intervenuti nella transazione commerciale (contestatari).

Inoltre nella casella nella casella 44 occorre indicare il codice fiscale/partita IVA del soggetto che presenta le merci in dogana. Alla dichiarazione deve essere allegata la distinta dei soggetti intervenuti nella transazione commerciale nella quale debbono essere elencati, nell'ordine i seguenti elementi: gli estremi identificativi del raggruppatore ed il numero di riferimento della spedizione e per ciascuna riga il numero dell'articolo, il codice fiscale/partita IVA dei soggetti intervenuti nella transazione commerciale ed il controvalore in euro del prezzo fatturato.

- **CASELLA 12 (ELEMENTI DEL VALORE):** Indicare la somma algebrica espressa in euro (riportando le due cifre decimali relative ai centesimi, anche se uguali a zero) tra:

- a) Le spese di consegna sostenute fino al luogo di introduzione nel territorio doganale italiano non comprese nel prezzo di fattura (in positivo);
- b) Le spese di consegna sostenute dal luogo di introduzione nel territorio doganale italiano fino al luogo di destinazione, comprese nel prezzo di fattura (in negativo).
- **CASELLA 14 (DICHIARANTE/RAPPRESENTANTE):** Indicare il cognome e il nome, ovvero ditta, denominazione o ragione sociale, e indirizzo completo del rappresentante in dogana dello speditore/esportatore preceduto dal codice [2] nel caso di rappresentanza diretta o il codice [3] nel caso di rappresentanza indiretta
 - **CASELLA 15 (PAESE DI SPEDIZIONE/ESPORTAZIONE):** indicare la denominazione del Paese dal quale le merci sono state esportate.
 - **CASELLA 16 (PAESE DI ORIGINE):** Indicare il paese dove la merce è stata prodotta o dove è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale. Si specifica che occorre verificare se il paese di origine indicato corrisponda a quello riportato sulla fattura/documentazione a supporto
 - **CASELLA 17 (PAESE DI DESTINAZIONE):** Indicare la denominazione del paese (Stato membro o San Marino) di destinazione finale delle merci, come noto al momento in cui sono espletate le formalità d'importazione.
 - **CASELLA 20 (CONDIZIONI DI CONSEGNA):** indicare il termine di resa utilizzato (CCI 2010). Il termine di resa indicato deve essere coerente con la documentazione presentata e gli accordi contrattuali posti in essere.
 - **CASELLA 22 (MONETA DI FATTURAZIONE E IMPORTO FATTURA):** Nella prima suddivisione indicare il codice della moneta di fatturazione adottando il codice delle monete.
 - Nella seconda suddivisione indicare l'importo fatturato per l'insieme delle merci dichiarate. Se quest'ultimo è espresso in euro riportare le due cifre decimali relative ai centesimi, anche se uguali a zero.
Il valore inserito nella casella deve corrispondere al valore complessivo delle fatture dei beni importati e degli eventuali oneri accessori.
 - **CASELLA 31 (COLLI E DESIGNAZIONE DELLE MERCI; MARCHI E NUMERI, NUMERO(I)CONTENITORE(I), QUANTITÀ E NATURA):** indicare marche, numeri, quantità (in cifre) e il codice identificativo della natura dei colli, oppure, per le merci non imballate, il numero dei pezzi (in cifre), nonché la descrizione delle merci.
 - **CASELLA 32 (NUMERO DELL'ARTICOLO):** Qualora l'importazione di merce dovesse prevedere diverse tipologie di prodotti, tale campo sarà progressivo e riporterà "1" per il primo prodotto, "2" per la seconda tipologia di prodotti e così via e così via.

- **CASELLA 33 (CODICE DELLE MERCI):** indicare il codice doganale dei prodotti oggetto dell'importazione. Il codice da indicare per questa operazione è di 10 cifre. Il campo viene visualizzato nell'immagine sottostante con il codice doganale dell'esempio proposto in precedenza:

33 Codice delle merci	
69120021 9	B618

- **Codice Cadd:** in caso di applicazione di dazi anti dumping, occorre verificare che il codice indicato nel riquadro rosso sopra corrisponda al produttore dei beni importati
- **CASELLA 34 (CODICE PAESE DI ORIGINE):** Indicare il paese di origine della merce. Il campo 34 nelle operazioni di importazione deve essere compilato obbligatoriamente.
- **CASELLA 35 (MASSA LORDA KG):** Indicare la massa lorda, espressa in chilogrammi, delle merci descritte nella casella 31. S'intende per massa lorda la massa complessiva delle merci e dei suoi imballaggi, esclusi i mezzi di trasporto e i contenitori. Il valore indicato deve corrispondere a quello indicato nella packing list.
- **CASELLA 36 (PREFERENZE):** Indicare il codice corrispondente all'eventuale trattamento dazionario preferenziale richiesto per le merci descritte nella casella 31. Tale casella deve essere compilata nel caso di dichiarazione di immissione in libera pratica e nei casi espressamente previsti dalla normativa comunitaria
- **CASELLA 37 (REGIME):** Per regime precedente s'intende il regime al quale le merci oggetto della dichiarazione sono vincolate prima di essere assoggettate al regime richiesto.
- **CASELLA 38 (MASSA NETTA KG):** Indicare la massa netta, espressa in chilogrammi, delle merci descritte nella casella 31. S'intende per massa netta la massa propria delle merci prive di tutti i loro imballaggi. Il valore indicato deve corrispondere a quello indicato nella packing list.
- **CASELLA 42 (PREZZO DELL'ARTICOLO):** Indicare il prezzo, in euro, delle merci descritte nella casella 31, riportando le due cifre decimali relative ai centesimi, anche se uguali a zero. In caso di diversi prodotti (ovvero con articoli maggiori di 1) questo campo riporterà il prezzo del singolo prodotto
- **CASELLA 44 (MENZIONI SPECIALI/DOCUMENTI PRESENTATI/CERTIFICATI ED AUTORIZZAZIONI):** la presente casella accoglie un numero di informazioni variabile a seconda dell'operazione, del soggetto importatore e della documentazione presentata.

Per facilitare la comprensione dei relativi codici indicati nel campo 44, si riporta di seguito uno schema riassuntivo:

In caso di applicazione di dazi anti dumping, i documenti collegati all'applicazione di tale dazio sono specificati in precedenza.

CODICE DOCUMENTO	TIPOLOGIA DOCUMENTO
N380	Fattura commerciale
N935	Fattura sulla cui base è dichiarato il valore in dogana
N325	Fattura proforma
N934	DV1
N954	Certificato Eur 1
N851	Certificato fitosanitario
N705	Polizza di carico marittima

- **CASELLA 45 (AGGIUSTAMENTO):** Indicare, preceduto dal segno “meno” (-), se negativo, l'importo dei correttivi, diversi dalle spese di consegna da applicare al prezzo dell'articolo per la determinazione del suo valore. La somma dei valori statistici di tutti i singoli (articoli) di una dichiarazione deve essere uguale alla somma algebrica dei relativi prezzi più la somma degli aggiustamenti, più l'importo indicato nella casella 12 (es. beni gratuiti)
- **CASELLA 46 (VALORE STATISTICO):** Indicare il valore statistico espresso in euro, delle merci descritte nella casella 31, conformemente alle norme comunitarie in vigore. Tale importo va indicato riportando le due cifre decimali relative ai centesimi, anche se uguali a zero.
Si ricorda che il valore statistico all'importazione è costituito dal valore determinato ai sensi delle disposizioni in materia doganale, aumentato dell'ammontare delle spese di consegna (trasporto, assicurazione e altre) fino al luogo di introduzione in Italia (valore franco confine italiano). Il valore qui indicato coincide con l'ammontare presente nella casella 24 del modulo DV1 (se presente).
- **CASELLA 47 (CALCOLO DELLE IMPOSIZIONI):** Per ciascun tributo applicabile alle merci descritte nella casella 31 (da pagare a titolo definitivo o da garantire) indicare nelle apposite colonne:
 - Il codice del tributo;

- La base imponibile;
- L'aliquota o il diritto unitario da applicare;
- L'importo del tributo;
- Il codice corrispondente al modo di pagamento richiesto ovvero, per i tributi da garantire, al tipo di cauzione prestata.

A tal fine si riportano i principali codici utilizzati nella tabella di seguito:

CODICE IMPOSTA	DESCRIZIONE IMPOSTA
A00	Dazio paesi terzi
A30	Dazio antidumping
405	IVA
406	<i>Dichiarazione di intenti (indicata con segno -)</i>
935	Addizionale su tasse, canoni e diritti per l'espletamento dei compiti da devolvere alle Autorità Portuali

DOMANDE E CASI FREQUENTI

- **Cosa comporta l'importazione di un bene contenente un software (DVD, CD o altro)?**

Le operazioni di compravendita relative al software vanno esaminate in funzione di due parametri ben precisi:

- La natura standardizzata o personalizzata del prodotto;
- Le modalità di consegna del software.

Il software standardizzato è realizzato in serie, mentre il software personalizzato è prodotto sulla base delle specifiche esigenze dell'acquirente.

Si analizzano qui di seguito le diverse possibili casistiche assumendo che l'acquisto di software, tramite download di chiave di licenza o altra metodologia digitale, non si configura come importazione doganale di bene.

a) Software STANDANRD acquistato mediante SUPPORTO FISICO (CD-ROM, dvd, ecc.):

Questa prima tipologia di operazione si configura sempre come un acquisto di beni (importazione), ai sensi dell'art. 69, comma 1, del DPR 633/72. Tale articolo specifica che "per i supporti informatici, contenenti programmi per elaborare prodotti in serie, concorre a formare il reddito imponibile anche quello dei dati e delle istruzioni in essi contenuti", pertanto, se la consegna del software standardizzato avviene su supporto fisico, il valore imponibile, ai fini del dazio e dell'IVA, comprende il prezzo totale, cioè sia del supporto che dei dati in esso contenuti. Come ogni operazione di importazione, lo sdoganamento della merce passa attraverso il disbrigo delle pratiche doganali che prevedono la compilazione della bolla doganale di importazione sulla quale sarà indicato, come valore della merce, l'intero ammontare corrispondente alla somma del valore del supporto fisico e quello del software in esso contenuto.

Esempio: software standardizzato acquistato tramite supporto fisico: DVD

Valore del software: € 1.000,00

Supporto fisico: DVD (codice doganale 8523 49 10)

Valore del supporto fisico: € 2,00

Dazio associato al codice doganale del supporto fisico: esenzione (0%)

- Oneri doganali da assolvere tramite la bolla doganale di importazione:
- Dazio: $0\% \times (2 + 1.000) = 0 \text{ €}$
- IVA: $22\% \times ((2 + 1.000) + \text{Dazio}) = \text{€ } 220$

b) Software PERSONALIZZATO acquistato mediante SUPPORTO FISICO (CD-ROM, dvd, ecc.):

Questa casistica prevede la differenziazione di due distinte operazioni: la prima è l'acquisto del bene in merito al supporto fisico; la seconda riguarda la prestazione di servizio legata al software ivi contenuto.

Le pratiche doganali di importazione saranno espletate con solo specifico riferimento al valore del supporto fisico oggetto dell'operazione. Dazi ed Iva, se previsti, saranno assolti in dogana mediante la dichiarazione presentata tramite la bolla doganale di import.

Con riferimento al valore del software, invece, ai sensi del già citato art. 17 comma 2 del DPR 633/72, si provvederà ad assolvere l'imposta (IVA) mediante emissione di un'autofattura di importo pari al valore commerciale dell'applicativo, nei termini come previsti dall'art. 21, comma 4, lett. d), del DPR 633/72 riportati nel punto 2).

Esempio: software personalizzato acquistato tramite supporto fisico: DVD

Valore del software: € 1.000,00

Supporto fisico: DVD (codice doganale 8523 49 10)

Valore del supporto fisico: € 2,00

Dazio associato al codice doganale del supporto fisico: esenzione (0%)

- Oneri doganali da assolvere tramite la bolla doganale di importazione:
- Dazio: $0\% \times \text{€ } 2 = 0 \text{ €}$
- IVA: $22\% \times \text{€ } 2 = \text{€ } 0,44$
- Assolvimento dell'imposta sul servizio acquistato:
- Emissione di una autofattura di importo di € 1.000,00 su cui verrà assolta l'Iva al 22%.

- **In cosa consiste la Revisione dell'Accertamento Doganale?**

La revisione dell'accertamento è un istituto che fornisce la possibilità di procedere al riesame di un accertamento doganale precedentemente avvenuto. In questo modo il soggetto che ne fa richiesta ha la possibilità di correggere i dati dichiarati e "sanare" errori o omissioni relativi agli elementi originariamente dichiarati, ovviamente se sussistono le condizioni per farlo.

La procedura della Revisione dell'Accertamento può essere attivata su iniziativa dell'Ufficio doganale o su istanza dell'operatore interessato entro tre anni dalla data in cui è avvenuto l'accertamento doganale e la conseguente emissione della bolletta doganale. Pertanto nel caso in cui il soggetto importatore abbia il fondato sospetto che i dati indicati nella dichiarazione presso l'Ufficio doganale siano errati, si suggerisce di attivare la procedura di Revisione dell'Accertamento doganale tramite il soggetto (spedizioniere doganale) che ha effettuato l'Accertamento.

Quindi:

- Qualora la revisione dovesse essere attivata su iniziativa dell'importatore, l'Ufficio doganale, se del caso, provvederà al recupero dei maggiori diritti dovuti dall'operatore, oppure promuove la procedura per il rimborso dei diritti pagati in eccesso
- Qualora la revisione dovesse essere attivata direttamente dall'Ufficio doganale, oltre all'eventuale recupero dei diritti sarà applicata una sanzione amministrativa

- **Come è determinato il valore dichiarato presso l'Ufficio doganale in presenza di vendite a catena?**

La normativa applicata in questo tipo di casistica è stata modificata con l'introduzione del Codice Doganale Dell'Unione (Reg. UE 952/2013); nel periodo antecedente alla data del 1° maggio 2016 vi era pertanto una metodologia differente rispetto a quella ad oggi utilizzata.

Il metodo per determinare il valore della merce in dogana in caso di vendite a catena era definito "First Sale Price" e consentiva al compratore della merce, indicato nella bolletta doganale come importatore, di dichiarare il valore della merce alla prima delle transazioni avvenute. Tale possibilità era concessa in presenza di tre condizioni:

1. Prima dello sdoganamento all'atto dell'importazione la merce doveva essere stata oggetto più cessioni in territorio comunitario;
2. Fin da principio le merci dovevano essere destinate all'esportazione verso un paese terzo;
3. Il soggetto che effettuava l'importazione doveva comprovare il prezzo della prima vendita avvenuta (il soggetto doveva procurarsi quindi la fattura relativa alla prima cessione)

Dal 1° maggio 2016 la regola del First Sale non è più applicabile in quanto il legislatore ha disposto la sua abrogazione per semplificare la procedura e per difficoltà inerenti alla gestione della documentazione richiesta per l'applicazione della regola, conseguentemente il criterio attualmente in vigore è quello del "prezzo di transazione" già delineato in precedenza. In caso di cessioni a catena quindi la transazione che viene presa come riferimento per il valore indicato sulla documentazione doganale è l'ultima, ossia il prezzo indicato sulla fattura inerente all'esportazione della merce.

- **Qual è l'influenza delle royalties nella determinazione del valore in dogana?**

L'art. 70 del Codice Doganale dell'Unione (Reg. UE 952/2013) stabilisce che

- c) *Royalties e i diritti di licenza relativi alle merci da valutare, che il compratore, direttamente o indirettamente, è tenuto a pagare come condizione per la vendita delle merci da valutare, nella misura in cui dette royalties e diritti di licenza non siano stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare*

In definitiva, se i diritti di licenza sono compresi nel prezzo di acquisto della merce extracomunitaria, essi concorrono alla formazione della base imponibile dei diritti doganali. Al contrario, nel caso in cui invece non siano già inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare, i corrispettivi e i diritti di licenza concorrono alla formazione della base imponibile, ai fini doganali, delle merci importate e devono essere aggiunti al prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci acquistate. È necessario però che almeno una delle seguenti condizioni sia rispettata:

- Il venditore o una persona ad esso collegata chiede all'acquirente di effettuare tale pagamento;
- Il pagamento da parte dell'acquirente è effettuato per soddisfare un obbligo del venditore, conformemente agli obblighi contrattuali;
- Le merci non possono essere vendute all'acquirente o da questo acquistate senza versamento dei corrispettivi o dei diritti di licenza a un licenziante.

- **In merito alla normativa inerente al valore dichiarato in dogana, cosa si intende per commissioni e spese di mediazione?**

Le commissioni di acquisto e le spese di mediazione considerate sono quelle a carico del compratore che non sono state già aggiunte al prezzo di transazione (il prezzo pagato per le merci acquistate). Nel dettaglio sono gli importi che vengono addebitati all'importatore della merce da parte degli agenti di commercio che hanno seguito la compravendita. L'attività degli agenti di vendita si sostanzia in attività di ricerca fornitori, raccolta di campioni, ispezioni sui beni ecc.

Fra gli elementi non devono essere incluse le commissioni di acquisto.

- **In merito alla normativa inerente al valore dichiarato in dogana, quali sono le prestazioni di servizio fornite dal compratore da includere?**

Le prestazioni citate fanno riferimento al valore dei prodotti e servizi specificamente elencati nella legge, nella misura in cui essi, sono forniti direttamente o indirettamente dal compratore, senza spese o a costo ridotto e sono utilizzati nel corso della produzione e della vendita per l'esportazione delle merci importate. Come per le spese precedenti, tale valore è preso in considerazione solo se non è già stato incluso nel prezzo di transazione.

Le prestazioni di servizio in questione risultano essere: le materie, componenti, parti e elementi simili incorporati nelle merci importate, gli utensili, le matrici, gli stampi ed oggetti simili utilizzati per la produzione delle merci importate, le materie consumate durante la produzione delle merci importate, ed infine i lavori d'ingegneria, di studio, d'arte e di design, piani e schizzi, se eseguiti in un paese non membro della Comunità e necessari per produrre le merci importate.

- **Cosa si intende per "reintroduzione in franchigia"?**

È una procedura che consente ad un soggetto, che in precedenza aveva esportato un bene, di importare il medesimo bene in esenzione daziaria.

Nel dettaglio tale istituto, regolamentato dall'art. 203 del Codice Doganale dell'Unione, prevede che le merci comunitarie che, dopo essere state esportate fuori dal territorio doganale dell'UE, vi siano

reintrodotte e siano immesse in libera pratica possano essere esentate dai dazi all'importazione, su richiesta dell'interessato. L'esenzione è possibile purché siano rispettate determinate condizioni:

- La reintroduzione delle merci, con immissione in libera pratica, deve avvenire entro 3 anni dalla precedente dichiarazione di esportazione;
- Le merci devono essere reintrodotte nello stato in cui erano state precedentemente esportate.
- La reintroduzione è effettuata dallo stesso soggetto che aveva precedentemente ceduto i beni

All'atto della reintroduzione occorrerà presentare la bolletta doganale di esportazione originaria, con precisa indicazione dei beni mediante numero di serie o matricola, di modo da poterne consentire l'identificazione. Si notifica che l'utilizzo della reintroduzione in franchigia è estendibile anche all'IVA nel caso in cui il soggetto importatore non abbia ancora registrato l'esportazione precedente ai fini fiscali, questo perché se l'operazione fosse già stata rilevata nel registro IVA, l'imposta non presente in fattura contribuirebbe alla formazione del plafond.

Infine è opportuno far presente che nel caso in cui l'operazione sia stata registrata ai fini IVA esiste, a discrezione dell'importatore la possibilità di evitare di assolvere l'imposta tramite l'utilizzo di una dichiarazione di intento.

- **Qual è il termine di resa (Incoterms) più conveniente per il compratore in un'operazione di importazione di merce? Quale invece è quello meno conveniente?**

Per una panoramica generale sui termini di resa introdotti nel 2010 dalla Camera di Commercio Internazionale si rimanda alla sezione "GLOSSARIO PER LA TERMINOLOGIA DOGANALE".

Prescindendo da dinamiche di carattere aziendale e commerciale, le quali variano a seconda delle richieste del cliente, del settore merceologico e da numerosi fattori specifici per ogni impresa, è possibile asserire che il termine di resa più indicato per il soggetto cedente è la resa DDP.

La resa DDP prevede che il venditore consegni la merce sul mezzo di trasporto di arrivo nel paese di destinazione, inoltre il cedente si deve occupare delle procedure doganali di importazione e della licenza necessaria per attuarle (eventualmente tramite un soggetto abilitato sul territorio). In buona sostanza il compratore ha la possibilità di farsi recapitare la merce presso i suoi stabilimenti o in un punto concordato nel paese di destinazione con oneri e rischi a carico del soggetto cedente. La merce ricevuta è già stata sdoganata pertanto gli oneri doganali saranno già assolti dal venditore; si

consiglia di porre attenzione alla variante “excluded”, nella quale il venditore, che si occupa delle pratiche di sdoganamento all’importazione, o chi per lui indica come intestatario della bolletta di importazione il compratore della merce. Questo comporta verso quest’ultimo la responsabilità dei dati dichiarati e ovviamente il pagamento dell’IVA, successivamente detraibile. Tale variante è spesso utilizzata per evitare che il venditore rimanga inciso dell’imposta relativa alla merce importata e per evitare che questo debba acquisire una posizione fiscale nel paese di destinazione.

Il compratore rinuncia al controllo logistico dell’operazione ma si assume il minor grado di coinvolgimento in termini di oneri e rischi ad essa legati. Si ricorda di porre attenzione ai rincari che possono sussistere in questa specifica situazione.

Per quanto riguarda invece il peggior termine di resa utilizzabile in un’operazione di importazione si ritiene che questo sia la resa EX – WORKS. Già analizzata nel corso della trattazione, il termine di resa franco fabbrica comporta per chi acquista la quasi totalità di obbligazioni, oneri e rischi. Anche se garantisce il totale controllo dell’operazione è sconsigliabile il suo utilizzo per la percentuale di rischio che comporta.

- **Quali sono le sanzioni applicabili per errata dichiarazione doganale all’atto dell’importazione? Qual è la tempistica per i controlli effettuati sulle bollette doganali di importazione?**

Una volta presentata la dichiarazione doganale, senza che la stessa abbia subito controlli da parte dell’Autorità doganale, occorre verificare che la dichiarazione definitiva sia corretta.

Il termine di prescrizione per la riscossione da parte dello Stato si prescrive nel termine di 3 anni dal rilascio della bolletta doganale, ma *“quando l’obbligazione doganale sorge in seguito ad un atto che nel momento in cui è stato commesso era perseguibile penalmente, il termine di 3 anni è esteso a 7 anni.*

Qualora vengano riscontrati degli elementi errati, è sempre possibile richiedere la revisione della bolletta doganale senza che siano applicate le sanzioni amministrative versando gli eventuali maggiori oneri dovuti entro tre anni dall’emissione della bolletta stessa. Tale aggiustamento non è possibile qualora sia avviata una verifica doganale sulla specifica importazione.

SANZIONI TRIBUTARIE

- ART. 303 TULD (TESTO UNICO LEGGI DOGANALI DPR 43/73)

Qualora le dichiarazioni relative **alla qualità, alla quantità ed al valore delle merci** destinate alla importazione definitiva, al deposito o alla spedizione ad altra dogana con bolletta di cauzione, non corrispondano all'accertamento, il dichiarante è punito con la sanzione amministrativa **da euro 103 a euro 516**.

Se i diritti di confine complessivamente dovuti secondo l'accertamento sono maggiori di quelli calcolati in base alla dichiarazione e la differenza dei diritti supera il cinque per cento, la sanzione amministrativa, qualora il fatto non costituisca più grave reato, è applicata come segue:

- a) per i diritti fino a **500 euro**, si applica la sanzione amministrativa da **103 a 500 euro**;
- b) per i diritti da **500,1 a 1.000 euro**, si applica la sanzione amministrativa da **1.000 a 5.000 euro**;
- c) per i diritti da **1000,1 a 2.000 euro**, si applica la sanzione amministrativa da **5.000 a 15.000 euro**;
- d) per i diritti da **2.000,1 a 3.999,99 euro**, si applica la sanzione amministrativa da **15.000 a 30.000 euro**;
- e) per i diritti pari o superiori a **4.000 euro**, si applica la sanzione amministrativa da **30.000 euro a dieci volte l'importo dei diritti**.

- **CONTRABBANDO SEMPLICE art. 282 TULD**

Qualora vengano effettuate delle importazioni in cui, l'importatore, volontariamente, ometta o falsifichi i dati per versare meno oneri doganali all'importazione, la Dogana applica una sanzione che va da 2 a 10 volte i diritti di confine liquidati

- **CONTRABBANDO AGGRAVATO art. 295 TULD**

Qualora si riscontri un comportamento doloso dell'importatore (contrabbando semplice) unito ad un reato contro la fede pubblica (es. dichiarazione mendace mediante sottoscrizione documento non regolare) si integra la fattispecie del reato di contrabbando aggravato prevista dall'art. 295 del TULD.

In tale caso, oltre alla sanzione sopra indicata per il contrabbando semplice si aggiunge **la reclusione da tre a cinque anni**.

CASI PRATICI

- Una ditta italiana Alpha SRL che opera nel settore dell'elettronica produce e vende dei routers ad un soggetto passivo situato in Bosnia, Delta SRL. L'operazione presenta i seguenti dati:
 - Numero di pezzi: 300;
 - Prezzo di vendita di ogni singolo prodotto: 80 Euro (24.000 Totale);
 - Resa utilizzata FCA. Il vettore incaricato dal compratore ha ricevuto l'incarico di ritirare la merce presso i locali della ditta Alpha SRL e di riconsegnarli al cliente nel Paese di destinazione.

Dal punto di vista del soggetto italiano esportatore, qual è l'iter per la corretta due diligence che deve essere effettuato per gestire correttamente l'operazione?

1. CLASSIFICAZIONE DOGANALE

La prima operazione che consigliamo di effettuare è la classificazione doganale del prodotto esportato. I beni oggetto dell'esportazione sono dei routers professionali di alta qualità. Effettuando un controllo sugli strumenti a nostra disposizione riteniamo che il codice doganale corretto a 8 cifre (nomenclatura combinata) per il prodotto di nostro interesse sia il seguente:

- **8517 62 00 (Apparecchi per la ricezione, la conversione e la trasmissione o la rigenerazione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi di commutazione e di routing).**

8517 62 00	-- Apparecchi per la ricezione, la conversione e la trasmissione o la rigenerazione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi di commutazione e di routing
------------	---

Nel dettaglio, a supporto della scelta del codice indicato, esaminando

- Le note esplicative del sistema armonizzato:

G) Le altre attrezzature di comunicazione

Questo gruppo comprende gli apparecchi per la comunicazione in una rete con o senza fili (come una rete locale o estesa) o l'emissione, la trasmissione o la ricezione di parole o di altri suoni, di immagini o di altri dati in tali reti.

Le reti di comunicazione comprendono, fra l'altro, i sistemi di telecomunicazione per corrente portatrice o di telecomunicazione digitale e le loro combinazioni. Queste possono ad esempio essere configurate sotto forma di una rete telefonica pubblica con commutazione, di una rete locale (LAN), di una "Metropolitan Area Networks (MAN)", o di una rete estesa (WAN), secondo una struttura propria al funzionamento o aperta.

- Le note esplicative della nomenclatura combinata

8517 62 00

Apparecchi per la ricezione, la conversione e la trasmissione o la rigenerazione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi di commutazione e di routing

In questa sottovoce rientrano due gruppi di macchine:

1. macchine per la ricezione, la conversione e la trasmissione di voce, immagini o altri dati;
2. macchine per la rigenerazione di voce, immagini o altri dati.

In questa sottovoce rientrano:

1. schede d'interfaccia di rete;
2. modem;
3. ripetitori;
4. hub;
5. bridge (compresi gli switch);

6. router.

- Il database delle ITV emesse al seguente indirizzo link:
https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/ehti/ehti_consultation.jsp?Lang=en

2. ORIGINE PREFERENZIALE

In materia di origine preferenziale della merce, l'obiettivo dell'azienda è quello di comprendere se vi sono le condizioni per poter attribuire al prodotto con codice doganale **8517 62 00** lo status di origine preferenziale comunitaria. Come già enunciato nell'apposita sezione, tale agevolazione consente

- Al soggetto importatore di acquistare i prodotti del soggetto comunitario in riduzione o esenzione daziaria
- Al soggetto esportatore di rendersi maggiormente competitivo sul mercato estero.

L'azienda italiana deve quindi verificare se il Paese di destinazione ha stipulato un accordo di libero scambio con l'Unione Europea e quantificare il beneficio daziario conseguibile.

Consultando il Database della Commissione Europea al seguente indirizzo link: <https://madb.europa.eu/madb/> e inserendo i seguenti dati:

- Country: Bosnia
- Product Code: 8517 62 00

È possibile visualizzare la seguente schermata:

8517.62	- - Machines for the reception, conversion and transmission or regeneration of voice, images or other data, including switching and routing apparatus	0%	10%
8517.62.00.10	- - - Ex. Telephones designed for use in mining	0%	0%

La tariffa doganale bosniaca, a differenza di quella comunitaria, propone due alternative. Attraverso la descrizione fornita, l'operatore economico dovrà identificare il codice doganale di suo interesse (in questo caso riteniamo 8517 62 00) e prendere visione delle percentuali indicate. La prima colonna corrisponde al dazio in presenza di certificazione di origine preferenziale (**0%**), la seconda al dazio che sussiste in assenza di tale dichiarazione (**10%**).

Dalla ricerca compiuta appare evidente come sia favorevole, per l'operatore economico italiano, che la merce da lui esportata in Bosnia acquisisca l'origine preferenziale comunitaria.

Cliccando sul singolo codice "8517 62 00" è possibile verificare la presenza di ulteriori imposte aggiuntive. In questo caso specifico è presente solamente un'imposta sul valore aggiunto pari al 17% del prezzo di transazione.

Duty measures	
Origin	Tariff
MFNduty	10%
EUduty	0%
Trade Defence measures (anti-dumping, anti-subsidy and safeguard)	
There are no Trade Defence measures for this product.	
Taxes and Additional duties	
Value added tax (VAT)	
Value added tax is levied at a rate of 17% of the duty paid value.	

ANALISI DELLE REGOLE DI ORIGINE PREFERENZIALE

La regola di riferimento è contenuta nell'accordo sottoscritto da Unione Europea e i Paesi della Convenzione Paneuromediterranea, fra i quali figura anche la Bosnia. Nel dettaglio:

ex 8517	Altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete senza filo (come una rete locale o estesa) diversi da quelli delle voci 8443, 8525, 8527 o 8528	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
---------	---	--	---

Il codice "Ex 8517" è associato a due regole, principale ed alternativa, per quei prodotti che rientrano nella descrizione indicata "Altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete senza filo (come una rete locale o estesa) diversi da quelli delle voci 8443, 8525 8527 o 8528". In alternativa, come stabilito dalla normativa, occorre prendere in considerazione le regole generali del capitolo 85 sotto riportate.

ex capitolo 85	Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi, esclusi:	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
----------------	--	---	---

Si ritiene che le regole di nostro interesse siano quelle relative al codice "Ex 8517" evidenziate nel riquadro rosso.

La regola principale prevede che:

- Il valore di tutti i materiali (non di origine preferenziale comunitaria) utilizzati non ecceda la percentuale del 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, ossia del prezzo di vendita di quest'ultimo e unitamente a ciò,
- Il valore di tutti i materiali non di origine preferenziale comunitaria utilizzati non sia superiore al valore dei materiali considerati di origine preferenziale comunitaria.

La regola alternativa prevede invece il rispetto della regola nel caso in cui i materiali non di origine preferenziale comunitaria utilizzati non ecceda la percentuale del 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto (prezzo di vendita).

Ipotizzando che l'operatore abbia deciso di rispettare la regola alternativa sopra riportata, il prezzo franco fabbrica di un singolo prodotto risulta essere di Euro 80, pertanto per rispettare la regola, occorre che il valore dei materiali di origine non comunitaria utilizzati non ecceda i 20 Euro (25% del prezzo franco fabbrica). Per rientrare nei requisiti richiesti dalla regola è opportuno che l'azienda raccolga un numero adeguato di dichiarazioni del fornitore tali da rientrare nella percentuale richiesta indicata in precedenza.

Come già asserito nel corso della trattazione, non è necessario che l'azienda riceva la dichiarazione del fornitore per TUTTI i suoi componenti di origine comunitaria utilizzati nel processo produttivo: la regola può essere rispettata anche con un rincaro del prezzo di vendita del prodotto rispetto al valore delle materie prime utilizzate.

CERTIFICARE L'ORIGINE PREFERENZIALE

Nel caso in esame l'operatore, anche tramite alcune dichiarazioni ricevute dai propri fornitori, ha la possibilità di soddisfare la regola e dichiarare l'origine preferenziale per i prodotti oggetto di esportazione in Bosnia. Per certificare lo status di origine preferenziale comunitaria acquisito dai router l'esportatore può:

- Richiedere l'emissione di un certificato di circolazione EUR1;
- Richiedere l'emissione di un certificato di circolazione EUR – MED;
- Effettuare la dichiarazione direttamente in fattura o in altro documento commerciale nel caso in cui fosse Esportatore Autorizzato (per l'operatore non vi è la possibilità di dichiarare l'origine preferenziale in fattura in quanto il valore totale della spedizione supera i 6.000 Euro previsti dalla norma)

L'EUR – MED consente al prodotto spedito in Bosnia di essere nuovamente riesportato, tramite agevolazione daziaria, in uno dei Paesi appartenenti all'area paneuromediterranea. Per questo, quando possibile, in un caso analogo, è sempre consigliabile optare per l'emissione di un certificato EUR-MED, indicando nella casella 7 "cumulo non applicato".

In relazione allo scenario delineato, durante la compilazione inerente la "lettera di incarico per la richiesta del certificato di circolazione EUR 1" (PAG. 100), inviato usualmente dal soggetto che cura il trasporto, sarà necessario scegliere la seconda opzione e dichiarare che il prodotto ha subito trasformazioni sufficienti al riconoscimento dello status preferenziale"

3. ORIGINE NON PREFERENZIALE (MADE IN)

Ulteriore controllo che deve essere effettuato dall'azienda è inerente l'origine non preferenziale del prodotto e nel dettaglio se vi è la possibilità di far acquisire al proprio prodotto il Made in Italy sia per l'aspetto legato alla promozione di quest'ultimo, sia per adempire ad alcuni obblighi documentali.

ANALISI DELLE REGOLE DI ORIGINE NON PREFERENZIALE

La corretta procedura prevede un primo controllo sull'Allegato 22-01 del Regolamento Delegato al fine di verificare l'effettiva presenza della voce doganale 8517 nell'elenco; non essendo, tale codice, presente nella lista sarà opportuno rifarsi alle cd "regole della Posizione Comune". Riportiamo la regola relativa alla voce 8517:

85.17	Telephone sets, including telephones for cellular networks or for other wireless networks; other apparatus for the transmission or reception of voice, images or other data, including apparatus for communication in a wired or wireless network (such as a local or wide area network), other than transmission or reception apparatus of Heading 84.43, 85.25, 85.27 or 85.28.	45% value added rule
-------	--	----------------------


La regola del valore aggiunto del 45% prevede che il prodotto acquisisce il Made in Italy nel caso in cui l'operatore italiano che effettua la lavorazione apporti un incremento di valore (fra lavorazione effettuata e materiali di origine italiana utilizzati) almeno pari al 45% del prezzo franco fabbrica del prodotto finito (prezzo di vendita). Nel caso oggetto della presente analisi, la regola viene rispettata e il prodotto acquisisce il Made in Italy.

La dicitura “Made in Italy” può essere riportata:

- Sulla fattura commerciale (non obbligatorio ma consigliabile)
- Su altra documentazione standard (packing list, documento di trasporto)
- Sul prodotto finito (tramite stampigliatura o etichettatura)

Per l’esportazione di merce verso determinati Paesi può essere richiesta anche l’emissione di un Certificato di Origine rilasciato dalla Camera di Commercio territorialmente competente. In caso di esportazione in Bosnia si fa presente che il Certificato può essere rilasciato su richiesta specifica del cliente.

È possibile effettuare un controllo circa la necessità di richiedere un Certificato di Origine per un determinato Paese e/o un determinato prodotto direttamente sul sito Market Access Database (MADB).



4. DUAL USE

Il controllo relativo alla normativa sui beni a duplice uso viene effettuato sul sito della Tariffa Doganale d'Uso Integrata (TARIC): <https://aidaonline7.adm.gov.it/nsitaricinternet/TaricServlet>

Il risultato ottenuto conferma la presenza di possibili correlazioni Dual Use (Note DU):

home>consultazione>misure - esportazione

Ricerca Misure Taric Esportazione

Codice Nomenclatura: Data di riferimento:

Paese:

Nomenclatura	Taric	Descrizione
85176200	00	Apparecchi per la ricezione, la conversione e la trasmissione o la rigenerazione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi di commutazione e di routing (A14B)
Restrizioni		
Autorizzazione all'esportazione (Dual use) (A.L.T.C.) : Condizioni		Regolamento: 4R 1969/16 Note: CD464 DU216 DU229 DU240 DU439 DU440 DU441 DU597 DU665 DU666 DU703 DU704

L'operatore dovrà pertanto effettuare un controllo sull'allegato I del Regolamento Delegato (UE) 1922/2018 e sulle specifiche tecniche in esso contenute. Si propone di seguito un estratto del Regolamento:

home>consultazione>misure - esportazione

Codice Nota: DU216

Inizio validità: 12/04/2006
Fine validità: 31/12/9999

Inizio validità descrizione: 12/04/2006

Bene 4A001 che figura nell'elenco di prodotti a duplice uso.

4A001 Calcolatori elettronici e apparecchiature collegate, aventi una delle caratteristiche seguenti, loro "assiemi elettronici" e loro componenti appositamente progettati:

N.B.: CFR. ANCHE 4A101.

a. appositamente progettati per presentare una delle caratteristiche seguenti:

1. previsti per funzionare ad una temperatura ambiente inferiore a 228 K (- 45 °C) o superiore a 358 K (85 °C); o

Nota: 4A001.a.1. non sottopone ad autorizzazione i calcolatori appositamente progettati per applicazioni automobilistiche o ferroviarie civili o per "aeromobili civili";

Si assume che le specifiche tecniche del prodotto che sarà successivamente esportato non siano riconducibili a quelle contenute nell'Allegato I Reg. (UE) 1922/2018. A conseguenza di ciò l'esportatore potrà firmare la "Dichiarazione di libera esportazione" che gli sarà fornita dallo spedizioniere incaricato, esportando così la merce nel rispetto della normativa dei beni a carattere duale.

5. DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

• DOCUMENTAZIONE GENERICA

La documentazione standard richiesta per questo tipo di operazione si configura in:

• Fattura commerciale

Secondo la normativa IVA in vigore la fattura in oggetto deve essere emessa come "Non imponibile" ai sensi dell'art. 8 comma 1, lett. B DPR 633/72. Come già analizzato nella sezione di riferimento, trattandosi di una cessione effettuata tramite resa FCA il trasporto dell'operazione è curato dal soggetto tunisino, in questo caso il soggetto non residente citato dalla lettera B dell'articolo.

Si consiglia inoltre di includere nella fattura commerciale anche dati che normativamente non sono considerati obbligatori quali:

- Incoterms
- Nomenclatura combinata
- Origine della merce (Made in)

• Documento di trasporto

La documentazione inerente al trasporto della merce può variare a seconda del trasporto utilizzato. Nel caso pratico qui analizzato il cliente ha deciso di trasportare la merce tramite trasporto stradale

si consiglia di utilizzare il CMR, la lettera di vettura internazionale che si basa sulla Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada. In merito alla compilazione del CMR, in presenza di resa FCA con consegna direttamente presso i locali del venditore, è opportuno segnalare i seguenti accorgimenti che l'azienda esportatrice dovrebbe assumere:

- Nella casella “Mittente” indicare la dicitura “per ordine e per conto del Compratore” (On behalf of..Buyer) subito dopo il nome del soggetto esportatore (Ditta Alpha SRL) subito prima della casella “Destinatario”
- Nella casella 19 è possibile arginare i rischi relativi alla caricazione della merce inserendo la dicitura “Caricazione avvenuta sotto la supervisione di [nome, cognome, numero di passaporto del vettore]”.

Le accortezze sopra riportate consentono al venditore di ridurre i possibili rischi insiti nella resa FCA.

- **Packing List**

Per la compilazione del Packing List si rimanda all'apposita sezione del manuale operativo (Pag. 24).

- **DOCUMENTAZIONE SPECIFICA**

Oltre alla documentazione di carattere generico l'operatore potrà verificare la presenza di documenti particolari a suo carico tramite il sito Market Access Database (MADB).

The screenshot displays the 'Procedures and Formalities' section of the Market Access Database (MADB) website. On the left, a navigation menu lists various categories, with 'Procedures and Formalities' highlighted in a red box. The main content area features a search form with a 'Country' dropdown menu set to 'Bosnia and Herzegovina', a 'Product code (4 or 6 digits, optional)' input field containing '851762', and a 'Search' button. A 'Disclaimer' link is visible at the bottom right.

Nella sezione indicata “Procedures and Formalities”, inserendo il Paese di destinazione e il codice doganale”, l'azienda avrà la possibilità di esaminare la colonna “Specific Requirements” posta sulla destra della schermata sottostante, evidenziata nel riquadro rosso.

Procedures and Formalities

Search results

- Country: **Bosnia and Herzegovina**
- Product Code: **8517**
- Product description: **telephone sets, including telephones for cellular networks or for other wireless networks; other apparatus for the transmission or reception of voice, images or other data, including apparatus for communication in a wired or wireless network (such as a local or wide area network), other than transmission or reception apparatus of heading 8443, 8525, 8527 or 8528**

Other information of this product code

- [Tariffs](#)
- [Statistics](#)

© copyright

[New Search](#)

<p>Country overview</p> <p>Changes (data updated on 7 August 2019)</p> <p>News</p> <p>General Information</p> <p>Note</p> <p>Political Environment</p> <p>International Agreements</p> <p>Preferential Treatment</p> <p>Export Controls</p> <p>Registration</p> <p>Customs Procedures and Regulations</p> <p>Customs Value</p> <p>Warehousing</p> <p>Free Trade Zones</p> <p>Import Regime</p> <p>Sanitary and Phytosanitary (SPS)</p>	<p>General requirements</p> <p>Summary Declaration</p> <p>Customs Import Declaration</p> <p>Declaration of Dutiable Value</p> <p>Commercial Invoice</p> <p>Pro Forma Invoice</p> <p>Packing List</p> <p>Certificate of Non-Preferential Origin</p> <p>Proof of Preferential Origin</p> <p>Air Waybill</p> <p>Bill of Lading</p> <p>Rail Waybill</p> <p>Waybill</p> <p>Processing Slip</p>	<p>Specific requirements</p> <p>Permit to Import Non-Hazardous Waste</p> <p>Notification of Transboundary Movements of Hazardous Waste</p> <p>Movement Document for Transboundary Movements of Non-Hazardous Waste</p> <p>End-User Certificate</p> <p>International Import Certificate</p> <p>Movement Document for Transboundary Movements of Hazardous Waste</p>
---	--	---

Per quanto attiene all'operazione qui posta in essere la documentazione che può essere a carico del soggetto esportatore è relativa alla

- Movimentazione di rifiuti (pericolosi e non pericolosi), che però non riguardano il prodotto esportato;
- Dichiarazione di uso finale: documento con il quale l'esportatore fornisce informazioni circa il soggetto non residente che acquista il prodotto esportato

Per maggiori informazioni sui singoli documenti è possibile cliccare sui singoli collegamenti.

Per l'operazione qui trattata la bolletta doganale di esportazione sarà compilata, nei campi di maggiore interesse, come nell'immagine sovrastante. L'immagine è relativa all'esemplare n. 3 A del DAU, ovvero sia l'esemplare rilasciato al vettore che accompagna la merce fino alla dogana di uscita e che viene successivamente restituito all'esportatore (Alpha SRL)

Tra i campi di maggiore interesse figurano:

- Campo 20: Condizioni di consegna (FCA);
- Campo 22: L'importo fatturato;
- Campo 44: Dove vengono annotate particolarità legate all'operazione posta in essere;
- Campo 46: Il valore statistico sul quale saranno calcolate eventuali imposte accessorie.

Si segnala inoltre la presenza del codice MRN (evidenziato nel riquadro in rosso) necessario all'azienda per appurare il codice MRN al fine di appurare l'effettiva uscita della merce dalla comunità.

- **Una ditta italiana Alpha SRL importa degli occhiali da vista da un'azienda situata in Svizzera, Beta SRL. L'operazione presenta i seguenti dati:**
 - **Numero di colli: 150 pezzi;**
 - **Prezzo di vendita di ogni singolo prodotto: 350 Euro (52.500 Totale);**
 - **Resa utilizzata DAP: il venditore ha l'obbligo di consegnare la merce a bordo del mezzo indicato (non scaricata) in un luogo concordato nel Paese di destinazione.**

Quali sono gli adempimenti a carico della ditta importatrice italiana?

A differenza del caso precedente un'importazione di merce prevede, per sua stessa natura, uno scenario nel quale il soggetto importatore deve adempire determinate obbligazioni e affrontare una condizione posta inizialmente in essere dall'esportatore della merce, ossia il venditore dei beni. Appare quindi evidente che, rispetto ad una casistica di esportazione, la riuscita dell'operazione è maggiormente condizionata dal fatto che il soggetto cedente realizzi correttamente tutti i gli obblighi a lui destinati; nell'esempio, trattandosi di una resa DAP, il compratore riceverà la merce presso un punto concordato in territorio Italiano, tuttavia le operazioni doganali di importazione e l'assolvimento degli oneri doganali sono a suo carico.

Il fatto che la bolletta doganale di importazione sia intestata al soggetto importatore rende quest'ultimo responsabile dei dati forniti durante la dichiarazione. L'acquirente ha quindi il compito di effettuare un controllo circa la veridicità di tutti i campi che compongono la dichiarazione doganale, soprattutto per quanto concerne i 4 campi che compongono l'Accertamento Doganale (Quantità, Qualità, Valore e Origine)

Assumendo che la quantità della merce, ossia il numero dei prodotti importati, sia effettivamente quello indicato nella fattura emessa dal soggetto svizzero (dato non sempre presente), sul documento di trasporto e/o sulla packing list e che il dato sia stato dichiarato correttamente sulla documentazione doganale, si procede con la disamina sugli elementi restanti.

QUALITA'

Come già precedentemente esplicitato la correttezza del codice doganale è fondamentale al fine di calcolare correttamente il dazio attinente all'operazione, soprattutto in una importazione di merce. Pertanto, anche nel caso in cui il codice doganale venga fornito dal fornitore (il quale non sarebbe comunque perfettamente coincidente con quello in vigore nell'Unione), è sempre consigliabile verificare che questo sia corretto.

In questo caso il codice doganale (TARIC) utilizzabile per la dichiarazione doganale di importazione è il seguente:

- **9004 90 90 00**

Di seguito si riportano alcune schermate che giustificano la scelta del codice indicato:

- Tariffa doganale:

9004	Occhiali (correttivi, protettivi o altri) ed oggetti simili:
9004 10	- Occhiali da sole:
9004 10 10	-- con vetri lavorati otticamente
	-- altri:
9004 10 91	--- con lenti di materie plastiche
9004 10 99	--- altri
9004 90	- altri:
9004 90 10	-- con lenti di materie plastiche

9004 90 90	-- altri
-------------------	----------------

- Note esplicative del sistema armonizzato

9004.	Occhiali (correttivi, protettivi o altri) e oggetti simili
	Questa voce comprende un insieme di oggetti che comportano abitualmente una montatura munita di vetri o di altre materie, destinati a essere posti davanti agli occhi, sia per correggere taluni difetti della vista, sia per proteggerli dalle polveri, fumi, gas, ecc., o per evitare l'abbagliamento, sia, ancora, per taluni scopi speciali (per esempio, occhiali stereoscopici per cinema "in rilievo").

Gli occhiali e oggetti simili (occhialini, occhialetti, binocoli, monocoli, stringinaso, ecc.) utilizzati come correttori, comportano, in linea generale, vetri lavorati otticamente.

- Database delle ITV precedentemente rilasciate sul sito della Commissione Europea

ORIGINE

- **ORIGINE PREFERENZIALE**

Il vantaggio daziario concesso dall'origine preferenziale della merce è concesso grazie alla certificazione emessa dal soggetto svizzero, il quale tramite EUR1 dichiara che le merci da lui vendute hanno acquisito lo status di origine preferenziale svizzera.

Eseguendo un controllo sul sito TARIC (<https://aidaonline7.adm.gov.it/nsitaricinternet/TaricServlet>) nella sezione "Misure – Importazione" e inserendo i dati sotto riportati è possibile ottenere verificare che in presenza di certificato di origine preferenziale **il dazio può essere abbattuto, passando dal 2.9% allo 0%.**

home>consultazione>nomenclature taric - indice taric>nomenclature taric - visualizza>misure - importazione		
Ricerca Misure Taric Importazione		
Codice Nomenclatura:	90049090 00	
Data di riferimento:	09/09/2019	
Paese:	Svizzera - CH	
Chiudi	OK	Ripulisci

▶ Dazio paesi terzi (ERGA OMNES) : 2.9
▶ Preferenze tariffarie (CH) : 0

L'azienda svizzera richiederà ed otterrà il rilascio di un certificato di circolazione EUR1 o EUR -MED per le merci esportate in Italia.

- **ORIGINE NON PREFERENZIALE (MADE IN)**

Il prodotto importato possiede origine non preferenziale svizzera. Tale status, in questo tipo di importazione, non ha nessuna influenza per quanto concerne imbarghi, dazi antidumping e dazi compensativi.

VALORE

Il valore che deve essere indicato nella dichiarazione per il rilascio della bolletta doganale di importazione è il prezzo di transazione (comprensivo del costo dell'imballaggio) sommato al costo del trasporto fino al confine. L'assicurazione qui non è stata stipulata. Poiché la resa utilizzata è DAP vi è la probabilità che il costo del trasporto relativo alla tratta interna nazionale italiana sia presente nella fattura ricevuta; è opportuno ricordare che per il calcolo del dazio tale valore deve essere sottratto e utilizzato solamente per il calcolo dell'IVA.

Tramite il valore indicato è possibile quantificare il dazio e l'IVA all'importazione:

Valore merce: 52.500 Euro + Costo del trasporto fino al confine 800 Euro = 53300 Euro

Dazio (%) = 2.9

Ammontare del dazio all'importazione: 1545.7 Euro

Valore merce: 52.500 Euro + Costo del trasporto fino al confine 800 Euro + Costo del trasporto relativo alla tratta interna 500 + dazio all'importazione = 55345.7

IVA (%) = $22 \cdot 0.22$

Ammontare del dazio all'importazione: 12176.05 Euro

Come è possibile notare nella casistica presa in considerazione l'imposta sul costo del trasporto inerente la tratta interna è stato assolto direttamente presso l'Ufficio doganale di importazione.

DOCUMENTAZIONE PRESENTATA

Per la pratica inerente all'importazione di merce si rende sempre necessaria la seguente documentazione che deve essere presentata dall'azienda italiana:

- Fattura commerciale ricevuta
- Packing list
- Documento di trasporto

In aggiunta alla documentazione standard è possibile citare ulteriore documentazione a corredo, anche tramite un controllo effettuato sul sito TARIC:

Restrizioni	
Controllo all'importazione - CITES (ERGA OMNES) : Condizioni	Regolamento: 4R_0160/17 Note: CD370
Nazionali	
Controlli sanitari (USMAF/PIF) (ERGA OMNES) :	Regolamento: 1_003700/2010 Cadd: T001
Controlli sanitari (USMAF/PIF) (ERGA OMNES) : Certificato	Regolamento: 1_003700/2010 Cadd: T028
Imposta Valore Aggiunto (ERGA OMNES) : 22	Regolamento: 1_063300/1972
Imposta Valore Aggiunto (ERGA OMNES) : 4	Regolamento: 1_063300/1972 Cadd: Q056

- **DV1** (qui necessario in quanto il valore della merce importata supera il limite di 20.000 Euro)
- **Eventuale licenza di importazione CITES (Regolamento (UE) 2017/160)**. Nel dettaglio occorre verificare se il prodotto è indicato nell'elenco in allegato al regolamento (CE) n. 338/97 e successive modifiche è necessaria la presentazione di una licenza d'importazione.
- **Attestazione su dichiarazione sanitaria Ufficio Sanitario Marittimo e Aereo (c.d. USMAF)**. Tramite le note riportate a fianco (T001 e T028) è possibile verificare se il prodotto rientra fra quelli oggetto di attestazione.

- Valore: da tale dato è stato inizialmente sottratto il costo del trasporto interno (sul quale non viene calcolato il dazio doganale) e poi aggiunto dello stesso (per il calcolo dell'IVA). Il calcolo degli oneri doganali viene effettuato sull'ammontare risultante dalla casella 46 (valore statistico)
- Origine (Campo 34)
- Quantità (Campo 35)
- Qualità: il codice doganale a 10 cifre (Campo 33)

Oltre a ciò:

- Nella casella 44 è stata citato il numero di fattura, il valore della merce in franchi (trasporto escluso). Oltre a ciò è possibile indicare ulteriore documentazione (origine preferenziale ecc.)
- Nella casella 47 è stato indicato l'ammontare degli oneri doganali relativi all'operazione.

GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RICEVUTA

A seguito dell'emissione della bolletta doganale di importazione e conclusa la pratica doganale con l'assolvimento degli oneri, l'importatore della merce dovrà registrare la seguente documentazione:

- Esemplare n. 8 DAU (bolletta doganale di importazione)
- Fattura commerciale emessa dal fornitore
- Fattura dello spedizioniere

Per maggiori dettagli sulla registrazione si rimanda il lettore all'apposita sezione del manuale operativo.

Nell' caso proposto la fattura commerciale viene registrata dall'importatore in contabilità generale e la bolletta doganale di importazione nel registro IVA dedicato. In fase di registrazione la particolarità risulta essere la fattura ricevuta dallo spedizioniere incaricato allo sdoganamento della merce; la fattura commerciale precedentemente citata è comprensiva del nolo attinente al trasporto fino al confine e alla tratta interna su territorio nazionale, pertanto, come segnalato in fase di analisi della bolletta, l'imposta su tutto il tragitto compiuto dalla merce è già stata interamente assolta all'atto dello sdoganamento.

Poiché la resa qui utilizzata è DAP Parma (DAP – luogo di destinazione finale) lo spedizioniere incaricato per lo sdoganamento, in questo caso italiano, emetterà fattura nei confronti del soggetto importatore solamente per la parte attinente agli oneri doganali da lui

anticipati (escluso art. 15 DPR 633/72). Infatti il costo concernente la tratta nazionale interna è già stato pagato dall'acquirente in quanto già inserito nella fattura ricevuta dal fornitore.



GUIDA PRATICA PER LE OPERAZIONI DI IMPORT/EXPORT

In un contesto di sempre crescente espansione ed orientamento verso i mercati esteri, l'attività commerciale e produttiva delle aziende italiane richiede la conoscenza di normative e adempimenti che risultano di fondamentale importanza per la corretta gestione delle operazioni di natura internazionale.

Il manuale operativo rappresenta un utile strumento dalla natura pratica che può essere utilizzato per gestire ed affrontare, nel rispetto della normativa, operazioni di esportazione e importazione delle merci. L'obiettivo è quello di istruire l'operatore economico in merito ad aspetti rilevanti, di natura fiscale e doganale, in relazione ad acquisti e cessioni di portata internazionale. Il manuale sarà diviso in una prima parte attinente alle operazioni di Esportazione, necessariamente più voluminosa, e una seconda parte relativa alle operazioni di Importazione. Ogni parte sarà analizzata prendendo in considerazione aree tematiche quali:

- Fiscalità IVA
- Origine della merce (Preferenziale e Non Preferenziale)
- Dual Use
- Documentazione doganale

Nella parte inerente all'esportazione di merce, le aree sono state trattate separatamente l'una dall'altra, mentre nella seconda parte che affronta il tema dell'importazione di merce è possibile individuare un'unica sezione. Ogni area tematica prevede una panoramica "teorica" che è stata inserita per meglio comprendere le norme e gli aspetti tecnico/pratici, mentre, al termine di ogni area, è possibile individuare una sezione "Domande e Casi Frequenti"; qui sono riportati i quesiti di maggior interesse dal punto di vista della società esportatrice/importatrice di merce e le casistiche di maggior frequenza, prendendo spunto operazioni effettivamente avvenute.

Per concludere alla fine della trattazione sono stati inseriti due casi pratici di Esportazione e Importazione che, riassumendo quanto trattato nel corso del manuale, affrontano un'operazione sotto tutti i punti di vista precedentemente trattati.



CAMERA DI COMMERCIO
BERGAMO



Camera di Commercio
Cremona



Camera di Commercio
Pavia



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
BRESCIA



Camera di Commercio
Mantova



Camera di Commercio
Sondrio

Camera di Commercio
Como-Lecco



CAMERA DI
COMMERCIO
MILANO
MONZABRIANZA
LODI



CAMERA DI COMMERCIO
VARESE
Futuro Impresa Territorio